



LEGGE DI BILANCIO 2018

Profili di competenza della VII Commissione Cultura

A.C. 4768

DOSSIER - XVII LEGISLATURA



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ⊠ studi1@senato.it - **У** @SR_Studi

Dossier n. 560/3/0/12

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - Similar senato.it - Marcio George Senato.it - Marc



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3255- ⊠ st_cultura@camera.it - **y** @CD_cultura

Progetti di legge n. 642/3/0/VII

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

CU0359.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- LA PRIMA PARTE CONTIENE LE SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE, DI COMPETENZA DELLA VII COMMISSIONE CULTURA, ESTRATTE DAL DOSSIER GENERALE SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO IN ESAME;
- LA SECONDA PARTE CONTIENE L'ANALISI DELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE, RECANTE IL BILANCIO INTEGRATO PER IL 2018-2020 DI COMPETENZA DELLA VII COMMISSIONE CULTURA.

INDICE

LA PRIMA SEZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO	1
PRINCIPALI PROFILI DI INTERESSE DELLA VII	
COMMISSIONE CULTURA	3
 Articolo 1, commi 36-38 (Interventi relativi agli Istituti tecnici superiori) 	3
 Articolo 1, commi 59-61 (Finanziamenti per la formazione e l'apprendistato) 	9
 Articolo 1, comma 165 (Disposizioni a favore degli italiani all'estero) 	11
Articolo 1, comma 173 (Incremento del contingente dell'Arma dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale)	17
Articolo 1, commi 182 e 183 (Assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato da parte del MIBACT)	
Articolo 1, comma 184 (Incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa in alcuni istituti e luoghi della cultura)	
Articolo 1, comma 185 (Disposizioni per il sito archeologico di Pompei e per le aree limitrofe)	24
Articolo 1, comma 186 (Facoltà di trasferimento degli utili conseguiti da Ales Spa all'entrata del bilancio dello Stato)	32
Articolo 1, commi 187 e 188 (Ulteriori disposizioni in favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici)	35
 Articolo 1, commi 189 e 190 (Prestazioni accessorie svolte dal personale del MIBACT) 	39
 Articolo 1, comma 191 (Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT) 	41
 Articolo 1, comma 192 (Fondo per la promozione del libro e della lettura) 	44
 Articolo 1, commi 193-195 (Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio) 	47
Articolo 1, comma 196 (Anno europeo del patrimonio culturale)	49
Articolo 1, comma 198 (Capitale italiana della cultura)	50
Articolo 1, comma 199 (Esenzione fiscale per l'Accademia dei Lincei)	
Articolo 1, comma 200 (Manifestazioni carnevalesche)	
 Articolo 1, comma 200 (Manifestazioni carnevatesche) Articolo 1, comma 201 (Contributo per il cimitero delle vittime del Vajont) 	

•	Articolo 1, comma 202 (Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2011 - Aulla)	5e
•	Articolo 1, comma 203 (Contributo in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL)	57
•	Articolo 1, comma 204 (Contributi a favore dell'Istituto Luigi Sturzo)	58
•	Articolo 1, comma 205 (Contributo in favore dell'Accademia Vivarium Novum)	59
•	Articolo 1, comma 206 (Libro parlato di Feltre)	60
•	Articolo 1, commi 208 (Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2011 - Villafranca in Lunigiana)	61
•	Articolo 1, comma 209 (IVA sugli spettacoli teatrali)	62
•	Articolo 1, comma 210 (Contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza)	64
•	Articolo 1, comma 211 (Fondo per la conservazione e l'informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori)	65
•	Articolo 1, commi 212 e 213 (Contributi ad istituti culturali - Festival "Donizetti Opera" di Bergamo e Museo di San Caprasio in Aulla)	66
•	Articolo 1, commi 214 e 215 (Trieste capitale europea della scienza 2020)	
•	Articolo 1, comma 216, lett. a) (Ammodernamento impianti di calcio)	68
•	Articolo 1, comma 216, lettera b) (Commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse)	70
•	Articolo 1, commi 217-219 (Società sportive dilettantistiche)	74
•	Articolo 1, comma 220 (Rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro)	76
•	Articolo 1, commi 221 e 222 (Iva società sportive dilettantistiche lucrative)	77
•	Articolo 1, comma 223 (Fondo sport e periferie)	78
•	Articolo 1, commi 224-227 (Sport bonus)	
•	Articolo 1, comma 228 (Aumento esenzione compensi per attività musicali e attività sportive dilettantistiche)	
•	Articolo 1, comma 229 (Assunzioni assistenti stadio)	85
•	Articolo 1, comma 230 (Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)	
•	Articolo 1, comma 231 (Agevolazioni per le società di Lega Pro) Articolo 1, comma 232 (Contributo italiano all'Agenzia mondiale	
	antidoping)	95

•	Articolo 1, comma 233 (Finanziamento delle attività svolte dal Comitato italiano paralimpico per la pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro)	99
•	Articolo 1, comma 234 (Registro nazionale degli agenti sportivi)	
•	Articolo 1, commi 235-248 (Misure urgenti per la realizzazione dell'Universiade 2019)	106
•	Articolo 1, comma 333 (Retribuzione dei dirigenti scolastici)	123
•	Articolo 1, comma 334 (Supplenze brevi di personale ATA nelle scuole)	126
•	Articolo 1, comma 335 (Concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole)	128
•	Articolo 1, comma 336 (Comandi di docenti e dirigenti scolastici)	130
•	Articolo 1, comma 337 (Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle di assistenti amministrativi e tecnici)	132
•	Articolo 1, commi 338-343 (Proroga di termini e avvio di una procedura di stabilizzazione dei lavoratori che svolgono funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di	
	Palermo)	134
•	Articolo 1, commi 344-346 (Scatti stipendiali dei professori universitari e del personale di ricerca non contrattualizzato dell'Istituto nazionale di astrofisica)	137
•	Articolo 1, comma 347 (Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca)	
•	Articolo 1, comma 348-352 (Incremento delle risorse per il diritto allo studio universitario e per le borse di dottorato di ricerca)	
•	Articolo 1, comma 353 e 354 (Finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR per gli anni 2016 e 2017)	
•	Articolo 1, comma 356 (Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica)	
•	Articolo 1, comma 357-359 (Statizzazione Istituti superiori di studi musicali e Accademie di belle arti non statali)	155
•	Articolo 1, comma 360 (Disposizioni in favore della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nelle università)	158
•	Articolo 1, commi 361-363 (Agevolazioni fiscali a sostegno spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA)	159
•	Articolo 1, commi 364-367 e 455 (Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca, del CREA e dell'INAPP)	162
•	Articolo 1, commi 368 e 369 (Contributo straordinario per le università di Padova e di Napoli Federico II)	166
•	Articolo 1, comma 375 (Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole)	167

•	Articolo 1, comma 377 (Proroga della convenzione con Radio radicale)	174
•	Articolo 1, comma 379 (Spending review dei Ministeri)	176
•	Articolo 1, comma 395 (Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)	
•	Articolo 1, commi 464-466 (Risorse per province e città metropolitane)	183
•	Articolo 1, commi 468-477 (Interventi a favore dei comuni)	189
•	Articolo 1, comma 484 (Incremento spazi finanziari degli enti locali per investimenti))	198
•	Articolo 1, comma 486 (Finali di coppa del mondo e campionati mondiali di sci alpino)	205
•	Articolo 1, comma 487 (Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista)	
•	Articolo 1, commi 632 e 633 (Fondo investimenti)	
•	Articolo 1, commi 641-643 (Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività)	
•	Articolo 1, comma 644 (Disciplina finanziaria e contabile della RAI)	217
•	Articolo 1, comma 645 (Agibilità teatrale, cinematografica e circense)	220
•	Articolo 1, commi 656 e 657 (Istituto vulcanologia)	222
•	Articolo 1, comma 669, lett. b) (Proroga termine partecipazioni incrociate TV editoria)	223
•	Articolo 1, comma 675 (Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica)	226
•	Articolo 1, comma 676, lettere a)—e) e g) (<i>Proroga di graduatorie concorsuali e termine per assunzioni presso pubbliche amministrazioni</i>)	231
•	Articolo 1, comma 678 (Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006)	237
•	Articolo 1, comma 681 (Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn)	238
	LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA SEZIONE II	239
	- 1. Lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7)	
	- 2. Lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13)	263
	- 3. Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)	274
	- 4. Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero	

dello Sviluppo economico (Tabella 3)......278

LA PRIMA SEZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla scorsa legge di bilancio (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

La **prima sezione** - disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le **disposizioni** in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a **realizzare gli obiettivi programmatici**, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Tra le **novità** più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come tale sezione potrà **contenere** anche **norme di carattere espansivo**, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione della legge n. 196 del 2009, in cui si prevedeva che la legge di stabilità dovesse indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

La mancata indicazione di un vincolo di carattere restrittivo in termini di effetto della prima parte della legge di bilancio deriva dalla circostanza che ai sensi dell'articolo 14 delle legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, il nuovo disegno di legge di bilancio soggiace ora ad una regola di "equilibrio" del bilancio dello Stato che consiste in un valore del saldo netto da finanziare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica: obiettivi che com'è noto possono ricomprendere anche situazioni di disavanzo nell'ambito del percorso di raggiungimento dell' obiettivo di medio termine (Medium Term Objective, MTO). Di conseguenza il disegno di legge di bilancio ora non reca più (a differenza della ex ddl. di stabilità) un autonomo prospetto di copertura.

Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o

microsettoriale, si accompagna ora all'**ulteriore divieto** di inserire **norme** che dispongono la **variazione diretta delle previsioni** di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni della **prima sezione non** possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una **modifica diretta** dell'ammontare degli **stanziamenti** iscritti nella seconda sezione: tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Nel contenuto proprio della prima sezione sono poi **previste**:

- la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare;
- la determinazione degli importi dei fondi speciali;
- la previsione di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva;
- la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
- la previsione di eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi;
- la previsione delle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

Da segnalare inoltre come **non sono riproposte**, quale contenuto della prima sezione, **le disposizioni** che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, **di cui** rispettivamente alle **tabelle C, D ed E** della legge di stabilità: ciò in quanto tali determinazioni sono **trasferite** nell'ambito della **seconda sezione**.

Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va infine tenuto presente che la seconda sezione, nel riportare il contenuto del **bilancio di previsione** dello stato -vale a dire gli stati di previsione dei Ministeri ed il quadro generale riassuntivo, come meglio si precisa più avanti, nella parte del dossier dedicato alla sezione medesima- viene ad assumere un contenuto **sostanziale**, potendo incidere direttamente (a differenza dell'ex legge di bilancio) attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

PRINCIPALI PROFILI DI INTERESSE DELLA VII COMMISSIONE CULTURA

Articolo 1, commi 36-38 (Interventi relativi agli Istituti tecnici superiori)

I **commi 36-38** dispongono, a decorrere **dal 2018**, un **incremento delle risorse** destinate al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS) al fine di aumentare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al **processo** <u>Industria 4.0</u>.

Prevedono, altresì, l'integrazione degli standard organizzativi e di percorso degli stessi ITS, al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, correlato anche al processo indicato, nonché la (ri)definizione dei requisiti che gli stessi ITS devono possedere ai fini del rilascio del diploma di tecnico superiore e delle modalità per il relativo rilascio.

Preliminarmente, si ricorda che a seguito della riorganizzazione del **sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)** – istituito con l'art. 69 della L. 144/1999 e costituente un sistema di "**formazione terziaria non universitaria**" – operata, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, co. 631, della L. 296/2006, con il <u>D.P.C.M. 25 gennaio 2008</u> sono state previste tre differenti tipologie di intervento: percorsi di IFTS, poli tecnico-professionali e Istituti tecnici superiori (ITS).

In particolare, il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 ha previsto che gli **ITS** – istituiti dall'art. 13 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007) – possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro competenza.

Gli ITS sono realizzati secondo il **modello organizzativo** della **Fondazione di partecipazione**, alla quale possono partecipare: un **istituto tecnico o professionale**, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della fondazione; una **struttura formativa accreditata dalla regione** per l'alta formazione, anch'essa ubicata nella provincia; un'**impresa** del settore produttivo cui si riferisce l'ITS; un **dipartimento universitario** o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un **ente locale**. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando, ai sensi dell'allegato A del DPCM 25 gennaio 2008, la distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all'ITS.

Si veda, a titolo di esempio, la Nota MIUR n. 5634 del 23 maggio 2017.

Ai percorsi **si accede con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado**, nonché, a seguito, dell'art. 1, co. 46, della L. 107/2015, di un **diploma professionale** conseguito al termine dei **percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore**, la cui struttura e i cui contenuti sono stati definiti con <u>Decreto interministeriale (MIUR-Lavoro) 27 aprile 2016, n. 272</u>.

In particolare, gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore con riferimento alle seguenti **aree tecnologiche**:

- efficienza energetica;
- mobilità sostenibile;
- nuove tecnologie della vita;
- nuove tecnologie per il *made in Italy*;
- tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
- tecnologie della informazione e della comunicazione².

Gli indirizzi in cui le aree tecnologiche si articolano sono deliberati dalle regioni, nell'ambito delle priorità della loro programmazione territoriale.

I percorsi rispondono a **standard minimi** riferiti, tra gli altri, ai seguenti criteri:

- hanno durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, i percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri;
- ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio;
- i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;
- la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto³.

In particolare, il **comma 36** dispone che il **Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore**, istituito nello stato di previsione del MIUR dall'art. 1, co. 875, della L. 296/2006, è incrementato – tenuto conto del vigente sistema di finanziamento, di cui all'art. 12 del già citato DPCM 25 gennaio 2008 (v. *infra*) –, di €10 mln nell'anno 2018, €20 mln nell'anno 2019 ed € 35 mln a decorrere dal 2020, per consentire agli ITS – denominati per la prima volta in un testo legislativo "scuole per le tecnologie applicate" del "sistema di istruzione nazionale" – di

A seguito dell'art. 1, co. 47, lett. *f*), della L. 107/2015 è stato, poi, previsto che gli ITS esistenti alla data della sua entrata in vigore possono attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in **filiere diverse**, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso, gli ITS devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a €100.000.

In base al monitoraggio 2017, gli ITS sono 93, così suddivisi nelle 6 aree tecnologiche: Efficienza energetica (13), Mobilità sostenibile (17), Nuove tecnologie della vita (7), Nuove tecnologie per il *Made in Italy* (34), Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (10), Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo (12).

incrementare la propria offerta formativa e, conseguentemente, di incrementare i soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo **Industria 4.0**.

La relazione tecnica all'A.S. 2960 – che prevedeva originariamente un incremento pari a €5 mln nel 2018, €15 mln nel 2019 ed €30 mln dal 2020 stimava un incremento del numero di studenti – rispetto ai circa 9.000 attualmente iscritti – pari a 1.000 nel 2018, 3.000 nel 2019 e 6.000 nel 2020, per stabilizzarsi a circa 15.000 a decorrere dall'a.s. 2020/2021⁴.

Al riguardo, si ricorda che il Piano Industria 4.0 prevede che le competenze I4.0 devono essere sviluppate, fra l'altro, attraverso **Istituti Tecnici Superiori** dedicati.

Si ricorda, inoltre, che nel documento elaborato dalla Cabina di regia per l'armonizzazione e il coordinamento dell'offerta formativa del sistema di Istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti⁵, istituita con DM 115 del 23 febbraio 2017, si fa presente, fra l'altro, che la sperimentazione in atto, promossa dal MIUR in alcuni ITS, proprio sulle competenze declinabili dal paradigma Industria 4.0, qualifica gli ITS come ecosistemi che favoriscono l'innovazione e li connota sempre più come "Scuole speciali per le tecnologie applicate"6.

Con riguardo alla definizione degli ITS quali "scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale", appare opportuno un chiarimento, in considerazione del fatto che il sistema educativo di istruzione e formazione attualmente non comprende l'istruzione successiva a quella secondaria superiore.

Infatti, in base all'art. 2, co. 1, lett. d), della L. 53/2003 il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo costituito - ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 226/2005, come

La medesima relazione tecnica evidenziava che la stima è stata effettuata sulla base del numero di studenti diplomati degli istituti tecnici e degli istituti professionali che dopo essersi iscritti a percorsi universitari abbandonano gli studi tra il primo e il secondo anno.

Il DM 12 dicembre 2016, n. 987, recante nuove disposizioni in materia di Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, ha previsto l'introduzione delle c.d. "lauree sperimentali con orientamento professionale". In particolare, è stata prevista la sperimentazione di 1 corso di laurea ad orientamento professionale in ciascun Ateneo, subordinandolo ai seguenti criteri: esistenza di convenzioni con imprese o ordini professionali; 50-60 CFU destinati a tirocini curriculari presso le imprese o gli ordini; programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 264/1999, entro il limite massimo di 50 studenti e adeguato numero di tutor; verifica al termine del I ciclo degli effettivi sbocchi occupazionali (80% dei laureati occupati ad un anno dal conseguimento del titolo).

In base al comunicato stampa del MIUR, il documento è stato sottoposto a consultazione pubblica dal 4 agosto all'8 settembre 2017.

modificato dall'art. 13 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007) - dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale (che, si ricorda, è di **competenza regionale**, spettando allo Stato solo la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni).

In particolare, l'art. 13 citato ha disposto che del **sistema dell'istruzione** secondaria superiore fanno parte i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali.

I programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse indicate devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Con riguardo al **sistema di finanziamento**, si ricorda che l'art. 1, co. 875, della L. 296/2006 ha istituito il citato Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, finalizzandolo all'**attuazione** del **riordino e** del **potenziamento dell'alta formazione professionale**.

In base alla disposizione istitutiva, al Fondo confluiscono, tra l'altro, le somme stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'**art. 1, co. 634,** della stessa **L. 296/2006** (contenente diverse finalità, tra cui la riorganizzazione dell'Istruzione e formazione tecnica superiore)⁷.

Successivamente, l'art. 12 del DPCM 25 gennaio 2008 ha destinato il 70% del Fondo agli ITS e il 30% ai percorsi IFTS. Inoltre, ha disposto che, ai fini dell'ammissibilità alle risorse del Fondo, resta fermo l'obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul Fondo medesimo e che per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo.

Ancora in seguito, l'art. 7, co. 37-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), modificando l'art. 1, co. 875, della L. 296/2006, ha disposto che al Fondo confluisce una quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 634, della L. 296/2006, pari a € 14 mln, e che tali somme sono specificatamente destinate agli ITS⁸.

Successivamente, a seguito dell'art. 52 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – che ha previsto l'emanazione di **linee guida** volte, fra l'altro, al coordinamento, a livello nazionale, dell'offerta dei percorsi degli ITS con la costituzione, al massimo, di un ITS in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, nonché volte alla semplificazione degli organi di indirizzo, gestione e partecipazione

Continuano a confluire le risorse assegnate dal CIPE, mentre non confluiscono più le risorse previste sul Fondo per l'offerta formativa di cui alla L. 440/1997.

6

Vi confluivano anche le risorse previste sul Fondo per l'offerta formativa di cui alla L. 440/1997 (in parte finalizzate anche alla formazione post-secondaria non universitaria), nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.

previsti dagli statuti delle fondazioni ITS – è stato emanato il <u>D.I. 7 febbraio 2013</u> che, per quanto qui interessa, ha stabilito che **le risorse del Fondo** sono **assegnate agli ITS sulla base di**:

- a) **criteri e requisiti minimi di avvio e riconoscimento del titolo**, ai fini dell'accesso iniziale al Fondo;
- b) indicatori di realizzazione e di risultato, ai fini del mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso al finanziamento del Fondo.

Sulla base del <u>D.I. 7 febbraio 2013</u>, nonché dell'art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008, il 5 agosto 2014 in Conferenza unificata è stato raggiunto <u>l'accordo per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS.</u>

Successivamente, l'art. 1, co. 45, della L. 107/2015 ha disposto che, dal 2016, le risorse del Fondo destinate ai percorsi degli ITS sono assegnate alle singole fondazioni, in misura non inferiore al 30%, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli ITS da parte delle fondazioni esistenti.

Modifiche e integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS, nonché per la ripartizione del finanziamento nazionale a seguito delle novità introdotte dalla L. 107/2015, sono dunque state apportate con l'<u>Accordo in Conferenza unificata del 17 dicembre 2015</u>.

Da ultimo, con Nota MIUR n. 3924 del 12 aprile 2017 sono state ripartite, per il 2017, le risorse del Fondo destinate agli ITS, pari ad € 12.821.219,00, al netto della quota (4%) destinata alle misure nazionali di sistema. In particolare:

- il 70% è stato ripartito a livello regionale con riferimento al numero degli studenti ammessi al secondo anno/terzo anno e al numero degli studenti ammessi all'esame, nell'anno 2016, al netto del numero del valore soglia dei diplomati dei percorsi valutati nell'anno 2017 (corsi conclusi da almeno un anno alla data del 31 dicembre 2016) che hanno avuto un risultato inferiore a 50 punti;
- il 30% è stato assegnato a titolo di premialità in relazione ai corsi conclusi da almeno un anno alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento anche ai risultati delle azioni di monitoraggio e valutazione.

Successivamente, peraltro, con Nota MIUR n. 5634 del 23 maggio 2017 – intervenuta a seguito delle riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri disposte dall'art. 13 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) - la dotazione finanziaria del Fondo è stata ridotta di un importo pari a € 549.586,00 e, conseguentemente, sono state trasmesse le nuove tabelle di ripartizione. Da ultimo, sul sito del MIUR è stata data notizia che con nota Prot. n. 10791 dell'8

settembre 2017 è stata effettuata l'ulteriore ripartizione del finanziamento nazionale ITS e.f. 2017⁹.

Il **comma 37** prevede che con altro **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare sempre entro **90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, sono (ri)definiti i **requisiti** che gli ITS devono possedere al **fine del rilascio del diploma** di tecnico superiore e le **modalità di rilascio** del predetto diploma.

Le **norme generali concernenti i diplomi degli ITS** e le relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze sono state definite con D.I. 7 settembre 2011.

In particolare, in base all'art. 5, co. 1, i diplomi di tecnico superiore sono **rilasciati dagli istituti tecnici e professionali**, enti di riferimento delle fondazioni ITS, sulla base del modello di cui all'all. 2 dello stesso D.I.

I diplomi sono corredati da un supplemento predisposto secondo il modello Europass *diploma supplement*, di cui all'all. 3¹⁰.

Infine, il **comma 38** prevede che con **DPCM**, adottato su proposta del MIUR, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – per la cui adozione non è indicato un termine – sono **integrati gli standard organizzativi e di percorso** degli ITS al fine di **adeguare l'offerta formativa** alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo Industria 4.0.

Occorrerebbe coordinare la previsione in base alla quale gli standard organizzativi e di percorso degli ITS sono integrati con DPCM – evidentemente modificativo del DPCM 25 gennaio 2008 –, con quella in base alla quale i requisiti che gli ITS devono possedere al fine del rilascio del diploma di tecnico superiore sono definiti con DM.

Inoltre, ai fini dell'adozione del DPCM, il riferimento dovrebbe essere ai Ministri, e non ai Ministeri indicati.

Alla pagina http://www.miur.gov.it/web/guest/criteri-e-modalita, il link alla nota Prot. n. 10791 non corrisponde, però, all'oggetto indicato.

Il decreto interministeriale (MIUR-MLPS-MISE-MEF) 16 settembre 2016, adottato sulla base dell'art. 1, co. 47, della L. 107/2015, ha introdotto alcune novità relative alla prova di verifica finale, ma non ha modificato le previsioni sopra riportate.

Articolo 1, commi 59-61 (Finanziamenti per la formazione e l'apprendistato)

I **commi da 59 a 61, introdotti al Senato**, prevedono **finanziamenti nel settore della formazione** e **dell'apprendistato**.

In particolare, si prevedono stanziamenti, a decorrere dal 2018, nelle seguenti misure annue, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione:

- a) 189.109.570,46 euro per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei **percorsi di istruzione e formazione professionale** (IeFP);
- b) 75 milioni (incrementati a 125 milioni per il solo anno 2018) per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai **contratti di apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'**alternanza tra scuola e lavoro**¹¹. Tale somma è comprensiva dello stanziamento di 25 milioni di euro a decorrere dal 2018 già previsto dalla normativa vigente (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n.61/2017, che viene conseguentemente abrogato);
- c) 15 milioni per il finanziamento delle attività di formazione relative ai contratti di **apprendistato professionalizzante** (di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n.81/2015);
- d) 5 milioni per l'estensione degli incentivi (già previsti fino al 31 dicembre 2017) per le assunzioni con contratto di **apprendistato per la qualifica e**

La legge n.107/2015 (c.d. Buona scuola) ha previsto il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso l'introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei) e l'adozione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, riconoscendo allo studente, tra l'altro, la possibilità di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dell'esperienza in azienda con il proprio indirizzo di studio. Ha, altresì, previsto la costituzione presso le Camere di commercio, del registro nazionale per l'alternanza scuola- lavoro (art. 1, co. 33-44). Inoltre, è stata prevista la possibilità, per le scuole, di dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità (art. 1, co. 60). L'alternanza si attua sulla base di convezioni stipulate dalle scuole con le imprese e può svolgersi sia all'interno della scuola (con corsi di orientamento, incontri formativi) sia fuori (stage presso le strutture ospitanti). Al termine del percorso di alternanza vengono rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti formativi, questi ultimi utili sia per la prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per l'eventuale passaggio nei percorsi di apprendistato.

il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

Si tratta degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n.150 del 2015, che in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, ha introdotto, a titolo sperimentale, **specifici incentivi** fino al 31 dicembre 2016¹². Gli incentivi consistono in:

- a) disapplicazione del contributo di licenziamento 13;
- b) **riduzione** della specifica aliquota contributiva ¹⁴ dal 10% **al 5%**;
- c) **sgravio totale** dei contributi a carico dei datore di lavoro, inclusi il contributo di finanziamento dell'ASpI¹⁵ ed il contributo integrativo dello 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo, dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria¹⁶.

Gli incentivi, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2016, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 240, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017).

e) 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.150 del 2015).

Si ricorda che per gli incentivi in oggetto non si applica la norma in base alla quale i benefici contributivi relativi all'apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

Di cui agli articolo 2, commi 31 e32, della L. 92/2012.

¹⁴ Di cui all'articolo 1, comma 773, della L. 296/2006.

Di cui all'articolo 42, comma 6, lettera *f*), del D.Lgs. 81/2015, in relazione alla quale, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

¹⁶ Di cui all'articolo 25 della L. 845/1978.

Articolo 1, comma 165 (Disposizioni a favore degli italiani all'estero)

Il **comma 165**, inserito durante l'esame al Senato, autorizza i seguenti **interventi a favore degli italiani nel mondo**:

- 1 milione di euro per l'anno 2018 e 1,5 milioni a decorrere dal 2019 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero:
- 400.000 euro per l'anno 2018 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;
- 100.000 euro per l'anno 2018 a favore dei Comitati degli Italiani all'estero;
- 600.000 euro a decorrere dal 2018 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria e dagli istituti italiani di cultura;
- 400.000 euro a decorrere dal 2018 a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il MAECI da almeno 5 anni;
- 500.000 euro per l'anno 2018 a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero;
- 1 milione di euro per il 2018 a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero.

La norma, inserita durante l'esame presso il Senato, autorizza una serie di **interventi a favore degli italiani nel mondo** e per rafforzare gli interessi italiani all'estero. Sono autorizzate le seguenti spese:

a) 1 milione di euro per l'anno 2018 e 1,5 milioni a decorrere dal 2019 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

Nella relazione tecnica si precisa le risorse aggiuntive saranno appostate sul capitolo 3153 (contributi ad enti, associazioni e comitati per l'assistenza culturale, scolastica e ricreativa dee lavoratori italiani all'estero e loro famiglie) dello stato di previsione del MAECI.

Con riferimento alle risorse a sostegno della promozione della lingua e cultura italiana all'estero, si rammenta che l'art. 1, comma 587 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto l'istituzione di un fondo ad hoc per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, allocato nello stato di previsione del MAECI, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il successivo comma 588 ha demandato l'individuazione degli interventi da finanziare a valere su tale fondo ad un successivo DPCM, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo. Il 6 luglio 2017 è stato emanato il D.P.C.M. n. 388 concernente "Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)" che ripartisce gli stanziamenti del fondo. Quanto alle quote assegnate al MAECI, esse ammontano a 16.426.985 (sul totale di 19.176.985) per il 2017, 21.750.000 per il 2018 (quando lo stanziamento complessivo è di 30 milioni) e 36.250.000 per ciascun esercizio finanziario 2019 e 2020 (50 milioni ogni anno il totale). All'interno di tali stanziamenti annuali del MAECI, nell'ambito della quota riservata all'iniziativa "Italiano Lingua Viva" una parte è destinata a sostegno delle attività dagli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero, enti ai quali il DPCM assegna 2.160.000 euro per il 2017, 2.250.000 euro per il 2018 e 2.160.000 euro per ciascuna annualità 2019 e 2020.

Le funzioni ed il ruolo degli enti gestori nella diffusione della lingua e cultura italiana all'estero sono state da ultimo delineate dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64 (Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107). In particolare, i corsi promossi dagli enti gestori, come le altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, sono ricompresi nel sistema della formazione italiana nel mondo e il MAECI può sostenerne le attività di diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti (articolo 3); gli enti gestori possono collaborare con le scuole statali, con le scuole paritarie e con le altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero (articolo 9); l'articolo 11 stabilisce che enti gestori non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale, possono realizzare le iniziative del MAECI in ordine alla promozione dell'apprendimento della lingua e cultura italiana, che comprendono interventi a favore del bilinguismo, corsi e moduli nelle scuole locali, offerta di corsi con modalità telematiche in collaborazione con istituti universitari del nostro Paese.

Nell'ottica di promuovere anche il **potenziale economico della lingua italiana** e di farne un volano per l'occupazione, l'export e la creazione di valore, il MAECI ha promosso gli Stati Generali della lingua italiana, la cui seconda edizione si è svolta il 17 e 18 ottobre 2016 a Firenze. Nell'occasione particolare attenzione è stata rivolta alle sinergia tra diffusione della lingua e l'economia per alcuni settori, come i marchi, la moda e il design. Nel corso degli Stati Generali è stato anche lanciato il nuovo <u>Portale della Lingua Italiana</u> ospitato sul sito del MAECI.

b) 400.000 euro per l'anno 2018 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero, finalizzati – come si legge nella RT – ad assicurare la tenuta delle riunioni annuali prevista dalla legge. Con l'abrogazione, all'articolo 19-bis, comma 1 del DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, della lettera e) viene ripristinata la corresponsione dei rimborsi forfettari per la partecipazione alle riunioni del CGIE dei componenti di nomina governativa.

Nella RT, con riferimento alle disposizioni del primo periodo della lett. b) si precisa che il capitolo interessato allo stanziamento aggiuntivo, nello stato di previsione del MAECI, è il cap. 3131 (contributo alle spese di funzionamento del CGIE).

Quanto al ripristino dei rimborsi forfettari (secondo periodo), la relazione precisa che la disposizione riguarda i 20 membri di nomina governativa (di cui all'art. 4, co. 5 della legge 368/1989). Tali rimborsi, predeterminati per legge, ammontano a 1.549,37 euro annui per i due membri del Consiglio di presidenza individuati tra i membri di nomina governativa, e ad euro 1.032,91 annui per i restanti 18 membri di nomina governativa, per un totale di euro 21.691,12 euro annui. La relazione precisa che rispetto a tale onere aggiuntivo lo stanziamento già presente sul capitolo 3131, euro 607.500 annui a decorrere dal 2018, offre sufficiente copertura.

Si rammenta che, con l'obiettivo del contenimento della spesa, l'articolo 19-bis del D.L. 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), ha disposto una serie di modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). In particolare la lettera e) del comma 1 dell'art. 19-bis, abrogata dalla disposizione in commento, modificava l'articolo 12 della richiamata legge n. 368 escludendo dalla corresponsione dei rimborsi forfettari per la partecipazione alle riunioni del CGIE, oltre ai membri eventualmente appartenenti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, anche i componenti del CGIE di nomina governativa.

c) 100.000 euro per l'anno 2018 a favore dei Comitati degli Italiani all'estero;

Il capitolo interessato allo stanziamento aggiuntivo, nello stato di previsione del MAECI, è il cap. 3103 (contributi in denaro ai Comites e per le loro riunioni annuali).

d) 600.000 euro a decorrere dal 2018 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere per le proprie esigenze di servizio, di cui all'art. 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) ai parametri di riferimento contenuti nell'art. 157 del medesimo D.P.R..

Nella RT viene precisato che la concessione di tali incrementi retributivi al personale assunto localmente nelle rappresentanze diplomatiche è effettuata dai competenti uffici ministeriali mediante decreti soggetti al controllo preventivo dell'Ufficio centrale del bilancio e subordinati all'effettiva disponibilità finanziaria delle risorse nei pertinenti stanziamenti.

L'articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 stabilisce che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporne la conferma o la risoluzione. Il successivo articolo 157 dispone che la retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali, tenendo altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. La norma precisa che la retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita. retribuzione annua base, inoltre, è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee; può tuttavia essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

e) 400.000 euro a decorrere dal 2018 a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il MAECI da almeno 5 anni;

Il capitolo interessato allo stanziamento aggiuntivo, nello stato di previsione del MAECI, è il cap. 3122 (spese per attività culturali dei connazionali all'estero).

f) 500.000 euro per l'anno 2018 a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della **stampa italiana all'estero** di cui all'art. 1-*bis* del DL 63/2012, convertito con modificazioni dalla legge 103/2012.

Fino al 31 dicembre 2018 i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero sono regolati dall'articolo 1-bis del DL n. 63 del 18 maggio 2012 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale), convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 16 luglio 2012; la disposizione, infatti, è abrogata a far data dal 1° gennaio 2019 ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 70/2017 (Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198).

L'articolo 1-bis del D.L. 63/2012 disciplina la concessione dei contributi ai periodici italiani pubblicati all'estero, nonché alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero. In particolare, il comma 1 dispone che, nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, a decorrere dai contributi relativi al 2012, la corresponsione di complessivi 2 milioni di euro annui ai periodici italiani pubblicati all'estero da almeno 3 anni e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno 3 anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line. Il **comma 2** stabilisce i **parametri** di riferimento per la determinazione della **misura** dei contributi, che consistono nella diffusione delle pubblicazioni presso le comunità italiane all'estero, nell'apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, nel contributo alla promozione del "sistema Italia" all'estero, nella consistenza informativa. Il comma 3 affida ad un DPR la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi e il comma 4 dispone l'istituzione di una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di deliberarne la liquidazione.

g) 1 milione di euro per il 2018 a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero.

Quanto al finanziamento delle Camere di commercio all'estero, l'**articolo 42, comma 2** del **D.L. n. 83/2012** prevede la concessione di contributi in favore di queste, ai sensi della Legge 1° luglio 1970, n. 518¹⁷, disponendo a tal fine che il riparto delle risorse iscritte nel **capitolo** di spesa del bilancio statale **2501** "somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi" iscritto nello stato di previsione del **Ministero dello Sviluppo economico** (MISE) sia effettuato con decreto del MISE con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il capitolo 2501/MISE reca a BLV 2018-2020 uno stanziamento di 7,8 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2018-2019 e di 6,3 milioni per il 2020 e ss.

La Sez. II del Disegno di legge di bilancio in esame opera, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lett. *b*) della legge di contabilità, una **riduzione di 0,5 milioni** di euro a decorrere **dal 2018.**

Si ricorda inoltre, che le Camere di commercio all'estero ricevono finanziamenti *ad hoc*, da specifiche disposizioni legislative, per specifiche attività. La legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), all'articolo 1, comma 370, ha previsto 51 milioni di euro per l'anno 2016, per il potenziamento delle azioni dell'ICE relative al Piano straordinario per la promozione del *made in Italy*, di cui 1 milione di euro è stato destinato al finanziamento dell'Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero per sostenere le piccole e medie imprese nei mercati esteri, al fine di contrastare il fenomeno dell'*Italian sounding* e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.

spesa, il Ministero valuta, in particolare, l'opera svolta e da svolgere in favore dello sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia e l'interesse che al riguardo presenta il mercato locale.

Si ricorda che l'articolo 9 della legge n. 518/1970 ha disposto che il Ministro dello sviluppo economico possa concedere alle associazioni riconosciute come camere di commercio all'estero contributi alle spese di funzionamento. Le richieste di contributo devono essere inoltrate al Ministero per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente, che esprimerà il proprio motivato parere. Nel determinare la misura dei contributi da erogare nei limiti delle disponibilità annuali dell'apposito capitolo del proprio stato di previsione della

Articolo 1, comma 173 (Incremento del contingente dell'Arma dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale)

Il **comma 173** apporta talune novelle al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 conseguenti all'incremento del contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri preposto alla tutela del patrimonio culturale del Paese.

Nello specifico il comma in esame, al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi di cultura dello Stato, incrementa il richiamato contingente, attualmente costituito da 88 unità di personale dell'Arma, di ulteriori 40 unità collocate in soprannumero rispetto all'organico.

Il Comando Carabinieri per la Tutela Patrimonio Culturale opera sul territorio nazionale d'intesa con tutte le componenti dell'Arma dei Carabinieri, con le altre Forze dell'Ordine ed in sinergia con le Soprintendenze e svolge la propria attività in campo internazionale tramite INTERPOL secondo le convenzioni.

La sua costituzione risale al 1969 allorché presso il Ministero della Pubblica Istruzione è stato istituito il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico. L'Italia è stata la prima Nazione al mondo a dotarsi di un organismo di polizia specializzato nello specifico settore, anticipando peraltro di un anno la raccomandazione della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), che, da Parigi, indicava agli Stati aderenti l'opportunità di adottare varie misure volte a impedire l'acquisizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati, tra cui la costituzione di servizi a ciò preposti. Il 20 settembre 1971 il Comando Generale dell'Arma ha disposto l'elevazione del reparto al rango di Comando di Corpo, retto da Colonnello, con alle dipendenze il preesistente Nucleo Tutela Patrimonio Artistico. Quest'ultimo, negli anni successivi, è stato riconfigurato in Reparto Operativo, articolato nelle Sezioni Archeologia, Antiquariato, Falsificazione ed Arte Contemporanea. Il Comando Carabinieri per la Tutela Patrimonio Culturale, in quanto struttura specializzata dell'Arma dei Carabinieri, anche attraverso i 15 Nuclei ed 1 Sezione TPC distribuiti sul territorio nazionale, alla quale è affidata in via prevalente e prioritaria la competenza nello specifico comparto di specialità svolge, altresì, la funzione di polo di gravitazione informativa e di analisi a favore di tutte le Forze di Polizia, con particolare riferimento all'alimentazione della banca dati specializzata

(http://www.carabinieri.it/cittadino/tutela/patrimonio-culturale/introduzione)

Il testo a fronte di seguito riportato pone in evidenza le proposte di modifica all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previste dal comma 178 in esame.

D.Lgs. n. 66 del 2010	Art. 1, comma 173	
Articolo 827	Identico	
Contingente per la tutela del patrimonio culturale		
1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 88 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente è così determinato:	1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 128 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente è così determinato:	
a) generali di brigata: 1;	Identico	
b) colonnelli: 1;	Identico	
c) tenenti colonnelli: 2;	Identico	
d) ufficiali inferiori: 21;	Identico	
e) ispettori: 18;	e) ispettori: 22;	
f) sovrintendenti: 24;	f) sovrintendenti: 28;	
g) appuntati e carabinieri: 21.	g) appuntati e carabinieri: 53 .	
2. Le disponibilità di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.	Identico	

Articolo 1, commi 182 e 183 (Assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato da parte del MIBACT)

I **commi 182 e 183** autorizzano, rispettivamente, assunzioni a tempo indeterminato e il mantenimento in servizio per il 2018 di personale già assunto a tempo determinato, da parte del MIBACT.

Assunzioni a tempo indeterminato

Il **comma 182** autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad alcune **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, fino ad un massimo di **200 unità**.

Tali assunzioni sono previste avvenire mediante **scorrimento delle graduatorie** del concorso espletato - ai sensi dell'articolo 1, commi 328-330 della <u>legge n. 208 del 2015</u>, legge di stabilità 2016 - per l'assunzione a tempo indeterminato (originariamente) di 500 funzionari, da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale (nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte).

Può annotarsi come con le nuove assunzioni previste, si perverrà, complessivamente, a 1000 assunzioni derivanti dalle procedure concorsuali autorizzate dalla legge di stabilità 2016.

Si ricorda, infatti, che il 28 settembre 2017, <u>rispondendo</u> nella VII Commissione della Camera all'interrogazione a risposta immediata <u>5-12301</u>, il rappresentante del Governo ha fatto presente che con <u>D.P.C.M. 4 aprile 2017</u> il Mibact era stato **autorizzato** allo **scorrimento** delle graduatorie degli idonei per **200 unità** e che il 28 aprile 2017 era stato **richiesto** un ulteriore scorrimento per **100 unità**.

La disciplina della procedura di selezione pubblica è stata adottata con <u>D.I. 15</u> aprile 2016 che, per quanto qui più interessa, ha disposto che siano dichiarati vincitori, i candidati utilmente collocati in graduatoria nel limite dei posti messi a concorso per ciascun concorso, come previsto nei rispettivi bandi e che ciascuna graduatoria degli idonei è valida per un numero di posizioni pari al 100% dei posti messi a concorso per il rispettivo profilo professionale. Ha, altresì, disposto che la **validità delle graduatorie** si esaurisca entro **tre anni** dalla data di pubblicazione di ognuna.

Nella Gazzetta ufficiale, IV serie speciale, del 24 maggio 2016 è stato dato avviso della pubblicazione dei 9 bandi sul sito http://ripam.formez.it, nei seguenti profili professionali: funzionario antropologo: 5 posti; funzionario archeologo: 90 posti; funzionario architetto: 130 posti; funzionario archivista: 95 posti; funzionario bibliotecario: 25 posti; funzionario demoetnoantropologo: 5 posti; funzionario della promozione e comunicazione: 30 posti; funzionario restauratore: 80 posti; funzionario storico dell'arte: 40 posti.

Qui la pagina dedicata sul sito del Mibact, che riporta anche le informazioni sulle graduatorie approvate con riferimento ai vari profili professionali.

Tanto le assunzioni di allora quanto quelle autorizzate dalla disposizione in esame debbono avvenire all'interno della dotazione organica recata dalla tabella B allegata al d.P.C.m. n. 171 del 2014 (recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo). Tale tabella riporta5.457 unità per la III area (oltre che 700 unità di personale per la I area; 12.893 unità per la II area; per un totale di 19.050 unità).

Delle nuove assunzioni or previste, il Ministero deve comunicare l'effettuazione e gli oneri, al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio nonché al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per la copertura degli oneri, il Ministero provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili.

Mantenimento in servizio a tempo determinato

Il **comma 183** autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al **mantenimento in servizio** anche per l'**anno 2018** del personale **già assunto a tempo determinato** dal medesimo Ministero in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 83 del 2014.

Quest'ultimo ha autorizzato gli istituti e i luoghi della cultura (secondo la definizione recata dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e paesaggistici) dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali (al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione) ad impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato (anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per siffatti rapporti di lavoro) professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di età non superiore a quaranta anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. Nonché ha previsto che in nessun caso i rapporti così instaurati

possano costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione.

La procedura selettiva per titoli e colloquio è stata avviata, per **60 esperti** con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di **9 mesi**, con <u>bando del 22 dicembre 2015</u>, rettificato con <u>avviso del 18 gennaio 2016</u> e con <u>avviso dell'8 febbraio 2016</u>.

Come ricapitolato nella <u>nota Mibact Rep. 205 del 16 marzo 2017</u>, le graduatorie di merito sono state approvate il 23 novembre 2016. Con decreto direttoriale 2 dicembre 2016 sono stati dichiarati i vincitori. Sono, poi, seguite alcune rinunce e sostituzioni.

Per il mantenimento in servizio nell'anno 2018, è ora autorizzata una spesa nel limite di **1 milione** di euro (per quel medesimo anno).

Insieme è posta la condizione che la proroga per il 2018 non debba comportare uno 'sforamento' della durata complessiva del rapporto di lavoro di **36 mesi** - anche discontinui.

Tale limite triennale è sancito in via generale per il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal decreto legislativo n. 81 del 2015 (articolo 19, comma 1); vale anche per il pubblico impiego, per effetto del rinvio disposto dal decreto legislativo n. 75 del 2017 (articolo 9, comma 1, lettera *b*)) - adottato nell'esercizio della delega recata dagli articoli 16, comma 1 e 17, comma 1 della legge n. 124 del 2015, con conseguenti plurime modificazioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, cd. Testo unico del pubblico impiego.

Articolo 1, comma 184

(Incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa in alcuni istituti e luoghi della cultura)

Il comma 184 rende permanente la possibilità per gli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di conferire ad esperti incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, estendendone inoltre la durata massima a 24 mesi, ma confermando il limite di spesa di €200.000 annui.

In base all'all. 1 del <u>DM 23 dicembre 2014</u>, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali – come modificato dall'art. 2, co. 1, del <u>DM 14 ottobre 2015</u>, dall'art. 1, co. 1, lett. *f*), del <u>DM 23 gennaio 2016</u>, dall'art. 10, co. 1, del <u>DM 9 aprile 2016</u> e, da ultimo, dagli artt. 3, co. 2, lett. *a*) e 4, co. 1, lett. *a*), n. 1), del <u>DM 12 gennaio 2017</u> – i musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale sono 32.

Si tratta dei seguenti: Galleria Borghese; Gallerie degli Uffizi; Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma; Gallerie dell'Accademia di Venezia; Museo di Capodimonte; Museo Nazionale Romano; Parco archeologico del Colosseo; Parco archeologico di Pompei; Pinacoteca di Brera; Reggia di Caserta; Complesso monumentale della Pilotta; Galleria dell'Accademia di Firenze; Galleria Nazionale delle Marche; Galleria Nazionale dell'Umbria; Gallerie Estensi di Modena; Gallerie azionali d'arte antica di Roma; Musei reali di Torino; Museo delle Civiltà; Museo archeologico Nazionale di Napoli; Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Museo Archeologico Nazionale di Taranto; Museo Nazionale del Bargello; Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Museo storico e Parco del Castello di Miramare; Parco archeologico dei Campi Flegrei; Parco archeologico dell'Appia antica; Parco archeologico di Ercolano; Parco archeologico di Ostia antica; Parco archeologico di Paestum; Palazzo Ducale di Mantova; Palazzo Reale di Genova; Villa Adriana e Villa d'Este.

A tal fine, **novella l'art. 22, co. 6, primo periodo,** del **D.L. 50/2017** (L. 96/2017), che, al fine di sostenere il buon andamento degli stessi istituti o luoghi della cultura, ha consentito tale possibilità fino al 31 dicembre 2018, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Gli incarichi continuano ad essere conferiti ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 18 e l'istituto o luogo della cultura che li conferisce vi

_

L'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve

provvede con le **risorse disponibili nei propri bilanci**, assicurando il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

La **relazione illustrativa** al ddl di conversione del D.L. 50/2017 precisava che la previsione era finalizzata alla costituzione di **segreterie tecniche** che consentano di far fronte alla specifica carenza di personale, specialmente quello con **competenze amministrative e gestionali**, che non permette di sviluppare appieno l'offerta culturale e di servizi al pubblico.

Al riguardo, richiamava il precedente costituito dalla segreteria tecnica di progettazione costituita, ai sensi dell'art. 2, co. 5, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), presso la (allora) Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, al fine di accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei.

La disposizione in commento non apporta invece modifiche al terzo periodo del medesimo co. 6 dell'art. 22 del D.L. 50/2017, che, pertanto, continua a prevedere la compensazione degli effetti finanziari derivanti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per il periodo 2017-2019 (€ 0,7 mln nel 2017, € 1,5 mln nel 2018 e € 0,75 mln nel 2019), mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (art. 6, co. 2, del D.L. 154/2008-L. 189/2008).

corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Articolo 1, comma 185 (Disposizioni per il sito archeologico di Pompei e per le aree limitrofe)

Il **comma 185** prevede l'attivazione da parte del Direttore generale di progetto del <u>Grande Progetto Pompei</u> di un Contratto istituzionale di sviluppo per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi previsti nel piano strategico relativo ai comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata".

Inoltre, ai medesimi fini, proroga (dal 31 gennaio 2019) al **31 dicembre 2019** lo svolgimento delle funzioni dello stesso **Direttore generale di progetto**, nonché le attività dell'<u>Unità "Grande Pompei</u>", del Vice Direttore generale vicario e della struttura di supporto, stabilendo che, successivamente, le funzioni del Direttore generale di progetto rientrano nella competenza ordinaria del Parco archeologico di Pompei.

• Cenni sul Grande Progetto Pompei e sull'Unità Grande Pompei

Le previsioni generali

L'art. 2 del D.L. 34/2011 (L. 75/2011) ha disposto l'adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della (allora) Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nelle suddette aree. Per il finanziamento del programma straordinario è stata prevista la possibilità di utilizzo delle risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) destinate alla regione Campania e di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Inoltre, è stato previsto che la quota di risorse da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania sarebbe stata individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione.

Il programma straordinario è stato approvato dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici l'8 giugno 2011¹⁹.

24

Così il Ministro, <u>rispondendo</u> il 20 luglio 2011 all'interrogazione a risposta immediata alla Camera 3-01761.

Con <u>comunicato stampa del 9 giugno 2011</u> il Mibac ha, poi, reso noto che "il piano, articolato in cinque fasi, prevede un investimento complessivo di 105 milioni di euro, così suddivisi: 8,2 milioni di euro per il piano della conoscenza, 85 milioni di euro per il piano della opere, 7 milioni di euro per il piano della fruizione e della comunicazione, 2 milioni di euro per il piano della sicurezza e 2,8 milioni di euro per il piano di rafforzamento e di capacity building".

Nel febbraio 2012 il progetto per Pompei è stato inserito nella riprogrammazione del Piano di azione Coesione.

A seguire, il 29 marzo 2012, la Commissione europea, con decisione n. C(2012) 2154, lo ha finanziato quale Grande Progetto Comunitario a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007-2013 (POIn)".

In particolare, il progetto è stato <u>finanziato con 74,2 milioni di fondi UE e 29,8</u> di fondi nazionali.

Successivamente, con decisione C(2016) 1497 final del 10 marzo 2016 - che ha modificato la decisione C(2012) 2154 -, accedendo alla richiesta presentata dall'Italia il 28 dicembre 2015 di dividere il Grande Progetto Pompei tra i due periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, la Commissione europea ha deciso che lo stesso Grande Progetto è articolato in due fasi:

- la fase I, a valere sulle risorse del Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" -FESR 2007-2013;
- la fase II, a valere sulle risorse del PON "Cultura e sviluppo" FESR 2014-2020.

La data prevista per il completamento è il 31 dicembre 2018.

Le misure organizzative

Per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, l'art. 1, co. 1-7, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) – come modificato dall'art. 2 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) – ha previsto la nomina di un Direttore generale di progetto, coadiuvato da una struttura di supporto composta da non più di 20 unità²⁰, e di un Vice Direttore generale vicario.

Al Direttore generale di progetto sono stati affidati specifici compiti, prevedendo che gli stessi dovessero essere svolti in stretto raccordo con la Soprintendenza, della quale rimanevano fermi compiti e attribuzioni in ordine alla gestione ordinaria del sito.

In particolare, il Direttore generale di progetto deve:

definire e approvare i progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione previsti nel "Grande Progetto Pompei", assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e l'appalto dei servizi e delle forniture necessari, nonché seguire la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti. Fra l'altro, il Direttore generale di progetto ha assunto le funzioni di stazione appaltante;

La citata VII relazione semestrale al Parlamento evidenziava che, al 30 giugno 2017, il personale presente nella struttura di supporto era di 11 unità.

assicurare supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela e valorizzazione di competenza della Soprintendenza;

informare ogni sei mesi il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono programma;

collaborare per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, anche al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, nel quadro del Protocollo di legalità stipulato con la Prefettura.

Inoltre, il Direttore generale di progetto è stato preposto all'Unità "Grande Pompei" – della quale il co. 4 ha previsto la costituzione per consentire il rilancio economico sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata" (c.d. "Buffer Zone), dotandola di autonomia amministrativa e contabile –, e ne ha assunto la rappresentanza legale.

È stato, inoltre istituito il Comitato di gestione – composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Campania, dal Presidente della provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti –, con il compito di approvare un Piano strategico congruente con il Grande Progetto Pompei, completo di analisi di fattibilità, crono-programma, indicazione degli adempimenti di ciascun soggetto partecipante, nonché fonti di finanziamento attivabili.

In particolare, in base al co. 6 dell'art. 1 del D.L. 91/2013, il piano strategico deve prevedere il miglioramento delle vie di accesso e interconnessione ai siti archeologici, il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il risanamento e il riuso di aree industriali dismesse, la riqualificazione e rigenerazione urbana, la promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme di partenariato pubblico-privato.

Inoltre, l'Unità Grande Pompei predispone un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. 42/2004, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresì, i Prefetti delle province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Con <u>DPCM 27 dicembre 2013</u> il Generale di Corpo D'Armata Giovanni Nistri è stato nominato Direttore generale di progetto, mentre il ruolo di Vice Direttore generale vicario è stato affidato al dott. Fabrizio Magani, direttore regionale dei beni culturali e paesaggistici d'Abruzzo e responsabile del progetto l'Aquila.

La nomina del Vice Direttore generale vicario è stata poi revocata, con decorrenza dalla medesima data di nomina, con DPCM 17 ottobre 2014 (v. allegato 14 alla seconda Relazione semestrale al Parlamento)²¹.

In seguito, l'art. 2, co. 5, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) – come modificato dall'art. 16, co. 1-bis, del D.L. 78/2015 (L. 125/2015) – al fine di rispettare i termini per l'attuazione del Grande Progetto Pompei e di accelerare la progettazione degli interventi ivi previsti, ha disposto la costituzione, presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, di una segreteria tecnica di progettazione, composta da non più di 20 unità di personale, prevedendo che ad esse possono essere conferiti incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, per non più di 24 mesi, nel limite di spesa di €900.000 annui. Ha, altresì, disposto che gli incarichi sono conferiti per la partecipazione alle attività progettuali "e di supporto" al Grande Progetto Pompei, sulla base delle esigenze e dei criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto, d'intesa con il Soprintendente Speciale.

Lo stesso art. 16, co. 1-bis), lett. b), del D.L. 78/2015 (L. 125/2015) ha aggiunto il co. 5-ter nell'art. 2 del D.L. 83/2014, stabilendo, tra l'altro, che lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto è assicurato fino al 31 gennaio 2019 nel limite massimo di spesa pari a €100.000 lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale. Aveva, altresì, previsto che dal 1° gennaio 2016 il Direttore generale e le competenze ad esso attribuite sarebbero confluiti nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assumeva la denominazione di 'Soprintendenza Pompei'.

Ancora in seguito, l'art. 5, co. 1-bis, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016), novellando la disposizione sopra indicata, aveva differito al 1° gennaio 2017 la confluenza delle funzioni del Direttore generale nella Soprintendenza e ha previsto che è assicurato fino al 31 gennaio 2019 anche lo svolgimento delle funzioni della struttura di supporto, conseguentemente incrementando a €500.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, il limite massimo di spesa, sempre a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza.

Da ultimo, l'art. 11, co. 1, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) ha prorogato, per quanto qui interessa, al 1° gennaio 2018 il termine per il trasferimento delle funzioni del Direttore generale del Grande Progetto Pompei alla Soprintendenza Pompei e al 31 gennaio 2019 le funzioni relative all'Unità Grande Pompei e al Vice Direttore generale vicario, conseguentemente aumentando (da €500.000) a € 900.000 lordi il limite massimo di spesa previsto per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza.

Con <u>DPCM 16 febbraio 2016</u> è stato nominato Direttore generale di progetto, fino al 31 dicembre 2016, il Generale di Divisione Luigi Curatoli. L'incarico è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2017 con <u>DPCM 8 giugno 2017</u>.

La citata VII relazione semestrale al Parlamento evidenziava che, al 30 giugno 2017, il Vice Direttore generale vicario non era stato ancora designato.

In particolare, la proroga delle funzioni sopra indicate è finalizzata alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico previsto dall'art. 1 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) per il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata" ²².

La <u>relazione illustrativa all'emendamento presentato al Senato²³</u> evidenziava che la proroga è finalizzata a favorire il completamento degli interventi del Grande Progetto Pompei sia nell'area archeologica, sia nelle zone contermini.

Si prevede, inoltre, che il Direttore generale del Grande Progetto Pompei attivi, su deliberazione del Comitato di gestione, un **Contratto istituzionale di sviluppo**, per la progettazione, la realizzazione e la gestione dei medesimi interventi, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico.

Quest'ultima era una soluzione auspicata nella <u>settima relazione</u> <u>semestrale al Parlamento</u> del medesimo Direttore generale, aggiornata al **30 giugno 2017**.

In particolare, la relazione evidenziava che il **piano strategico** elaborato dall'Unità Grande Pompei, che **non aveva ancora concluso il suo iter**, si muoveva in sintonia anche con il <u>Piano strategico di sviluppo del turismo 2017–2022</u>, condividendone i tre principi ispiratori:

- sostenibilità, nelle tre componenti ambientale, sociale ed economica;
- innovazione, strutturando il processo organizzativo del settore turistico, ed il
 prodotto ad esso collegato, attraverso gli strumenti informatici, alla luce del
 crescente utilizzo della rete per la scelta sia della destinazione turistica, che dei
 servizi durante il soggiorno;

Emendamento del Governo 39.1000.

La settima relazione semestrale al Parlamento del Direttore generale del Grande Progetto Pompei, aggiornata al 30 giugno 2017, ricorda che nel 2011 il Comitato del Patrimonio Mondiale, a seguito delle ispezioni UNESCO ICOMOS, conseguenti al crollo della Schola Armaturarum, dispose di procedere, oltre che ad una serie di interventi volti alla salvaguardia del sito archeologico di Pompei, anche ad una revisione ed implementazione del Piano di gestione del sito UNESCO "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata" e ad un ampliamento della "zona cuscinetto", c.d. buffer zone, dei siti archeologici, al fine di garantire la conservazione del paesaggio, soprattutto in relazione al rapporto visivo tra le città antiche ed il Vesuvio. Con la sottoscrizione dei Protocolli d'intesa del 25 novembre 2013 e del 23 dicembre 2013, finalizzati alla revisione del Piano di gestione ed all'ampliamento della perimetrazione della relativa buffer zone, uno specifico "Tavolo di concertazione", costituito dai competenti organi del MIBACT, dalla regione Campania, dalla provincia di Napoli e dai comuni territorialmente interessati, è pervenuto alla condivisione del nuovo Piano di gestione ed alla perimetrazione di una nuova buffer zone, che ora comprende quasi integralmente i territori comunali di Portici, Ercolano, Torre del Greco, Trecase, Boscotrecase, Boscoreale, Torre Annunziata, Pompei e Castellammare di Stabia. Le risultanze di tale lavoro sono state trasmesse dal Mibact all'UNESCO nel gennaio 2014 per l'approvazione. L'iter non è ancora concluso, in considerazione di alcune integrazioni richieste, in più fasi, dall'UNESCO.

 accessibilità, intesa in senso fisico e culturale, per garantire idonee modalità di accesso e fruizione ai luoghi, anche meno visitati, da parte di tutte le categorie di utenza.

Era previsto un **cronoprogramma** e individuati tre periodi (breve/medio/lungo) entro i quali portare a compimento le iniziative individuate.

La relazione evidenziava che, peraltro, alle risorse regionali ed a quelle che alcuni privati stavano valutando di impegnare, si sarebbero dovuti affiancare anche stanziamenti pubblici che potessero accelerare le fasi realizzative del piano.

"La sottoscrizione di uno o più **Contratti Istituzionali di Sviluppo**, dunque, è ritenuta idonea soluzione per il perseguimento di questi obiettivi".

"Tale soluzione consentirebbe di:

- definire, sul piano operativo, la predisposizione, l'avvio e la realizzazione di programmi di interventi previsti dal Piano inclusi quelli infrastrutturali, di sviluppo dei servizi e delle attività correlate alla fruizione dei beni culturali nonché di sostegno delle imprese della filiera culturale, per lo sviluppo socioeconomico dell'area vesuviana e/o delle altre aree limitrofe così come perimetrate dal contratto di sviluppo stesso;
- sostenere lo sforzo economico per la realizzazione delle opere contenute nel Piano;
- poter estendere all'attuazione del Piano Strategico l'applicazione del protocollo di legalità e, di conseguenza, l'attività del Gruppo di lavoro per la sicurezza e la legalità, che siede presso la Prefettura di Napoli, al fine di permettere un migliore controllo, sia del rispetto della legislazione antimafia, che dei profili inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica;
- promuovere la predisposizione e l'attuazione di un Protocollo Operativo dedicato – come già avviene per gli interventi di restauro dell'area archeologica di Pompei – al fine di consentire il monitoraggio finanziario delle opere previste nel Piano;
- accelerare la realizzazione di tutte le opere a favore della citata buffer zone, incluse quelle già sovvenzionate con fondi regionali;
- finanziare, quale primo passo, uno studio di fattibilità di tutto il Piano Strategico da affidare con gara europea;
- individuare eventuali nuovi interventi".

La proroga del termine e la previsione relativa all'attivazione del Contratto istituzionale di sviluppo sono inseriti, come **novella**, nel **co. 5-ter** dell'**art. 2** del **D.L. 83/2014** (L. 106/2014), introdotto dall'art. 16, co. 1-bis, lett. b), del D.L. 78/2015 (L. 125/2015) al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del **sito archeologico di Pompei e** delle **aree limitrofe** attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei.

Conseguentemente, sembrerebbe opportuno inserire nel co. 5-ter dell'art. 2 del D.L. 83/2014, dopo le parole "29 marzo 2012" le parole ", nonché la realizzazione degli **interventi inclusi nel piano strategico** di cui

all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112".

Si segnala, inoltre, che, a seguito della istituzione, ai sensi del <u>DM 12</u> gennaio 2017, del Parco archeologico di Pompei, in sostituzione della Soprintendenza Pompei, la lett. d) del comma 185 deve essere così sostituita:

d) le parole "confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di 'Soprintendenza Pompei'" sono sostituite dalle seguenti: "rientrano nella competenza del Parco archeologico di Pompei".

Infine, nella lett. e) del comma 185 occorre eliminare il riferimento al co. 4 dell'art. 1 del D.L. 91/2013, poiché lo stesso riguarda la costituzione dell'Unità Grande Pompei (e non prevede, dunque, interventi).

Per completezza, si evidenzia che la previsione relativa all'attivazione di un Contratto istituzionale di sviluppo sostituisce quella, recata dall'ultimo periodo dell'art. 2, co. 5-ter, del D.L. 83/2014, in base alla quale le misure di carattere organizzativo necessarie all'attuazione dello stesso comma, nonché le modalità del progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei di cui si è detto ante, dovevano essere definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

• Cenni all'istituto del Contratto istituzionale di sviluppo

Il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), previsto dall'art. 6 del D.lgs. 88/2011, (in sostituzione del previgente istituto dell'intesa istituzionale di programma), costituisce un accordo che le amministrazioni competenti possono stipulare per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei, ovvero per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'UE e del Fondo sviluppo e coesione.

I CIS – sottoscritti dal Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri, e da regioni e altre amministrazioni competenti di volta in volta interessate – costituiscono uno strumento con cui Governo, Regioni, FS, RFI, ANAS si impegnano a eseguire interventi prioritari di sviluppo, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno, nonché a collaborare e coordinarsi, ad eseguire un monitoraggio periodico degli impegni assunti ed a rimuovere gli ostacoli che dovessero sorgere nel corso della realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertate, le misure sanzionatorie previste dal Contratto stesso. In particolare, i CIS sono finalizzati alla realizzazione di **opere infrastrutturali**,

funzionali alla coesione territoriale e allo sviluppo equilibrato del Paese, favorendo la concentrazione delle risorse verso la realizzazione di un'unica grande infrastruttura a valenza nazionale o interregionale (salve eccezioni dettate da specificità territoriali), superando i tradizionali limiti regionali.

Nel contratto vengono definiti i tempi di attuazione (cronoprogramma), le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti.

L'art. 9-bis del D.L. 69/2013 (L. 99/2013) ha integrato la disciplina del CIS prevedendo che le Amministrazioni responsabili degli interventi possano avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche, nonché in qualità di Centrale di committenza, ad esclusione di quanto demandato all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici.

L'art. 1, co. 703, lett. *g*), della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha, poi, previsto che spetta all'Autorità politica per la coesione²⁴, in sede di coordinamento dell'attuazione dei piani operativi a livello nazionale e regionale del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, individuare i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione del CIS.

Tale previsione è stata, da ultimo, ribadita dall'art. 7 del D.L. 91/2017 (L. 123/2017) che, proprio ai fini della valorizzazione dei CIS, per accelerare l'attuazione di interventi complessi definiti come "aventi natura di grandi progetti" ovvero di "investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee", ha disposto che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi CIS, su richiesta delle amministrazioni interessate.

In relazione a ciò, il medesimo art. 7 ha stabilito che per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata "Capitale europea della cultura 2019", su richiesta del comune di Matera, si proceda alla sottoscrizione di un apposito CIS, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. Tale contratto è stato sottoscritto il 26 settembre 2017.

Costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, ai sensi di quanto dispone l'art. 12 del D.L. 133/2014 (L. 164/2014).

Articolo 1, comma 186

(Facoltà di trasferimento degli utili conseguiti da Ales Spa all'entrata del bilancio dello Stato)

Il **comma 186 estende** anche agli **utili conseguiti dalla società** *in house* **Ales S.p.A.** – al netto della quota destinata alla riserva legale – la **facoltà** per il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di disporne il **versamento all'entrata** del bilancio dello Stato, per la **successiva riassegnazione** allo stato di previsione del Mibact, per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

A tal fine, novella l'art. 2, co. 8, del D.L. 34/2011 (L. 75/2011) che ha previsto tale possibilità con riguardo alle risorse disponibili nei conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome.

Più nello specifico, il citato **art. 2, co. 8,** del **D.L. 34/2011** – come modificato dall'art. 40, co. 1, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) – ha disposto che, in **deroga** al regime ordinario (di cui all'art. 4, co. 3, del DPR 240/2003²⁵), il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle **Soprintendenze speciali ed autonome**, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, può **trasferire risorse** tra le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria delle **Soprintendenze** medesime²⁶, al fine di assicurarne l'equilibrio finanziario, in relazione alle rispettive necessità, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi sulle disponibilità suddette, ovvero all'**entrata del bilancio dello Stato**. Per i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, affinché gli stessi introiti siano **riassegnati**, a fini di reintegro e in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Mibact per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

, 5

L'art. 4, co. 3, del DPR 240/2003, recante il regolamento sul funzionamento amministrativocontabile e sulla disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia
gestionale, prevede che il Ministro, al fine di consentire il riequilibrio finanziario nell'ambito
delle Soprintendenze medesime, può disporre con proprio decreto, annualmente, che una quota
non superiore al 30% delle risorse derivanti dalle entrate da proventi diversi sia versata
all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze allo stato di previsione del Mibact, per la ripartizione tra le Soprintendenze interessate
in relazione alle rispettive esigenze finanziarie.

Attualmente, a seguito del DM 12 gennaio 2017, recante Adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, l'unica Soprintendenza speciale è la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma.

La **relazione illustrativa** all'A.S. 2960 precisava che il riferimento alle Soprintendenze dotate di autonomia speciale, presente nel D.L. 34/2011, deve ora leggersi (alla luce delle sopravvenute novità normative) anche con riferimento a **musei e parchi archeologici dotati di autonomia speciale** (v. *ante*, scheda comma 184).

Evidenziava, inoltre, che la disposizione, riproducendo quanto già avviene per altre società *in house*, quali SOGEI o Italia Lavoro, consentirebbe una maggiore flessibilità nell'utilizzo di tali risorse in base alla diverse esigenze che potranno manifestarsi in corso di gestione.

A.L.E.S. S.p.A Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è stata costituita, come evidenzia l'art. 1 dello statuto, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. *a*), 2 e 3, del d.lgs. 468/1997 e dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997, ed è sottoposta alla vigilanza esclusiva del Mibact, che esercita i diritti dell'azionista²⁷ in conformità al modello comunitario di *in house providing*.

In base all'art. 27 dello Statuto, dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La Società svolge, anzitutto, attività e realizza iniziative, prevalentemente per il Mibact e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale e internazionale. Fra l'altro, si occupa: della gestione di musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, compresa la conduzione dei servizi al pubblico, la guardiania, le visite guidate, la biglietteria, il bookshop, la gestione di centri di ristoro; dell'esercizio di attività di merchandising; della gestione del marchio e dei diritti d'immagini, nonché del supporto tecnico/operativo per le attività di prestiti, a titolo oneroso, di opere di competenza del Mibact; dell'esercizio di attività di pubblicità e promozione; di servizi di manutenzione di edifici storici, di manutenzione e ripristino del verde nei parchi archeologici e nei giardini storici, di riqualificazione paesaggistica, di gestione, revisione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna ai luoghi della cultura; di servizi di supporto all'organizzazione delle attività di formazione del personale interno al Mibact, prioritariamente nei settori della fruizione e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Inoltre, con riferimento alle attività in precedenza svolte dalla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., ai sensi dell'art. 10 della L. 352/1997²⁸ (volte a promuovere e fornire sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo a progetti e altre iniziative di investimento

Inizialmente era partecipata al 30% dal MIBAC e al 70% da Italia Lavoro S.p.a. In seguito, l'art. 26 della L. 69/2009, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta in Ales da Italia Lavoro S.p.a. al Mibact

²⁸ L'art. 1, co. 322-324, della L. 208/2015 ha disposto la fusione per incorporazione di ARCUS in ALES.

per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e ad altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo) si occupa, fra l'altro, della promozione e gestione di specifiche attività di *crowdfunding* e *fundraising*, incluse quelle relative all'Art Bonus (art. 1 del D.L. 83/2014 – L. 106/2014) e del monitoraggio dell'uso e della destinazione delle somme elargite.

Articolo 1, commi 187 e 188 (Ulteriori disposizioni in favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici)

Il **comma 187** apporta modifiche al **D.L. 189/2016** (L. 229/2016), in materia di interventi in favore delle **aree** del centro Italia **colpite dagli eventi sismici** a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare, **include le diocesi tra i soggetti attuatori**, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali e prevede la **stabilizzazione** del **personale di supporto** reclutato per il potenziamento dell'**Ufficio del Soprintendente speciale** per le aree citate.

Il **comma 188** prevede le modalità di copertura degli oneri relativi alla stabilizzazione del personale indicato.

Modifiche relative ai soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali

Il **comma 187, lett.** *a*), include le diocesi tra i soggetti attuatori, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

La norma integra il co. 1 dell'art. 15 del D.L. 189/2016 attraverso l'inserimento della lett. c-bis) in cui viene specificato che le diocesi sono soggetti attuatori dei predetti interventi secondo le modalità definite con apposita ordinanza del Commissario straordinario e nei termini di cui al comma 2 del medesimo art. 15 del D.L. 189/2016, che viene anch'esso modificato dalla disposizione in esame. In conseguenza di tale modifica, le diocesi possono svolgere la funzione di soggetti attuatori, non solo qualora gli interventi siano integralmente finanziati con risorse proprie, come già prevede la norma vigente, ma anche nel caso di interventi, finanziati con fondi pubblici, relativi a chiese di loro proprietà o degli enti ecclesiastici ad essi direttamente riconducibili, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea stabilita dall'art. 35 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), pari a 5.225.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni. Nei rimanenti casi di utilizzo di fondi pubblici (la parola "rimanenti", inserita dalla norma in esame, è conseguente alla modifica in quanto la norma vigente fa riferimento a tutti i finanziamenti pubblici), la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si segnala che l'articolo 15 del D.L. 189/16, che individua i soggetti attuatori per gli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, è stato sostanzialmente modificato da parte dell'articolo 2-bis, comma 11, del D.L. 148/2017, approvato in via definitiva dall'Assemblea della Camera dei deputati in data 30 novembre 2017. In conseguenza di tale novella, viene precisato, tra l'altro, che le Diocesi svolgono le funzioni di soggetto attuatore: nel caso di interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, stabilita dall'art. 35 del Codice dei contratti pubblici; per gli interventi relativi agli immobili in loro proprietà, indicati nelle lettere a) e c) dell'articolo 14 del D.L. 189/16 - cioè immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali, utilizzati per esigenze di culto, e chiese. Nel caso di interventi sopra soglia, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si segnala che la novella in esame non risulta più riferibile al testo dell'articolo 15 del D.L. 189/2016 come novellato dall'articolo 2-bis, comma 11, del D.L. 148/2017, che ha integralmente sostituito il medesimo articolo 15. Andrebbe, pertanto, valutata l'opportunità di una soppressione della norma in esame, anche tenuto conto che la novella inserita dal D.L. 148/2017 disciplina in modo analogo l'inclusione delle Diocesi tra i soggetti attuatori.

Con <u>l'ordinanza 8 settembre 2017 n. 38</u> del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, è stato approvato e disciplinato il primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come indicati nell'allegato n. 1 alla medesima ordinanza, per oneri stimati in complessivi euro 170.6 milioni.

Si ricorda inoltre che le diocesi sono state individuate come soggetti attuatori anche nell'ambito degli interventi di ricostruzione a seguito degli **eventi sismici del 2012**. Nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato della regione **Emilia Romagna**, sono state, infatti, individuate tra i diversi soggetti attuatori anche le diocesi in relazione alla ricostruzione degli edifici di culto di proprietà degli enti ecclesiastici dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In merito si è espressa anche l'ANAC nella delibera n. 116 del 3 febbraio 2016.

Stabilizzazione del personale di supporto all'Ufficio del Soprintendente speciale

Il **comma 187, lett.** *b*), prevede la stabilizzazione del **personale di supporto** reclutato – per un periodo di 5 anni, a decorrere dal 2017 – per il potenziamento dell'**Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma**.

Nello specifico, ne dispone l'**assunzione a tempo indeterminato** da parte del Mibact, prevedendo altresì che, decorsi 5 anni dal 2017, lo stesso può essere assegnato ad altro ufficio.

A tal fine, **novella** l'**art. 15-bis**, **co. 6**, **lett. b**), del **D.L. 189/2016**.

Si intenderebbe, dunque, che il rapporto di lavoro sarà trasformato a tempo indeterminato già prima della scadenza del periodo di assunzione a tempo determinato.

Il **comma 188** stabilisce che alla **copertura** dei relativi oneri – nel **limite massimo di € 1 mln annui** – il Mibact provvede a valere sulle proprie **facoltà assunzionali**.

L'art. 15-bis, co. 6, del D.L. 189/2016 – come modificato dall'art. 18 del D.L. 8/2017 – ha dettato disposizioni finalizzate a supportare, fino al 2022, l'attività dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree del centro Italia colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (Ufficio costituito con il DM n. 483 del 24 ottobre 2016), al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei medesimi territori.

In particolare, per quanto qui più direttamente interessa, ha previsto la **possibilità**, per l'Ufficio in questione, **di reclutare** fino a **un massimo di 20 unità di personale di supporto** (mediante le modalità previste dagli artt. 50, co. 3, e 50-bis, co. 3, del medesimo D.L.), entro il limite di spesa di \in 800.000 annui (lett. b))²⁹.

²⁹ Ulteriori previsioni riguardano:

[•] l'istituzione presso il Segretariato generale del Mibact di una segreteria tecnica di progettazione, di cui si avvale l'Ufficio del Soprintendente speciale, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione per la durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di €500.000 annui, e alle quali possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) (lett. a)).

Successivamente, l'**art. 18, co. 2,** del **D.L. 8/2017** (L. 45/2017), senza novellare l'art. 15-bis, co. 6, lett. a), del D.L. 189/2016, ha disposto che le unità di personale della segreteria tecnica di progettazione erano incrementate **fino a ulteriori 20 unità**, nel limite dell'ulteriore importo di €1 mln annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021;

l'autorizzazione all'Ufficio in questione ad operare, per le attività connesse alla messa in sicurezza, al recupero e alla ricostruzione del patrimonio culturale, attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi relativi alla realizzazione di interventi in conto capitale (lett. b-bis)).

In attuazione di tale previsione, con <u>D.D.G. n. 106 del 17 febbraio 2017</u> è stata disposta l'assunzione a tempo determinato di **12 unità** i cui nominativi, sulla base di una richiesta dell'Ufficio del Soprintendente speciale, erano stati richiesti alla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam). Si tratta di personale reclutato, a seguito dell'art. 1, co. 18, della L. 147/2013, per lo svolgimento, con **contratto a tempo indeterminato**, di **funzioni di carattere specialistico**, appartenente all'area terza.

Successivamente, con <u>D.D.G. n. 453 dell'11 aprile 2017</u> – dalla cui premessa si ricava che le **unità effettivamente assunte in base al precedente D.D.G.** sono state **3** – è stata disposta l'assunzione a tempo determinato di (**ulteriori**) **15 unità**, sempre provenienti dai concorsi Ripam.

La relazione illustrativa all'A.S. 2960 faceva presente, al riguardo, che nel corso del 2017, in numerose occasioni, le unità di personale individuate hanno poi risposto alla chiamata in servizio di altre Amministrazioni, con conseguenti disfunzioni per le operazioni di ricostruzione.

Articolo 1, commi 189 e 190 (Prestazioni accessorie svolte dal personale del MIBACT)

I **commi 189 e 190** dispongono circa il carattere non di straordinario, di alcune prestazioni accessorie del personale del MIBACT.

Il **comma 189** prevede che si considerino **prestazioni accessorie** *non* **riconducibili allo straordinario** le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti, in occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati da terzi concessionari o autorizzati, nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato.

Siffatta gestione o attuazione di iniziative da parte di terzi trova la sua disciplina nell'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), per il quale si veda *infra* la scheda relativa all'articolo. 39, comma 8.

I terzi concessionari o autorizzati - ancor prevede la disposizione ora introdotta dal comma in esame - sono tenuti a versare per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento e prima del loro inizio, le somme destinate alle retribuzioni del personale.

Tali somme sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo e assegnazione ai soggetti interessati secondo **criteri** stabiliti mediante **contrattazione collettiva integrativa**.

In sintesi, queste previsioni mirano a rendere omogenea (mediante il sistema del cedolino unico) una retribuzione per siffatte prestazioni lavorative, per l'innanzi affidata a trattative 'caso per caso'; e tengono fuori tale retribuzione dalla disciplina del lavoro straordinario (la quale è improntata a misure di contenimento), in tal modo agevolando la realizzazione di progetti intesi ad una maggiore e più flessibile fruizione del patrimonio culturale.

Il **comma 190** prevede che - nel limite di spesa di 5 milioni annui - si considerino **prestazioni accessorie** *non* **riconducibili allo straordinario** altresì le operazioni e i servizi svolti dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione del "piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura". *Al riguardo, si segnala che non si rinvengono disposizioni istitutive di un*

piano così denominato né nel disegno di legge in esame, né nella legislazione vigente.

Il limite di spesa qui previsto è di **5 milioni annui**, a decorrere dal 2018. Quanto ai criteri di utilizzo di tali risorse, essi sono stabiliti annualmente

- prevede il comma in esame - mediante contrattazione collettiva integrativa.

Le risorse cui si attinge sono quelle previste a valere sull'autorizzazione

dall'articolo 1, comma 321, della legge n. 208 del 2015.

La disposizione del 2006 citata pose un'autorizzazione di spesa perché il Ministero facesse fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che potessero pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e procedesse alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.

di spesa recata dall'articolo 1, comma 1142, della legge n. 296 del 2006 e

La disposizione del 2015 citata ha posto un'autorizzazione di spesa integrativa (con un incremento di 5 milioni a decorrere dal 2017) per quelle medesime finalità³⁰.

Un ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa citata, pari a 1,5 milioni di euro, è stato previsto, per il 2017, dall'articolo 22, comma 7-*ter*, del decreto-legge n. 50 del 2017 (legge n. 96 del 2017).

Articolo 1, comma 191 (Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)

Il comma 191 autorizza la spesa di €1 mln per il 2018 ed €0,5 mln annui dal 2019 per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Inoltre, autorizza lo stesso Ministero a costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma.

In base alla **relazione illustrativa** all'A.S. 2960, l'autorizzazione di spesa riguarda fondazioni, consorzi o altri enti, quali la Venaria Reale, Aquileia e Carditello.

Il complesso della <u>Venaria Reale</u> è gestito dal <u>Consorzio delle Residenze Reali Sabaude</u>, composto dal Mibact, dalla regione Piemonte, dalla città di Venaria Reale, dalla <u>Compagnia di San Paolo</u>, dalla <u>Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura</u>.

Come si evince dall'atto costitutivo, la Fondazione Aquileia è stata costituita da Mibact, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine e Comune di Aquileia, con finalità di valorizzazione delle aree di interesse archeologico della città di Aquileia e degli spazi urbani ad esse correlati, nonché di sviluppo turistico culturale del sito e di raccordo con le infrastrutture e i settori produttivi collegati.

Il <u>Real Sito di Carditello</u> è una residenza borbonica dedicata alla caccia, all'allevamento dei cavalli di razza reale e alla produzione agricola sperimentale. Dal 2016 il complesso monumentale è gestito dalla <u>Fondazione Real Sito di Carditello</u>, costituita dal Mibact, dalla regione Campania e dal Comune di San Tammaro per promuoverne la conoscenza, la protezione, il recupero e la valorizzazione.

Da ultimo, l'art. 22, co. 8-bis, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha autorizzato, a decorrere dal 2018, la spesa annua di € 300.000 quale contributo del MIBACT alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello.

La medesima **relazione illustrativa** evidenziava che la norma si rende necessaria perché in più occasioni la **Corte dei conti** ha mosso rilievo nei confronti di finanziamenti riferiti a soggetti costituiti o partecipati dal MIBACT, in assenza di un apposito capitolo di bilancio.

In materia, si ricorda che, in base all'art. 112, co. 4, del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici

territoriali stipulano **accordi** per definire **strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione**, nonché per elaborare i conseguenti **piani strategici di sviluppo culturale** e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente, ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

Il **co. 5** dello stesso art. 112 dispone che lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, **appositi soggetti giuridici** cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani.

Con **decreto** del Ministro sono definiti **modalità e criteri** in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici o vi partecipa (co. 7)³¹.

Ai citati soggetti giuridici possono partecipare **privati** proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto (co. 8).

Ai sensi dell'art. 115 del Codice, le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

In particolare, la **gestione indiretta** è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei **soggetti giuridici** costituiti ai sensi dell'art. 112, co. 5, qualora siano conferitari dei beni, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti.

Nello specifico, si prevede che la **ripartizione delle risorse** è effettuata **annualmente** con **decreto del Ministero** dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si intenderebbe, dunque, che si tratterà di un decreto direttoriale (e non del Ministro).

Inoltre, la disposizione in esame autorizza il Mibact a costituire una **fondazione per la gestione della** <u>Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma</u>, che, in base all'art. 1 del DPR 417/1995, è una delle **biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Mibact**.

La Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma dal 2015 è parte del <u>Polo Museale del Lazio</u> e dal 1998 fa parte del Servizio Bibliotecario Nazionale nel polo della Biblioteca nazionale centrale di Roma.

³¹ Il decreto non è stato adottato. Si considera ancora vigente il <u>DM 27 novembre 2001, n. 491</u>, Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 10 del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.

In base alle informazioni disponibili nel sito del Polo museale del Lazio, la Biblioteca ha sede principale nel quattrocentesco Palazzo Venezia a Roma e ha una sede distaccata presso la Sala della Crociera all'interno del Palazzo del Collegio Romano.

Al riguardo, si ricorda che con <u>D.M. 2 dicembre 2016, n. 556</u>, recante il Piano strategico "**Grandi Progetti Beni culturali**³²" per il **biennio 2017/2018**, alla Biblioteca sono stati destinati **€10 mln** (di cui, €5 mln nel 2017 ed €5 mln nel 2018), ai fini del **restauro** e dell'**allestimento** della **nuova sede**.

La **relazione illustrativa** all'A.S. 2960 faceva presente che la previsione recata dal testo si rende necessaria in quanto l'inserimento di tale Biblioteca fra le Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Mibact preclude la possibilità per lo stesso Ministero di ricorrere a modelli di gestione più snelli ed efficienti, quali la fondazione.

La **relazione tecnica** al medesimo A.S. 2960 precisava che per le eventuali spese relative alla costituzione della nuova fondazione si ricorrerà alla autorizzazione di spesa prevista per i soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact.

Previsto dall' art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), come modificato dall'art. 1, co. 337, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

Articolo 1, comma 192 (Fondo per la promozione del libro e della lettura)

Il **comma 192** istituisce, a decorrere dal 2018, nello stato di previsione del Mibact, un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione.

Il **comma 192** istituisce, a decorrere dal 2018, nello stato di previsione del Mibact, un **Fondo per la promozione del libro e della lettura** con dotazione **annua** pari a €3 mln.

Il Fondo, gestito dal **Centro per il libro e la lettura** (**CLL**), è **ripartito annualmente** secondo le modalità stabilite con apposito **decreto interministeriale** (Mibact-MEF), da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il Fondo è allocato sul cap. **3655** dello stato di previsione del Mibact (Tabella n. 13).

Nell'Annuario statistico italiano 2016, cap. 10, p. 361, l'ISTAT rileva che la popolazione di 6 anni e più che, nel 2016, si è dedicata alla lettura di libri (per motivi non strettamente scolastici o professionali) nell'arco dell'ultimi 12 mesi è stata pari al 40,5 per cento. Sono i giovani tra gli 11 e 19 anni ad avere le quote di lettori più elevate: il 51,1 per cento degli 11-14enni, il 47,1 dei 15-17enni e il 48,2 per cento dei giovani di 18-19 anni. La quota di lettori di libri diminuisce al crescere dell'età e le donne, in tutte le fasce di età, mostrano un interesse maggiore degli uomini per la lettura (il 47,1 per cento contro il 33,5 per cento dei maschi). Tra chi si dedica alla lettura, quasi la metà (il 45,1 per cento) legge al massimo 3 libri nell'anno – in particolare i giovani – mentre solo il 14,1 per cento legge più di un libro al mese. Tra i lettori forti si distinguono gli adulti dai 55 anni in poi (18,4 per cento) e le donne (15,0 per cento contro il 12,6 per cento dei maschi) di tutte le età. La distanza tra Nord e Sud nell'abitudine alla lettura si amplifica quando si considerano i libri: se ne dichiarano lettori nel tempo libero il 27,5 e il 30,7 per cento dei residenti, rispettivamente, nel Sud e nelle Isole, mentre la quota sale a 42,7 per cento nel Centro, a 48,5 nel Nord-ovest e a 48,7 nel Nord-est. I libri vengono letti più frequentemente nei comuni centro delle aree metropolitane (48,6 per cento) e con una frequenza maggiore (il 16,7 per cento dei lettori residenti in città leggono 12 e più libri nell'anno). Nel 2016 riprende a diminuire la quota di lettori di libri (nel 2015 era pari al 42,0 per cento), mentre, tra chi legge, rimane stabile la ripartizione tra lettori forti (12 libri e più) e deboli (da 1 a 3 libri).

Si veda anche la pubblicazione sulla lettura in Italia relativa al 2015.

Si ricorda che l'art. 15, co. 3, lett. *l*), del <u>D.P.R. 233/2007</u> (regolamento di riorganizzazione del MIBAC) ha previsto l'istituzione del <u>Centro per il libro e la lettura</u> quale Istituto dotato di autonomia speciale. L'<u>art. 2, co. 1, del D.P.R. 91/2009</u> ha, poi, disposto che il Centro gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile e ha rimesso ad un regolamento emanato ai sensi dell'<u>art. 17, co. 1, della L. 400/1988</u>, la disciplina relativa alla sua organizzazione e al suo funzionamento.

In base all'art. 1 del regolamento attuativo, emanato con D.P.R. 34/2010, il CCL afferisce alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore mentre, ai sensi dell'art. 2, il suo compito è quello di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero, collaborando con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con i soggetti privati che operano nella filiera del libro. Il CLL, tra l'altro, incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici; promuove presso le scuole la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il MIUR; supporta le iniziative necessarie a potenziare l'attività delle biblioteche scolastiche, favorendone il raccordo sul territorio con le altre Istituzioni interessate alla promozione della lettura tra i più giovani; incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi; promuove e realizza, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, campagne informative attraverso televisione, radio, cinema, stampa quotidiana e periodica, internet, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura; promuove e realizza, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani all'estero; promuove e organizza manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero e, in particolare, organizza ogni anno una campagna nazionale di promozione della lettura; implementa le politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura, anche attraverso l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.

In base all'art. 4, sono organi del CCL il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico, l'osservatorio del libro e della lettura, il collegio dei revisori dei conti.

La VII Commissione della Camera ha avviato, nella <u>seduta dell'11 febbraio</u> <u>2014</u>, l'esame in sede referente dell'<u>A.C. 1504</u> (*Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura*), al quale è stato poi abbinato (nella <u>seduta del 7 ottobre 2014</u>) l'esame dell'<u>A.C. 2267</u> (*Norme per la promozione della lettura nell'infanzia e nell'adolescenza e istituzione della Giornata nazionale della promozione della lettura e della Settimana nazionale del libro nelle scuole*).

Dal 27 marzo 2014 al 2 luglio 2014, la Commissione ha svolto un ciclo di <u>audizioni</u> sull'A.C. 1504.

Nella seduta dell'<u>8 luglio 2015</u>, il <u>testo unificato</u> elaborato dal comitato ristretto – pubblicato come allegato 2 al resoconto sommario della seduta del 7 luglio 2015 – è stato adottato quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

A tale testo sono stati presentati e approvati alcuni emendamenti, nelle sedute, rispettivamente, del 13 gennaio 2016 e del 6 aprile 2016.

Dopo l'espressione del <u>parere</u> da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, si è convenuto - il <u>19 settembre 2017</u> - di fissare un nuovo termine per gli emendamenti al testo risultante dalla seduta del 6 aprile 2016. Quindi la *Presidente* della VII Commissione ha comunicato, nella <u>seduta del 4 ottobre 2017</u>, che a tale testo erano stati presentati più di 50 emendamenti e che la Presidenza si riservava di esaminarli, rinviando quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

L'art. 9 del testo unificato, come modificato, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Mibact, del Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura (di cui all'art. 2) e dei Patti locali per la lettura (di cui all'art. 3).

La gestione del Fondo è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d'azione nazionale, ed è autorizzata la spesa di €1 mln all'anno (l'ammontare inizialmente previsto era di €2 mln).

Articolo 1, commi 193-195

(Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio)

I **commi da 193 a 195, inseriti al Senato,** istituiscono un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio.

Viene in particolare istituito un credito di imposta, a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761

Il credito di imposta è riconosciuto, nel **limite di spesa di 4 milioni** di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è **parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI** con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione.

Il credito di imposta è stabilito nella **misura massima di 20.000 euro** per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

È previsto che gli esercizi destinatari possano accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis".

Il Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» determina le categorie di aiuti di Stato che sono dispensate dall'obbligo di notifica in conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del TFUE. Gli aiuti «de minimis», sono gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo. In particolare, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1407/2013 citato, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Ai fini dei massimali, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, ed è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

È infine previsto che con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabilite le disposizioni applicative della misura anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

Articolo 1, comma 196 (Anno europeo del patrimonio culturale)

Il **comma 196** dispone un'autorizzazione di spesa in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale.

Il **comma 196** autorizza la spesa di € 1 mln per il 2018, per la realizzazione di uno specifico **programma** di attività in occasione dell'**Anno europeo del patrimonio culturale**, in attuazione della Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017.

Con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuati le **azioni** e gli **interventi** del programma.

La <u>Decisione (UE) 2017/864</u> del Parlamento europeo e del Consiglio ha designato il **2018** quale "Anno europeo del patrimonio culturale", la cui finalità è di incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.

Obiettivi principali dell'Anno europeo sono: promuovere la diversità culturale, il dialogo interculturale e la coesione sociale; rafforzare il contributo del patrimonio culturale dell'Europa alla società e all'economia; promuovere il patrimonio culturale quale elemento importante nelle relazioni tra l'Unione e i paesi terzi. Tra gli obiettivi specifici: promuovere modelli innovativi di *governance* partecipativa e di gestione del patrimonio culturale; rendere il patrimonio culturale accessibile a tutti; incoraggiare sinergie tra patrimonio culturale e politiche in materia di ambiente; promuovere la ricerca e l'innovazione; dare risalto nel 2018 agli eventi significativi che hanno un'importanza simbolica per la storia e il patrimonio culturale dell'Europa.

Allo scopo sono previste una serie di attività - da svolgere a livello di unione, a livello nazionale, regionale o locale - che includono; iniziative ed eventi; esposizioni, campagne di istruzione e sensibilizzazione; condivisioni di esperienze e di buone pratiche; svolgimento di studi e attività di ricerca e innovazione.

La dotazione finanziaria prevista per l'Anno europeo è pari a €8 mln per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. Qui il comunicato sul sito della DG Musei.

Articolo 1, comma 198 (Capitale italiana della cultura)

Il **comma 198** prevede il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura anche per il 2021 e per gli anni successivi.

Il **comma 198** prevede il conferimento del titolo di **Capitale italiana della cultura** anche per l'anno **2021** e "per i successivi" (*occorrerebbe precisare la cornice temporale di riferimento della disposizione*), novellando a tal fine l'**art. 7, co. 3-quater, D.L. 83/2014** (L. 106/2014).

È quindi autorizzata la spesa di €1 mln all'anno a decorrere dal 2021.

Per quanto qui interessa, l'art. 7, co. 3-quater, periodi dal quinto all'ottavo, **D.L. 83/2014**, ha previsto che annualmente il Consiglio dei ministri conferisca a una città italiana il titolo di Capitale italiana della cultura, sulla base di una procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata. Ciò al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti.

Al riguardo si ricorda che sono stati pubblicati il <u>Bando</u> e le <u>Linee Guida</u> <u>Bando</u> per il titolo di Capitale italiana della cultura **2018**.

Con il <u>DM 16 febbraio 2016</u> è stata modificata la disciplina della procedura di selezione per il conferimento del titolo di Capitale italiana della Cultura per gli anni **successivi** al 2017.

Con due <u>DPCM 26 febbraio 2016</u>, il titolo di Capitale italiana della cultura per gli anni **2016** e **2017** è stato conferito, rispettivamente, alle città di Mantova e di Pistoia.

Qui il Bando per il titolo Capitale italiana della cultura 2016-2017.

I progetti presentati dalla città designata Capitale italiana della cultura hanno natura **strategica** di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 4 del <u>d.lgs.</u> 88/2011 e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel limite di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni dal **2015 al 2018** e **2020**.

A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al CIPE i progetti da finanziare. Gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata Capitale italiana della cultura finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Articolo 1, comma 199 (Esenzione fiscale per l'Accademia dei Lincei)

Il **comma 199** conferma **l'esenzione fiscale** disposta in favore dell'**Accademia dei Lincei** dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale n. 359 del 1944 per tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché per ogni altro tributo di nuova istituzione, fatta salva espressa deroga legislativa, nell'ambito delle **attività istituzionali** svolte dalla medesima Accademia non in regime di impresa.

In base allo <u>statuto</u>, l'Accademia Nazionale dei Lincei è **istituzione di alta cultura**, che, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione si dà i propri ordinamenti e assolve i compiti istituzionali nell'osservanza delle leggi dello Stato e nei limiti da queste stabiliti. Essa ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche e, in particolare, si compone di **due Classi**:

- Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali;
- Scienze Morali, Storiche e Filologiche.

Ai fini indicati, l'Accademia, in particolare, tiene assemblee e adunanze delle Classi riunite o delle singole Classi, organizza congressi, conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali; partecipa con i propri soci ad analoghe manifestazioni italiane e straniere e può assumere la rappresentanza anche internazionale di consimili istituzioni culturali; promuove e realizza attività e missioni di ricerca; conferisce premi e borse di studio; pubblica i resoconti delle proprie tornate e le note e memorie in esse presentate nonché gli atti dei congressi, convegni e seminari e di altre iniziative da essa promosse. Fornisce - su richiesta e anche di sua iniziativa - pareri ai pubblici poteri nei campi di propria competenza; eventualmente formula proposte. Per l'attuazione delle proprie finalità, può accogliere lasciti e donazioni e istituire fondazioni.

È sottoposta alla **vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, che si esplica attraverso la nomina, da parte dello stesso Ministero e del Ministero dell'economia e delle finanze, di alcuni componenti dell'organo di controllo contabile, nonché attraverso la approvazione, da parte del Mibact, dei regolamenti interni, dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché dei documenti di programmazione pluriennale, il cui contenuto viene valutato dallo stesso Mibact al solo fine di accertare la congruità tra le risorse utilizzate ed i programmi di attività autonomamente elaborati.

Il richiamato **articolo 3** del decreto legislativo luogotenenziale 359/1944 **al comma 1**, dispone che l'Accademia è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga legislativa.

Il **comma 2** dispone, ai fini **dell'imposta di registro**, l'applicazione agli **atti dell'Accademia** del medesimo trattamento tributario agevolato stabilito per gli **atti stipulati dallo Stato**.

Si ricorda che con la risoluzione del 13 giugno 2007, n. 2/DPF, l'allora dipartimento per le politiche fiscali del MEF ha ricordato che la Corte di Cassazione in alcune sentenze (tra cui Sent. n. 7166 del 16 maggio 2002, n. 10490 del 3 luglio 2003, e n. 18964 del 20 novembre 2003) ha **ravvisato l'avvenuta abrogazione della disposizione,** limitatamente alle sole imposte di registro ed ipotecarie e catastali: riferisce il MEF che le argomentazioni della Corte di Cassazione sono sostanzialmente fondate sulla circostanza che il legislatore della riforma tributaria del 1972 ha voluto dettare una nuova disciplina delle esenzioni in materia di imposte indirette, con la preventiva abrogazione di ogni norma che prevedesse esenzioni o agevolazioni di qualsiasi natura. L'articolo 78 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e l'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, hanno stabilito espressamente che le esenzioni e le agevolazioni relative ai tributi erariali in questione "previste da leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972" si applicassero fino alla data che sarebbe stata indicata da disposizioni successive, e comunque non oltre il 31 dicembre 1974 (Cass. Sent. n. 7166 del 2002).

Articolo 1, comma 200 (Manifestazioni carnevalesche)

Il **comma 200 -** inserito durante l'esame al Senato - reca un'autorizzazione di spesa per il sostegno di **manifestazioni carnevalesche**.

Il **comma 200** - inserito durante l'esame al Senato- autorizza, per ciascuno degli anni del triennio **2018-2020**, la spesa di € **2 mln** per il sostegno di **manifestazioni carnevalesche**, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4-*ter* del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), il quale ha riconosciuto il **valore storico e culturale** nella tradizione italiana del **carnevale** e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane, stabilendo che ne siano favorite la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali.

In attuazione dell'art. 4-ter del D.L. 91/2013, con decreto del Direttore Generale della Direzione generale Turismo del 30 luglio 2015 sono state definite condizioni e modalità per la concessione di contribuiti per la promozione dei carnevali storici nei territori per l'anno 2016. Le risorse, pari ad €1.000.000,00, sono state appostate sul cap. 6823/pg1 dello stato di previsione del Mibact (Missione *Turismo*, Programma *Sviluppo e competitività del turismo*). Il bando è stato emanato l'8 ottobre 2015.

Con D.D. 1° febbraio 2016 è stata istituita la commissione per l'esame e la valutazione delle istanze di contributo presentate dagli enti, la cui composizione è stata poi modificata, per una sostituzione, con <u>D.D. 18</u> maggio 2016.

La graduatoria, con relativi punteggi, è stata approvata con D.D. 3 febbraio 2017.

Come riportato nella <u>risposta</u> del 28 aprile 2017 all'interrogazione a risposta scritta 4-15117, la commissione ha, infine, provveduto a calcolare l'importo attribuito a ciascuna manifestazione ammessa al contributo, dandone comunicazione alla Direzione generale che ha provveduto a darne pubblicità sul sito web del Mibact, con avviso del 20 febbraio 2017.

Il comma in esame prevede inoltre che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono apportate le **necessarie modificazioni** al <u>D.M. 332 del 27 luglio 2017</u>, adottato in base all'art. 9, co. 1, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).

L'art. 9, co. 1, del D.L. 91/2013, aveva demandato a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di

Conferenza unificata, la rideterminazione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione avrebbero dovuto tener conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto doveva stabilire, inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate.

L'art. 1, co. 2, del disegno di legge recante Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia (A.C. 4652, già A.S. 2287-bis), approvato definitivamente ma non ancora pubblicato, prevede che la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare **carnevali storici** e **rievocazioni storiche** (lett. g)). L'art. 2, co. 1, ha quindi delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla riforma della disciplina vigente anche nel settore dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, prevedendo, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, tra i principi e i criteri direttivi specifici, la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda (art. 2, co. 4, lett. e), n. 3).

Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (L. 163/1985).

Articolo 1, comma 201 (Contributo per il cimitero delle vittime del Vajont)

Il **comma** 201 - inserito durante l'esame al Senato - assegna un **contributo** pari a €50.000 per la gestione e la manutenzione del <u>cimitero delle vittime</u> <u>del Vajont</u>.

Il **comma** 201 - inserito durante l'esame al Senato - assegna, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un **contributo** pari a €50.000 per assicurare la gestione e la manutenzione del <u>cimitero delle vittime del Vajont</u>, sito in Longarone (BL), dichiarato monumento nazionale con D.P.R. 2 ottobre 2003.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004 - L. 307/2004).

Articolo 1, comma 202 (Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2011 - Aulla)

Il **comma 202**, inserito durante l'esame al Senato, dispone un'autorizzazione di spesa per la **ristrutturazione** della **Chiesa** di **San Tommaso Becket**, sita in Aulla (MS).

Il **comma 202**, inserito durante l'esame al Senato, al fine di tutelare e rivalutare il **patrimonio culturale** delle aree colpite dagli **eventi alluvionali** del **25 ottobre 2011**, autorizza, per ciascuno degli anni **2019** e **2020**, la spesa di € **400.000** per la **ristrutturazione** della **Chiesa** di **San Tommaso Becket**, sita in Aulla (MS).

Articolo 1, comma 203 (Contributo in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL)

Il **comma 203 -** inserito durante l'esame al Senato - riconosce un **contributo** in favore **dell'** <u>Accademia nazionale delle scienze detta dei XL</u>.

Il **comma 203** - inserito durante l'esame al Senato - riconosce un **contributo** pari a €200.000 annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa e al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e di promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico.

Articolo 1, comma 204 (Contributi a favore dell'Istituto Luigi Sturzo)

Il **comma 204** - inserito durante l'esame al Senato - reca un'autorizzazione di spesa a favore dell'<u>Istituto Luigi Sturzo</u>.

In occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di don Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare italiano, il **comma 204** - inserito durante l'esame al Senato - autorizza, per ciascuno degli anni **2018** e **2019**, la spesa di €**300.000** a favore dell'<u>Istituto Luigi Sturzo</u> ai fini del **programma straordinario** di inventariazione, <u>digitalizzazione</u> e diffusione degli archivi librari, nonché della promozione di **ricerche** e **convegni** da svolgere nei luoghi più significativi della storia della tradizione cattolico-popolare.

Articolo 1, comma 205 (Contributo in favore dell'Accademia Vivarium Novum)

Il **comma 205** - inserito durante l'esame al Senato - contiene un'autorizzazione di spesa in favore dell'istituzione culturale denominata Accademia *Vivarium Novum*.

Il **comma 205 -** inserito durante l'esame al Senato - autorizza la spesa di € **350.000** per ciascuno degli anni **2019** e **2020** per il **finanziamento** dell'istituzione culturale denominata <u>Accademia Vivarium Novum</u>, con sede in Frascati.

Il contributo è finalizzato a garantire il **funzionamento** e a sostenere le attività di **ricerca**, di **formazione** e di **divulgazione** nel campo delle **discipline umanistiche** dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico.

L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una **relazione** sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai **contributi statali** e al perseguimento delle predette finalità.

Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono la relazione alle Camere.

Articolo 1, comma 206 (Libro parlato di Feltre)

Il **comma 206** autorizza, per il 2019 e il 2020, la spesa di 250mila euro per anno a favore del Centro internazionale del libro parlato Adriano Sernagiotto – Onlus di Feltre.

Il comma 206, **inserito in sede referente al Senato**, al fine di sostenere ed incentivare le attività e i servizi per non vedenti, ipovedenti e dislessici, assegna al Centro internazionale del libro parlato Adriano Sernagiotto – Onlus di Feltre un contributo straordinario di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Il Centro Internazionale del Libro Parlato nasce a Feltre nel 1983, con lo scopo di aiutare i non vedenti ad accostarsi alla lettura ed allo studio, ma al Centro si rivolgono anche ipovedenti, dislessici, distrofici, anziani, malati terminali e tutti coloro per i quali la lettura in modo tradizionale non è possibile; così pure vari enti, come scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, case di riposo, A.S.L., amministrazioni comunali, istituti specializzati all'assistenza dei disabili.

Articolo 1, commi 208

(Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2011 - Villafranca in Lunigiana)

Il **comma 208**, inserito durante l'esame al Senato, prevede un'autorizzazione di spesa per la **ristrutturazione** della **Chiesa** di **San Michele Arcangelo**, sita in Villafranca in Lunigiana (MS).

Il **comma 208**, inserito durante l'esame al Senato, al fine di tutelare e rivalutare il **patrimonio culturale** delle aree colpite dagli **eventi alluvionali** del 25 ottobre 2011, autorizza, per ciascuno degli anni **2019** e **2020**, la spesa di € **250.000** per la **ristrutturazione** della **Chiesa** di **San Michele Arcangelo**, sita in Villafranca in Lunigiana (MS).

Articolo 1, comma 209 (IVA sugli spettacoli teatrali)

Il comma 209 modifica la disciplina IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, per estendere l'aliquota ridotta al 10 per cento ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari.

Le norme in esame intervengono sulla Tabella A, parte III del D.P.R. n. 633 del 1972 - che istituisce e disciplina l'IVA – allo scopo di modificare la disciplina dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

In relazione alle **aliquote IVA**, occorre ricordare che a decorrere dal 1° ottobre 2013, **l'aliquota ordinaria** è rideterminata nella misura del **22 per cento**. L'ordinamento prevede inoltre **due aliquote ridotte**: una aliquota al **10 per cento** e una al **5 per cento**, quest'ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'**aliquota super-ridotta al 4 per cento**, a condizione che l'aliquota fosse in vigore al 1° gennaio 1991 e che la sua applicazione risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

Si ricorda in questa sede che la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 300 della legge n. 296 del 2006) aveva precisato che per "contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali", cui si applica l'aliquota ridotta (numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, modificato dalla norma in esame) devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al numero 123 della medesima Tabella, ossia i concerti vocali e strumentali, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.

Di conseguenza, con le modifiche apportate al citato n. 119 si esplicita in norma quanto già disposto dalla predetta norma interpretativa della finanziaria 2007 e si estende **l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento** anche nei casi in cui le operazioni di cui ai numeri 119) e 123) siano prestate **attraverso un intermediario**.

La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che tale ultima modifica intende rendere la disciplina IVA sull'intermediazione negli spettacoli coerente a quanto disposto dall'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE in tema di imposta sul valore aggiunto. Detto articolo stabilisce infatti che, ove

un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale.

Articolo 1, comma 210 (Contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza)

Il **comma 210 -** inserito durante l'esame al Senato - prevede un 'incremento per il **2019** del contributo in favore della **Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza**.

Il comma 210 - inserito durante l'esame al Senato - incrementa di €1 mln per il 2019 il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza.

A tal fine novella l'art. 1, co. 420, della L. 208/2015.

Si ricorda che il citato art. 1, co. 420, L. 208/2015, aveva incrementato il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza, dell'importo di € 2 mln per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

La <u>Biblioteca Italiana per Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS</u>, fondata nel 1928 dall'**Unione Italiana Ciechi**, ha la finalità di soddisfare le diverse esigenze culturali e di apprendimento dei minorati della vista.

Il patrimonio librario – che consiste in oltre 50 mila titoli, tra opere in *braille*, su audiocassetta, su supporto informatico e opere in caratteri ingranditi – copre diversi settori disciplinari e si indirizza a differenti fasce di lettori. La sua produzione varia da opere di letteratura, ad opere scientifiche o di carattere informativo, a spartiti e manuali didattici per la musica.

I volumi sono disponibili per il prestito sul territorio nazionale ed estero.

Il **Centro di Documentazione Tiflologica** di Roma della Biblioteca Italiana per Ciechi – creato con l'intento di promuovere lo studio delle problematiche inerenti l'*handicap* visivo – raccoglie la produzione scientifica di argomento tiflologico ed offre ai suoi utenti l'accesso ai documenti e all'informazione, attraverso l'utilizzo di cataloghi, bollettini, bibliografie.

Il Centro coordina anche i **16 Centri di Consulenza Tiflodidattica** che la Biblioteca Italiana per Ciechi e la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi hanno istituito sul territorio nazionale. I Centri garantiscono consulenze specifiche, attività di informazione e formazione, di ricerca e di affiancamento alle famiglie, al fine di individuare le necessità educative, culturali e ludico-ricreative.

Articolo 1, comma 211

(Fondo per la conservazione e l'informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori)

Il **comma 211 -** inserito durante l'esame al Senato - istituisce, a decorrere dal 2018, presso il **Mibact** un apposito Fondo per la **conservazione** e la **informatizzazione** degli **archivi** dei **movimenti politici** e degli **organismi di rappresentanza dei lavoratori**.

Il comma 211 - inserito durante l'esame al Senato - istituisce presso il Mibact un apposito Fondo con dotazione di €1 mln annui a decorrere dal 2018, al fine della conservazione e della informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori.

Ai relativi oneri si provvede:

- quanto a € 500.000 annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, co. 349, della L. 208/2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Mibact, pari a €30 mln a decorrere dal 2016;
- quanto a € **500.000** annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, co. 354, della L. 208/2015, relativa al **funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale**, pari, a decorrere dal 2016, a €10 mln annui.

Articolo 1, commi 212 e 213

(Contributi ad istituti culturali - Festival ''Donizetti Opera'' di Bergamo e Museo di San Caprasio in Aulla)

I **commi 212 e 213 -** inseriti durante l'esame al Senato - assegnano, rispettivamente, **contributi** a favore della **Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo** e dell' <u>Abbazia di San Caprasio</u> di Aulla (MS).

Il comma 212 - inserito durante l'esame al Senato - assegna un contributo di €500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del <u>Festival</u> Donizetti Opera.

A tal fine aggiunge il **comma 1-***bis* all'art. 2 della L. 238/2012, il quale ha previsto la concessione di un contributo straordinario ad alcune fondazioni culturali al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

Il **comma 213 -** inserito durante l'esame al Senato - assegna un **contributo** di €100.000 per il 2018 e di €400.000 per il 2019, a favore dell'<u>Abbazia di San Caprasio</u> di Aulla (MS), sede di un'esposizione museale, al fine di tutelarne il valore culturale ed artistico.

Articolo 1, commi 214 e 215 (Trieste capitale europea della scienza 2020)

I **commi 214 e 215 -** inseriti durante l'esame al Senato - attribuiscono alla <u>Fondazione Internazionale Trieste</u> **per il progresso e la libertà delle scienze (FIT)** un **finanziamento** per la realizzazione del **progetto** <u>ESOF</u> 2020 Trieste.

Il comma 214 attribuisce alla <u>Fondazione Internazionale Trieste</u> per il progresso e la libertà delle scienze (FIT) un finanziamento, pari a € 400.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del progetto <u>ESOF 2020 Trieste</u>.

In base al **comma 215**, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca.

Si segnalano i comunicati stampa del <u>9 luglio 2017</u> e del <u>29 novembre 2017</u> sul sito del MIUR.

Articolo 1, comma 216, lett. a) (Ammodernamento impianti di calcio)

Il **comma 216**, **lettera** *a*), dell'articolo 1, al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, riconosce un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, nella misura **del 12 per cento** dell'ammontare **degli interventi di ristrutturazione** degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro. Si demanda ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle **modalità di attuazione dell'incentivo** anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Il **comma 216**, lettera *a*), dell'articolo 1 **novella** il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in materia di Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse, in particolare l'articolo 22 dello stesso, inserendovi, dopo il comma 3, un nuovo comma 3-bis. Esso prevede che, al fine di **incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici**, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla <u>Lega Nazionale professionisti serie B</u>], alla Lega Italiana Calcio Professionistico - <u>Lega Pro</u> e alla <u>Lega Nazionale Dilettanti</u> che hanno beneficiato della mutualità prevista dalla normativa è riconosciuto un contributo in forma di **credito d'imposta**.

Si ricorda che l'art. 22 qui oggetto di novella, recante norme in tema di Mutualità generale, nel testo oggetto di successive modificazioni ed in vigore dal 3 dicembre 2016, prevede al comma 1 che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destini una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti indicati, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.

In base al comma 2 della disposizione, tale quota è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità previste, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio. La

Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente (comma 3 dell'art. 22).

Per ulteriori approfondimenti, si vedano, il <u>dossier</u> sull'A. S. 2595, Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili - D.L. 193/2016, nonché il <u>dossier</u> sull'A.C. 4303sul D.L. 244 del 2016, relativi agli interventi inerenti l'art. 22 d.lgs. 9/2008.

La norma in esame stabilisce il contributo del credito di imposta nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, che siano realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 della norma novellata, entro il terzo periodo di imposta successivo alla loro attribuzione.

Il contributo è riconosciuto nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Gli articoli 107-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea proibiscono gli aiuti di Stato a favore di determinate imprese o prodotti che provocano distorsioni della concorrenza. Per quanto riguarda gli 'accordi d'importanza minore', si considera che quando questi non soddisfino le condizioni previste all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, non devono essere considerati come infrazioni se sono di minore importanza e hanno un impatto appena percepibile sul mercato (principio del c.d. «de minimis»). A livello europeo, tali accordi sono solitamente considerati utili per la collaborazione tra piccole e medie imprese. In materia, a seguito della modifica di alcuni regolamenti di esenzione per categoria e della recente giurisprudenza, la comunicazione «de minimis» è stata riveduta nel 2014 (2014/C-291/01). Vi si precisa che gli accordi che «abbiano per oggetto» la restrizione della concorrenza non possono essere considerati di importanza minore. Per maggiori dettagli, si rinvia alla nota illustrativa del Parlamento europeo sulla politica della concorrenza.

Si demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, l'individuazione delle modalità di attuazione dell'incentivo 'anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018'.

Articolo 1, comma 216, lettera b) (Commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse)

Il **comma 216, lettera** *b*) reca una nuova disciplina concernente ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della Lega Seria A, prevedendo, in particolare:

- a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;
- b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;
- c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.

Il **comma 216, lettera** *b*) sostituisce l'art. 26 del d.lgs. n. 9 del 2008, recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse".

Le risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, sono ripartite dopo aver dedotto le quote di mutualità di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. Si tratta delle risorse (pari **al 10 per cento** delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti) che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina allo sviluppo dei settori giovanili delle società, alla formazione e all'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, al sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e allo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.

Il nuovo testo non fa menzione della deduzione delle quote *ex* articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 9 del 2008, abrogato dall'art. 14, comma 1-*bis*, lettera *c*) del D.L. 193/2016.

La novella propone nuovi criteri di ripartizione stabilendo:

- a) una quota del **50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A** (in luogo della quota del 40 per cento attualmente prevista);
- b) una quota del **30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti** (come nel testo vigente):
- c) una quota del **20 per cento sulla base del radicamento sociale** (laddove il testo vigente prevede una quota del 30 per cento in "base al bacino di utenza").

Riguardo alla lettera *b*), la novella introduce nuovi criteri prevedendo di che la quota sia determinata:

- nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati (nel testo vigente è previsto il 15 per cento sulla base delle ultime cinque "stagioni sportive");
- nella misura del **5 per cento** (in luogo del 10 per cento previsto nel testo vigente) sulla base dei risultati conseguiti "a livello internazionale" (tale menzione non è presente nel testo vigente) e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947;
- nella misura del **15 per cento** (in luogo del 5 per cento) sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato (nel testo vigente ci si riferisce all'ultima competizione sportiva).

Riguardo alla lettera *c*), la novella prevede che la quota sia determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, con particolare riferimento al numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati. Nel testo vigente tale quota è determinata in base ad un criterio misto che tiene conto (per il 25 per cento) del numero dei sostenitori come risultante da indagini demoscopiche e per il restante 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento.

La novella demanda, infine, ad un DPCM - da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame - l'individuazione dei **criteri di ponderazione** delle quote di cui alla lettera *b*), nonché dei **criteri di determinazione** del **pubblico di riferimento** di ciascuna squadra di cui alla lettera c).

Si riporta qui di seguito un testo a fronte delle modifiche proposte:

Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, art. 26	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Prima ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A	Ripartizione delle risorse del Campionato di Seria A
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e tenuto conto delle regole determinate dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A	La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte

Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, art. 26

TESTO VIGENTE

MODIFICHE PROPOSTE

e B, la ripartizione delle risorse assicurate dalla diritti commercializzazione dei audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di mutualità di cui agli articoli 22 e 24, è effettuata, a partire dalla stagione sportiva 2010-2011, con seguenti le modalità: una quota del 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A, una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti e una quota del 30 per cento secondo il bacino di utenza.

le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità: a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A; b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti; c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.

- 2. La quota relativa al risultato sportivo, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire della stagione sportiva 1946/1947, nella misura del 15 per sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive e nella misura del 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva.
- 2. La quota di cui al primo comma, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.
- 3. La quota relativa al bacino di utenza, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 25 per cento sulla base del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, così come individuati
- 3. La quota di cui al primo comma, lettera c), è determinata sulla base del pubblico riferimento di ciascuna squadra, principalmente tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno

Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, art. 26	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
da una o più società di indagini demoscopiche incaricate dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A secondo i criteri dallo stesso fissati, e nella misura del 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.	assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati.
	4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui comma 1, lettera c).

Articolo 1, commi 217-219 (Società sportive dilettantistiche)

I commi da 217 a 219 modificati al Senato, dispongono che le attività del settore sportivo dilettantistico possano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile. Si vincola quindi il contenuto dello statuto delle citate imprese al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica e si attribuiscono agevolazioni fiscali a favore delle stesse società.

Il **comma 217** dispone che le **attività sportive dilettantistiche** possano essere **esercitate con scopo di lucro** in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.

Le forme societarie contemplate dal titolo quinto del libro quinto del codice civile sono: la società semplice che non può avere per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata.

Il comma 218 vincola lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro ad avere un contenuto prestabilito. In particolare, lo statuto deve contenere: a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura "società sportiva dilettantistica lucrativa"; b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina; d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

Si segnala che, per effetto delle **modifiche apportate al Senato**, il requisito del possesso della laurea triennale in scienze motorie è stato reso **alternativo al possesso degli altri titoli sopra indicati**, in luogo essere condizione necessaria per l'applicazione delle norme in esame, a parità di

possesso degli altri requisiti (la dicitura originaria della lettera *d*) chiudeva il paragrafo con "purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie").

Il **comma 219** stabilisce che per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l'imposta sul reddito delle società (**IRES**) è ridotta alla metà. L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti *de minimis*.

Si segnala infine che i commi 221 e 222 del provvedimento in esame assoggettano, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative, riconosciute dal Coni, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Articolo 1, comma 220 (Rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro)

Il **comma 220** specifica che i contratti di collaborazione lavorativa, resa, a fini istituzionali, con società sportive dilettantistiche, sono ammessi anche per le società suddette che, secondo la categoria introdotta dai precedenti **commi da 217 a 219**, abbiano scopo di lucro.

Si ricorda che le fattispecie di collaborazioni con tali società rientrano tra quelle per le quali la disciplina generale (di cui all'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni) consente - anche qualora le collaborazioni consistano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente - la stipulazione di contratti di lavoro diversi dalla tipologia del lavoro subordinato.

Articolo 1, commi 221 e 222 (Iva società sportive dilettantistiche lucrative)

I commi 221 e 222, introdotti al Senato, assoggettano, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative, riconosciute dal Coni, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

A tal fine viene modificata la Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), che reca il novero dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota al 10 per cento, inserendovi il **numero 123-** *bis*), che dunque sottopone ad aliquota agevolata i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Si ricorda che la possibilità di esercitare le **attività del settore sportivo dilettantistico** con **scopo di lucro** in una forma societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile è stata inserita dai **commi da 217 a 219** del provvedimento in esame. Per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l'imposta sul reddito delle società (**IRES**) è **ridotta alla metà**. L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime *de minimis*.

Articolo 1, comma 223 (Fondo sport e periferie)

Il **comma 223** autorizza la spesa di €10 mln annui dal 2018 da destinare al Fondo sport e periferie – istituito dal D.L. 185/2015 (L. 9/2016) con una dotazione economica riferita al triennio 2015-2017 – al fine dichiarato di attribuire natura strutturale allo stesso.

L'art. 15 del D.L. 185/2015 (L. 9/2016), istituendo il Fondo "Sport e periferie" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI, lo ha dotato di €20 mln nel 2015, €50 mln nel 2016, ed €30 mln nel 2017.

Il Fondo è attualmente allocato sul **cap. 7457** dello stato di previsione del MEF e sul **cap. 846** del <u>bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio</u>.

Per la realizzazione degli interventi – per cui è possibile utilizzare le procedure semplificate previste dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 304, L. 147/2013, come modificato dall'art. 62 del D.L. 50/2017-L. 96/2017) – lo stesso art. 15 del D.L. 185/2015 ha previsto la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del CONI, entro 15 giorni dalla data della sua entrata in vigore, di un **piano relativo ai primi interventi urgenti** e, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di un **piano pluriennale** degli interventi, rimodulabile entro il 28 febbraio di ogni anno, disponendone l'approvazione con DPCM.

Infine, ha disposto che il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri una **relazione annuale** sull'utilizzo dei fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con il Fondo. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a sua volta, trasmette la relazione **alle Camere**.

Il piano degli interventi urgenti è stato approvato con <u>DPCM 1 febbraio 2016</u>. Il piano pluriennale degli interventi è stato approvato con <u>DPCM 5 dicembre 2016</u>.

Successivamente, l'art. 1, co. 147, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), novellando l'art. 15 del D.L. 185/2015, ha disposto l'esclusione dal piano pluriennale degli interventi già finanziati con altre risorse pubbliche.

È stata fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine, sono necessari la richiesta del proponente, la previa valutazione del CONI e il previo accordo con l'ente proprietario.

Le risorse relative alla nuova autorizzazione di spesa – pari, come detto, a €10 mln annui dal 2018 – sono iscritte in apposita sezione del capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento (come a legislazione vigente) al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma – a differenza di quanto finora previsto – sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (e non trasferite al CONI).

I criteri e le **modalità di gestione delle risorse** assegnate all'Ufficio per lo sport devono essere individuati, entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, con **D.P.C.M.**, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

A tal fine, devono essere rispettate le finalità, già previste dal D.L. 185/2015, relative a:

- ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;
- realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
- completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale.

Sono fatte salve le procedure in corso.

Al riguardo si evidenzia, preliminarmente, che, da quanto si evince dalla seconda sezione del disegno di legge, le risorse autorizzate dalla disposizione in commento sono allocate sul già citato **cap. 7457** dello stato di previsione del MEF e vanno ad **incrementa**re le **risorse già destinate al Fondo Sport e periferie** a seguito del riparto del Fondo investimenti istituito dall'art. 1, co. 140, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), pari a € 40 mln per il 2018, a €30 mln per il 2019 e a €15 mln per il 2020.

In particolare, il <u>D.P.C.M. 21 luglio 2017</u> di riparto del Fondo investimenti ha destinato al MEF, per il settore "investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", complessivi €161,5 mln, di cui €15,5 mln per il 2017, €41 mln per il 2018, €31,5 mln per il 2019 e €73,5 mln per il periodo 2020-2023.

Lo stanziamento del Fondo sport e periferie risulta, dunque, complessivamente pari a €50 mln per il 2018, a €40 mln per il 2019 e a €25 mln per il 2020.

Poiché, peraltro, letteralmente, l'assegnazione all'Ufficio per lo sport riguarda esclusivamente i 10 milioni di euro annui, sembrerebbe intendersi che, a decorrere **dal 2018**, vi saranno **due differenti soggetti** chiamati a gestire le risorse del Fondo, ovvero, oltre all'Ufficio per lo sport, il CONI, che - *ex* art. 15 del D.L. 185/2015, non novellato dalla disposizione in commento - continuerebbe a gestire le ulteriori risorse del Fondo.

Al riguardo, sembrerebbe necessario un chiarimento.

Per completezza, si ricorda che il 13 novembre 2017 sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata pubblicata la <u>notizia</u> relativa ad un nuovo stanziamento per il Fondo sport e periferie, con **ulteriori €100** mln.

La notizia rimanda, a sua volta alla <u>comunicazione</u> pubblicata sul sito del **CONI** 1'8 novembre 2017, in base alla quale "In considerazione del rifinanziamento del sopracitato Fondo "Sport e Periferie", con il Decreto Ministeriale in corso di perfezionamento e l'avvenuta iscrizione nella previsione triennale di bilancio delle relative somme, il CONI si accinge a presentare un nuovo piano pluriennale per il triennio 2018-2020, per la successiva approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine, ad integrazione del proprio patrimonio di competenze e di conoscenze sull'impiantistica sportiva con destinazione agonistica in Italia, il CONI ritiene utile effettuare una nuova indagine con le medesime modalità di quella già svolta nel 2016, acquisendo proposte d'intervento da inserire nel nuovo piano pluriennale."

In base alla medesima comunicazione, le proposte devono essere inviate dal 15 novembre al 15 dicembre 2017.

Si precisa, tuttavia, che "Resta inteso che la pubblicazione della presente comunicazione e la ricezione delle proposte non comportano per il CONI alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso all'intervento proposto, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del CONI, a qualsiasi titolo, e che **presupposto essenziale** per la realizzazione degli interventi con risorse a valere sul Fondo è che le risorse del Fondo siano effettivamente erogate in favore del CONI".

Articolo 1, commi 224-227 (Sport bonus)

I **commi da 224 a 227** istituiscono e regolano il contributo, sotto forma di **credito d'imposta** (*sport bonus*), erogato in relazione ad **erogazioni liberali** per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari.

Il **comma 224 riconosce** a tutte le imprese **un contributo**, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il **comma 225** riconosce il beneficio nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

In base all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Il comma 226 prevede che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunichino immediatamente all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

L'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede agli adempimenti connessi alla disciplina in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il comma 227 prevede che le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro, siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Articolo 1, comma 228

(Aumento esenzione compensi per attività musicali e attività sportive dilettantistiche)

Il **comma 228** eleva da 7.500 **a 10.000** euro l'importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, le norme in esame (**lettera** *b*) del **comma 228**) innalzano da 7.500 **a 10.000 euro l'ammontare** che **non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF** delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai **direttori artistici ed ai collaboratori tecnici** per **prestazioni di natura non professionale** (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche) nonché dei **compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche**, individuati dall'articolo 67, comma 1, lettera *m*) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 de 1986).

A tal fine viene modificato l'articolo 69, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 de 1986).

Viene poi sostituito (**lettera** *a*) **del comma 228**), per ragioni di coordinamento con la nuova numerazione del TUIR, il riferimento contenuto nel comma 2 dell'articolo 69 del TUIR.

Si ricorda che l'articolo 69, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) stabilisce che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi sopra illustrati non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro.

La legislazione vigente dispone che, per tali indennità, la parte eccedente tale franchigia sia assoggettata:

- fino a 28.158 euro, ad una ritenuta a titolo di imposta pari all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%);
- per la parte eccedente i 28.158 euro ad una ritenuta a titolo di acconto pari all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%), per poi essere assoggetta ad IRPEF in sede dichiarativa.

L'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR qualifica come redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla

qualità di lavoratore dipendente, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Articolo 1, comma 229 (Assunzioni assistenti stadio)

Il comma 229, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza, per lo svolgimento di determinati servizi, l'assunzione di assistenti di stadio (cd steward) con contratti di lavoro intermittente stipulati in deroga a specifiche disposizioni della normativa vigente.

Il comma 229 riconosce alle società organizzatrici di competizioni sportive la possibilità di assumere assistenti di stadio (in possesso dei prescritti requisiti³³) - per lo svolgimento di servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica dei regolamenti d'uso degli impianti - con contratti di lavoro intermittente stipulati in deroga:

- ai limiti di età previsti dalla normativa vigente (meno di 25 anni o più di 55 anni);
- alla disposizione che, **in assenza di contratto collettivo**, demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei casi in cui si può ricorrere al lavoro intermittente (art. 13, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del D.Lgs. 81/2015 vedi *infra*).

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di personale addetto agli impianti sportivi, viene demandato ad un **decreto del Ministro dell'interno** (da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame) la definizione delle **modalità semplificate di comunicazione alle prefetture** dei dati identificativi del personale addetto alle suddette attività.

Con il **contratto di lavoro intermittente** (disciplinato dagli artt. 13-18 del D.Lgs. 81/2015), che può essere stipulato anche a tempo determinato, un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro (privato, in quanto le disposizioni in materia non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

Caratteristica principale del lavoro intermittente è l'alternarsi di fasi in cui vi è effettiva prestazione di lavoro e fasi in cui questa attività manca ed è sostituita dall'attesa della chiamata da parte del datore di lavoro (la c.d. disponibilità, che può essere espressamente pattuita o meno). Il datore di lavoro, nel richiedere la

Di cui alla Tabella A del DM 8 agosto 2007, che elenca i requisiti personali e professionali degli steward

prestazione lavorativa, dovrà rispettare comunque il preavviso formalizzato nel contratto di lavoro, il quale, in ogni caso, non può essere inferiore ad un giorno. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità.

Il richiamato art. 13, c. 1, secondo periodo dispone che, in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con apposito D.M.³⁴.

Per quanto concerne i **limiti di età**, il richiamato comma 2 del medesimo articolo 13 dispone che il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti **con meno di 24 anni di età** (purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno) e **con più di 55 anni**.

Come specificato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'interpello n. 10 del 21 marzo 2016, "il Decreto in questione, emanato in forza della previgente normativa, è il D.M. 23 ottobre 2004, ai sensi del quale "è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657"".

Articolo 1, comma 230 (Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

Il **comma 230** istituisce presso l'Ufficio per lo Sport il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

Il comma 230 istituisce presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

L'<u>Ufficio per lo sport</u> è stato istituito come Ufficio autonomo dall'art. 1 del <u>D.P.C.M. 7 giugno 2016</u> (che ha modificato il D.P.C.M. 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri). In precedenza esso era costituito come ufficio interno al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie).

L'Ufficio per lo sport è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. Provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Mibact in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.

L'organizzazione interna dell'Ufficio per lo sport è stata disciplinata dal decreto 1° settembre 2016 del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Ufficio si articola in due servizi: il Servizio I per i rapporti istituzionali, internazionali e per la *governance* nello sport e il Servizio II per la vigilanza, i contributi e per l'impiantistica sportiva.

La dotazione del Fondo è pari a:

- €12 mln per il 2018;
- €7 mln per il 2019;
- €8,2 mln per il 2020;
- €10,5 mln a decorrere dal 2021.

Le risorse sono destinate al finanziamento di progetti aventi una delle seguenti finalità:

- incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle **persone disabili** mediante l'uso di **ausili per lo sport** (lett. *a*));
- sostenere la realizzazione di eventi calcistici e di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale (lett. b) e c));
- sostenere la **maternità** delle **atlete non professioniste** (lett. d));
- garantire il **diritto** all'esercizio della **pratica sportiva** quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del **minore**, anche attraverso la realizzazione di **campagne di sensibilizzazione** (lett. *e*)).

L'utilizzo del Fondo è disposto con uno o più **D.P.C.M.**, da adottare **entro il 28 febbraio** di ciascun anno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

Inoltre, al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto all'esercizio della pratica sportiva da parte dei minori, di cui alla lett. e), la disposizione consente il **tesseramento** - senza alcun **aggravio** rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani - presso **società** o **associazioni** affiliate alle <u>Federazioni sportive nazionali</u>, alle <u>Discipline sportive associate</u> o agli <u>Enti di promozione sportiva</u>, anche <u>paralimpici</u>, per i minori **cittadini di paesi terzi**, anche **non in regola** con le norme relative all'**ingresso** e al **soggiorno**, laddove siano **iscritti** da **almeno un anno** a una qualsiasi classe dell'**ordinamento scolastico italiano**.

Si veda la <u>Nota Breve n. 185 dell'ottobre 2017</u>, predisposta in occasione dell'esame dell'<u>A.S. n. 361-B</u>.

Al riguardo si ricorda che la L. 12/2016 (A.S. 1871) ha previsto che i minori di anni 18 che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

Il tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della

cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.

Si veda la <u>Nota Breve n. 68 dell'aprile 2015</u>, predisposta in occasione dell'esame dell'A.S. n. 1871.

Articolo 1, comma 231 (Agevolazioni per le società di Lega Pro)

Il **comma 231** prevede la concessione di agevolazioni alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico.

Il comma 231 prevede la concessione, nel limite di €1 mln all'anno, di agevolazioni alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico che ne facciano richiesta, a valere sulla quota disponibile al 1° gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile nell'ambito del contributo straordinario concesso al CONI (ai sensi dell'art. 145, co. 13, L. 388/2000 - legge finanziaria 2001), per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva.

L'art. 145, co. 13, L. 388/2000 (legge finanziaria 2001), modificato dall'art. 52, co. 86, L. 448/2001, e, successivamente, dall'art. 4, co. 196, L. 350/2003, aveva autorizzato la concessione al CONI - al fine di consentirgli lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva - di un **contributo straordinario** di **lire 195 mld** per il **2001** di cui **20** da destinare a **sport sociale e giovanile**.

A tal fine, nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i 14 ed i 19 anni compiuti, definiti giovani di serie ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio, alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità sono riconosciuti, per ogni giovane assunto:

- uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione di lire, nonché un credito di imposta pari al 30% del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente;
- per ogni **preparatore atletico** una **riduzione** del 3% sul totale dei **contributi** dovuti alle gestioni previdenziali di competenza.

È possibile la proroga del limite di età fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la società sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico.

Le modalità di applicazione delle predette agevolazioni sono state stabilite con D.M. 98/2003.

In base alla relazione tecnica, la disposizione non reca nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Secondo il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2018-2020, la disposizione comporta un miglioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

In base allo <u>Statuto</u>, la <u>Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro</u> (denominata Lega Professionisti Serie C fino al 2009), ente di diritto privato senza fine di lucro, associa in forma privatistica le società affiliate alla FIGC che partecipano al campionato di calcio di Lega Pro (Campionato di Lega Pro) e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.

Gli organi della Lega Pro sono l'Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Comitato Esecutivo, se nominato; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Comitato Etico.

Per la stagione sportiva 2017/2018, le società appartenenti alla Lega Pro sono 57.

Le agevolazioni, aventi la finalità di promuovere l'**addestramento** e la **preparazione** di **giovani calciatori** di età compresa tra i **14** ed i **19** anni compiuti (come previsto dal richiamato art. 145, co. 13, L. 388/2000), consistono in:

un contributo annuo in forma capitaria pari a € 5.000 e in un contributo annuo pari al 50% della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla FIGC (lett. a);

L'<u>AIC</u> (Associazione Italiana Calciatori) è l'associazione di categoria per i calciatori professionisti.

Con <u>Comunicato ufficiale n. 8/L – 11 LUGLIO 2017</u> della Lega Pro, sono stati stabiliti gli importi retributivi minimi da corrispondere ai calciatori professionisti tesserati all'AIC per la stagione sportiva 2017/2018.

In particolare, i calciatori professionisti tesserati per le società di Lega Pro hanno diritto a percepire dalla società di appartenenza un compenso globale lordo, che – se riferito all'intera stagione sportiva – non potrà essere inferiore alle misure contenute nel predetto Comunicato o a quota parte delle stesse, in ragione dell'eventuale periodo contrattuale inferiore ai dodici mesi.

Per i calciatori in addestramento tecnico, tale importo risulta pari a €10.434 lordi

Il minimo retributivo dal 19° anno di età (per il periodo che decorre dalla stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 23° anno di età) è pari a €19.825 lordi.

In base all'art. 33 delle NOIF, i calciatori giovani (art. 31 NOIF) dal 14° anno di età assumono la qualifica di **giovani di serie** quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche (Lega Naz. Professionisti Serie A, Lega Naz. Professionisti Serie B, Lega Pro). I calciatori con la qualifica di giovani di serie assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all'impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore giovane di serie, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l'acquisizione dello status di professionista, ad un'indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il giovane di serie ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore professionista di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento quale giovane di serie, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. I calciatori con la qualifica di giovani di serie, al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il giovane di serie ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di professionista e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica – Lega Pro. In tali casi, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione del primo contratto di calciatore professionista di durata massima triennale. Nel caso di giovane di serie, il diritto alla stipula di un contratto da professionista, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale professionista con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore. Il giovane di serie in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale professionista In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo.

Secondo l'art. 28 delle NOIF, sono qualificati **professionisti** i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C. Il rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni. Il primo contratto da professionista può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, fermo restando che i calciatori con la qualifica di giovani di serie, al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare un contratto professionistico. In base all'art. 31 delle NOIF, sono qualificati giovani i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno. I calciatori giovani possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il calciatore giovane, è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto.

• un **contributo annuo** pari al **30%** dei contributi dovuti alle **gestioni previdenziali** di competenza per ogni **preparatore atletico** (lett. b).

I lavoratori sportivi sono iscritti alla gestione INPS (in precedenza ENPALS) - <u>Fondo Pensione Sportivi Professionisti</u> (FPSP).

Il regime pensionistico degli sportivi professionisti è disciplinato dalla L. 366/1973 e dal d.lgs. 166/1997. Si ricorda altresì che i preparatori atletici delle società sportive professionistiche sono compresi, ai fini pensionistici, nella nozione di sportivi professionisti ai sensi degli artt. 2 e 9 della L. 91/1981.

In particolare, in base all'art. 2, L. 91/1981, sono **sportivi professionisti** gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i **preparatori atletici**, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

L'<u>AIPAC</u> (Associazione Italiana Preparatori Atletici di Calcio) è l'associazione di categoria per i preparatori atletici.

Con **D.P.C.M.** (per la cui emanazione non è previsto un termine), adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CONI, la FIGC e la Lega Calcio Professionistico, sono definite le modalità di applicazione delle predette agevolazioni.

Articolo 1, comma 232 (Contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping)

Il **comma 232** ridetermina - a decorrere dal 2019 - il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (*World Anti-doping Agency* - WADA).

Il **comma 232** autorizza la spesa di €1,2 mln per il 2018 ed €850.000 a decorrere dal 2019, al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (World Anti-doping Agency - WADA).

Si ricorda che il contributo annuale dell'Italia all'Agenzia mondiale antidoping è stato previsto dall'art. 1, L. 281/2003, che ha autorizzato il Mibac al relativo versamento. L'ammontare è stato stabilito in €1.102.000 per il 2003 ed €597.000 annui a decorrere dal 2004.

Occorrerebbe quindi prevedere un coordinamento tra le due disposizioni.

Con la L. 230/2007 (che ha ratificato la Convenzione internazionale contro il doping nello sport), si è introdotto il principio del finanziamento paritario dell'Agenzia mondiale antidoping, in virtù del quale gli Stati parte sostengono il bilancio annuale di base approvato dall'Agenzia, a carico per metà dei poteri pubblici e per metà del Movimento olimpico (art. 15).

La somma corrispondente al contributo annuale all'Agenzia mondiale antidoping è allocata sul cap. **2155** dello stato di previsione del MEF (Tabella n. 2). Lo stanziamento a legislazione vigente del predetto capitolo è azzerato.

Nel dettaglio, in base alla <u>Dichiarazione di Copenaghen sulla lotta al doping sportivo</u> (2003), il cofinanziamento della WADA da parte delle autorità pubbliche e del movimento olimpico avviene secondo le seguenti modalità: le autorità pubbliche contribuiscono complessivamente nella misura del 50% del bilancio annuo della WADA; le somme versate dalle autorità pubbliche vengono ripartite in base alle regioni olimpiche nel modo seguente: Africa: 0,50%; Americhe: 29%; Asia: 20,46%; Europa: 47,5%; Oceania: 2,54%. Nell'ambito delle singole regioni il contributo è suddiviso per quote in base agli accordi tra autorità pubbliche.

Secondo i <u>Contributi al bilancio della WADA 2017</u>, l'Italia ha corrisposto un importo di 640,730 USD rispetto a una richiesta di 815,630 USD.

Al riguardo la relazione illustrativa fa presente che, a causa di un costante incremento del fabbisogno finanziario della WADA, la somma corrispondente alla quota a carico dei governi è cresciuta negli anni, passando dai 4.037.500 USD del 2002 ai 7.059.650 USD del 2017, con un

conseguente incremento proporzionale del contributo spettante all'Italia. La predetta somma di 597.000 euro fu stabilita tenendo conto dell'ammontare della quota che a quell'epoca spettava all'Italia e del tasso di cambio tra euro e dollaro allora vigente. Sennonché, tale stanziamento si è dimostrato insufficiente a partire dall'anno 2015, quando, a causa dell'incremento delle contribuzioni spettanti ai Governi e della variazione del tasso di cambio tra le due valute, l'Italia ha cominciato a versare alla WADA somme di importo inferiore a quelle richieste, accumulando un debito residuo di 176.025 USD per gli anni 2015 e 2016.

Preliminarmente si ricorda che in sede di Consiglio d'Europa il 16 novembre 1989 è stata conclusa a Strasburgo la <u>Convenzione contro il doping</u> (ratificata dalla L. 522/1995), la quale ha enunciato l'obiettivo di ridurre e, in seguito, eliminare la pratica del doping nello sport. La Convenzione chiarisce che l'espressione «doping nello sport» significa la somministrazione agli sportivi o l'uso da parte di questi ultimi delle classi farmacologiche di agenti dopanti o di metodi di doping.

La Prima Conferenza mondiale sul *doping* nello sport convocata dal CIO a Losanna, dal 2 al 4 febbraio 1999, ha elaborato la <u>Dichiarazione di Losanna sul doping nello sport</u>, che ha previsto la creazione di un organismo internazionale anti-doping da rendere operativo per i XXVII Giochi Olimpici di Sydney nel 2000.

L'Agenzia mondiale antidoping (WADA) è stata quindi costituita, per iniziativa del CIO, il 10 novembre 1999, per promuovere e coordinare la lotta al doping nello sport a livello internazionale. È una fondazione non governativa con sede a Montreal (Canada) e in essa sono rappresentati Comitati Olimpici Nazionali e Governi.

Successivamente è intervenuta la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 (ratificata dalla L. 230/2007 ed entrata in vigore il 1° aprile 2008).

A livello nazionale si ricorda la **L. 376/2000** (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), la quale prevede all'art. 1 che l'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche,

finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati in precedenza. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

In base all'art. 2, i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato *doping* sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 26 luglio 2011.

La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità prima indicate.

L'art. 3 ha istituito presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività **sportive**. Essa predispone le classi delle sostanze dopanti e procede alla revisione delle stesse; determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse; effettua, tramite i predetti laboratori, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive; individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale; mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping; può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il CONI, le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

Con D.M. 440/2001 è stato adottato il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e con il D.M. 14 febbraio 2012 (che ha sostituito il DM 30 dicembre 2004) sono state introdotte norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive.

Si veda la Relazione sullo stato di attuazione della legge recante disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (anno 2016), comunicata alla Presidenza il 4 luglio 2017 (Doc. CXXXV, n. 5).

Si ricorda che <u>NADO</u> Italia fa parte delle <u>National Anti-Doping Organizations</u> con competenza in materia di adozione ed applicazione delle norme in conformità al <u>Codice mondiale antidoping</u>.

Articolo 1, comma 233

(Finanziamento delle attività svolte dal Comitato italiano paralimpico per la pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro)

Il **comma 233** prevede che, per sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del **recupero** dell'**integrità psico-fisica** e del **reinserimento sociale** delle **persone con disabilità da lavoro**, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (**INAIL**) trasferisce **ogni anno** al Comitato italiano paralimpico (CIP) l'importo di € **3 mln**.

Le risorse devono essere utilizzate per realizzare le attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP.

Si stabilizza così, a livello legislativo, quanto finora avvenuto sulla base di una convenzione quadro fra INAIL e CIP, stipulata per la prima volta – come ricordato nella relazione illustrativa all'A.S. 2960 - nel 2000 e rinnovata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2017.

In particolare, la <u>convenzione</u> per il quadriennio 2013-2016, poi <u>prorogata fino al 31 dicembre 2017</u>, inserisce fra gli obiettivi l'orientamento e l'avviamento allo sport degli invalidi da lavoro, anche attraverso la fornitura, da parte dell'INAIL, di protesi e ausili sportivi, nonché collaborazione e consulenze specifiche, da parte dei tecnici del CIP, per fornire maggiori occasioni riabilitative agli assistiti INAIL attraverso la pratica sportiva.

In base all'art. 10 della convenzione, per ciascun anno di vigenza l'INAIL corrisponde al CIP €3 mln.

La **relazione illustrativa** all'A.S. 2960 evidenziava, al riguardo, che la necessità di rendere strutturale il contributo versato finora dall'INAIL al CIP su base convenzionale – in considerazione del comune interesse, avente rilevanza pubblica, perseguito dai due enti - deriva dalla trasformazione del CIP da associazione con personalità giuridica di diritto privato a ente autonomo di diritto pubblico (avvenuta, sulla base della delega conferita dall'art. 8, co. 1, lett. *f*), della L. 124/2015, con il D.Lgs. 43/2017).

Il trasferimento delle risorse è effettuato in **due rate semestrali** – evidentemente, **posticipate** –, previa approvazione da parte dell'INAIL di una **relazione predisposta dal CIP** che attesta la realizzazione delle attività previste nel periodo di riferimento nel piano predisposto dallo stesso INAIL.

Anche in base all'art. 11 della vigente convenzione, il corrispettivo è corrisposto in due rate semestrali posticipate, previa presentazione di fatture corredate da apposite relazioni, sottoscritte dal Segretario generale del CIP, contenenti l'indicazione dettagliata delle attività svolte nel periodo di riferimento.

Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto illustrato si provvede a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 234 (Registro nazionale degli agenti sportivi)

Il **comma 234 -** inserito durante l'esame al Senato - istituisce il **Registro nazionale degli agenti sportivi**.

Il **comma 234 -** inserito durante l'esame al Senato - istituisce presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il **Registro nazionale degli agenti sportivi.**

L'iscrizione è **obbligatoria**, dietro pagamento di un'**imposta di bollo annuale** di €250, per i soggetti che, in forza di un incarico in forma scritta, mettono in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una **disciplina sportiva riconosciuta** dal CONI ai fini:

- della conclusione di un **contratto** di prestazione sportiva di natura **professionistica**,
- del **trasferimento** di siffatta prestazione,
- del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle discipline sportive, il Consiglio nazionale del CONI - in base all'art. 5, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 242/1999, e all'art. 6, co. 4, lett. b) e c), dello statuto - stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive; esso delibera inoltre in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina. Secondo l'art. 29, co. 2 e 4-bis dello statuto, le società ed associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole discipline sportive praticate; le società e le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, sono iscritte nell'apposito registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi: in base all'art. 7, co. 2, del D.L. 136/2004 (L. 186/2004) il CONI trasmette annualmente al MEF - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Con <u>deliberazione del Consiglio nazionale del CONI n. 1568 del 14 febbraio 2017</u>, è stato approvato l'elenco delle discipline sportive ammissibili.

Con riguardo alla natura **professionistica** della prestazione sportiva, l'art. 2, L. 91/1981, qualifica come **sportivi professionisti** gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di **continuità** nell'ambito delle **discipline regolamentate dal CONI** e che conseguono la **qualificazione** dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la **distinzione** dell'attività **dilettantistica** da quella **professionistica**.

A sua volta l'art. 5, co. 2, lett. d), del d.lgs. 242/1999, attribuisce al Consiglio nazionale del CONI il compito di stabilire, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, **criteri** per la **distinzione** dell'attività sportiva **dilettantistica** da quella **professionistica**.

Lo <u>statuto</u> del CONI prevede - all'art. 22, co. 1 - che gli statuti delle Federazioni sportive nazionali devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i **settori professionistici** e **non professionistici**, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.

I principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate - approvati con deliberazione del Consiglio nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 - comprendono tra gli altri il principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche, in base al quale, per quanto qui rileva, in considerazione delle specifiche esigenze delle singole discipline afferenti alle Federazioni e alle Discipline Sportive Associate, anche connesse alle normative delle Federazioni Internazionali, i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria nel rispetto dei principi posti dalla L. 91/1981. Inoltre, l'istituzione del settore professionistico da parte di una Federazione Sportiva Nazionale è possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale.

Lo <u>statuto</u> della **FIGC** prevede (art. 2, co. 4) che la FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale; i calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani; le società che stipulano contratti con

atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente; la FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa; le società del settore professionistico hanno l'obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d'intesa con le Leghe competenti e di formare squadre per la partecipazione a tutta l'attività agonistica giovanile di livello nazionale (art. 7). L'art. 9 stabilisce che le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al **professionismo**. Le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un'associazione denominata "Lega nazionale dilettanti". In base alla II delle norme transitorie e finali le Leghe professionistiche sono di diritto la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie A (LNP Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie B e la "Lega Italiana Calcio Professionistico" (Lega Pro), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti.

In base alle NOIF, i calciatori tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie: "professionisti"; "non professionisti"; "giovani". Sono qualificati "professionisti" i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C. Il prestazione da "professionista", con il conseguente rapporto di tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, con le forme e modalità previste dalle NOIF e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Il primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, fermo restando che i calciatori con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica – Lega Pro.

In base allo statuto della Federazione ciclistica italiana (FCI), approvato con deliberazione della Giunta nazionale del CONI n. 416 del 23 settembre 2016, possono affiliarsi alla FCI società e associazioni sportive, sia professionistiche che dilettantistiche (art. 2, co. 1); sono tesserati alla FCI: gli atleti, italiani e stranieri, che svolgano attività sia dilettantistica che professionistica per un soggetto affiliato (art. 4, co. 1); l'attività ciclistica in seno alla FCI si articola in attività dilettantistica e professionistica; nell'attività dilettantistica è inclusa l'attività amatoriale e quella giovanile (art. 6, co. 2); è atleta dilettante colui che sceglie liberamente di praticare il ciclismo nell'ambito della FCI con il vincolo a tempo determinato di natura sportiva (art. 6, co. 3); è atleta professionista colui che, tesserato per una società sportiva professionistica affiliata, intrattiene con il proprio gruppo sportivo un rapporto di lavoro regolato dalle norme UCI e stipulato in conformità alle leggi dello Stato italiano (art. 6, co. 4); le Leghe, una per l'attività dilettantistica e l'altra per l'attività professionistica, sono associazioni

riconosciute dalla FCI ai fini sportivi con il compito di promuovere, organizzare, regolamentare e sviluppare l'attività ciclistica dilettantistica o professionistica in conformità delle leggi dello Stato e nel rispetto dei limiti fissati dalle norme approvate dall'UCI, dal CONI e dalle norme dello Statuto federale (art. 53, co. 1).

L'art. 2, co. 3, dello <u>statuto</u> della **Federazione Italiana Pallacanestro** (FIP), stabilisce che l'**attività sportiva** si articola attraverso **settori professionistici e dilettantistici**, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, in armonia con le leggi dello Stato, con le norme e direttive del CONI e con gli ordinamenti sportivi internazionali garantendo un costante equilibrio di diritti e doveri tra i settori professionistici e dilettantistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.

Lo <u>statuto</u> della **Federazione Italiana Golf** (FIG) prevede che possono essere aggregate alla FIG Associazioni fra **professionisti** di golf (art. 13) oppure Associazioni i cui componenti-giocatori **dilettanti** di golf tesserati FIG siano caratterizzati dalla medesima categoria professionale, carica o qualifica (art. 15). Il titolo IV concerne quindi lo status e il tesseramento di dilettanti e professionisti.

In base all'art. 1, co. 3, dello <u>statuto</u>, la **Federazione Pugilistica Italiana** (FPI) è autorizzata in via esclusiva a svolgere in Italia l'attività sportiva del pugilato agonistico e amatoriale; è in particolare responsabile del settore AIBA (International Boxing Association) Open Boxing (AOB) e del settore AIBA Pro Boxing (APB); ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e attuare programmi

di formazione di atleti e tecnici, nonché di svolgere lo sport del pugilato nei settori AOB, Pro, APB Italia, Amatoriale e Giovanile.

La Lega Pro Boxe è composta dalle società affiliate alla F.P.I. e ha il compito di coordinare, secondo le direttive federali, il sostegno, la promozione e l'organizzazione delle **manifestazioni agonistiche**, ferme restando le competenze federali in materia di affiliazione e tesseramento, di assegnazione dei titoli, di funzioni arbitrali, medico-sanitarie e di giustizia sportiva (art. 3-bis).

Può iscriversi al Registro nazionale degli agenti sportivi il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità.

È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015.

Nel 2015 la FIFA ha adottato un nuovo <u>regolamento</u> relativo all'assunzione un intermediario da parte di calciatori e società per perfezionare l'ingaggio di un calciatore da parte di una società o per concludere un accordo di trasferimento tra due società.

Qui il **regolamento per i servizi di procuratore sportivo** adottato dalla FIGC nel 2015.

Qui il regolamento per l'esercizio dell'attività di **procuratore** di **atleti di pallacanestro** approvato dal Consiglio federale della FIP del 19 e 20 novembre 2010 (aggiornato al Consiglio federale del 29 aprile 2016).

Agli **sportivi professionisti** e alle **società** affiliate a una federazione sportiva **professionistica** è **vietato** avvalersi di soggetti **non iscritti** al Registro pena la **nullità dei contratti**, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.

Con uno o più D.P.C.M., sentito il CONI, sono definiti:

- le modalità di svolgimento delle **prove abilitative**;
- la composizione e le funzioni delle **commissioni giudicatrici**;
- le modalità di **tenuta e** gli obblighi di **aggiornamento del Registro**;
- i parametri per la determinazione dei **compensi**.

Il CONI, con regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, disciplina i casi di **incompatibilità**, fissando il consequenziale **regime sanzionatorio** sportivo.

Articolo 1, commi 235-248 (Misure urgenti per la realizzazione dell'Universiade 2019)

Il comma 235, introdotto durante l'esame al Senato, al fine di assicurare la realizzazione delle <u>Universiadi di Napoli 2019</u>, prevede la nomina di un Commissario straordinario a cui è affidato il compito di provvedere all'attuazione del piano degli interventi necessari. Sono, altresì, disciplinate le procedure per la predisposizione e l'approvazione del piano, i compiti e i poteri attribuiti al Commissario (tra cui le funzioni di stazione appaltante), nonché i termini di consegna delle opere e della chiusura della gestione commissariale (commi 236-242). Ulteriori norme sono volte al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata (commi 243-247). Per le finalità perseguite dalle norme in esame viene autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 248).

Nomina, compito e compensi del Commissario (comma 235)

Il **comma 235**, al fine di assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, prevede la **nomina** – **con decreto del Presidente del Consiglio** dei ministri da emanare, d'intesa con il Presidente della regione Campania, **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore della legge – **di un Commissario straordinario**.

Si ricorda che la Regione Campania - che a suo tempo presentò la candidatura con il sostegno del Governo e la collaborazione delle Università italiane e campane, del CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano) e del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) - lo scorso 5 marzo 2016 ha ottenuto dalla FISU (Federazione Internazionale Sport Universitari) la designazione di Napoli quale sede delle Universiadi del 2019.

Le Universiadi (Olimpiadi Universitarie), sono una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo. Le Universiadi del 2019 si svolgeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio 2019.

Il commissario deve essere scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo.

Lo stesso comma dispone che il Commissario opera in via esclusiva con il compito di **provvedere all'attuazione del piano di interventi** volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.

Al commissario **non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità** comunque denominati.

Gli **eventuali rimborsi spese** sono posti a carico delle somme già stanziate per il finanziamento della manifestazione.

Predisposizione e approvazione del Piano degli interventi (comma 236, periodi successivi al primo)

Predisposizione del piano e trasmissione ai soggetti interessati (secondo periodo del comma 236)

Il secondo periodo del comma 236 dispone che il commissario predispone il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla Federazione internazionale dello sport universitario (FISU) e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Campania e al Presidente dell'ANAC.

La stessa norma precisa che nello svolgere tali compiti il Commissario deve operare **nei termini e con le modalità previsti dal comma 2 dell'art. 61 del D.L. 50/2017** per la predisposizione e la trasmissione del piano degli interventi relativi alle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020-2021.

L'art. 61 del D.L. 50/2017 prevede una articolata disciplina finalizzata ad assicurare la realizzazione di un piano di interventi necessari per consentire lo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. In particolare il comma 2 prevede che, entro sessanta giorni dalla data della sua nomina, il commissario, nel limite delle risorse finanziarie a disposizione, predispone, sentito il comitato organizzatore locale, il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti. Salva la possibilità di rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone la durata e le stime di costo.

Conferenza di servizi (periodi terzo e quarto del comma 236)

Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, entro 30 giorni dalla sua trasmissione il commissario convoca una o più conferenze di servizi.

La norma precisa che ciò deve avvenire nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 61 del D.L. 50/2017.

Tale comma 3 prevede che il Commissario per gli eventi di sci alpino di Cortina 2020-2021 convoca, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990,

una o più conferenze di servizi, alle quali partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. I termini sono dimezzati e il commissario è il soggetto competente ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della L. 241/1990. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi vengono trasmesse dal commissario senza indugio al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi.

Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 ha interamente riscritto la disciplina gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. n. 241/1990 concernenti la conferenza di servizi. La nuova disciplina distingue due modelli di conferenza decisoria, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento: la conferenza cd. semplificata, in modalità "asincrona", che rappresenta la modalità ordinaria di conferenza; la conferenza cd. simultanea ed in modalità sincrona (con riunione), secondo il procedimento delineato dall'art. 14-ter della L. n. 241/1990. Tale modalità si svolge nei soli casi indicati dalla legge. In particolare, l'amministrazione procedente può convocare direttamente la conferenza simultanea ove necessario, nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, ovvero può procedere su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato (art. 14-bis, comma 7). Fuori da tali ipotesi, la conferenza si svolge in modalità simultanea qualora, in sede di conferenza semplificata, l'amministrazione procedente ha acquisito atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale (art. 14-bis, comma 6).

L'art. 14, comma 4 (come riscritto dal D.Lgs. 104/2017, di attuazione della direttiva 2014/52/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), dispone che qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona (ai sensi dell'art. 14-ter).

In particolare, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4, in caso di partecipazione alla conferenza di amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, le singole amministrazioni statali potendo comunque intervenire ai lavori in funzione di supporto. Ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 1, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere (entro 10 giorni dalla comunicazione relativa alla determinazione motivata di conclusione della conferenza) al suddetto rappresentante il proprio dissenso al fine di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni richiamate dell'art. 61 del D.L. 50/2017 prevedono obblighi di trasmissione a soggetti diversi per le eventuali modifiche e

integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi: è in particolare previsto il coinvolgimento delle Camere "per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti". Il richiamo al rispetto dei termini e delle modalità previsti dall'art. 61, commi 2 e 3, del DL 50/2017 sembrerebbe dunque determinare l'obbligo di trasmissione alle Camere, per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, anche per i progetti contemplati dall'articolo in esame.

La norma in esame dispone inoltre che eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro 10 giorni dalla trasmissione alla medesima conferenza di servizi.

Approvazione del piano degli interventi (quinto periodo del comma 236)

L'approvazione del piano degli interventi deve avvenire, **da parte del Commissario**, nei modi stabiliti dal comma 4 dell'art. 61 del D.L. 50/2017.

Il citato **comma 4 dell'art. 61 del D.L. 50/2017** stabilisce che, all'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. Il **decreto commissariale di approvazione del piano** degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione:

- è **pubblicato** nella Gazzetta Ufficiale, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Comitato organizzatore;
- sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento;
- può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

Consegna delle opere (comma 238)

Il comma 238 prevede che la consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire **entro il 30 aprile 2019**.

Viene altresì disposta l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 61 del D.L. 50/2017.

Il comma 6, oltre al termine di consegna, stabilisce che il piano deve indicare altresì quelle **opere** che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione degli interventi del progetto sportivo, in quanto **non indispensabili**

al regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate oltre il previsto termine di consegna.

Il successivo comma 7 dispone che gli interventi previsti nel piano approvato sono:

- dichiarati di pubblica utilità e di urgenza;
- qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.

Norme in materia di contratti pubblici (commi 239 e 240)

Il **comma 239** (primo e secondo periodo) dispone che, per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il **commissario straordinario** svolge le **funzioni di stazione appaltante**, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della regione Campania e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata.

In tal caso i rapporti saranno regolati da una apposita **convenzione** che sarà stipulata dal commissario straordinario **con la centrale acquisti e il Provveditorato alle opere pubbliche**.

Il **comma 240** prevede una serie di **attribuzioni** al Commissario straordinario **in materia di contratti pubblici** (disciplinata dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, d'ora in poi "Codice"). Nel dettaglio, viene consentito al Commissario di:

 dare applicazione alle norme del comma 8 dell'art. 61 del D.L. 50/2017, con elevazione del limite delle risorse disponibili ivi previsto, fino a 800.000 euro:

Il comma 8 consente al commissario di:

- affidare ad altri soggetti, mediante convenzione, le funzioni di stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 37, 38 e 39 del Codice;

Gli articoli 37 e 38 del Codice dettano disposizioni finalizzate alla centralizzazione delle committenze e alla qualificazione delle stazioni appaltanti. Essi prevedono l'istituzione, presso l'ANAC, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate (in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo) di cui fanno parte anche le centrali di committenza (art. 38) e modalità di acquisizione di forniture e servizi differenziate, in particolare per classi di importo e per possesso o meno della qualificazione (art. 37). L'articolo 39 dispone che le attività di committenza ausiliarie possono essere affidate a centrali di committenza di cui all'art. 38.

- fare ricorso alle procedure di scelta del contraente, anche semplificate, previste dagli artt. 59 e seguenti del Codice;

Gli articoli da 59 a 65 del Codice recano le procedure di scelta del contraente nei settori ordinari. Tali norme disciplinano la scelta delle procedure e l'oggetto del contratto (articolo 59), la procedura aperta (articolo 60), la procedura ristretta (articolo 61), la procedura competitiva con negoziazione (articolo 62), l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (articolo 63), la disciplina del dialogo competitivo (articolo 64) e del partenariato per l'innovazione (articolo 65).

- fare ricorso alle forme di partenariato pubblico-privato previste dagli artt. 180 e seguenti del Codice;

In base alla definizione recata dalla lettera eee) dell'art. 3 del Codice, un contratto di PPP è un "contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore ...".

L'articolo 180 del Codice reca la disciplina del PPP; in particolare, il comma 8 provvede a identificare le tipologie di contratti che rientrano nell'ambito del PPP. Si rammenta solamente che l'articolo 181 prevede che la scelta dell'operatore economico nei contratti di PPP avviene con procedure ad evidenza pubblica, anche mediante dialogo competitivo, e che le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.

- individuare il responsabile del procedimento tra persone in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti e dotate di adeguata professionalità;
- affidare (nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi) specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e ingegneristiche. Il conferimento delle funzioni è operato con atto motivato e nel rispetto della disciplina prevista dal Codice per l'affidamento di appalti di servizi.

Il limite indicato viene elevato, dalla norma in esame, ad 800.000 euro.

• **operare** le **riduzioni dei termini** come stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del Codice;

Si fa notare che l'art. 50 richiamato (relativo alle clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) non sembra contemplare riduzioni di termini.

Gli articoli 60, 61 e 62, recependo gli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2014/24/UE, disciplinano i termini per l'effettuazione degli adempimenti previsti (ad esempio per la ricezione delle offerte) nell'ambito delle procedure aperta, ristretta e competitiva con negoziazione fissando una serie di termini minimi ovvero consentendo l'adozione di termini inferiori al verificarsi di talune circostanze. L'art. 74 disciplina i termini per la disponibilità elettronica

dei documenti di gara, mentre l'art. 79 detta ulteriori criteri per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.

Considerato che già il codice fissa una serie di termini minimi per la ricezione delle offerte mutuati dalla normativa europea e ne consente una riduzione, non appare chiaro il contenuto della disposizione a meno che la norma non miri a consentire ulteriori riduzioni di tali termini, che andrebbero valutate alla luce di quanto prevede la normativa europea.

 ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del medesimo Codice;

Nel merito di questa facoltà di riduzione, si rileva che l'art. 97 del Codice si occupa delle offerte anormalmente basse, vale a dire quelle che appaiono tali ad un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. In questi casi, se la stazione appaltante lo richiede, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle loro offerte (comma 1) e, ai sensi del comma 5, per farlo hanno un termine non inferiore a quindici giorni. L'art. 183 del Codice, che disciplina la finanza di progetto, al comma 10 dispone che l'amministrazione aggiudicatrice prenda in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando, e al comma 15 che l'amministrazione medesima valuti entro il termine perentorio di tre mesi la fattibilità della proposta presentata da un operatore economico. L'art. 188 del Codice disciplina i contratti di disponibilità e, in tal caso, l'eventuale riduzione ei termini sembra applicarsi ai trenta giorni entro i quali l'amministrazione aggiudicatrice può motivatamente opporsi al progetto definitivo, al progetto esecutivo e alle varianti in corso d'opera dall'affidatario, qualora non rispettino il capitolato prestazionale. L'art. 189 del Codice disciplina gli interventi di sussidiarietà orizzontale e, al comma 3, dispone che, decorso un termine di due mesi, si considerino respinte le proposte operative di pronta realizzabilità presentate da gruppi di cittadini organizzati all'ente locale territoriale competente nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. Entro il medesimo termine di due mesi, l'ente locale può, con motivata delibera, disporre invece l'approvazione delle proposte formulate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.

 ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'art. 32 del Codice;

Considerato che l'art. 32 del Codice, relativo alle fasi delle procedure di affidamento, fissa diversi termini, andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare il richiamo al termine.

L'art. 32 reca, al comma 8 un termine di 60 giorni entro cui, divenuta efficace l'aggiudicazione, ha luogo la stipulazione del contratto, che comunque, ai sensi del comma 9, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; al comma 11 si stabilisce inoltre che il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, se proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.

Si ricorda altresì che la Direttiva 2007/66/UE (c.d. direttiva ricorsi) è stata recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 53/2010, poi abrogato perché superato dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Il riferimento a un termine di almeno dieci giorni è contenuto, tra l'altro, relativamente alla disciplina del termine sospensivo e del termine per la proposizione del ricorso.

• fare ricorso - per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano - alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall'art. 63 del Codice. In questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori l'invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle prefetture - uffici territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell'art. 1 della L. 190/2012, se istituiti (si tratta degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa).

L'art. 63 prevede che, **nei casi e nelle circostanze indicati nei commi dell'articolo 63,** le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. Il **comma 2** del citato articolo 63, per gli appalti di lavori, forniture e servizi, consente l'utilizzo di tale procedura:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;
- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la

- concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

I tre precedenti casi riproducono le lettere a), b) e c) del paragrafo 2 dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice dei contratti pubblici.

Le ulteriori circostanze disciplinate nei commi da 3 a 5 dell'articolo 63 del Codice, che riprendono i corrispondenti paragrafi dell'articolo 32 della direttiva, riguardano: gli appalti pubblici di forniture (qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime, per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali); negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso; per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale.

In base al comma 6, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

La disposizione in esame, che consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando per gli appalti relativi agli interventi attuativi del piano, andrebbe valutata alla luce dei presupposti per l'utilizzo di tale procedura disciplinati dalla normativa nazionale (art. 63, commi 2-5, d.lgs. 50/2016 precedentemente richiamati) e mutuati dalla normativa europea (articolo 32 della direttiva 2014/24/UE).

Si segnala, infine, che analoghe riduzioni di termini e il ricorso alla procedura negoziata senza bando sono disposti nell'ambito delle misure per la realizzazione del piano di interventi riguardanti le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo (marzo 2020-febbraio 2021), che sono disciplinate nel comma 486 del disegno di legge in esame.

Il **comma 240** prevede inoltre che l'affidamento di lavori, servizi e forniture avvenga sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una **commissione giudicatrice** costituita secondo le modalità stabilite dall'art. 216, comma 12, del Codice.

La disposizione richiamata prescrive, tra l'altro, che, fino alla adozione di una disciplina in materia di iscrizione ad un apposito Albo, la commissione giudicatrice è nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Ulteriori poteri e attribuzioni del Commissario (commi 236,237, 242)

Subentro del Commissario ai soggetti istituiti e stipula di accordi con altri soggetti (comma 236, primo periodo)

Il comma 236, primo periodo, prevede che il commissario straordinario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l'Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU), che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per l'Universiade 2019.

L'ARU, istituita per mezzo dell'art. 18 della legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, in base a tale norma è ente di scopo della Regione Campania, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile. Secondo lo Statuto, ARU è competente a porre in essere tutte le attività gestionali, operative ed organizzative, anche in attuazione del contratto di assegnazione per lo svolgimento della manifestazione Universiadi 2019, fatte salve le competenze esclusive del CUSI nei rapporti con la FISU e la gestione tecnica degli eventi sportivi.

Viene inoltre previsto che il Commissario può stipulare **accordi e convenzioni** anche con società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il Centro universitario sportivo italiano (CUSI).

Poteri sostitutivi (comma 237)

In base al comma 237, il commissario, sentito il Presidente della regione Campania, può esercitare i poteri sostitutivi previsti dal comma 5 dell'art. 61 del D.L. 50/2017 per risolvere, con apposite **ordinanze contingibili e urgenti**, eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato.

Tale comma 5 prevede che, nel rispetto della normativa dell'UE, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione

degli interventi previsti nel piano approvato, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato **nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti** previamente **indicati con delibera del Consiglio dei ministri**, sentito il presidente della regione. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.

Risorse umane e strumentali per lo svolgimento dell'attività del Commissario (comma 242, primo periodo)

I locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività commissariale sono messi a disposizione dagli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto.

Ciò avviene previa intesa e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tale disposizione discende dal richiamo, operato dal primo periodo del comma 242 all'applicazione del comma 11 dell'art. 61 del D.L. 50/2017, che così dispone.

Relazioni sull'attività svolta e rendicontazioni contabili del Commissario (comma 242, primi due periodi)

Il Commissario è tenuto a provvedere all'**invio, con cadenza semestrale e al termine dell'incarico**, di una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.

Tali documenti dovranno essere inviati:

- alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari;
- al Presidente del Consiglio dei ministri;
- ai Ministri interessati (vale a dire quelli dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, per lo sport, dei beni e delle attività culturali e del turismo);
- nonché, per quanto previsto dal secondo periodo del comma 247, alla Regione Campania.

Tale disposizione discende dal richiamo, operato dal primo periodo del comma 242 all'applicazione del comma 10 dell'art. 61 del D.L. 50/2017, nonché dal disposto del secondo periodo del medesimo comma 247.

Poteri espropriativi e di occupazione (comma 242, terzo periodo) Il commissario straordinario, nella sua veste di stazione appaltante:

- è competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata nel territorio della regione;
- ha la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprietà privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi. Tale facoltà è prevista anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attività sportive.

Tale disposizione discende dal richiamo, operato dal terzo periodo del comma 242 all'applicazione del comma 24 dell'art. 61 del D.L. 50/2017.

Cessazione del Commissario straordinario dalle sue funzioni (comma 242, primo periodo)

La cessazione del Commissario straordinario dalle sue funzioni avverrà alla consegna delle opere previste nel piano degli interventi.

Tale disposizione discende dal richiamo operato dal comma 247 all'applicazione del comma 9 dell'art. 61 del D.L. 50/2017.

Organismi di coordinamento e controllo (commi 239, quarto periodo, 240, ultimi tre periodi, e 241)

Cabina di coordinamento (comma 239, quarto periodo)

Allo scopo di assicurare la realizzazione degli interventi del piano è costituita una **cabina di coordinamento**, della quale fanno parte:

- il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, il Ministro per lo sport, che la presiede;
- il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno;
- il Commissario straordinario;
- il Presidente della Regione Campania;
- il sindaco del comune di Napoli;
- il presidente della FISU;
- il presidente del CUSI;
- il presidente del CONI;
- il presidente dell'ANAC.

Unità Operativa Speciale presso l'ANAC (comma 240, ultimi tre periodi, e comma 241)

Lo stesso comma dispone che, per gli interventi ricompresi nel piano, si applica l'art. 30 del D.L. 90/2014.

Ciò significa che le finalità di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure di realizzazione delle opere delle Universiadi saranno perseguite prendendo a modello il sistema adottato per l'Expo di Milano 2015 ed imperniato su una Unità Operativa Speciale guidata dal Presidente dell'ANAC, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza, operante fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'evento.

Il comma 240 prevede altresì la stipula di un **accordo tra il Presidente dell'ANAC e il Commissario straordinario** volto a disciplinare:

- le **modalità e** gli **interventi oggetto delle verifiche** da parte del Presidente dell'ANAC e dell'Unità Operativa Speciale;
- le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate.

Per le finalità dell'articolo in esame, in base al disposto del comma 241, l'Unità Operativa Speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Destinazione finale delle opere al termine delle Universiadi (comma 242, quarto periodo)

Al termine delle Universiadi, le opere realizzate in attuazione del piano degli interventi restano acquisite al patrimonio della regione Campania o degli altri enti locali territorialmente competenti.

Le opere relative alla viabilità statale restano invece acquisite al patrimonio dell'ANAS S.p.A.

Tale disposizione discende dal richiamo (operato dal quarto periodo del comma 242) all'applicazione del comma 25 dell'art. 61 del D.L. 50/2017.

Controversie (comma 242, quarto periodo)

Le controversie relative all'approvazione del piano degli interventi, alle procedure di espropriazione (escluse quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative), alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nello stesso piano, sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma.

Per le medesime controversie **si applicano le disposizioni processuali** previste (dall'art. 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 104/2010) per le controversie **relative alle infrastrutture strategiche**.

Tale disposizione discende dal richiamo (operato dal quarto periodo del comma 242) all'applicazione del comma 27 dell'art. 61 del D.L. 50/2017, che così dispone.

Si fa notare che nel citato comma 27 si fa riferimento a "piani", poiché l'art. 61 prevede sia un piano di interventi (comma 1) che un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale (comma 15). Tale riferimento sembra doversi riferire, nell'ambito dell'articolo in esame, al piano degli interventi previsto dal comma 235.

Norme per il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata (commi 243-247)

Il comma 243 prevede che il **prefetto di Napoli** assicuri lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla **prevenzione** e al **contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata** nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni dì provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Universiade 2019.

In particolare, l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, è svolto dal prefetto mediante accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze (di cui all'articolo 5, comma 3, del DM Interni 14 marzo 2003), che operano in collegamento con la Direzione investigativa antimafia (art. 93, Codice antimafia).

Si ricorda che **l'informazione antimafia** (art. 84, D.Lgs. 159/2011) attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali *tentativi di infiltrazione mafiosa* tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia sono desunte:

- a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per associazione mafiosa e un nutrito catalogo di delitti di grave allarme sociale;
- b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;
- c) dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di concussione e estorsione aggravata;
- d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno;
- e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);
- f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.

In particolare, si prevede che **il prefetto possa derogare** alle disposizioni del Libro II (relativo alla documentazione antimafia) del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd. Codice antimafia).

Il prefetto svolge, infatti, le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia, **per qualunque valore dei contratti** e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze.

Diversamente, l'informazione antimafia non è attualmente richiesta dal D.Lgs. 159/2011 Codice (art. 83) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

Peraltro, il prefetto si conforma alle linee guida adottate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (il quale è stato istituito con decreto del Ministro dell'interno 21 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ossia il decreto legislativo n. 50 del 2016), che svolge funzioni di impulso e di indirizzo delle attività di ciascuno dei soggetti che costituiscono la Rete di monitoraggio antimafia.

Il **comma 244** prevede che il prefetto, per le attività connesse alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, si avvale della sezione specializzata del citato Comitato, istituita presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo quale forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti (e tale da non potersi configurare quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale né quale ufficio di carattere stabile e permanente), ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 136 del 2013. Tale ultima disposizione individuava nel prefetto di Napoli l'organo di coordinamento

delle attività volte ad evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'esecuzione dei contratti pubblici e nell'erogazione di provvidenze, in quel caso connesse all'attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate nella regione Campania.

I **commi 245 e 246** concernono l'istituzione di un **Gruppo interforze centrale**, a carattere permanente, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Esso è istituito per le attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento.

Tale Gruppo interforze si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali dedicata alle attività connesse all'organizzazione delle Universiadi 2019. Esse operano in raccordo con le corrispettive sezioni specializzate del sopra citato Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari.

La **composizione del Gruppo** è demandata a un **decreto del Ministro dell'interno** (di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e della difesa).

Un decreto del Capo della Polizia definirà funzioni e composizione delle singole sezioni specializzate (entro le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente).

Il **comma 247** attribuisce al Gruppo interforze centrale le funzioni attribuite a specifici Gruppi interforze da una serie di disposizioni che vengono contestualmente abrogate.

Le **abrogazioni** qui disposte hanno ad oggetto:

- l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, relativo al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione, nell'ambito della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo dopo il terremoto del 2009;
- l'articolo 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2009, relativo al Gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015;
- l'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 136 del 2013, relativo al Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate nella regione Campania;
- l'articolo 30, comma 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale dopo gli eventi sismici del 2016.

Autorizzazione di spesa (comma 248)

Per le finalità poste dal presente articolo, il comma 248 autorizza la spesa di **100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019**.

Articolo 1, comma 333 (Retribuzione dei dirigenti scolastici)

Il **comma 333** prevede l'istituzione di una specifica sezione del fondo per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali – iscritto nello stato di previsione del MEF –, le cui risorse sono finalizzate alla progressiva armonizzazione della **retribuzione di posizione, per la parte fissa,** dei dirigenti scolastici con quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca³⁵.

Il **Fondo da ripartire** per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle università, è stato istituito dall'art. 1, co. 365, della L. 232/2016, ed è allocato sul cap. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La **relazione tecnica** all'A.S. 2960 evidenziava, in particolare che la nuova sezione è istituita allo scopo di tener conto delle **nuove competenze** attribuite ai dirigenti scolastici dalla L. 107/2015 ed eliminare in sede contrattuale le **differenze** esistenti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali tra la **retribuzione di posizione di parte fissa** dei dirigenti scolastici e quella dei restanti dirigenti di seconda fascia del medesimo comparto Istruzione e Ricerca.

La dotazione della nuova sezione è di €37 mln per il 2018, €41 mln per il 2019, ed € 96 mln annui dal 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'art. 48, co. 1, primo periodo, del d.lgs. $165/2001^{36}$.

Si tratta di uno degli obiettivi indicati nell'<u>Atto di indirizzo</u> **per il comparto Istruzione e Ricerca** e per la relativa area dirigenziale, adottato

universitarie, enti di ricerca (inclusi INDIRE e INVALSI).

L'art. 8 del Contratto ha fatto salva la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno di ciascun comparto.

Il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale relativo al periodo 2016-2018, sottoscritto il 13 luglio 2016, modificando profondamente l'impianto dei precedenti comparti ed aree di contrattazione, ha istituito il Comparto dell'istruzione e della ricerca che, con riferimento ai dirigenti, comprende, ai sensi dell'art. 7, quelli di scuole statali ed istituzioni educative, Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), università ed Aziende ospedaliero-

La disposizione citata prevede che il MEF quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge (ora) di bilancio.

il 19 ottobre 2017 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che indica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) le linee generali e gli obiettivi prioritari cui dovrà conformarsi il rinnovo contrattuale relativo al triennio 2016-2018.

In particolare, l'Atto di indirizzo citato ha previsto tra gli obiettivi una **armonizzazione progressiva** dell'indennità di posizione di parte fissa dei dirigenti scolastici con il valore della corrispondente voce retributiva prevista per gli altri dirigenti dell'area.

Si stabilisce, infine, che le risorse *ante* indicate sono integrate da quelle previste dall'art. 1, co. 86, della L. 107/2015, prevedendo, al contempo, che queste ultime sono destinate prioritariamente alla progressiva armonizzazione di cui al comma in esame.

L'art. 1, co. 86, della L. 107/2015 ha disposto, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, un incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato (v. *infra*) in misura pari a \le 12 mln per l'anno 2015 e a \le 35 mln annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato³⁷.

La **relazione tecnica** all'A.S. 2960 faceva presente che le risorse complessivamente disponibili consentono di armonizzare interamente, dal 2020, le retribuzioni di parte fissa dei dirigenti scolastici con quelle dei restanti dirigenti del medesimo comparto.

Al riguardo, ricordava che la retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ammonta a € 3.556,68 annui lordi³⁸, comprensivi del rateo di tredicesima mensilità, a fronte di €12.155,61 annui lordi previsti per i dirigenti di seconda fascia dell'ex Area VII, relativa a Ricerca e Università³⁹.

Il trattamento economico dei dirigenti scolastici è formato da **tre componenti**: lo **stipendio tabellare**, la **retribuzione di posizione** e la **retribuzione di risultato**. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato vengono erogate a carico del **Fondo unico nazionale** costituito ai sensi dell'art. 25 del CCNL relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010.

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, del citato CCNL, entro il 31 luglio di ciascun anno il MIUR ripartisce tra gli USR le risorse destinate alla retribuzione di posizione e

³⁷ Il Fondo è stato altresì incrementato di ulteriori €46 mln per l'anno 2016 e di €14 mln per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato *una tantum*.

³⁸ V. art. 2 del <u>CCNL biennio economico 2008 – 2009</u>, sottoscritto il 15 luglio 2010.

³⁹ V. art. 5 del corrispondente <u>CCNL biennio economico 2008-2009.</u>

risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali⁴⁰.

Con <u>nota MIUR prot. n. 9936 del 10 maggio 2017</u> si è dato conto della ripartizione fra gli Uffici scolastici regionali del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato per l'a.s. 2016-2017 (€ 150.749.560,10), adottata con Decreto del direttore generale delle risorse umane e finanziarie 31 gennaio 2017, n. 106.

In base ad un ulteriore obiettivo dell'Atto di indirizzo citato nel testo, devono essere chiariti i criteri di riparto del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato, anche con riguardo alle indennità di reggenza.

Articolo 1, comma 334 (Supplenze brevi di personale ATA nelle scuole)

Il **comma 334** reintroduce la possibilità di **sostituire gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici** nelle scuole, a decorrere **dal trentesimo giorno di assenza,** incrementando, a tal fine, dal 2018, il limite di spesa vigente.

La disposizione opera in **deroga all'art. 1, co. 332, lett.** *a*) e *b*), della **L. 190/2014** (legge di stabilità 2015) che ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2015, il divieto di conferimento di **supplenze brevi**⁴¹ a:

- personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti;
- personale appartenente al profilo di assistente tecnico (in ogni caso).

Rimane, invece, fermo il divieto di conferimento di supplenze brevi al personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi 7 giorni di assenza (art. 1, co. 332, lett. *c*), L. 190/2014).

Dal punto di vista della formulazione del testo, dopo la locuzione "in deroga all'articolo 1, comma 332", occorrerebbe aggiungere la locuzione ", lettere a) e b)".

La possibilità è consentita nell'ambito del **limite di spesa** previsto per le supplenze brevi del personale docente e ATA dall'art. 1, co. 129, della L. 311/2004⁴², a tal fine incrementato di € 19,65 mln annui a decorrere dal 2018.

In materia, <u>rispondendo</u>, nella VII Commissione della Camera, il 6 aprile 2017, all'interrogazione <u>5-08143</u>, il rappresentante del Governo – ricordato che il regolamento relativo alle supplenze del personale ATA⁴³ definisce come supplenze temporanee le sostituzioni di personale temporaneamente assente su

⁴¹ La disposizione citata richiama il primo periodo del co. 78 dell'art. 1 della L. 662/1996 che – riferendosi alle assenze dei docenti (e non del personale ATA) – dispone, in particolare, che i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.

⁴² Pari a €565 mln a decorrere dall'anno 2006.

⁴³ DM 430/2000.

posti che per qualsiasi causa si rendano disponibili dopo il 31 dicembre, per i quali le supplenze sono conferite dal dirigente scolastico utilizzando le graduatorie di istituto – ha evidenziato che l'eliminazione della possibilità di sostituzione degli **assistenti amministrativi**, tranne che per le piccole scuole, ha esteso al personale amministrativo della scuola il regime in essere per i restanti comparti del pubblico impiego, in materia di sostituzioni per assenza.

Con riferimento agli **assistenti tecnici**, ha evidenziato che gli stessi "saranno sostituiti nelle loro funzioni, per il periodo dell'assenza, dai colleghi rimasti in servizio. In caso di effettiva indisponibilità di colleghi che possano supplire all'assenza, le funzioni potranno essere, per il periodo strettamente necessario, assicurate dall'insegnante tecnico-pratico o, in assenza anche di questi, dal docente di teoria"⁴⁴.

Ha, poi, ricordato che il MIUR è tuttavia intervenuto al fine di mitigare gli effetti restrittivi di tali misure. In particolare, dopo una prima nota (Prot. 2116 del 30 settembre 2015) riferita, per il personale ATA, (solo) ai collaboratori scolastici, è intervenuta la nota dirigenziale prot. n. 10073 del 14 aprile 2016, con la quale è stato previsto il **superamento del divieto** di nominare supplenti ATA **per i casi di pensionamento** in corso d'anno del titolare. "Anche in questa fattispecie i dirigenti scolastici devono valutare caso per caso la possibilità di ricorrere alla nomina del supplente, motivando dettagliatamente le cause oggettive dell'impossibilità di garantire il pubblico servizio".

⁴⁴ Ha, altresì, evidenziato che i collaboratori scolastici devono essere sostituiti mediante ore straordinarie in capo ai colleghi rimasti in servizio, da remunerare a carico del fondo del miglioramento dell'offerta formativa assegnato alla relativa istituzione scolastica.

Articolo 1, comma 335 (Concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole)

Il comma 335 prevede che entro il 2018 è bandito un concorso per l'assunzione di Direttori dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA), al quale possono partecipare anche gli assistenti amministrativi che, pur in mancanza dello specifico titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale di DSGA, hanno maturato, alla data di entrata in vigore della legge, almeno 3 interi anni di servizio negli ultimi 8 anni, esercitando le mansioni di DSGA.

Si declina così, con maggiori specifiche, uno degli obiettivi indicati nell'<u>Atto di indirizzo</u> **per il comparto Istruzione e Ricerca** e per la relativa area dirigenziale, adottato il 19 ottobre 2017 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che indica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) le linee generali e gli obiettivi prioritari cui dovrà conformarsi il rinnovo contrattuale relativo al triennio 2016-2018 (più ampiamente, v. scheda relativa al comma 333).

Al riguardo, si ricorda che l'art. 14 dell'ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/18 ha stabilito che i posti del profilo professionale di DSGA non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'art. 7 del DM 146/2000, sono ricoperti, a determinate condizioni, dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica.

Il concorso è bandito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate annualmente, ai sensi dell'art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997, dal Consiglio dei Ministri.

In materia, si ricorda che l'art. 16 del DPR 275/1999 – che ha disciplinato l'autonomia delle istituzioni scolastiche – aveva disposto, per quanto qui interessa, che il responsabile amministrativo assumeva funzioni di direzione dei servizi di segreteria, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al Dirigente scolastico.

Il <u>CCNL 3 maggio 1999</u> ha dunque definito, contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei

dirigenti scolastici, dal 1 settembre 2000, il profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, disponendo che per l'accesso allo stesso, in base alla tabella B, è richiesto il possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche sociali e amministrative, economia e commercio.

Ha, altresì, previsto che, in **prima applicazione**, era **consentito l'accesso** di personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di **responsabile amministrativo** in servizio nell'a.s.1999-2000, **previa frequenza** di apposito **corso modulare di formazione con valutazione finale**. Il percorso formativo poteva essere abbreviato per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale in particolari realtà e per determinate funzioni.

Successivamente, la tabella B del <u>CCNL 29 novembre 2007</u> ha adeguato il titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo di DSGA alle novità relative all'assetto dei titoli di studio derivanti dal DM 509/1999 (ma non anche a quelle derivanti dal DM 270/2004), facendo riferimento a **laurea specialistica** in giurisprudenza, scienze politiche, sociali e amministrative, economia e commercio, o **titoli equipollenti**.

Per l'accesso al profilo di **assistente amministrativo** la medesima tabella ha previsto il possesso del **diploma di maturità**.

Le previsioni della tabella B del CCNL 29 novembre 2007 non sono state modificate successivamente.

Tuttavia, come <u>ricapitolato</u> sul sito del MIUR, attualmente per l'accesso al profilo di DSGA si fa riferimento alla <u>tabella</u> di **equiparazione** tra **lauree del vecchio ordinamento**, **lauree specialistiche** (di cui al DM 509/1999) e **lauree magistrali** (di cui al DM 270/2004) allegata al <u>DI 9 luglio 2009</u>.

Dunque, occorre sopprimere le parole "e successive modificazioni", perché l'adeguamento alle modifiche relative ai titoli di studio non è stato operato con modifiche contrattuali.

Per completezza si ricorda, infine, che l'art. 4, co. 70, della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), aggiungendo il co. 5-bis nell'art. 19 del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), ha disposto che, a decorrere dall'a.s. 2012-2013, alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni – ridotti a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche – non può essere assegnato, in via esclusiva, un posto di DSGA e che con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

Al riguardo, l'Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2016-2018, di cui prima si è detto, include fra gli obiettivi la ricerca di una soluzione organica per la disciplina del rapporto di lavoro dei DSGA su posti assegnati in comune ad una seconda istituzione scolastica, ferma restando la determinazione dei posti coerente con gli specifici interventi normativi in materia di dimensionamento della rete scolastica.

Articolo 1, comma 336 (Comandi di docenti e dirigenti scolastici)

Il **comma 336 posticipa** ulteriormente (dall'a.s. 2019/2020) all'**a.s. 2020/2021** la **soppressione** delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare **fuori ruolo** docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.

A tal fine, **novella** l'art. 1, co. 330, della L. 190/2014.

- L'art. 1, co. 330, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva originariamente previsto la soppressione, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell'art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali in base alle modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 1, co. 57, lett. *a*) e *b*), della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:
- fino a **100 unità** presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all'art. 116 del D.P.R. 309/1990;
- fino a **50 unità** presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Successivamente, l'art. 1, co. 223, della L. 208/2015, e in seguito l'art. 1, co. 618, della L. 232/2016, – novellando l'art. 1, co. 330, della L. 190/2014 – hanno posticipato, da ultimo all'a.s. 2019/2020, la soppressione delle disposizioni citate.

Per completezza, si ricorda che le assegnazioni in questione comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

Si rammenta, altresì, che il **co. 9** dello stesso art. 26 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione **possono chiedere contributi**

in sostituzione del personale assegnato, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Le modalità attuative di tale disposto sono state definite con <u>D.M. 100 del 31 marzo 2000</u>.

Articolo 1, comma 337

(Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle di assistenti amministrativi e tecnici)

Il comma 337 consente la prosecuzione fino al 31 agosto 2018 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici (personale ATA).

La <u>relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato</u> evidenziava che si tratta di **772 unità ex LSU** (addetti a lavori socialmente utili) – titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati all'inizio dell'a.s. 2017/2018 ai sensi del <u>D.I. 20 aprile 2001, n. 66</u> – che operano presso le segreterie didattiche e amministrative delle scuole a fronte di 465,5 posti di personale ATA attualmente accantonati in organico di diritto 45.

Sottolineava, inoltre, che la disposizione si rende necessaria tenuto conto che, a seguito dell'art. 5, co. 1, lett. a), del d.lgs. 75/2017 – che ha introdotto il co. 5-bis nell'art. 7 del d.lgs. 165/2001 – è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Ai sensi dell'art. 22, co. 8, del medesimo d.lgs. 75/2017, tale divieto si applica dal 1° gennaio 2018.

In base al medesimo art. 5, co. 1, lett. *a*), del d.lgs. 75/2017, i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione dello stesso sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 165/2001 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Con riferimento ai lavoratori considerati dalla disposizione in commento, si ricorda che l'art. 78, co. 31, della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001) aveva previsto che, ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, con decreto

_

L'art. 4, co. 5, del DPR 119/2009 dispone che, nel caso di utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si accantona un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50% degli stessi soggetti.

del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dovevano essere definite **procedure di terziarizzazione**.

È pertanto, intervenuto il citato <u>D.I. 20 aprile 2001, n. 66</u> che – visto anche quanto disposto dall'art. 8 della L. 124/1999 e dal <u>D.I. 23 luglio 1999 (v. infra, scheda commi 338-343)</u> – ha disposto che dal 1º luglio 2001 i Dirigenti scolastici che utilizzavano soggetti impegnati in attività socialmente utili riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o tecnico avrebbero affidato agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito delle medesime funzioni, secondo le modalità indicate dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. 81/2000 che, in particolare, prevede – rinviando al co. 3 dell'art. 10, del d.lgs. 468/1997 – il termine massimo di durata di 60 mesi.

Articolo 1, commi 338-343

(Proroga di termini e avvio di una procedura di stabilizzazione dei lavoratori che svolgono funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo)

I **commi 338-343** prevedono l'**avvio** di una **procedura di stabilizzazione** per i lavoratori in servizio titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di **Palermo** a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (*ex* art. 8 della L. 124/1999), e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di **funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.**

Nelle more dell'espletamento della procedura, i rapporti convenzionali in essere sono **prorogati** (dal 31 dicembre 2017) al **30 agosto 2018**.

Preliminarmente, si ricorda che l'art. 8 della L. 124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già dipendente degli enti locali in servizio negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado.

Alla disposizione è stata data attuazione con il **D.I. 23 luglio 1999**. In particolare, la premessa del D.I considerava:

- che gli enti locali provvedevano al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nei ruoli statali, costituiva uno degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere andava dunque assunto dallo Stato per effetto dell'art. 8 della L. 124/1999;
- che in alcune realtà gli enti locali avevano assunto l'onere di fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;
- che, conseguentemente, lo Stato, al fine di assicurare il servizio nelle scuole, doveva subentrare anche nelle funzioni precedentemente indicate (supplenti e contratti).

Per quanto qui maggiormente interessa, l'art. 9 del D.I. ha disposto il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale erano state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente.

Ha, altresì, disposto che, ferma restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrava nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato.

Con riferimento ai lavoratori operanti nelle scuole della provincia di Palermo, l'art. 1, co. 745, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha, poi, autorizzato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a prorogare per l'anno 2014 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo. Ulteriori proroghe sono state previste dall'art. 6, co. 6-bis, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015 - fino al 31 dicembre 2015), dall'art. 1, co. 215, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016 - fino al 31 dicembre 2016) e, da ultimo, dall'art. 4, co. 5, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017 - fino al 31 dicembre 2017). Quest'ultimo aveva, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2017 anche il termine, previsto dall'art. 6, co. 6-ter, del D.L. 192/2014, per l'individuazione di soluzioni (solo) normative 46 ai problemi occupazionali connessi ai medesimi rapporti.

In particolare, si prevede ora che, per la stabilizzazione del personale attualmente in servizio nelle scuole a seguito dell'art. 8 della L. 124/1999 e dell'art. 9 del D.I. 23 luglio 1999, titolare di contratti di lavoro attivati dall'Ufficio scolastico di Palermo e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia una apposita **procedura selettiva per titoli e colloquio**.

A tal fine, entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, è pubblicato un **bando** – emanato con **decreto** del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, **previo assenso** del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero dell'economia e delle finanze –, che definisce il numero di posti, nonché le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione.

All'esito della procedura selettiva, le **assunzioni** avvengono – anche a tempo parziale –, nel limite di spesa di $\in 3,5$ mln per il 2018 e di $\in 8,7$ mln annui dal 2019, e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto accantonati⁴⁷.

I rapporti instaurati a **tempo parziale** non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore, se non ove sussistano "risorse certe e stabili".

Conseguentemente, si prevede che il **personale** incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014 **che non rientri nelle**

A fronte del riferimento, presente nel co. 6-ter citato, anche a soluzioni amministrative.

La <u>relazione illustrativa</u> riferita all'<u>emendamento del Governo 58.1100</u> (poi ritirato), riguardante, in termini diversi, la questione, evidenziava che attualmente operano **459 dipendenti** da cooperative attive nella provincia di Palermo (a fronte dei 479 di cui alla relazione illustrativa riferita al D.L. 244/2016), che **sostituiscono 350 collaboratori scolastici.** Evidenziava, inoltre, che i 459 lavoratori sono parte delle circa 16.000 unità di lavoratori di ditte esterne che si occupano dei servizi di pulizie nelle scuole in tutto il territorio nazionale.

assunzioni è iscritto in un apposito Albo dal quale gli enti locali possono attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.

Nelle more dell'espletamento della procedura di selezione, i rapporti convenzionali in essere sono prorogati (dal 31 dicembre 2017) al **30 agosto 2018**. A tal fine, è autorizzata la spesa di €12 mln per il **2018**.

Si segnala che al comma 343 la locuzione corretta è "è prorogato" (e non "è differito"), in quanto presumibilmente il termine sul quale si interviene non sarà scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Articolo 1, commi 344-346

(Scatti stipendiali dei professori universitari e del personale di ricerca non contrattualizzato dell'Istituto nazionale di astrofisica)

I commi 344-346 prevedono che, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 – e, dunque, con effetto economico a decorrere dal 2020 –, il regime di progressione stipendiale per classi dei professori universitari, nonché del personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), è trasformato da triennale in biennale. Conseguentemente, dispongono un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE), a decorrere dal 2020.

Per i professori universitari – cui si riferisce il **comma 344** – si ritornerà, così, alla cadenza previgente a quella introdotta con l'art. 8 della L. 240/2010 e conseguentemente disciplinata con il DPR 232/2011.

La **relazione tecnica** all'A.S. 2960 evidenziava che la disposizione interessa i circa 48.000 tra professori di I fascia, professori di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato assunti secondo il regime previgente alla L. 240/2010 (v. scheda relativa al comma 347) e ancora in servizio presso le università statali.

In particolare, con riferimento ai professori e ricercatori già in servizio alla data di entrata in vigore della L. 240/2010, nonché ai vincitori di concorsi indetti fino alla medesima data, l'**art.** 2 del **DPR 232/2011** ha trasformato la progressione biennale per classi e scatti di stipendio (di cui agli artt. 36, 38 e 39 del DPR 382/1980) in progressione triennale articolata per classi, secondo la tabella di corrispondenza di cui all'all. 1.

In base all'art. 3, il trattamento economico dei nuovi professori è stato articolato in una progressione triennale per classi secondo le tabelle di cui all'all. 2.

Si conferma, comunque – attraverso l'utilizzo dell'espressione "su base premiale" –, il meccanismo previsto dall'art. 6, co. 14, della L. 240/2010, secondo il quale lo scatto è attribuito a seguito di valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva.

Sulla base di quanto disposto dal citato art. 8 della L. 240/2010, i medesimi artt. 2 e 3 del D.P.R. 232/2011 hanno stabilito che l'attribuzione delle classi stipendiali successive (sia per i professori e ricercatori già in servizio, sia per i nuovi professori) è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della

valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, co. 14, della stessa L. 240/2010.

Nello specifico, l'art. 6, co. 14, della L. 240/2010 dispone che i professori e i ricercatori – unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale – devono presentare una relazione triennale sul complesso delle attività svolte (didattiche, di ricerca e gestionali). La valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale complessiva ai fini dell'attribuzione dello scatto è di competenza delle università, secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere rinnovata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. In caso di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori di cui all'art. 9.

Inoltre, la disposizione in esame prevede che si utilizzano gli stessi importi definiti per ciascuna classe stipendiale dal DPR 232/2011.

Dispone, altresì, che, nel caso di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo.

Al fine di evitare dubbi interpretativi, occorrerebbe chiarire se le somme non corrisposte devono comunque essere conferite al Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori, come prevede attualmente l'art. 6, co. 14, della L. 240/2010.

Inoltre, si segnala l'opportunità di disporre l'abrogazione esplicita delle disposizioni superate dalla nuova disciplina e, al contempo, di integrare il testo con una nuova tabella di articolazione delle classi biennali di progressione economica.

Conseguentemente, il comma 345 dispone che il FFO è incrementato di €80 mln per il 2020, €120 mln per il 2021, ed €150 mln annui dal 2022.

Per completezza, si ricorda che l'**art. 9, co. 21**, del **D.L. 78/2010** (L. 122/2010) ha disposto il **blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo** (previsti dall'art. 24 della L. 448/1998⁴⁸) nei confronti del **personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico** (professori e ricercatori universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate).

In particolare, per il richiamato personale tali meccanismi sono stati sospesi per il triennio 2011-2013, ancorché a titolo di acconto ed escludendo successivi recuperi. Inoltre, per il medesimo personale che fruisse di un meccanismo di

⁴⁸ Il quale stabilisce l'adeguamento annuale di diritto, dal 1° gennaio 1998, delle voci retributive in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive.

progressione automatica degli stipendi, il **triennio 2011-2013 non è stato considerato utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti** di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Infine, è stato previsto che le progressioni di carriera (comunque denominate) eventualmente disposte nello stesso lasso temporale avessero effetto ai soli fini giuridici.

Successivamente, l'art. 16, co. 1, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha rimesso a un regolamento di delegificazione la **proroga fino al 31 dicembre 2014** delle disposizioni limitative della crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione, è stato emanato il **D.P.R. 122/2013**, con il quale sono state prorogate a tutto il 2014 varie misure di contenimento delle spese di personale previste dall'art. 9 del D.L. 78/2010, fra le quali quelle relative al blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, delle classi e degli scatti di stipendio, nonché alle progressioni di carriera, comunque denominate, del personale non contrattualizzato e in regime di diritto pubblico (ad esclusione dei magistrati).

Infine, l'art. 1, co. 256, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha stabilito la **proroga fino al 31 dicembre 2015** del blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e della previsione per cui l'anno in questione non era utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, per il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (sempre ad esclusione dei magistrati).

In materia, <u>rispondendo</u> nell'Assemblea della Camera, il 10 giugno 2016, all'<u>interpellanza urgente 2-01374</u>, il rappresentante del Governo ha ricordato che "i docenti universitari, a differenza dei dipendenti pubblici contrattualizzati, i cui trattamenti, nel triennio 2011-2013, sono rimasti totalmente bloccati, sono stati destinatari nel medesimo periodo degli incentivi *una tantum*, da attribuirsi secondo criteri di merito accademico e scientifico, previsti dai decreti ministeriali adottati in attuazione dell'articolo 29, comma 19, della legge n. 240 del 2010⁴⁹".

Il **comma 346** dispone, sostanzialmente confermando quanto già possibile in base alla legislazione vigente, che le disposizioni del comma 344 si applicano anche al **personale di ricerca non contrattualizzato** in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (**INAF**), in virtù dell'equiparazione del relativo stato giuridico (ed economico) a quello dei professori universitari.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che l'art. 39, primo comma, del DPR 163/1982, recante riordino degli osservatori astronomici, astrofisici e

modalità sono stati stabiliti, per l'anno 2011, con <u>DM 21 luglio 2011, n. 314</u> e, per gli anni 2012 e 2013, con <u>DM 26 luglio 2013, n. 665</u>.

⁴⁹ La disposizione citata ha autorizzato la spesa di €18 mln per il 2011 e di €50 mln per ciascuno degli anni 2012 e 2013, da ripartire fra gli atenei secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva anche indicare criteri e modalità per la selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico. I criteri e le

vesuviano, ha disposto che al personale di ricerca ordinario, straordinario e associato degli osservatori sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza previsti per il regime a tempo pieno rispettivamente dei professori universitari straordinari e ordinari e dei professori associati. Ai ricercatori astronomi e geofisici sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori universitari.

A sua volta, l'art. 40, primo comma, ha disposto che agli astronomi e ai geofisici ordinari ed associati degli osservatori si applicano le corrispondenti norme di stato giuridico previste per i professori universitari ordinari ed associati; ai ricercatori astronomi e geofisici si applicano le norme di stato giuridico previste per i ricercatori universitari.

Successivamente, l'art. 11, co. 2⁵⁰, del D.Lgs. 296/1999, recante istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica – INAF, ha disposto che la dotazione iniziale dell'INAF è costituita dall'insieme degli organici degli osservatori astronomici e astrofisici. A sua volta, il co. 4 ha confermato che lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ricerca dell'Istituto restava disciplinato dal DPR 163/1982.

Da ultimo, l'art. 19, co. 1, del d.lgs. 138/2003, con il quale si è proceduto al riordino dello stesso INAF, ha disposto che il personale di ricerca in servizio alla data della sua entrata in vigore manteneva il vigente stato giuridico ed economico (salva la facoltà di optare per l'applicazione del contratto nazionale degli enti di ricerca). Il co. 3 dello stesso art. 19 ha invece disposto che il trattamento giuridico ed economico del personale dell'INAF assunto successivamente è disciplinato secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca (e, dunque, secondo il relativo CCNL)⁵¹.

Sembrerebbe opportuno richiamare nel testo anche l'equiparazione del trattamento e della progressione economica, facendo riferimento, dunque, anche all'art. 39 del DPR 163/1982. Al contempo, si segnala che il riferimento corretto è all'art. 11, co. 4 (e non 1) del D.Lgs. 296/1999.

Conseguentemente, lo stesso comma 346 prevede che il Fondo ordinario per gli enti di ricerca (**FOE**) (art. 7, d.lgs. 204/1998) è **incrementato** di € **350.000** annui **dal 2020**.

_

⁵⁰ Poi abrogato dall'art. 22 del d.lgs. 138/2003.

Nel corso dell'<u>audizione presso la 7^ Commissione del Senato del 27 febbraio 2014</u>, il presidente dell'INAF aveva rappresentato i problemi amministrativo-gestionali derivanti dalla coesistenza all'interno dell'INAF di due diverse categorie di ricercatori: quelli "contrattualizzati", appartenenti al comparto ricerca, con una progressione di carriera articolata nelle tre fasce di "ricercatore", "primo ricercatore" e "dirigente di ricerca", e quelli non "contrattualizzati" appartenenti al ruolo ad esaurimento degli "astronomi", articolati nelle tre fasce di "ricercatore astronomo", "astronomo associato" e "astronomo ordinario". Aveva pertanto auspicato l'unificazione del personale di ricerca.

Nell'ambito dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con i quali annualmente si procede al riparto del FOE, tale incremento è assegnato interamente alla **dotazione ordinaria** dell'**INAF**.

Al riguardo, si ricorda che i contributi ai 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR sono determinati come somma di assegnazioni ordinarie e contributi straordinari.

Articolo 1, comma 347 (Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca)

Il **comma 347** reca un **incremento** del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (**FFO**) di €12 mln per il 2018 e di €76,5 mln annui dal 2019, nonché del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR (**FOE**) di €2 mln per il 2018 e di €13,5 mln annui dal 2019, finalizzato all'assunzione di ricercatori, rispettivamente, nelle università e negli enti di ricerca vigilati dal MIUR.

Si ripropone, così, un intervento disposto con la legge di stabilità 2016, ma non presente, invece, nella legge di bilancio 2017.

In particolare, disposizioni analoghe, finalizzate all'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, erano contenute nell'art. 1, co. 247 e ss., della L. 208/2015, che aveva disposto un incremento del FFO di €47 mln per il 2016 e di €50,5 mln dal 2017, e del FOE di €8 mln per il 2016 e di €9,5 mln dal 2017.

Sono conseguentemente intervenuti, per le università, il <u>DM 18 febbraio 2016</u>, <u>n. 78</u> – che ha previsto 861 assunzioni – e, per gli enti di ricerca, il <u>DM 26 febbraio 2016</u>, n. 105, che ha previsto 251 assunzioni.

La **relazione tecnica** all'A.S. 2960 evidenziava che con le risorse ora stanziate si prevede il reclutamento di **circa 1.600 ricercatori**, di cui circa 1.300 presso le università e circa 300 presso gli enti di ricerca vigilati dal MIUR.

Con riferimento alle **università**, l'incremento del FFO è finalizzato - come già per il 2016 – all'**assunzione di ricercatori** a tempo determinato di **tipo B** (art. 24, co. 3, lett. *b*), L. 240/2010) e al loro, eventuale, consolidamento nella posizione di professore associato.

L'art. 24, co. 3, della L. 240/2010 – come modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato⁵².

La prima (lett. a) consiste in **contratti di durata triennale, prorogabili per due anni**, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (**RtD di tipo A**).

⁵² E' utile ricordare che, sulla base delle previsioni recate dalla stessa L. 240/2010, la figura del ricercatore a tempo indeterminato è diventata ad esaurimento.

La seconda (lett. b) consiste in **contratti triennali** – originariamente non **rinnovabili**, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell'intervento disposto dalla legge di bilancio 2017 –, riservati a **candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera** a), o che hanno conseguito l'abilitazione **scientifica nazionale**, o sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell'art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all'art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (**RtD di tipo B**).

Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

Come già previsto nella legge di stabilità 2016, l'assegnazione delle risorse alle singole università e agli enti di ricerca vigilati dal MIUR sarà effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto, per le università, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti di ricerca, degli stessi criteri con i quali viene ripartito il FOE.

La finalità dichiarata è quella di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica.

La **VQR** alla quale si farà riferimento per l'assegnazione delle risorse alle università è quella relativa al <u>periodo 2011-2014</u>, il cui <u>rapporto finale</u> è stato presentato dall'ANVUR nel febbraio 2017.

I **criteri per la ripartizione del FOE** ai quali si farà riferimento per l'assegnazione delle risorse agli enti di ricerca sono quelli definiti, da ultimo, dal **D.Lgs. 218/2016**, che – abrogando le disposizioni previgenti recate dall'art. 4 del d.lgs. 213/2009 – ha dettato la nuova disciplina, applicabile a decorrere dal riparto 2017.

In particolare, l'**art.** 5 del **d.lgs.** 218/2016 ha previsto che la ripartizione del FOE è effettuata sulla base della **programmazione strategica preventiva** di cui all'art. 5 del d.lgs. 213/2009⁵³, nonché tenendo conto della VQR.

L'art. 5 del d.lgs. 213/2009 dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, i consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.

Il riparto del FOE per il 2017 è stato operato con DM 8 agosto 2017, n. 608.

La quota delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità previste rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del FFO e del FOE.

Articolo 1, comma 348-352

(Incremento delle risorse per il diritto allo studio universitario e per le borse di dottorato di ricerca)

I commi 348-352 prevedono l'incremento di €20 mln annui, a decorrere dal 2018, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie.

Dispongono, inoltre, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali di €20 mln annui a decorrere dal 2018, al fine di adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. In realtà, a decorrere dal 2019, alla copertura di parte dell'onere si provvede mediante riduzione dello stesso FFO.

Incremento delle risorse per il diritto allo studio universitario

In particolare, i **commi 348 e 349** concernono l'incremento di €20 mln annui⁵⁴, a decorrere dal 2018, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie.

La <u>relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato</u> evidenziava che l'incremento mira a consentire una sempre maggiore riduzione della figura dello studente c.d. "idoneo non beneficiario", ossia di studenti che, per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi, non si vedono riconosciuti i benefici in tema di diritto allo studio, pur rientrando pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per l'accesso agli stessi.

Il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio è stato istituito dall'**art. 18, co. 1**, **lett.** *a*), del **D.Lgs. 68/2012** – sostituendo il fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore istituito dall'art. 16 della L. 390/1991⁵⁵ – ed era stato incrementato, da ultimo, di €54.750.000 per il 2016 e di €4.750.000 dal 2017 dall'art. 1, co. 254, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), nonché di (ulteriori) €50.000.000 a decorrere dal 2017 dall'art. 1, co. 268, della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016).

Il fondo è allocato nel **cap. 1710** dello stato di previsione del MIUR sul quale nel 2017, in base al <u>DM 9 ottobre 2017</u>, di ripartizione delle variazioni disposte

_

Nell'A.S. 2960 l'incremento era di €10 mln annui dal 2018.

L'art. 16 della L. 390/1991 è stato abrogato dall'art. 24, co. 1, lett. *a*), del d.lgs. 68/2012, con efficacia a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.

dalla legge di assestamento 2017 (L. 157/2017), risultano allocati **€217,4 mln** (+ **€**0,6 mln rispetto ai **€**216,8 mln della legge di bilancio 2017)⁵⁶.

In materia, si ricorda, che, da ultimo, l'art. 1, co. 271, della già citata L. 232/2016 ha disposto – confermando un principio già presente nell'art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012 – che, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale che, ai sensi dell'art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012, deve definire i criteri e le modalità di riparto del fondo, l'assegnazione dello stesso avviene in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, da determinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-regioni.

L'**intesa** con la Conferenza Stato-regioni è stata raggiunta il 27 luglio 2017. Qui il testo dell'intesa e lo schema di decreto.

Il **co. 269** del medesimo art. 1 della L. 232/2016 ha, altresì, previsto che, ai fini della gestione delle risorse del fondo, ciascuna regione doveva razionalizzare l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione di un **unico ente erogatore** dei medesimi servizi.

Infine, il **co. 272** dello stesso art. 1 ha previsto che le **risorse** del fondo sono **attribuite direttamente al bilancio dell'ente regionale erogatore** dei servizi per il diritto allo studio **entro il 30 settembre di ogni anno**. Nelle more della razionalizzazione sopra illustrata, le risorse sono comunque trasferite agli enti regionali erogatori, previa indicazione, da parte di ciascuna regione, della quota da trasferire a ciascuno di essi.

In tal modo è stato modificato, senza procedere a novella, il co. 7 dell'art. 18 del d.lgs. 68/2012, in base al quale le risorse del fondo integrativo statale confluivano dal bilancio dello Stato in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni.

L'ultimo riparto delle risorse del fondo, relativo alle risorse disponibili nel 2016, è stato operato con <u>DPCM 7 agosto 2017</u>.

Al relativo onere si provvede:

 quanto a € 10 mln per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca, di cui all'art.
 1, co. 295, della L. 232/2016, novellato – ma solo parzialmente – dal comma 352 (v. infra).

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che il **Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca** costituisce un'apposita sezione del FFO.

In particolare, l'art. 1, co. 295-302, della L. 232/2016 aveva previsto che il Fondo, destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei

Con <u>comunicato stampa del 4 agosto 2017</u>, il MIUR ha reso noto che all'importo sopra indicato si aggiungeranno €6 mln non utilizzati nel 2017 per le borse di studio e di mobilità che doveva erogare, ai sensi dell'art. 1, co. 273-289, della L. 232/2016, la Fondazione Articolo 34, per un totale di €223 mln.

ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali, disponeva di uno stanziamento di €45 mln annui a decorrere dal 2017 e che l'importo individuale del finanziamento annuale era pari a € 3.000, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali.

Successivamente, l'art. 22-bis, co. 6, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha limitato la disponibilità del Fondo di €45 mln annui solo al 2017 e al 2018, riducendola al contempo a €31,87 mln per il 2019 e a €30,54 mln annui dal 2020. Conseguentemente, ha previsto che, a decorrere dal 2019, il numero di finanziamenti individuali è determinato in relazione all'importo complessivamente disponibile, fermo restando l'importo individuale di €3.000. A tal fine, ha novellato l'art. 1, co. 295 e 298, della L. 232/2016⁵⁷.

quanto a €10 mln per il 2018, a 12 mln per il 2019 e a €20 mln annui dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle borse di studio per il merito e la mobilità (di cui all'art. 1, co. 273-289, della L. 232/2016).

L'art. 1, co. 273-289, della L. 232/2016 ha previsto che, dal 1° gennaio 2017, la Fondazione Articolo 34 (nuova denominazione della Fondazione per il merito di cui all'art. 9, co. 3, del D.L. 70/2011-L. 106/2011), sentita la Conferenza Stato-regioni, bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di €15.000 annui, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, finalizzate a favorirne l'iscrizione a corsi di laurea, o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), anche aventi sede diversa da quella della residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.

Per il finanziamento delle borse di studio per il merito e la mobilità, il **co. 286** ha attribuito alla Fondazione €6 mln per il 2017, €13 mln per il 2018 ed €20 mln dal 2019⁵⁸.

La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel **Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio** (come avvenuto nel 2017- v. *ante*);

 quanto a € 8 mln per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le cattedre

Con riferimento alla procedura per l'accesso ai finanziamenti a valere sul Fondo di cui all'art. 1, co. 295 e ss., della L. 232/2016, si ricorda che il 15 giugno 2017 l'ANVUR ha pubblicato l'avviso approvato con la delibera del Consiglio direttivo n. 87 del 14 giugno 2017, finalizzato a dare esecuzione alla stessa. In particolare, in base allo stesso Avviso, ai fini della predisposizione, da parte dell'Agenzia, dell'elenco di coloro che potevano richiedere il finanziamento, i candidati che intendevano presentare domanda dovevano effettuare una registrazione on-line dal 16 giugno al 10 luglio 2017. L'ANVUR doveva predisporre l'elenco entro il 31 luglio 2017. Dal 7 al 30 settembre 2017 i soggetti ammessi potevano presentare la domanda di finanziamento. L'ANVUR doveva definire entro il 31 ottobre 2017 l'elenco dei beneficiari dei fondi. L'elenco deve essere approvato con Delibera del Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Agenzia.

Le risorse sono state appostate sul cap. 1649/pg 2 dello stato di previsione del MIUR.

universitarie del merito Giulio Natta (di cui all'art. 1, co. 207-212 della L. 208/2015).

L'art. 1, co. 207-212, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha previsto l'istituzione in via sperimentale nello stato di previsione del MIUR del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta (premio Nobel per la chimica nel 1963), con una dotazione di €38 mln nel 2016 e di €75 mln dal 2017. Il Fondo è stato destinato al reclutamento – definito "straordinario" – per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia, previamente selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo procedure nazionali da definire con DPCM che sarebbe dovuto intervenire, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il reclutamento straordinario è stato esplicitamente previsto in deroga alle disposizioni della L. 240/2010 (che vedono nel conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università). Al reclutamento possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani.

Al momento, lo schema di DPCM non è stato trasmesso al Parlamento.

Incremento delle risorse per le borse di dottorato

I **commi 350 e 351** concernono l'**adeguamento** dell'importo delle **borse di studio** concesse per la frequenza dei corsi di **dottorato di ricerca**.

La disciplina relativa alle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca è recata dal Regolamento emanato con **DM 45/2013**. In particolare, l'**art. 9** dispone che le borse di studio hanno **durata annuale** e sono **rinnovate** a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa **a seguito del superamento della verifica**.

L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal <u>DM 18 giugno 2008</u>⁵⁹. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

In base all'art. 12, co. 3, del DM 45/2013, la borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata (art. 2, co. 26, L. 335/1995) nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

.

Il D.M. 18 giugno 2008 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'importo annuo delle borse di studio è rideterminato in €13.638,47, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percepente.

Infine, con riferimento ai **meccanismi di finanziamento**, l'art. 13, co. 1, stabilisce, anzitutto, che i soggetti accreditati allo svolgimento di corsi di dottorato provvedono al loro finanziamento. Il MIUR contribuisce annualmente al finanziamento dei dottorati attivati dalle università nei limiti delle disponibilità finanziarie del Ministero stesso, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 16, co. 1, dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In base al **co.** 3 dello stesso art. 13, il MIUR può destinare annualmente una quota dei fondi disponibili, fra l'altro, al finanziamento diretto di borse di dottorato a seguito di procedure di selezione nazionale raggruppate per ambiti tematici e al cofinanziamento premiale di borse di dottorato in relazione al reperimento di finanziamenti esterni.

Da ultimo, il <u>DM 610/2017</u>, recante il riparto del FFO 2017, ha destinato € 139.929.114 per le borse *post lauream* (di cui non più del 10% per assegni di ricerca), secondo i criteri indicati nell'all. 3, di cui:

- €132.694.114 da suddividere tra le Istituzioni universitarie;
- €7.235.000 da suddividere tra le Scuole Superiori ad ordinamento speciale. Ha altresì disposto che tali importi devono essere utilizzati dalle università:
- per almeno il 60% con riferimento ai dottorati innovativi⁶⁰;
- per un ammontare pari ad almeno 1 borsa di dottorato con riferimento ad ambiti di ricerca nelle tematiche dell'Agenda per la Sostenibilità ONU 2030.

A tal fine, il **comma 350** prevede un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (**FFO**) di €20 mln annui⁶¹ a decorrere dal 2018, e dispone che l'adeguamento è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (per la cui adozione non è previsto un termine).

Al contempo – come già accennato –, il **comma 351** dispone che alla **copertura di parte degli oneri** si provvede, a decorrere **dal 2019**, mediante **riduzione dello stesso FFO.**

In particolare, agli oneri derivanti dal comma 350, si provvede:

- quanto a € 5 mln annui dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al già citato Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta;
- quanto a €15 mln per il 2018, a €13,87 mln per il 2019 e a €12,54 mln annui dal 2020, a valere sullo stanziamento relativo al già citato Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca;

_

Sui dottorati innovativi, si vedano le nuove <u>linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato</u> diramate dal MIUR con <u>nota 14 aprile 2017, Prot. n.11677</u>. In particolare, sono previste tre diverse tipologie di dottorato innovativo: internazionale, intersettoriale (compreso il dottorato industriale), interdisciplinare.

Nel testo dell'A.S. 2960, l'incremento previsto era di €15 mln annui.

 quanto a €1,13 mln nel 2019 e a €2,46 mln annui dal 2020, mediante riduzione dello stesso FFO.

Si valuti, dunque, l'opportunità di adeguare il testo del comma 350 dando conto dell'effettivo incremento del FFO.

Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca

Conseguentemente alle riduzioni disposte dai commi 349 e 351 alla dotazione del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca, la **lett.** *b*) del **comma 352 novella** l'**art. 1, co. 298**, della **L. 232/2016** anticipando (dal 2019) al 2018 la previsione in base alla quale il numero di finanziamenti è determinato in relazione all'importo complessivamente disponibile, fermo restando l'importo individuale di €3.000.

La **lett.** *a*) novella l'art. 1, co. 295, della L. 232/2016 senza, tuttavia, considerare la riduzione derivante, per il 2018, dal comma 349.

In particolare, si riduce la dotazione del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca:

- per il 2018, (da €45 mln) a €30 mln (invece che a €20 mln);
- per il 2019, (da €31,87 mln) a €18 mln;
- a decorrere dal 2020, (da €30,54 mln annui) a €18 mln.

E', dunque, necessario aggiornare la lettera a).

Articolo 1, comma 353 e 354

(Finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR per gli anni 2016 e 2017)

I commi 353-354 individuano nuovi criteri per l'assegnazione agli enti di ricerca vigilati dal MIUR della quota premiale relativa agli anni 2016 e 2017, superando, di fatto, la disciplina vigente. In particolare, per le due annualità indicate non è più prevista la presentazione, da parte degli enti, di specifici programmi e progetti.

Lo scopo esplicitato è quello di semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti in questione.

A tal fine, si richiama l'**applicazione** dell'**art. 19, co. 5,** del **D.Lgs. 218/2016**, che, tuttavia, reca una disciplina del finanziamento premiale – sostitutiva, a decorrere **dal 2017**, di quella, applicabile fino al 2016, recata dall'art. 4, co. 1, del d.lgs. 213/2009, abrogato dall'art. 20 dello stesso d.lgs. 218/2016 – ora comunque superata da una nuova disciplina.

Non appare, pertanto, chiaro il richiamo all'applicazione dell'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016.

In base all'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016, il MIUR promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività 62 e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Per tali finalità, si provvede in via sperimentale per il 2017 con lo stanziamento di €68 mln, a valere sulle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento degli stessi enti (FOE) (art. 7 del d.lgs. 204/1998). L'assegnazione delle risorse agli enti è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne fissa altresì criteri, modalità e termini.

Di fatto, lo schema di decreto ministeriale concernente i criteri e le modalità di riparto, trasmesso alla Camera dei deputati, a titolo informativo, l'11 ottobre 2017, dispone, mutuando i criteri stabiliti per il riparto della quota premiale 2016 (DM 2527 del 26 settembre 2017) in base alla normativa previgente, che:

consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. Il Piano è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, lo stesso si intende approvato.

In base all'art. 7 del d.lgs. 218/2016, gli enti, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca (art. 1, co. 2, del d.lgs. 204/1998), tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa, adottano un Piano triennale di attività, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale. Il Piano è

- il 70% della quota è ripartita in base alla Valutazione della qualità della ricerca-VOR 2011-2014 (effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca-ANVUR), basata sui prodotti attesi, sull'indicatore di qualità della ricerca di area e di struttura (IRFS1), nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata nell'ultimo biennio;
- in caso di **VQR con indicatori di qualità uguali o inferiori a uno e di prodotti attesi inferiori a 106**⁶³, l'assegnazione della quota è calcolata esclusivamente sulla base della *performance* rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nell'**ultimo biennio**, da intendersi quale **valore medio** delle **quote premiali** assegnate nel medesimo biennio;
- gli enti sono classificati in 4 gruppi di appartenenza in termini di numerosità dei prodotti valutati con la VQR, consistenza e grandezza "scientifica" degli stessi; la suddivisione tiene conto del numero dei prodotti attesi individuati dall'ANVUR per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche individuate dall'ANVUR in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente;
- il restante 30% della quota è ripartita in base alla valutazione di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione tra gli enti, effettuata da un apposito Comitato di valutazione.

Pertanto, lo schema di decreto recante i criteri per il riparto della quota premiale 2017 non fa riferimento ai Piani triennali di attività, come, invece, previsto, dall'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016, bensì alla VQR (come disposto dalla normativa previgente).

Ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D.Lgs. 213/2009 – che, come già detto, si applica fino al riparto 2016 – il finanziamento premiale deve, infatti, essere erogato sulla base dei risultati della VQR e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.

In attuazione, è intervenuto il già citato <u>DM 2527 del 26 settembre 2017</u>. Nello specifico, l'art. 7 del DM prevede che (come già negli anni precedenti, in base alla disciplina vigente fino al 2016) il **decreto ministeriale di assegnazione** delle risorse è sottoposto al **parere delle Commissioni parlamentari.**

In particolare, si dispone ora che con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro **30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, sono assegnati:

• € 69.527.570 relativi alla quota premiale 2016, già individuati e accantonati dall'art. 2 del DM 8 agosto 2016, n. 631, con il quale si è proceduto al riparto del FOE 2016.

A seguito di tale previsione, dunque, viene meno il parere delle **Commissioni parlamentari sul** relativo **schema di riparto** (al contrario di quanto previsto dalla normativa applicabile fino al riparto 2016);

⁶³ Inferiori a 105 nel DM 2527 del 26 settembre 2017.

• €68 mln destinati al finanziamento premiale per il 2017 dall'art. 19, co. 5, del D.Lgs. 218/2016.

Ai fini dell'assegnazione delle risorse, si stabiliscono, inoltre, **nuovi criteri** che sostituiscono, di fatto, sia quelli previsti, per il 2016, dall'art. 4, co. 1, del d.lgs. 213/2009 e dal DM 2527/2017 (VQR e specifici programmi e progetti proposti dagli enti), sia quelli previsti, per il 2017, dall'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016 (Piani triennali di attività e specifici programmi e progetti proposti dagli enti).

Nello specifico, si stabilisce che:

- una quota del 70% è attribuita in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla VQR, quale disposta con il decreto di riparto della quota premiale 2015 (DM 27 ottobre 2017, n. 850);
- una quota del 30% è attribuita in proporzione alla **quota** (ordinaria) del **FOE 2017** attribuita a ciascun ente con DM 8 agosto 2017, n. 608.

Articolo 1, comma 356 (Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica)

Il **comma 356**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede un'autorizzazione di spesa, a decorrere dal **2018**, a favore della **Fondazione Graziadio Isaia Ascoli** per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica.

Il **comma 356**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza a decorrere dal **2018** la spesa di **€1,5 mln** annui a favore della **Fondazione Graziadio Isaia Ascoli** per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica, al fine di sostenerne le finalità istituzionali.

Articolo 1, comma 357-359

(Statizzazione Istituti superiori di studi musicali e Accademie di belle arti non statali)

I commi 357-359 prevedono un incremento del fondo istituito dall'art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) per la statizzazione di parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali, al fine di consentire la statizzazione di tutti gli Istituti superiori di studi musicali non statali.

Gli **Istituti superiori di studi musicali non statali** sono **18**, presenti nelle città di Aosta, Bergamo, Caltanissetta, Catania, Cremona, Gallarate, Livorno, Lucca, Modena e Carpi, Nocera Trinese, Pavia, Ravenna, Reggio Emilia e Castelnovo Ne' Monti, Ribera, Rimini, Siena, Taranto, Terni.

Le Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali (c.d. Accademie storiche) sono 5: "Carrara" di Bergamo, "Ligustica" di Genova, "Pietro Vannucci" di Perugia, "Cignaroli" di Verona, Accademia di Ravenna.

In particolare, il **fondo** istituito dall'art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) è integrato di €5 mln per il 2018, di €10 mln per il 2019, e di €35 mln dal 2020, fermo restando che – come già previsto dallo stesso art. 22-bis – gli enti locali devono continuare ad assicurare alle istituzioni l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e devono farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione.

Per l'estensione del processo di statizzazione a **tutti** gli Istituti superiori di studi musicali non statali, viene **novellato** il **comma 1** dell'**art. 22-***bis* del **D.L. 50/2017.**

Qualora dal processo di statizzazione derivino maggiori oneri, si procede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MIUR (art. 17, co. 12-bis-12-quater, della L. 196/2009).

L'art. 22-bis del D.L. 50/2017 ha disposto che, a decorrere dal 2017, una parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali e le Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali (di cui all'art. 19, co. 4 e 5-bis, del D.L. 104/2013 – L. 128/2013)⁶⁴, individuati con decreti del Ministro

⁶⁴ L'art. 19, co. 4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha autorizzato la spesa di €5 mln per il 2014 per gli Istituti superiori di studi musicali non statali. In seguito, l'art. 1, co. 170, della L.

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono oggetto di **graduali processi di statizzazione** e **razionalizzazione**, nei limiti delle risorse appositamente stanziate (co. 1).

In base al co. 2, i processi di graduale statizzazione e razionalizzazione sono **disciplinati** dai medesimi **decreti interministeriali**, nel rispetto dei **principi** di cui all'art. 2, co. 7, lett. d)⁶⁵, e 8, lett. a), b), c), e) ed l), della L. 508/1999⁶⁶.

Gli **enti locali** devono continuare ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e a farsi carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione per le istituzioni per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, già vi erano tenuti, previa convenzione da stipulare fra ciascun ente locale e il MIUR.

190/2014 ha autorizzato pari spesa per il 2015, incrementata per lo stesso anno di €2,9 mln dall'art. 1, co. 54, della L. 107/2015, che ha anche stabilizzato il finanziamento di €5 mln annui a decorrere dal 2016, nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'art. 2, co. 7, della L. 508/1999. L'autorizzazione di spesa per il 2016 è stata poi incrementata di €5 mln dall'art. 1, co. 369, della L. 208/2015. Da ultimo, il citato art. 22-bis, co. 5, lett. a), del D.L. 50/2017 ha ridotto l'autorizzazione di €0,51 mln nel 2017, €1,2 mln nel 2018, €1,37 mln nel 2019 ed €1,54 mln annui dal 2020, a copertura degli oneri recati per l'istituzione del già citato fondo per l'attuazione del processo di statizzazione.

Le risorse sono appostate sul **cap. 1781** dello **stato di previsione del MIUR** e, per il 2017, sono state ripartite con i criteri indicati nel <u>DM 24 luglio 2017</u>, n. 513.

L'art. 19, co. 5-bis, dello stesso D.L. 104/2013 ha autorizzato, invece, la spesa di €1 mln per il 2014 a favore delle Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali. Analogo importo è stato stanziato per il 2015, dall'art. 1, co. 170, della L. 190/2014. Da ultimo, l'art. 1, co. 358, della L. 208/2015 ha autorizzato la spesa di €4 mln annui dal 2016. Le risorse sono appostate sul cap. 1782 dello stato di previsione del MIUR e, da ultimo, per il 2016, sono state ripartite con i criteri indicati nel DM 20 giugno 2016 n. 489.

- Il co. 7, lett. d), citato, ha previsto che con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, co. 2, della L. 400/1988, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati, secondo i principi indicati al co. 8.
- In particolare, si tratta di:
 - valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale (lett. a));
 - rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative (lett. *b*));
 - programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale (lett. c));
 - possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche (lett. e));
 - **verifica periodica** del mantenimento degli standard e dei requisiti prescritti, con previsione che, in caso di non mantenimento degli stessi da parte di istituzioni statali, le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse (lett. *l*)).
 - Per approfondimenti, si veda il <u>Dossier del Servizio Studi n. 567/2 del 6 giugno 2017</u>.

Con DPCM, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la **determinazione delle dotazioni organiche**, nei limiti massimi del personale in servizio presso le istituzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., nonché per il **graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente** in servizio presso le istituzioni alla medesima data.

Ai fini della graduale statizzazione e razionalizzazione – nonché, nelle more del completamento di ognuno dei processi, per il funzionamento ordinario di ciascuno degli istituti –, è stata prevista l'istituzione di un apposito **fondo**, con uno stanziamento di €7,5 mln nel 2017, €17 mln nel 2018, €18,5 nel 2019 ed € 20 mln annui dal 2020, da ripartire, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto del Ministro dell'economia e delle **finanze** (co. 3).

Le risorse sono state appostate sul **cap. 1750** dello stato di previsione del MIUR.

Al riguardo si ricorda che il 1° aprile 2017 è stato avviato un **percorso sperimentale per la statizzazione di tre Accademie storiche: Perugia, Genova e Verona**. In particolare, nella data indicata, come evidenziava il <u>comunicato stampa del MIUR</u>, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha firmato a Perugia il primo dei tre Accordi, che coinvolge l'Accademia "P. Vannucci" e impegna MIUR, regione ed enti locali a lavorare congiuntamente per la progressiva statizzazione di questa istituzione.

Gli **enti locali** che sostengono le tre Accademie dovranno approvare gli accordi di programma e **assicurare il sostegno finanziario e la messa a disposizione di locali e spazi** che hanno mantenuto finora. Il **finanziamento ministeriale** servirà a sostenere le **spese del personale** assunto secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto AFAM. Gli accordi prevedono che solo qualora entro il 2018 si realizzino le condizioni normative necessarie per la statizzazione, e fatto salvo il rispetto degli impegni assunti da parte dei soggetti sottoscrittori degli accordi, si procederà a consolidare il finanziamento accordato.

In argomento, <u>rispondendo</u>, il 18 maggio 2017, all'interrogazione a risposta immediata <u>5-11377</u> nella VII Commissione della Camera, il rappresentante del Governo aveva evidenziato che "si è potuto procedere solo su 3 delle 5 Accademie non statali, in quanto le due **Accademie di Bergamo e Ravenna non hanno personalità giuridica, non hanno uno statuto, né un bilancio né organi propri, ma sono entrambe articolazioni rispettivamente del Comune di Bergamo e Ravenna, da cui dipende anche il personale docente e non docente ivi impiegato (3 unità per Ravenna e nessuna per Bergamo, che utilizza esclusivamente contratti di insegnamento)".**

Articolo 1, comma 360 (Disposizioni in favore della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nelle università)

Il **comma 360**, inserito durante l'esame al Senato, introduce alcuni stanziamenti per il periodo **2018-2020** a favore del MIUR, nell'ambito degli accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra **università italiane** e quelle di Stati aderenti all'**Organizzazione di cooperazione islamica**.

Il **comma 360**, inserito durante l'esame al Senato, al fine di favorire progetti per la **formazione universitaria e post universitaria** previsti e organizzati in attuazione degli accordi di **cooperazione** tra **università italiane** e quelle di Stati aderenti all'**Organizzazione di cooperazione islamica**, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, stanzia € 1 mln per il 2018 ed € 2 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del MIUR.

Articolo 1, commi 361-363

(Agevolazioni fiscali a sostegno spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA)

I commi 361-363 dispongono l'inserimento, tra gli oneri riconosciuti al contribuente ai fini della detrazione fiscale del 19 per cento da scomputare dall'imposta lorda dichiarata annualmente, a partire dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018, le spese sostenute – anche nell'interesse di familiari a carico - per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, in particolare delle lingue straniere, per minori o per maggiorenni fino al completamento del ciclo di istruzione secondaria che presentino disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

Il **comma 361**, **lett. a**), inserendo la lett. e-*ter*) al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986), aggiunge, tra gli oneri che vengono riconosciuti al contribuente ai fini della detrazione dall'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, l'importo del 19 per cento delle spese sostenute in favore di **minori** (indipendentemente dal grado scolastico) e per i **maggiorenni** (solo in caso non abbiano ancora completato la scuola secondaria di secondo grado) con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), relativamente:

- all'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici di cui alla legge n. 170/2010 che riconosce i disturbi della dislessia, disortografia e discalculia⁶⁷ e che sono necessari all'apprendimento da parte dei predetti soggetti;
- per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo diagnosticato.

In particolare si sottolinea che la legge n. 170/2010 (articolo 5) specifica che agli studenti con diagnosi di DSA è riconosciuto il diritto di fruire di appositi provvedimenti compensantivi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di

sostenere l'apprendimento si annoverano: la sintesi vocale, la calcolatrice, la videoscrittura con correttore ortografico, i libri digitali.

Rispettivamente, disturbi specifici nella lettura, nella compitazione (separazione grafica in sillabe) e nelle abilità aritmetiche. In proposito si sottolinea che il percorso diagnostico dei DSA risulta caratterizzato dalla mancanza di omogeneità nei criteri diagnostici considerati e dal ricorso a una grande varietà di test psicometrici che valutano numerose e diverse variabili neuropsicologiche e, di conseguenza, abilità diverse. Tra gli strumenti, anche informatici, per

istruzione e formazione. Inoltre, l'articolo 3, comma 1, della medesima legge attribuisce alle regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal SSN, la facoltà di prevedere che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditati, riconosciuti dalle stesse regioni per il rilascio della certificazione di DSA, stabilendo criteri specifici per lo svolgimento dell'attività diagnostica che contemperino sia le esigenze del SSN, sia quelle delle istituzioni scolastiche in ordine alla tempestività della certificazione di DSA e degli specifici elementi conoscitivi che devono esservi riportati per consentire agli insegnanti di svolgere adeguatamente i compiti loro assegnati dalla stessa L. n. 170. Peraltro, data la necessità di una definizione di tali criteri ad opera di esperti di comprovata competenza sui DSA, è stato istituito un Comitato tecnico scientifico con decreto MIUR del 14 dicembre 2010, come previsto dalla medesima L. n. 170 (articolo 7, comma 3) ed è stato sancito un Accordo Statoregioni (Accordo n. 140 del 25 luglio 2012) con il quale il MIUR, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome hanno elaborato specifiche procedure ai fini della determinazione della diagnosi di DSA.

In particolare, i servizi sanitari pubblici (ASL, ospedali ecc.) e i soggetti accreditati dal SSN ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, sono chiamati ad effettuare il percorso diagnostico ed il rilascio delle certificazioni coerentemente con le indicazioni del documento della Consensus Conference⁶⁸ e, in ogni caso, la diagnosi di DSA deve essere prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni finali di ciascun ciclo scolastico, anche in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato⁶⁹. Oltre al percorso diagnostico effettuato, la certificazione di DSA deve contenere le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l'applicazione mirata delle misure previste dalla legge.

Inoltre, la norma aggiunge gli indicati **oneri di cui alla nuova lett. e***ter*) tra quelli di cui al comma 2 del citato articolo 15, per i quali la predetta detrazione fiscale è riconosciuta anche se gli stessi siano stati sostenuti nell'interesse di persone diverse dal contribuente dichiarante, vale a dire le persone indicate all'articolo 12 del citato TUIR, a titolo di carichi di famiglia detraibili per importi ivi prestabiliti (**comma 361, lett. b**)).

Il **comma 362** stabilisce che le predette detrazioni sono consentite per le spese sostenute dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018 e pertanto con effetti finanziari nel 2019 e nel 2020.

La Consensus Conference sui Disturbi specifici di apprendimento si è svolta presso l'Istituto superiore di sanità il 6 e 7 dicembre 2010 nell'ambito del Sistema Nazionale delle Linee Guida.

Fa eccezione la prima certificazione diagnostica che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui è eseguita.

La definizione delle disposizioni attuative per la fruizione delle detrazioni sopra indicate è demandata ad un **decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate**, entro il **termine di 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio (**comma 363**).

Si segnala che, in base all'ultimo Rapporto ISTAT del 21 dicembre 2016 sull'integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado (a.s. 2015-2016), la tipologia di problema più frequente, in tutte le ripartizioni territoriali, è quella legata alla disabilità intellettiva, che riguarda il 42,5% della popolazione con disabilità nella scuola primaria e il 50,3% di quella della scuola secondaria di I grado. Nella scuola primaria tale problema è seguito dai disturbi dello sviluppo e del linguaggio che riguardano rispettivamente il 24,9% e il 21,8% degli alunni con disabilità. Nella scuola secondaria di primo grado, dopo la disabilità intellettiva, i problemi più frequenti sono legati ai disturbi dell'apprendimento e ai disturbi dello sviluppo che riguardano, rispettivamente, il 22,1% e il 21,4% degli alunni con disabilità.

La copertura dell'onere, quantificato dalla RT in **10,5 milioni** di euro, nel 2019, e in **6 milioni**, nel 2020, è prevista a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 624 del presente provvedimento.

Articolo 1, commi 364-367 e 455 (Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca, del CREA e dell'INAPP)

I commi 364-367 e 455, introdotti nel corso dell'esame al Senato, istituiscono un apposito fondo per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca. Allo stesso tempo, autorizzano specifiche spese per la stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP).

In particolare, per la stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli **enti pubblici di ricerca** elencati all'articolo 1 del D.Lgs. 218/2016⁷⁰, fatta eccezione per il CREA e per l'INAPP (per i quali si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei successivi commi 372 e 460), viene costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, al quale sono destinati 10 milioni di euro per il 2018 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 (comma 364).

A copertura di tali somme, viene ridotta l'autorizzazione di spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della L. 232/2016⁷¹.

Ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 218/2016, sono interessati i seguenti enti di ricerca: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana -ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" -INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA (ferme restando le disposizioni di cui alla L. 132/2016).

L'articolo 1, comma 365, della L. 232/2016 ha istituito uno specifico Fondo per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito con uno (o più) D.P.C.M., e presenta tre finalità (individuate nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 365). In particolare, la lettera b) del comma 365 definisce il finanziamento per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione

Il percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca deve essere graduale e rispettare le norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017.

Ad uno specifico D.P.C.M. (da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) è demandata la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al richiamato fondo, nonché l'individuazione degli enti beneficiari (**comma 365**).

Gli enti beneficiari del finanziamento sono inoltre tenuti a destinare alla stabilizzazione dei loro ricercatori e tecnologi risorse proprie, aventi carattere di certezza e stabilità, in misura pari ad almeno il 50% del contributo ricevuto (**comma 366**).

Il successivo **comma 367** reca **specifiche disposizioni per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)**⁷², al quale si applicano le misure per il superamento del **precariato** nelle pubbliche amministrazioni dettate dall'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017.

Per la realizzazione del Piano di stabilizzazione del personale precario del CREA si provvede quindi con le seguenti autorizzazioni di spesa: 10 milioni di euro per l'anno 2018; 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Infine, il **comma 455** prevede un **incremento dei trasferimenti statali in favore dell'INAPP** (ex ISFOL)⁷³ per il **superamento del precariato**. La disposizione, in particolare, prevede uno stanziamento a favore dell'INAPP

agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto interministeriale, entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall'articolo 4 del D.L. 101/2013

Il CREA, avente natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione, è stato costituito - ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014, per incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Lo statuto del CREA è stato adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 gennaio 2017, n. 39.

L'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) è un ente pubblico di ricerca, che svolge analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle politiche dell'istruzione e della formazione, delle politiche sociali e di tutte quelle politiche pubbliche che hanno effetti sul mercato del lavoro. INAPP è nato il 1° dicembre 2016 come trasformazione dell'ISFOL (attivo dal 1973), in seguito a quanto disposto dall' art. 4, comma 1, lett. f), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185. Come ente pubblico di ricerca, vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad INAPP si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Attualmente INAPP conta circa 450 dipendenti, tra personale di ricerca e personale tecnico-amministrativo. L'INAPP fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN).

pari a **3 milioni di euro per il 2018**, 6 milioni per il 2019 e 9 milioni annui a decorrere dal 2020, al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'Istituto, impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche. A tal fine, la norma fa riferimento ai criteri ed alle procedure di stabilizzazione di dipendenti a termine da parte di pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017.

• La stabilizzazione dei cd. precari della P.A.

Il D.Lgs. 75/2017, nel quadro della più ampia delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui alla L. 124/2015 all'articolo 20, al fine di ridurre il precariato nella P.A., contiene disposizioni per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, sia attraverso una specifica procedura di stabilizzazione, sia attraverso il bando di specifici concorsi riservati.

Per quanto riguarda l'articolo 20, esso consente alle amministrazioni pubbliche, nel triennio 2018-2020, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale con specifici requisiti, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Più specificamente, si prevede, nel triennio 2018-2020, la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione (in accordo con il nuovo piano triennale dei fabbisogni individuato dal precedente articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) del personale non dirigenziale che al 22 giugno 2017 possegga tutti i seguenti requisiti:

- sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- sia stato già selezionato dalla stessa amministrazione con procedure concorsuali;
- abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che assume almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.

Allo stesso tempo, le amministrazioni interessate possono bandire (nello stesso triennio 2018-2020) specifiche procedure concorsuali (nel rispetto del nuovo piano triennale dei fabbisogni individuato dal precedente articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria), riservati, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame possegga tutti i seguenti requisiti:

- sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che assume almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.

Non possono essere stabilizzate e non rientrano nei concorsi riservati le attività attinenti ai servizi prestati negli uffici di diretta collaborazione né quelli prestati in virtù di contratti (stipulati negli enti locali) a tempo determinato relativi agli uffici di supporto degli organi politici e degli incarichi a contratto.

Infine, le amministrazioni interessate dalla stabilizzazione e dai concorsi riservati non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile (di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010), per le professionalità interessate, fino al termine delle richiamate procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure richiamate fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili (sempre ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010).

Articolo 1, commi 368 e 369 (Contributo straordinario per le università di Padova e di Napoli Federico II)

I commi 368-369 - inseriti durante l'esame al Senato - concedono un contributo annuale straordinario all'Università degli studi di Padova (2019) e all'Università degli studi di Napoli "Federico II" (2020).

Il comma 368 concede un contributo straordinario di €1 mln per il 2019 all'Università degli studi di Padova e di €1 mln per il 2020 all'Università degli studi di Napoli "Federico II", in occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'Università degli studi di Napoli "Federico II", avvenuta nel 1224.

In base al **comma 369**, il contributo è devoluto per:

- a) il recupero, il restauro e il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dagli atenei;
- b) la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle università;
- c) la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali;
- d) l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi celebrativi;
- e) la realizzazione e la pubblicazione di lavori di ricerca sulla storia degli atenei.

Articolo 1, comma 375 (Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole)

Il **comma 375** consente la prosecuzione dell'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei **servizi di pulizia** e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di **mantenimento del decoro** e della funzionalità degli immobili, dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, non solo – come previsto a legislazione vigente – nelle **regioni** ove la **convenzione-quadro Consip** (attivata a seguito della gara indetta nel 2012) sia stata **risolta**, ma anche in quelle dove la stessa convenzione non sia stata **mai attivata**, nonché in quelle dove **scadano o siano scaduti** i relativi **contratti attuativi**.

Il termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto è fissato alla data di effettiva attivazione della (nuova) convenzione-quadro e comunque non oltre il 30 giugno 2019 (termine dell'a.s. 2018/2019).

Al contempo, **Consip** deve provvedere all'espletamento delle **procedure di gara** per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari mediante convenzione-quadro, **da completarsi entro l'inizio dell'a.s. 2019/2020** (1° settembre 2019).

A tal fine, **sostituisce** i **commi da 1 a 4 dell'art. 64** del **D.L. 50/2017** (L. 96/2017) con **5 nuovi commi**.

Finalità dichiarata è quella di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'a.s. 2017/2018 e il "regolare avvio" delle stesse per l'a.s. 2018/2019.

In considerazione del termine ultimo del 30 giugno 2019, occorrerebbe riferirsi, anche per l'a.s. 2018/2019, alla regolare conclusione (e non al regolare avvio).

La <u>relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato</u> evidenziava che l'ampliamento del campo di applicazione delle previsioni attualmente recate dall'art. 64 del D.L. 50/2017 – riferite solo ai lotti in cui la convenzione-quadro sia stata risolta –, ha lo scopo di evitare di lasciare prive di copertura normativa e/o contrattuale le fattispecie relative ai lotti ove la **convenzione** scada o sia scaduta.

Occorre dunque chiarire se la scadenza alla quale fare riferimento sia quella dei **contratti attuativi** – come indicato nel testo – ovvero quella della **convenzione** – come indicato nella relazione tecnica.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'art. 1, co. 449, della L. 296/2006 ha disposto che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro Consip S.p.A..

Sulla base di tali previsioni, l'11 luglio 2012 Consip ha indetto una gara comunitaria⁷⁴ avente ad oggetto l'affidamento di servizi di pulizia e altri servizi ausiliari tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado (nonché per i centri di formazione della pubblica amministrazione), suddivisa in 13 lotti geografici. La durata dell'appalto, per ciascun lotto, è stata prevista in 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della relativa Convenzione, con possibilità di proroga fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta di Consip, qualora alla scadenza del termine non fosse esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nel limite dell'importo medesimo.

I singoli **contratti di fornitura** stipulati tra le istituzioni scolastiche e l'aggiudicatario del lotto di riferimento hanno **durata di 4 anni**.

Qui la <u>scheda riassuntiva</u> e il <u>dettaglio</u> relativo ai singoli lotti, disponibili sul sito Consip.

Nel luglio 2014 Consip ha trasmesso all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, su richiesta di quest'ultima, una documentazione descrittiva dell'esito della gara, dalla cui analisi sono emerse alcune anomalie.

Con provvedimento 25802 del 22 dicembre 2015 l'AGCM ha dichiarato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza tra taluni fornitori di servizi di pulizia e attività ausiliarie che avevano assunto la qualità di aggiudicatari nell'ambito delle procedure riferite a taluni lotti geografici. In particolare, l'AGCM ha accertato che CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, Manutencoop Facility Management S.p.A., Kuadra S.p.A. e Roma Multiservizi S.p.A. avevano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza avente la finalità di condizionare gli esiti della gara Consip con ripartizione dei lotti geografici. Conseguentemente, ha disposto l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

I provvedimenti adottati dell'AGCM sono stati confermati in sede giurisdizionale prima dal TAR Lazio con sentenze nn. 10303/2016, 10307/2016 e 10309/2016, e poi dal Consiglio di Stato con sentenze nn. 740/2017, 927/2017 e 928/2017.

In conseguenza dei provvedimenti adottati e delle sentenze del TAR Lazio, la Consip il **2 dicembre 2016** ha proceduto alla **risoluzione** delle Convenzioni relative ai seguenti **lotti geografici**⁷⁵:

• **n. 1** - regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria;

19/09/2012 e sulla G.U.R.I. n. 109 del 19/09/2012.

• **n. 2** - regione Emilia Romagna;

Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S-134 del 14/07/2012 e sulla G.U.R.I. n. 82 del 16/07/2012, così come modificato da Avviso di rettifica pubblicato sulla G.U.U.E. n. S-180 del

⁷⁵ Al riguardo, si veda <u>qui</u> e <u>qui</u>.

- **n. 4** regioni Sardegna e Lazio (province di Rieti, Viterbo e Roma);
- **n. 8** regioni Lombardia, Trentino Alto Adige;
- **n. 9** regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto;
- n. 10 regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Molise.

Nella stessa sede, ha ricordato, inoltre, che l'art. 15, co. 4, delle **Condizioni Generali** prevede che: "La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti".

Al riguardo, il MIUR ha chiesto all'Autorità nazionale anticorruzione se, a seguito dell'avvenuta risoluzione delle convenzioni da parte di Consip, i dirigenti scolastici, firmatari dei contratti di acquisto dei servizi di pulizia, fossero a loro volta tenuti alla risoluzione degli atti negoziali attuativi delle convenzioni Consip: ciò, anche in considerazione dell'obbligo di assicurare la permanenza di idonee condizioni igienico-sanitarie nelle scuole.

Con <u>delibera n. 87 dell'8 febbraio 2017</u>, l'ANAC ha evidenziato che la risoluzione delle convenzioni disposta da Consip nei confronti degli operatori economici aggiudicatari dei lotti rispetto ai quali l'indagine dell'AGCM ha accertato l'intesa restrittiva della concorrenza travolge anche atti attuativi, ordinativi di fornitura o contratti aggiuntivi. Ha, infatti, sottolineato che "Rispetto agli atti negoziali attuativi la convenzione Consip costituisce un atto negoziale presupposto del successivo accordo contrattuale attuativo". "Ne consegue che ove la risoluzione della convenzione da parte di Consip S.p.A. determini la caducazione degli ordinativi di fornitura, nelle more dell'attivazione delle nuove convenzioni Consip le istituzioni scolastiche dovranno provvedere ai nuovi affidamenti ai sensi di legge e con procedure autonome ai sensi del d.lgs. 50/2016".

È, poi, intervenuto l'art. 64, co. 1, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), che, invece, ha disposto che, al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'a.s. 2016/2017, nelle regioni ove la convenzione-quadro Consip era stata risolta, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici ed educativi statali proseguiva, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, fino al 31 agosto 2017⁷⁶.

oltre il 31 agosto 2017, all'acquisto degli stessi servizi dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014.

Precedentemente, l'art. 2 del D.L. 58/2014 (L. 87/2014) – come novellato, da ultimo, dall'art. 1, co. 380, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – aveva stabilito che, per consentire idonee condizioni igienico-sanitarie negli edifici scolastici, nelle regioni ove non era ancora attiva, ovvero era stata sospesa o era scaduta la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, le istituzioni scolastiche ed educative potevano provvedere, fino alla data di effettiva attivazione della convenzione e comunque fino a non

Successivamente, l'art. 15-octies, co. 2, lett. a), del D.L. 91/2017 (L. 123/2017) – novellando il citato art. 64, co. 1, e al fine di consentire anche il regolare avvio delle attività nell'a.s. 2017/2018 – ha prorogato la possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative statali di proseguire l'acquisto dai medesimi soggetti fino alla data di effettiva attivazione del contratto-quadro (previsto dal co. 3 dello stesso art. 64), stipulato dal MIUR nelle more dell'espletamento delle procedure di gara (da completarsi entro l'inizio dell'a.s. 2018/2019) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.

Il citato co. 3 dell'art. 64 del D.L. 50/2017 (come modificato dall'art. 15octies, co. 2, lett. b), del D.L. 91/2017) ha, poi, disposto che, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip – da completarsi entro l'inizio dell'a.s. 2018/2019, e al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche nell'a.s. 2017/2018 in ambienti con idonee condizioni igienico sanitarie, nonché di assicurare la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, Consip, nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, svolge, per conto del MIUR, la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi più volte citati, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, il MIUR comunica a Consip i fabbisogni e stipula il relativo contratto-quadro attraverso cui le istituzioni scolastiche ed educative statali procedono all'acquisizione dei servizi mediante la stipula di appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari di tale procedura si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

Alla data del 30 novembre 2017, in base alle informazioni disponibili sul sito dedicato, **risulta non affidato il lotto n. 6 -** regione Campania (Province di Napoli e Salerno), mentre risultano **scadute** le convenzioni relative ai seguenti **lotti geografici**:

- **n. 3** regione Toscana (22 novembre 2016);
- **n.** 5 regione Lazio (Province di Frosinone e Latina) (6 giugno 2016);
- **n. 11** regione Puglia (22 novembre 2016);
- **n. 12** regioni Calabria e Basilicata (6 marzo 2017).

Le convenzioni relative al **lotto n. 7** - regione Campania (province di Caserta, Benevento e Avellino) e al **lotto n. 13** - regione Sicilia **scadranno**, rispettivamente, il **2 giugno 2019** e il **26 maggio 2018**.

In particolare, il **nuovo comma 1** – che sostituisce il co. 1 del citato art. 64 del D.L. 50/2017 – consente la prosecuzione dell'acquisto dei servizi sopra indicati, con piena **salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali** esistenti, dai medesimi soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, nei seguenti casi:

• regioni nelle quali la **convenzione-quadro** sia stata **risolta** anteriormente al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017);

- regioni nelle quali la **convenzione-quadro** non sia **mai** stata **attivata**;
- regioni in cui siano (già) scaduti i contratti attuativi.

Si segnala che nel nuovo comma 1 non è presente il riferimento alle regioni in cui i contratti attuativi siano in scadenza.

I **nuovi commi 2, 2-***bis* **e 4** – che sostituiscono i co. 2 e 4 del citato art. 64 del D.L. 50/2017 – concernono i limiti di spesa e le condizioni tecniche ed economiche riferibili alle acquisizioni, **distinguendo** il caso delle regioni nelle quali la convenzione-quadro **sia stata risolta o non sia mai stata attivata**, da quello delle regioni nelle quali i contratti attuativi della convenzione-quadro **vengano a scadere**.

Nel nuovo comma 2-bis non si considera il caso delle regioni in cui i contratti attuativi siano già scaduti.

Occorre, pertanto, allineare i nuovi commi 1 e 2-bis.

Con riguardo ai **limiti di spesa** (che si applicheranno anche alle acquisizioni derivanti dalla nuova convenzione-quadro prevista dal nuovo comma 3: v. *infra*), si conferma, innanzitutto, per tutte le fattispecie indicate, il limite previsto dall'art. 58, co. 5, del **D.L.** 69/2013 (L. 98/2013)⁷⁷, incrementato dal vigente art. 64, co. 4, del D.L. 50/2017 per il 2017 di \le 64 mln, cui si aggiunge ora – in base al **nuovo comma 4** – l'**incremento** di \le 192 mln per il 2018 e di \le 96 mln per il 2019.

La <u>relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato</u> chiariva che le **risorse finanziarie aggiuntive** sono idonee a garantire il mantenimento dei livelli salariali ed occupazionali esistenti **fino alla data del 30 giugno 2019**.

Sempre per tutte le fattispecie, si conferma, altresì, in base ai **nuovi commi 2 e 2**-*bis*, il rispetto del limite di spesa di cui all'**art. 1, co. 379,** della **L. 232/2016**.

Si valuti l'effettiva necessità di richiamare ancora tale limite di spesa, dal momento che esso riguardava la prosecuzione, fino al 31 agosto 2017,

L'art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a

tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale). A decorrere dal medesimo a.s., il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'a.s. 2012/2013.

decorrere dall'a.s. 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che deve avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni-quadro Consip: la spesa, infatti, non può essere superiore a quella che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del DPR 119/2009 (in base al quale, nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in

del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma #scuolebelle).

Si ricorda, infatti, che l'art. 1, co. 379, della L. 232/2016, novellando l'art. 1 del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), ha stanziato ulteriori €128 mln per il 2017 per la prosecuzione, fino al 31 agosto 2017, del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, sia nei territori in cui era stata attivata o era scaduta la Convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, sia in quelli in cui la stessa Convenzione non era ancora stata attivata.

Con riguardo alle **condizioni tecniche ed economiche**, si stabilisce che:

- nelle regioni in cui la convenzione-quadro sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione avviene:
 - alle **condizioni tecniche** previste dalla convenzione-quadro oggetto di risoluzione.
 - Non risulta chiaro come possa applicarsi tale principio nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro non è stata mai attivata;
 - alle **condizioni economiche** pari all'importo del **prezzo medio di aggiudicazione** per ciascuna **area omogenea**, da calcolarsi nelle sole regioni in cui la convenzione-quadro era **già attiva alla data del 24 aprile 2017** (e non era stata oggetto di risoluzione);
- nelle regioni in cui **vengano a scadere** i contratti attuativi della convenzione-quadro, l'acquisizione avviene:
 - alle **condizioni tecniche** previste dalla (scaduta) convenzione-quadro;
 - alle **condizioni economiche** pari all'importo del **prezzo di aggiudicazione** (già) previsto dalla medesima convenzione-quadro.

Il **nuovo comma 3** – che sostituisce il co. 3 del citato art. 64 del D.L. 50/2017 – prevede che Consip provvede all'espletamento delle **procedure di gara per l'affidamento dei servizi** di pulizia e degli altri servizi ausiliari **mediante convenzione-quadro**, da completarsi **entro l'inizio dell'a.s. 2019/2020** (1° settembre 2019), prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche.

Al riguardo la <u>relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato</u> evidenziava che con le modifiche apportate, "sulla base delle difficoltà tecniche rappresentate da Consip (...), si vuole eliminare il ricorso ad una soluzione contrattuale transitoria".

A tal fine, il MIUR, nell'ambito delle risorse disponibili, comunica a Consip i **fabbisogni** delle istituzioni scolastiche ed educative interessate – con il relativo livello di aggregazione – tenendo conto anche delle finalità di **salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti**.

Al medesimo scopo, si prevede che gli aggiudicatari della procedura si impegnino ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

Articolo 1, comma 377 (Proroga della convenzione con Radio radicale)

Il **comma 377** autorizza la proroga, per il **2018**, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell'emittente **Radio Radicale**, per la **trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari**. A tal fine, autorizza la spesa di **€10 mln** per il 2018.

Si ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della **convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica**, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni⁷⁸, ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della **convenzione** a suo tempo stipulata⁷⁹ tra il **Ministero delle comunicazioni** e il **Centro servizi Spa**, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.

Le **successive proroghe** sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per bienni o per singole annualità⁸⁰. In particolare, con riferimento all'ultimo periodo:

Provvedimento	Anno	Onere annuo	
art. 2, co. 3, D.L. 194/2009 (L. 25/2010)	2010	€9,9 mln	
art. 2, co. 3, D.L. 194/2009 (L. 25/2010)	2011	€9,9 mln	
art. 33, co. 38, L. 183/2011 (L. stabilità 2012)	2012	€3 mln	
art. 28, co. 1, D.L. 216/2011 (L. 14/2012)		€7 mln	
art. 33-sexies D.L. 179/2012 (L.	2013	€10 mln	

La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138 "Disciplina del sistema delle comunicazioni" presentato al Senato il 31 luglio 1996 e, all'epoca, in corso d'esame.

La convenzione era stata stipulata ai sensi dell'art. 9, co. 1, del D.L. 602/1994, successivamente decaduto (il co. 3 aveva previsto che "la scelta del concessionario avviene mediante gara"). Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato nel testo, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l'art. 145, co. 20, della L. finanziaria 2001 ha autorizzato la spesa di £ 15 mld per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l'art. 4, co. 7, della L. finanziaria 2004 ha autorizzato la spesa di €8,5 mln per gli anni 2004, 2005 e 2006; l'art. 1, co. 1242, della L. finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di €10 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

221/2012)		
Art. 1, co. 306, L. 147/2013 (L. stabilità	2014	€10 mln
2014)	2015	€10 mln
Art. 1, co. 177, L. 208/2015 (L. stabilità 2016)	2016	€10 mln
Art. 6, co .2, D.L. 244/2016 (L. 19/2017)	2017	€10 mln

Le risorse sono appostate sul **cap. 3021** dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 1, comma 379 (Spending review *dei Ministeri*)

Il comma 379 prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con il disegno di legge in esame, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel D.P.C.M. 28 Sulla giugno **2017**. base dell'**obiettivo** programmatico razionalizzazione della spesa indicato nel DEF 2017 le Amministrazioni centrali dello Stato, che a decorrere dal 2018 devono conseguire riduzioni di spesa strutturali per un importo pari a 1 miliardo annuo, tale D.P.C.M. ha ripartito il suddetto importo tra i singoli Dicasteri.

Ai fini dell'esposizione del contenuto del comma in esame va previamente rammentato che una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità (legge n. 196/2009) - operata nel corso del 2016 con i due decreti legislativi n. 90 e 93 del 2016 nonché con la legge n. 163 del 2016 - è rappresentata dal rafforzamento del processo di programmazione economico-finanziaria delle risorse di bilancio attraverso l'integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio.

In base al nuovo articolo 22-bis, comma 1, della legge n. 196/2009, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con D.P.C.M., da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri) vengono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero per il successivo triennio - in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire - in relazione ai quali i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi anche legislativi da adottare con il disegno di legge di bilancio.

Questa nuova procedura ha trovato **attuazione** per la **prima volta** nell'anno in corso, con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020: l'**obiettivo** di **razionalizzazione della spesa** stabilito dal Documento di Economia e Finanza 2017 a carico delle **Amministrazioni centrali** dello Stato è stato determinato in **1 miliardo** per ciascun anno a decorrere dal 2017 in termini **di indebitamento netto**.

In relazione a tale obiettivo è intervenuto il **D.P.C.M. 28 giugno 2017**, che ha **ripartito** il suddetto **importo**, in termini di riduzione della spesa, **tra i vari Ministeri**, come riportato nella tabella che segue.

DPCM 28 GIUGNO 2017 – OBIETTIVI DI RIDUZIONI DI SPESA

IN TERMINI DI INDEBITAMENTO NETTO

(milioni di euro)

	2018	2019	Dal 2020
ECONOMIA E FINANZE	510	503	510
di cui: Presidenza del Consiglio	30	12	12
SVILUPPO ECONOMICO	18	17	17
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	90	87	82
GIUSTIZIA	36	39	38
Affari esteri	29	31	31
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	86	92	94
Interno	31	32	31
Ambiente	6	6	6
Infrastrutture e trasporti	127	122	120
DIFESA	24	25	25
POLITICHE AGRICOLE	6	6	5
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO	10	11	11
SALUTE	27	29	30
Totale	1.000	1.000	1.000

Per il conseguimento degli obiettivi di spesa assegnati con il richiamato D.P.C.M. 28 giugno 2017, **con il disegno di legge di bilancio 2018-2020** i **Ministri** hanno formulato **proposte** sia in termini di disposizioni legislative da inserire nella **Sezione I** sia in termini di riduzione degli stanziamenti indicati nella **Sezione II**.

Come indicato nello stesso D.P.C.M., le proposte di intervento possono riguardare:

- la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza;
- il definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative;
- la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti.

Le proposte relative alla revisione delle procedure amministrative o organizzative e al definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative potranno essere formulate in termini di riduzione degli stanziamenti indicati nella **Sezione II** del disegno di legge di bilancio per le spese di fabbisogno e di fattore legislativo. Per la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa o per la soppressione di vigenti disposizioni normative, le proposte dovranno essere formulate in termini di disposizioni legislative da inserire nella sezione I del disegno di legge di bilancio.

Lo stesso D.P.C.M., tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo, ha espressamente **escluso** dall'ambito della spesa oggetto delle proposte di riduzione quelle relative a: **investimenti** fissi lordi, **calamità naturali** ed **eventi sismici**, **immigrazione** e contrasto alla **povertà**.

Nel complesso, per il raggiungimento degli obiettivi di *spending review*, sono state proposte di **riduzione** degli **stanziamenti di bilancio** per **1.483 milioni di euro nel 2018**, 1.325 milioni nel 2019 e circa 1.340 milioni a partire dal 2020 (in termini di **saldo netto da finanziare**), la gran parte dei quali realizzati attraverso **definanziamenti** di spesa di **Sezione II**, come esposto nella seguente tabella.

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO/INDEBITAMENTO		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Economia e finanze	850,4	843,2	850,4	510,4	503,2	510,4
di cui Presidenza del Consiglio	30,0	12,0	12,0	30,0	12,0	12,0
Sviluppo economico	24,0	20,0	16,0	18,0	17,0	18,0
Lavoro	90,0	87,0	82,0	90,0	87,0	82,0
Giustizia	36,0	39,0	38,0	36,0	39,0	38,0
Affari esteri	29,2	31,2	31,2	29,0	31,0	31,0
Istruzione, Università e Ricerca	96,1	101,5	102,2	86,0	92,0	94,0
Interno	32,1	33,1	32,1	31,8	32,8	31,8
Ambiente	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Infrastrutture e trasporti	252,4	93,3	110,9	127,0	126,8	126,2
Difesa	24,0	25,0	25,0	24,0	25,0	25,0
Politiche Agricole	6,0	6,0	5,0	6,0	6,0	5,0
Beni culturali	10,0	11,0	11,0	10,0	11,0	11,0
Salute	27,0	29,0	30,0	27,0	29,0	30,0
TOTALE	1.483,2	1.325,4	1.339,9	1.011,2	1.005,8	1.008,4
di cui Sezione I	39,4	35,4	35,0	39,4	35,4	35,0
di cui Sezione II	1.443,8	1.290,0	1.304,9	961,8	970,4	973,4

Nella Relazione tecnica è riportata una tabella dettagliata in cui sono indicati per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi conseguiti, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, con l'indicazione della Sezione del disegno di legge di bilancio in esame con cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio (*cfr.* pag. 271, Tomo I, A.S. 2960).

Per completezza, si ricorda che con la riforma della legge di contabilità sono altresì state ridefinite le procedure per il **monitoraggio** del raggiungimento degli obiettivi di spesa prefissati secondo la nuova procedura sopra descritta, con la previsione, dopo l'approvazione della

legge di bilancio, di appositi **accordi** tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa, da definirsi **entro il 1**° **marzo di ciascun anno**. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi oggetto del monitoraggio, le attività che si intende porre in essere per la realizzazione degli obiettivi di spesa e il relativo cronoprogramma.

Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell'anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

Articolo 1, comma 395

(Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)

Il **comma 395 incrementa** di € **1,5 mln** annui **dal 2019** il contributo destinato alla Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran Sasso *Science Institute*).

A tal fine inserisce il comma 1-bis nell'art. 2 del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), disponendo che alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO).

Si segnala che, a seguito dell'art. 2, co. 2, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), e del conseguente DM 31 marzo 2016, il carattere di sperimentalità della Scuola è stato superato.

Pertanto, non potendosi più riferire alla "Scuola **sperimentale** di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute", è opportuno sostituire le parole da "Il contributo" a "Gran Sasso Science Institute (GSSI)" con le seguenti "Il contributo per la stabilizzazione di cui al comma 1".

L'art. 31-bis del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) aveva istituito la Scuola GSSI in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'a.a. 2013/2014.

In base alla norma istitutiva, che ha indicato come **soggetto attivatore** l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), la Scuola ha lo scopo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attività didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. In particolare, attiva corsi di dottorato di ricerca e attività di formazione post-dottorato.

Ai fini indicati, è stata autorizzata la spesa di €12 mln per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015⁸¹.

E' stato, altresì, previsto che, allo scadere del triennio di sperimentazione, la Scuola poteva assumere carattere di stabilità, previo reperimento delle

specialistiche già esistenti nel territorio – e, quanto a ulteriori €6 mln, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L'onere è stato coperto, quanto a €6 mln annui, con i fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'art. 14, co. 1, del D.L. 39/2009 (L. 77/2009) – finalità dichiarata, infatti, era anche quella di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente

adeguate risorse finanziarie con apposito provvedimento legislativo; a tal fine, sono stati previsti come elementi necessari la valutazione dei risultati conseguiti, operata dall'ANVUR, e un decreto di riconoscimento e approvazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Successivamente, l'art. 3-bis del **D.L. 210/2015** (L. 21/2016) – novellando il citato art. 31-bis – ha prorogato per un triennio (accademico) l'operatività della Scuola. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di €3 mln per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ad integrazione delle risorse assegnate con <u>delibera del CIPE</u> n. 76 del 6 agosto 2015 (€18 mln per il triennio 2016-2018).

La medesima delibera CIPE, peraltro, ha previsto che **l'efficacia** dell'assegnazione delle risorse era subordinata alla realizzazione delle condizioni previste per il riconoscimento alla Scuola del carattere di stabilità – ossia, il reperimento della completa copertura del fabbisogno finanziario, la valutazione dei risultati da parte dell'ANVUR, la successiva adozione del decreto di riconoscimento e approvazione del GSSI da parte del MIUR –, e che il mancato conseguimento entro il 31 marzo 2016 di tali condizioni avrebbe comportato la rimodulazione, da parte del CIPE, delle medesime risorse.

L'11 novembre 2015, il Consiglio direttivo dell'ANVUR ha espresso parere favorevole sull'accreditamento della Scuola GSSI come istituto universitario ad ordinamento speciale, pur formulando alcune raccomandazioni di cui si è riservata di verificare la traduzione in comportamenti e risultati nell'ambito della valutazione periodica da svolgere nel 2017. Fra le raccomandazioni vi era quella relativa all'acquisizione, nel 2017, di chiara autonomia da Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.), Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "S. Anna" di Pisa e Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca estraverso il reclutamento di docenti di alto profilo scientifico a livello internazionale. In particolare, considerato che gli studenti dei corsi di dottorato dei tre cicli iniziati ammontavano a 115, e assumendo che tale numero rimanesse lo stesso, a regime sarebbero stati necessari da 30 a 50 docenti strutturati. Pertanto, era essenziale che nel 2017 fossero reclutati, o avviate le procedure per il reclutamento di almeno cinque docenti per ogni corso di dottorato.

Un'ulteriore raccomandazione atteneva allo sviluppo, in maniera significativa e con successo, della **partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali**.

Successivamente, l'art. 2, co. 1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) ha individuato le risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione della Scuola, conseguentemente abrogando le previsioni relative alla proroga dell'operatività della medesima per il triennio accademico 2016-2018, recate dal D.L. 210/2015.

⁸² Che, in base allo stesso parere, hanno accompagnato i tre cicli, relativi a quattro corsi di dottorato, avviati nel triennio 2013-2015.

In particolare, ha disposto che per la stabilizzazione della Scuola GSSI è assegnato un contributo di €3 mln annui a decorrere dal 2016, ad integrazione delle risorse assegnate con la già citata delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015.

Per la **copertura degli oneri**, l'art. 3, co. 2, ha disposto che si provvede, per ciascun anno, quanto a ≤ 2 mln, mediante corrispondente riduzione delle risorse relative al **Fondo di finanziamento ordinario delle università** (FFO, cap. 1694 MIUR) e, quanto a ≤ 1 mln, mediante corrispondente riduzione del **Fondo per il finanziamento degli enti di ricerca** finanziati dal MIUR (FOE, cap. 7236 MIUR)⁸³.

L'art. 2, co. 2, ha disposto che il finanziamento sarebbe stato reso disponibile dopo l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di cui all'art. 31-bis del D.L. 5/2012) con il quale la Scuola GSSI avrebbe assunto carattere di stabilità. Al riguardo, ha specificato che la Scuola avrebbe assunto la veste giuridica di **Istituto universitario ad ordinamento speciale**.

Nella Gazzetta ufficiale del 22 giugno 2016 è stato, dunque, pubblicato il già citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 marzo 2016, che ha istituito la Scuola di dottorato internazionale GSSI, con sede a L'Aquila, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale. Ha, altresì, previsto che l'istituzione della Scuola è attuata mediante scorporo dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) del Centro nazionale di studi avanzati Gran Sasso *Science Institute*, sede della Scuola sperimentale.

Le attività della Scuola sono state confermate nei termini già previsti dall'art. 31-bis del D.L. 5/2012.

Infine, ha disposto che, ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico della Scuola ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 19/2012, si applicano i criteri e i parametri di cui al <u>DM 439 del 5 giugno 2013</u> e che l'**accreditamento iniziale** interverrà **entro il 31 dicembre 2020**.

Con <u>DM 15 luglio 2016</u> è stato approvato lo **statuto** del «Gran Sasso Science Institute (GSSI)».

Qui il Piano integrato 2017-2019 del Gran Sasso *Science Institute*, redatto in base alle indicazioni contenute nella versione definitiva delle "<u>Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane</u>", approvate dall'ANVUR nel luglio 2015.

risultati ottenuti, previste dalla relazione dell'ANVUR e dalle norme vigenti".

La **relazione tecnica** al ddl di conversione del D.L. specificava che lo stanziamento previsto di €3 mln annui è sostanzialmente destinato ad assunzioni di personale docente, a decorrere dal 2016, mentre per le spese (stimate in €6 mln annui) per borse di studio, attività di ricerca e ulteriori attività necessarie all'operatività del GSSI si utilizzeranno, per il triennio 2016-2018, le risorse di cui alla delibera CIPE 76/2015. **Successivamente al 2018, a tali spese si farà fronte** "con la capacità del GSSI di reperire fondi attraverso la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali, come raccomandato dall'ANVUR, fermo restando che la prosecuzione delle attività del GSSI oltre il 2018 è subordinata alle valutazioni periodiche dei

Articolo 1, commi 464-466 (Risorse per province e città metropolitane)

Il **comma 464** destina risorse in favore di province (270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021) e di città metropolitane (82 milioni per l'anno 2018, che, in parte, assorbono il contributo già contenuto nell'art.20 del D.L. 50/2017 che il **comma 465** intende sopprimere).

Il **comma 466** destina un contributo (30 milioni) per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione.

Il **comma 464** destina risorse per le **funzioni fondamentali** attribuite agli enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario:

- alle città metropolitane spetta un contributo pari a 82 milioni di euro per l'anno 2018;
- alle province spetta un contributo pari a 270 milioni di euro per il 2018, a 110 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.

Le **funzioni fondamentali delle province**⁸⁴, cui sono destinate le risorse in commento, sono le seguenti (art.1, comma 85, legge n. 56 del 2014):

- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali:
- gestione dell'edilizia scolastica;

Ai sensi del comma 86, le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

 controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Le **funzioni fondamentali delle città metropolitane** sono le seguenti (art.1, commi 44-46, della legge 56/2014):

- le funzioni fondamentali attribuite alle province;
- le funzioni attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province;
- le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana, riguardanti i seguenti ambiti: a) definizione del piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale; b) pianificazione territoriale generale; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Il **riparto** è determinato sulla base di un **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri e importi definiti, previa **intesa** in sede di **Conferenza Stato-città** ed autonomie locali, su **proposta** dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (**Anci**) e dell'Unione delle Province d'Italia (**Upi**). Detta intesa dovrà essere raggiunta entro il 31 gennaio 2018.

Nel caso in cui **l'intesa non sia raggiunta** entro tale data "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta" (da parte di Anci e Upi) si prevede una specifica procedura per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, entro il 10 febbraio 2018 (comma 464, terzo periodo).

Il tenore della disposizione si potrebbe prestare a eventuali incertezze interpretative circa la possibilità da parte del Governo di procedere con il riparto del contributo in assenza di intesa in sede di Conferenza Stato-città, ma in presenza della proposta di riparto da parte delle Associazioni degli enti locali (o anche di una sola di esse). Qualora l'intento fosse quello di consentire al Governo di procedere comunque nel caso in cui non si raggiunga la predetta intesa, si potrebbe valutare la soppressione delle parole "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta".

Nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta entro il 31 gennaio 2018, il **contributo è ripartito in proporzione alla differenza** per ciascuno degli enti interessati (sempre che questa sia positiva) tra:

• l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge n. 50 del 2017, una volta dedotta la

riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

La richiamata tabella 1 allegata al DL 50/2017 reca la riduzione della spesa corrente che gli enti di area vasta (delle regioni ordinarie nonché di Sicilia e Sardegna) devono conseguire annualmente a partire dal 2017 ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in termini di concorso alla finanza pubblica.

Quest'ultimo comma, si rammenta, impone agli enti di area vasta, al fine di assicurare il loro concorso al contenimento della spesa pubblica, una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tali riduzioni di spesa sono ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna.

• e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e dei contributi annuali di cui alla tabella 3 del medesimo decreto legge n. 50 del 2017, nonché alle tabelle F e G allegate al D.P.C.M. 10 marzo 2017. Si tratta di contributi finalizzati a sostenere l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti di area vasta.

I contributi di cui all'art. 20 del DL 50/2017 sono destinati: i) alle province delle regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni a decorrere dall'anno 2019; alle città metropolitane delle medesime regioni, per un importo pari a 12 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (il riferimento al 2018 è tuttavia oggetto di soppressione ai sensi del comma 465 in esame, v. *infra*).

La tabella 3, richiamata dal medesimo articolo (e dall'articolo in esame), definisce il riparto del contributo di cui al comma 754 dell'art. 1 della legge n.208 del 2015 (per le funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica) fra le singole città metropolitane e le singole province delle regioni a statuto ordinario (v. art. 17 del DL 50/2017). Ai fini che qui interessano, la parte relativa al riparto fra ciascun ente di area vasta è presa come parametro per l'ulteriore riparto delle risorse di cui al richiamato art. 20 nel caso in cui non sia possibile giungere ad una diversa allocazione delle risorse, da sancire con intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro i prescritti termini.

Si segnala che in attuazione dell'art.20 è intervenuto il DM 14 luglio 2017, recante "Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2019", che ha preso atto del mancato raggiungimento dell'intesa.

Le tabelle F e G del D.P.C.M. 10 marzo 2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)" definiscono gli importi spettanti a ciascun ente di area vasta per un totale di 650 milioni per le province delle regioni a statuto ordinario (tabella F) e di 250 milioni per le città metropolitane delle medesime regioni (tabella G). Tali importi sono attribuiti agli enti locali in proporzione all'ammontare della riduzione della spesa corrente per l'anno 2016 di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge n. 113 del 2016 (si tratta dell'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire, e del corrispondente versamento, ai sensi del citato articolo 1, comma 418, della legge n.190 del 2014).

Ai fini della determinazione della richiamata differenza per gli anni a partire dal 2019, occorrerà tener conto del venir meno del concorso da parte delle province e città metropolitane al contenimento della spesa pubblica previsto dall'art. 47 del decreto-legge n. 66 del 2014 (comma 464, quarto periodo).

Ai sensi dell'art.16, comma 3, del DL 50/2017 detto contributo è determinato, per gli anni 2017 e 2018, per ciascun ente di area vasta secondo quanto previsto nella tabella 2 allegata al medesimo decreto.

Il **comma 465** sopprime ogni riferimento all'anno 2018 contenuto all'art.20, comma 1-*bis*, del decreto legge n.50 del 2017.

Il comma 1-bis aveva disposto che alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, fosse attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, secondo criteri di riparto e importi definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (e prevedendo che, in caso di mancata intesa entro i prescritti termini, il contributo dovesse essere assegnato in proporzione agli importi indicati nella tabella 3 allegata al medesimo decretolegge). Viene ora meno il contributo di 12 milioni per il 2018.

Squilibri finanziari degli enti di area vasta evidenziati da Sose⁸⁵

Tali agiti

Tali esiti sono stati illustrati nel corso dell'audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale lo scorso 16 marzo. Per un approfondimento si veda "Ex Province. Il riordino degli enti di area vasta a tre anni dalla riforma", documento di analisi n.1, Ufficio valutazione impatto, Senato della Repubblica, pagg.47-48.

Le disposizioni recate ai commi in esame sono volte a riassorbire gli squilibri finanziari fra fabbisogni e risorse degli enti di area vasta, ed in particolare delle province, rilevati da Sose⁸⁶, nell'ambito dell'analisi condotta su costi e fabbisogni *standard*⁸⁷.

Con riferimento alla capacità fiscale per province e città metropolitane, Sose ha evidenziato che rispetto alla spesa storica, margini di efficientamento sono limitati alle funzioni generali di amministrazione e, seppur in minor misura, dell'ambiente. Quanto alla stima della capacità fiscale, ha rilevato che rispetto al gettito attuale, a legislazione vigente, anche accrescendo al massimo le aliquote dei tributi propri l'incremento del gettito sarebbe molto contenuto.

Dall'analisi condotta confrontando spesa efficiente per le funzioni che gli enti di area vasta sono chiamati a svolgere e il gettito potenziale (nell'ipotesi di massimo incremento delle aliquote) si registra uno squilibrio, pari a 651,5 milioni di euro nel 2017. Per le città metropolitane lo squilibrio è di 15 milioni di euro.

Rispetto al contesto ordinamentale in cui è stata condotta l'analisi di SOSE, sono successivamente intervenuti il decreto-legge n.50 del 2017, che ha stanziato per le province un contributo per spese correnti di 180 milioni⁸⁸, e il DL n. 91 del 2017, che ha stanziato ulteriori 100 milioni per gli enti di area

SOSE è una società per azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88%) e dalla Banca d'Italia (12%), in base all'art. 10, comma 12, della legge 146 del 1998. La Società svolge attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, compie analisi strategiche dei dati e svolge funzioni di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa. Per quanto ci interessa, fra le principali funzioni ha anche quella di determinare i fabbisogni standard in attuazione del cosiddetto federalismo fiscale.

⁸⁷ Il calcolo dei fabbisogni *standard* per singola funzione è stato effettuato tramite la rielaborazione dei dati riferiti alla spesa storica del 2012, rilevati tramite questionari elaborati da 86 enti di area vasta. Facendo ricorso ad un modello lineare SOSE ha stimato sia i costi medi, sia i costi efficienti (questi ultimi ottenuti attribuendo un peso maggiore ai valori di spesa registrati da parte degli enti più virtuosi).

L'art. 20, comma 1, destina alle province delle regioni a statuto ordinario 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2017 ("Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019") è stata data attuazione a tale disposizione. Alle città metropolitane, al comma 1-bis, è stato destinato un contributo pari a 12 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 (quello per il 2017 è stato attribuito dall'art. 15-quinquies, comma 1, del DL 91/2017 interamente alla città metropolitana di Milano). Al comma 3, sono poi previsti ulteriori 170 milioni di euro per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017. A tale disposizione ha dato attuazione un ulteriore decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2017 ("Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019").

vasta⁸⁹.

Il **comma 466** destina un contributo, pari a **30 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2018-2020**, a favore delle **province** che risultano in **dissesto** o hanno presentato il **piano di riequilibrio finanziario pluriennale** o ne hanno conseguito l'approvazione. Detto contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 gennaio 2018, "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta", il decreto ministeriale è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, e il contributo è ripartito in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata.

Quanto a quest'ultima previsione, valgono le considerazioni - in merito a possibili incertezze interpretative circa la facoltà da parte del Governo di procedere con il riparto del contributo in assenza di intesa, ma in presenza della proposta di riparto da parte dell'UPI - già svolte con riferimento al comma 464, terzo periodo (v.supra).

L'art. 15-quinquies, comma 2, del DL 91/2017 ha stanziato, nello specifico, 72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a favore delle città metropolitane per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Con decreti del Ministero dell'interno 29 settembre 2017 ("Ripartizione, a favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario, di un ulteriore contributo, pari a 72 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per l'anno 2017") e 4 ottobre 2017 ("Ripartizione a favore delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di un ulteriore contributo, pari a 28 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per l'anno 2017") è stata data attuazione al richiamato comma 2.

Articolo 1, commi 468-477 (Interventi a favore dei comuni)

I commi 468-477 dispongono, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Vengono disciplinate, a tal fine, la tipologia di comuni beneficiari (comma 468), le modalità di presentazione della richiesta (comma 469) e di assegnazione del contributo (comma 470), gli obblighi cui è tenuto il comune beneficiario (comma 472), i tempi e le modalità di erogazione dei contributi (comma 473) e di eventuale recupero delle risorse assegnate (comma 474), il monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche (commi 475 e 476). Il comma 477 è diretto a riconoscere ai piccoli comuni un contributo pari a 10 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di medesimi interventi in favore dei piccoli comuni.

Il **comma 468** prevede l'assegnazione, a favore di determinati comuni, per il triennio 2018-2020, di **contributi per investimenti in opere** pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali.

I contributi sono quantificati nel limite complessivo di: 150 milioni di euro per l'anno 2018; 300 milioni per l'anno 2019; 400 milioni per l'anno 2020.

Sono enti beneficiari di tali risorse i comuni che non risultano assegnatari delle erogazioni connesse al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", istituito, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 974, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016).

Sono escluse dall'assegnazione dei predetti contributi le opere che siano integralmente finanziate da altri soggetti.

Il **comma 469** disciplina **le modalità di presentazione delle richieste** da parte dei comuni che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 468.

Le richieste di contributo:

- sono presentate al Ministero dell'interno entro i seguenti termini aventi natura perentoria: 20 febbraio 2018 per l'anno 2018; 20 settembre 2018 per l'anno 2019; 20 settembre 2019 per l'anno 2020;
- sono riferite a opere inserite in uno strumento di programmazione;

- non possono superare l'importo massimo di 5.225.000 euro complessivi per ciascun comune;
- per quanto riguarda i contenuti, devono recare le informazioni relative:
 - alla tipologia dell'opera;
 - al codice unico di progetto (CUP), la cui mancata o errata indicazione comporta l'esclusione dell'opera dalla procedura di assegnazione;
 - a eventuali contributi finanziari di altri soggetti.

Il codice unico di progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) istituito presso il CIPE (art. 1, comma 5, della legge n.144 del 1999 e art.11 della legge n.3 del 2003).

Il CUP - costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri (v. deliberazione del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, disciplinante il sistema per l'attribuzione del CUP) - accompagna ciascun progetto dal momento in cui il soggetto responsabile decide la sua realizzazione fino al completamento dello stesso.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere (MGO) (art. 194 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 e deliberazione del CIPE n. 15 del 28 gennaio 2015, recante Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere).

Il comma 470 disciplina le modalità di assegnazione del contributo.

L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune è determinato con decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro le seguenti date: 31 marzo per l'anno 2018; 31 ottobre 2018 per l'anno 2019; 31 ottobre 2019 per l'anno 2020.

Se le risorse disponibili non sono sufficienti a soddisfare le richieste presentate, hanno **priorità** i comuni con minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

L'art. 11 del decreto legislativo n.118 del 2011 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42") prevede che le regioni e gli enti locali, i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i

propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati ⁹⁰.

L'Allegato 13 al decreto legislativo n.118 del 2011 reca l'Elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie.

I titoli richiamati nel comma in esame sono i seguenti: titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa); titolo 2 (Trasferimenti correnti); titolo 3 (Entrate extratributarie); titolo 4 (Entrate in conto capitale); titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie); titolo 6 (Accensione prestiti).

Nella Relazione illustrativa si specifica che la priorità accordata ai comuni con minore incidenza dell'avanzo di amministrazione è motivata dalla volontà di "assicurare prioritariamente le risorse agli enti che presentano una minore capacità di spesa, a valere su risorse proprie, per investimenti".

Il **comma 471** prevede che le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire ai sensi del precedente comma 470 siano tratte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo, trasmessi - ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2001 - alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo, alla data di presentazione della richiesta, devono essere stati trasmessi alla predetta banca dati i documenti contabili di cui all'art.1, comma 1, lett. *b*) ed *e*), e di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016, riferiti al rendiconto di gestione da ultimo approvato.

Per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, per i quali l'art. 44, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ha disposto la sospensione per dodici mesi, salva ulteriore proroga, dei termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Tuel (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) e da altre specifiche disposizioni, le informazioni che i comuni richiedenti il contributo sono tenuti a fornire sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

L'art. 13 della legge n.196 del 2009, recante la disciplina della Banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, impone alle amministrazioni pubbliche di inserire in essa i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli

Sul sito del Governo (al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/SchemidiBilancio/) sono consultabili i nuovi schemi di bilancio adottati a decorrere dall'esercizio 2013, aggiornati al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2017 ("Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi").

relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della medesima legge n. 196.

L'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n.118 del 2011 - richiamato nel comma in esame -dispone che le regioni e gli enti locali trasmettano i loro bilanci preventivi e i bilanci consuntivi alla predetta banca dati, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge n.196, il quale ha demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di schemi, tempi e modalità di acquisizione dei dati.

In attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge n.196, è stato adottato il decreto ministeriale del 12 maggio 2016, recante "Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni".

Nel comma in esame vengono richiamati i documenti contabili di cui all'art.1, comma 1, lett.b) ed e), e di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 12 maggio 2016. Si tratta dei seguenti documenti:

- i rendiconti della gestione, compresi gli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, lettere da *a*) a *p*), del decreto legislativo n. 118 del 2011, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 (art. 1, comma 1, lett.*b*));
- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 (art. 1, comma 1, lett.e));
- i dati afferenti al rendiconto della gestione secondo la struttura del piano dei conti integrato (art.3).

Il **comma 472** specifica gli **obblighi cui è tenuto il comune** che ha ottenuto il contributo per investimenti di cui al comma 468.

L'ente è chiamato ad **affidare i lavori** per la realizzazione delle opere pubbliche nel termine di **otto mesi** decorrenti dalla data di adozione del decreto interministeriale con il quale è stato determinato l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun comune (ai sensi del precedente comma 470).

Il comma in esame disciplina, inoltre, l'utilizzo di eventuali **risparmi** derivanti da ribassi d'asta. Si prevede che tali risparmi siano vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui all'art. 102 del codice dei contratti pubblici (su cui v. comma 473). Successivamente, i comuni beneficiari del contributo possono utilizzarli per ulteriori investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali, purché tali risparmi siano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

Il comma 473 disciplina i tempi e le modalità di erogazione dei contributi in questione. Una volta assegnati con il decreto interministeriale

di cui al comma 470, i contributi sono erogati ai comuni beneficiari da parte del Ministero dell'interno, secondo la seguente scansione:

- per il 20 per cento: entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018; entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019; entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020:
- per il 60 per cento: entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018; entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019; entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n.229 del 2011, richiamato al successivo comma 475;
- per il restante 20 per cento: a seguito della trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Per il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n. 229 del 2011, v. il successivo comma 475.

L'art. 102 del codice dei contratti pubblici disciplina il collaudo per i lavori e la verifica di conformità per i servizi e per le forniture. Si tratta di procedure volte a certificare che l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

In determinati casi il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato, per i lavori, dal direttore dei lavori. Il comma 8 dell'art. 102 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, la disciplina e la definizione delle modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori (e il certificato di verifica di conformità) possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, (individuati dal predetto decreto ministeriale) di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non è stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 102, comma 3).

Il **comma 474** dispone che - in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti ai comuni beneficiari dei contributi dai commi 472 e 473 - il **contributo è recuperato** dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

L'art. 1, comma 128, della legge n.228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) reca disposizioni relative al recupero, a decorrere dal 1° gennaio 2013, delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso.

Il successivo comma 129 disciplina il recupero delle somme in caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, prevedendo che, in tale ipotesi, l'Agenzia delle Entrate provveda a trattenere le relative somme all'atto del pagamento ai comuni dell'imposta municipale propria ^{91.} Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono quindi riversati da essa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il **comma 475** dispone che i comuni beneficiari provvedano al **monitoraggio delle opere pubbliche** da realizzare con i contributi di cui al comma 1 attraverso il sistema di monitoraggio disciplinato dal decreto legislativo n.229 del 2011, classificando le opere sotto la voce "Contributo investimenti Legge di bilancio 2018".

Il decreto legislativo n.229 del 2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere *e*), *f*) e *g*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.229 del 2011).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Nel caso il recupero riguardi somme precedentemente erogate agli enti di area vasta, ai sensi del medesimo comma 129, l'Agenzia delle Entrate trattiene le somme all'atto del riversamento ai medesimi dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

L'art. 5 del decreto legislativo n.229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".

Il **comma 476** prevede che il **Ministero dell'interno**, in collaborazione con il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, provveda ad effettuare un **controllo a campione** sulle opere pubbliche finanziate con i contributi erogati ai sensi del comma 468.

Il comma 477 novella il comma 640 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015, introducendo due periodi recanti disposizioni volte ad assegnare ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti un contributo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, da destinare a determinate finalità.

L'importo per ciascun ente non può in ogni caso essere superiore a 500.000 euro annui.

Gli interventi finanziabili sono quelli diretti:

- alla tutela **dell'ambiente** e dei **beni culturali**;
- alla mitigazione del rischio idrogeologico;
- alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei **centri storici**;
- alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici;
- alla promozione dello **sviluppo economico e sociale** e all'insediamento di nuove attività produttive.

Il comma demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'individuazione degli enti beneficiari, nonchè la definizione dei criteri di riparto e di attribuzione del contributo. Il decreto interministeriale dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2018.

L'art. 1, comma 640, della legge n.208 del 2015:

 autorizza la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità ad alcuni percorsi specificamente richiamati, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;

- autorizza la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
 2018 per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini»;
- definisce le modalità di individuazione dei progetti e degli interventi riguardanti i richiamati ambiti.

I soggetti beneficiari e gli ambiti di intervento oggetto di finanziamento sono per molti aspetti analoghi a quelli contenuti nella legge n. 158 del 2017 recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni".

La **legge** riguarda i "**piccoli comuni**" che l'art. 1 definisce come i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti⁹².

Quanto agli ambiti di intervento considerati nel comma in esame, essi corrispondono a quelli elencati all'articolo 3 della legge, cui sono destinati finanziamenti del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, ivi istituito.

Le risorse del Fondo potranno essere allocate secondo le indicazioni del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni che assicura priorità a determinati interventi (specificamente individuati al comma 2 dell'art.3 della richiamata legge sui "piccoli comuni").

Il Piano nazionale viene predisposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata (art.3, comma 2).

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati in concreto i progetti finanziabili mentre con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle risorse del Fondo (art.3, comma 6).

Al fine di favorire una più efficace programmazione degli interventi, parrebbe opportuno tener conto delle misure già introdotte dalla legge n. 158 del 2017 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. A tale

Occorre precisare che, ai sensi dell'art.1, comma 2, secondo periodo, della legge i "piccoli comuni" possono beneficiare dei finanziamenti del provvedimento qualora rientrino in una delle tipologie specificamente riportate.

riguardo, il comma potrebbe essere riformulato al fine di destinare le risorse ivi previste alle finalità della citata legge o, in alternativa, di farle confluire nel Fondo di cui all'art. 3 della medesima legge⁹³.

⁹³ Si tratterebbe di una soluzione in linea con l'art.3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, secondo cui, per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo affluiscono le risorse che l'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015, destina alla progettazione e alla realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini».

Articolo 1, comma 484 (Incremento spazi finanziari degli enti locali per investimenti))

Il **comma 484** interviene, **incrementandone le risorse**, sulle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, mediante cui sono stati assegnati spazi finanziari agli enti locali (nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali) fino a complessivi 700 milioni annui – di cui 300 destinati all'edilizia scolastica - ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui per l'effettuazione di spese di investimento, e sono state contestualmente disciplinate le procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti. L'articolo aumenta lo stanziamento previsto per gli enti locali di 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ne dispone un **ulteriore finanziamento**, pari a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023. Inoltre esso inserisce ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell'impiantistica sportiva, apporta alcune precisazioni in ordine all'utilizzo di spazi finanziari dai comuni facenti parte di un'unione di comuni e, infine, introduce al primo dei criteri prioritari per l'assegnazione degli spazi finanziari in questione una ulteriore tipologia di interventi, relativa ad interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale universitaria oggetto di cofinanziamenti ai sensi di disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda l'incremento delle risorse, la norma (lettera a) sostituisce il comma 485 della legge n. 232 del 2016, laddove si prevede il sopra citato stanziamento di 700 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, di cui 300 milioni per l'edilizia scolastica, confermando le risorse ivi previste per il 2017, ed invece aumentando di 200 milioni annui – vale a dire innalzandole da 700 a 900 milioni – le risorse stanziate per il successivo biennio 2018-2019. Contestualmente, sempre con riferimento al biennio in questione, si incrementa di 100 milioni (aumentandola a 300 a 400 milioni) la quota delle suddette risorse da destinare all'edilizia scolastica, e si inserisce una ulteriore finalizzazione, per 100 milioni annui, in favore degli interventi di impiantistica sportiva.

La norma dispone poi, per ciascuno degli **anni dal 2020 al 2023** un nuovo stanziamento – sempre riferito all'assegnazione di spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale - pari a **700 milioni** di euro **annui**.

I patti di solidarietà nazionali cui fa riferimento il comma 485⁹⁴ sono quelli previsti dall'articolo 10 della legge n.243 del 2012 che dispone ai commi da 1 a 3, che il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei comuni, delle province e delle città metropolitane è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento. Le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. Le operazioni di indebitamento suddette e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. Il comma 4 stabilisce le medesime operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese regionali, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di equilibrio di bilancio del complesso degli enti territoriali. In attuazione di tale disciplina è intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21.

Nell'incrementarne le risorse, il comma 1 in esame **mantiene ferma la disciplina sull'utilizzo** degli spazi finanziari dettata dai commi 485 e seguenti della legge n.232/2016.

Si rammenta che questa dispone, al fine di favorire la realizzazione di investimenti prioritariamente attraverso l'utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito, che gli spazi in questione

Si rammenta che il patto di solidarietà nazionale era già stato in precedenza introdotto con il comma 732 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), con la funzione di costituire uno strumento di flessibilità di livello nazionale con il aggiuntivo rispetto a quelli già previsti a livello regionale (disciplinati, da ultimo, dal comma 728 della legge n. 208/2011). Il meccanismo si basa, come per il patto regionale orizzontale, sulla cessione di spazi finanziari da parte degli enti locali che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto al saldo non negativo previsto dalla normativa nazionale - la cui entità va comunicata al Ministero dell'economia entro il termine del 15 giugno - a vantaggio di quelli che, invece, prevedono di conseguire, nel medesimo anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo prefissato. Lo scopo è quello di consentire a tali ultimi enti l'utilizzo di maggiori spazi finanziari per effettuare maggiori spese esclusivamente per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Come per il patto orizzontale regionale, le amministrazioni che hanno ceduto o acquisito spazi finanziari ottengono nel biennio successivo, rispettivamente, un alleggerimento o un peggioramento del proprio obiettivo di saldo, commisurato alla metà del valore dello spazio acquisito (nel caso di richiesta) o attribuito (nel caso di cessione). Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti che necessitano di sostenere spese di conto capitale superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli altri, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

non possano essere richiesti qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio: vale a dire, ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 243/2016, ove l'ente consegua sia in fase di revisione che di rendiconto un "saldo non negativo" in termini di competenza tra entrate e spese. Si tratta di una disciplina – è utile rammentare- che mira a favorire gli investimenti degli enti locali virtuosi, quelli cioè che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilità: circostanza questa rinvenibile presso quegli enti che iscrivono in bilancio entrate in gran parte di effettiva esigibilità.

Oltre all'incremento delle risorse per l'assegnazione degli spazi finanziari, il comma disciplina (lettera b) la richiesta di spazi finanziari da parte di comuni facenti parte di un'unione di comuni, che hanno ad essa delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, disponendo che gli stessi possono richiedere spazi finanziari (sempre nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui sopra si è detto) per la quota di contributi traferiti all'unione per investimenti in opere pubbliche riferite alla delega effettuata.

Quanto alla **lettera c**) del comma, essa, oltre ad intervenire sul comma 487 in ordine alla tempistica della richiesta di spazi (di cui più avanti si dirà congiuntamente alle altre lettere del comma che effettuano analoga operazione), precisa espressamente che il comma medesimo fa riferimento alle richieste di spazi relativi all'edilizia scolastica.

In disparte la **lettera e**), che apporta due precisazioni di coordinamento formale al comma 488, una ulteriore modifica alla vigente disciplina dell'utilizzo degli spazi finanziari è operata dalle **lettere d**) **ed f**), che **introducono** una nuova finalizzazione di spazi a **favore dell'impiantistica sportiva**, mediante l'inserimento nella legge n.232/2016 di **due nuovi commi**, numerati **487-bis e 488-bis**, con i quali rispettivamente si dispone:

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto dall'articolo 167 del TUEL (D.Lgs. n.267/2000), costituisce una delle principali novità introdotte ad opera della nuova disciplina dell'armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011 ed ha la finalità di assicurare che gli enti locali utilizzino, in termini di spesa, solo le risorse aventi un alto tasso di riscuotibilità. Al fondo è quindi affidata la funzione di rettificare tutte quelle risorse non effettivamente esigibili nel corso dell'anno, mediante il conferimento ad esso di un accantonamento il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione: tale accantonamento non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

- che gli enti locali comunichino gli spazi finanziari di cui necessitano per l'impiantistica medesima entro il 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza degli stessi all'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, riportando nella richiesta anche le informazioni previste dalla disciplina vigente (commi 487 e 491), vale a dire il fondo di cassa e l'avanzo di amministrazione al netto di alcune poste relativi all'anno precedente;
- che gli spazi richiesti vengano assegnati secondo un **ordine di priorità**, secondo un criterio che appare basato sulla effettiva **cantierizzazione** degli interventi: in tal senso si pone al primo posto (lettera a) gli interventi di messa a norma, compreso l'adeguamento antisismico, l'abbattimento delle barriere architettoniche e di ripristino della funzionalità, su impianti sportivi esistenti, per i quali gli enti richiedenti dispongano del progetto esecutivo, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma della spesa e delle opere, ed in coda (lettera d) gli interventi su impianti sportivi per i quali gli enti dispongano del progetto definitivo completo del CUP.

Quanto alla **lettera g**), essa **sostituisce il comma 489** nel quale, oltre a modificarsi la tempistica di presentazione delle richieste e quella di concessione degli spazi in termini identici a quanto operato in altre parti (vedi oltre), viene precisato – in considerazione della nuova finalità relativa all'impiantistica sportiva – che anche **l'Ufficio per lo Sport** della Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale. Analoga funzione di tener conto della nuova finalità ha anche la modifica al comma 491 operata dalla **lettera i).**

Con la **lettera m**) si **modificano le priorità** previste dal **comma 492** della L.n.232/2016 **per l'assegnazione degli spazi** finanziari agli enti richiedenti, per gli interventi diversi da quelli sull'edilizia scolastica. Tali proprietà, si rammenta, sono attualmente, nell'ordine, le seguenti:

- **0a**) investimenti dei comuni ricompresi nei territori delle regioni Emilia–Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (individuati ai sensi dei decreti-legge n.74 ed 83 del 2012) finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento;
- a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione, nonché dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione;

d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale.

Per entrambe le tipologie previste dalle lettere c) e d) è previsto il requisito che gli investimenti stessi siano finanziati con avanzo di amministrazione, e che gli enti dispongano del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

La lettera m) in esame introduce ora, dopo la lettera a) una nuova priorità, posta nell'ordine come lettera b) 96, relativa agli investimenti (finanziati da avanzo di amministrazione o da indebitamento) la cui progettazione esecutiva è finanziata a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 41-bis del decreto-legge n.50/2017 in favore dei comuni delle zone ad alto rischio sismico 97, stabilite da tale norma in 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019. La lettera n) riporta una conseguente norma di coordinamento al comma 493.

Il **comma 1** in esame provvede poi a **modificare sia i termini di presentazione delle domande** di concessione degli spazi finanziari da parte degli enti territoriali **che quelli di ripartizione degli spazi** medesimi da parte del Ministero dell'economia (ovvero del Presidente del Consiglio).

Tale intervento è operato dalle **lettere c)**, **g)**, **h)**, **l)**, **o)**, **p)**, **q) ed r)**. Tali termini, attualmente fissati nel corso dell'anno di primo utilizzo delle risorse richieste, vengono tutti **anticipati all'esercizio precedente** quello di competenza: ciò al fine di permettere agli enti interessati di **approvare i bilanci** di previsione **includendo** anche gli **investimenti** da **effettuare a valere sugli spazi** finanziari assegnati agli enti locali medesimi. Si tratta in particolare:

- del termine del 20 gennaio di ciascun anno previsto dai commi 487 e 490 per le richieste da parte degli enti locali rispettivamente per gli interventi di edilizia scolastica e per gli altri interventi, che viene anticipato al 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza degli spazi. Per il 2018 tale termine (previsto anche nella lettera d) al comma 487-bis) è stabilito al 20 gennaio 2018;
- dei termini del 15 e del 20 febbraio di ciascun anno previsti dai commi 489 e 492 per la ripartizione, rispettivamente con D.P.C.M. (edilizia scolastica) e con decreto MEF (altri interventi) dei suddetti spazi, che vengono anticipati al 15 ed al 20 novembre dell'anno precedente a quello

Lettera attualmente mancante nella vigente elencazione delle priorità, come sopra riportata, in quanto la previgente lettera b) è stata abrogata dall'articolo 25 del decreto-legge n.50/2017.

Individuate dall'articolo 41-bis nelle zone a rischio sismico 1, vale a dire quelle in cui possono verificarsi fortissimi terremoti

- dell'esercizio di competenza degli spazi. Per il 2018 tali termini sono stabiliti rispettivamente al 15 ed al 20 febbraio 2018;
- del termine del 20 gennaio di ciascun anno previsto dal comma 497 per la richiesta di spazi finanziari da parte delle regioni e di quello del 15 febbraio di ciascun anno previsto dal comma 499 per l'assegnazione degli spazi stessi con decreto MEF, che vengono rispettivamente anticipati al 20 ottobre ed al 20 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza degli spazi. Per il 2018 tali termini sono rispettivamente fissati al 20 gennaio ed al 15 febbraio 2018.

Viene inoltre **riformulata la tempistica con cui opera la norma sanzionatoria** prevista dal **comma 507**, nella quale si prevede che qualora gli spazi finanziari concessi all'ente richiedente non siano totalmente utilizzati, lo stesso non potrà beneficiare di spazi nell'esercizio successivo. **La nuova disciplina** ora introdotta dalla **lettera s**) stabilisce che l'ente attesti l'utilizzo degli spazi finanziari ad esso concesso in sede di certificazione – che deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento - del rispetto dell'obiettivo del proprio saldo annuale di equilibrio. Qualora l'ente attesti il non totale utilizzo degli spazi suddetti, esso non potrà beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello della certificazione.

Da ultimo, nel corso dell'esame presso il **Senato** è stata introdotta al comma 1 in commento la **lettera t**), con cui si **interviene sulla lettera a**) **del comma 488**, laddove si dispone che la Struttura di missione (presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) debba individuare per ciascun ente locale gli spazi finanziari sulla base di alcuni **criteri prioritari, il primo** dei quali, recato per l'appunto dalla **lettera a**) attiene ad interventi di **edilizia scolastica** già avviati e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e finanze n.77112 del 26 aprile 2017⁹⁸. Con la lettera t) in esame si apportano **due integrazioni** a tale disposizione, con **la prima** delle quali, sostanzialmente, si stabilizza tale **criterio** anche per gli **anni successivi**, inserendo, dopo il riferimento ora contenuto nella lettera a) al suddetto decreto Mef le parole "e, *negli anni successivi*, *ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e finanze*" di assegnazione degli spazi in questione.

In sostanza, con tale integrazione è stato introdotto il riferimento ai decreti che saranno adottati dalla Ragioneria generale dello Stato per gli anni successivi al 2017, cioè per gli anni non coperti dal suddetto decreto Mef 26 aprile 2017 (con

Facendo seguito al decreto Mef 41337 del 14 marzo 2017, che ha assegnato gli spazi finanziari per l'anno 2017, parte dei quali sono poi stati oggetto di rinuncia parziale o totale, il decreto Mef 77112 in questione, tenuto anche conto che il 2017 è stato il primo anno di applicazione della disciplina sul nuovo patto di solidarietà nazionale introdotto dalla legge n.232 del 2016, ha provveduto alla "riassegnazione" degli spazi medesimi per l'anno 2017.

cui, come detto, è stata operata l'attribuzione degli spazi finanziari in favore degli enti locali per il 2017).

Con la **seconda modifica** si **aggiungono** nel criterio prioritario di cui alla sopradetta lettera a) del comma 468, anche **gli interventi** per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n.104/2013, limitatamente alla **quota di cofinanziamento** a carico dell'ente interessato.

L'articolo 10 suddetto prevede che le **Regioni possono stipulare** appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. Si tratta di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, ed efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché della costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e della realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.

Articolo 1, comma 486 (Finali di coppa del mondo e campionati mondiali di sci alpino)

Il **comma 486**, **inserito** nel corso dell'esame al **Senato**, introduce la possibilità per il Commissario per la realizzazione del piano di interventi riguardanti le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo (marzo 2020-febbraio 2021) di ridurre diversi termini previsti nelle procedure di affidamento e di aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di partenariato pubblico e privato (PPP), nonché di fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per gli appalti relativi agli interventi attuativi del piano.

La norma provvede a integrare l'art. 61 del decreto-legge n. 50 del 2017, che ha previsto una serie di interventi infrastrutturali necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020 e nel 2021, attraverso l'aggiunta del comma 26-bis, che consente al Commissario di ridurre taluni termini fissati in diversi articoli del D.Lgs. 50/16 (Codice dei contratti pubblici, d'ora in avanti Codice), riguardanti l'espletamento delle procedure di affidamento e di aggiudicazione degli appalti pubblici per la realizzazione del piano di interventi disciplinato nell'art. 61 del D.L. 50/17. La norma richiama nello specifico i commi 1 e 17, che rispettivamente disciplinano la predisposizione del piano da parte del Commissario e la sua approvazione all'esito della conferenza di servizi.

Il comma 1 dell'art. 61 del D.L. 50/17 prevede la nomina di un commissario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della Regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, al fine della predisposizione di un piano di interventi per l'adeguamento degli impianti sportivi e di riqualificazione turistica della zona. In particolare, il piano di interventi per l'adeguamento degli impianti sportivi e di riqualificazione turistica deve perseguire le seguenti finalità: progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti; progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento di quelli esistenti; progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonché adeguamento e miglioramento di quelle esistenti; progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al

turismo sportivo, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva.

Il comma 17 dell'art. 61 prevede che, all'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. I decreti commissariali di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della società ANAS S.p.a.

Si ricorda, inoltre, che il comma 15 dell'art. 61 disciplina la predisposizione di un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale da parte del Commissario.

In particolare, il comma 486 consente al **Commissario** di:

operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74
 e 79 del Codice;

Gli articoli 60, 61 e 62, recependo gli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2014/24/UE, disciplinano i termini per l'effettuazione degli adempimenti previsti (ad esempio per la ricezione delle offerte) nell'ambito delle procedure aperta, ristretta e competitiva con negoziazione fissando una serie di termini minimi ovvero consentendo l'adozione di termini inferiori al verificarsi di talune circostanze. L'art. 74 disciplina i termini per la disponibilità elettronica dei documenti di gara, mentre l'art. 79 detta ulteriori criteri per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.

Considerato che già il codice fissa una serie di termini minimi per la ricezione delle offerte mutuati dalla normativa europea e ne consente una riduzione, non appare chiaro il contenuto della disposizione a meno che la norma non miri a consentire ulteriori riduzioni di tali termini, che andrebbero valutate alla luce di quanto prevede la normativa europea.

 ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del Codice;

L'art. 97 disciplina le offerte anormalmente basse, vale a dire quelle che appaiono tali ad un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. In questi casi, la stazione appaltante richiede, entro un termine non inferiore a quindici giorni, agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti. L'art. 183 disciplina la finanza di progetto e dispone al comma 15 la valutazione della fattibilità della realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità entro il termine perentorio di tre mesi. L'art. 188 disciplina i contratti di disponibilità (il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo), in tal caso, l'eventuale riduzione dei termini sembra applicarsi ai trenta giorni entro cui quali l'amministrazione aggiudicatrice può motivatamente opporsi al progetto definitivo, al progetto

esecutivo e alle varianti in corso d'opera approvati dall'affidatario, qualora non rispettino il capitolato prestazionale. L'art. 189 del Codice disciplina gli interventi di sussidiarietà orizzontale e, al comma 3, dispone che, decorso un termine di due mesi, si considerino respinte le proposte operative di pronta realizzabilità presentate da gruppi di cittadini organizzati all'ente locale territoriale competente nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. Entro il medesimo termine di due mesi, l'ente locale può, con motivata delibera, disporre invece l'approvazione delle proposte formulate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.

• ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE, il termine di cui all'art. 32 del Codice;

Considerato che l'art. 32 del Codice, relativo alle fasi delle procedure di affidamento, fissa diversi termini, andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare il richiamo al termine.

L'art. 32 reca, al comma 8 un termine di 60 giorni entro cui, divenuta efficace l'aggiudicazione, ha luogo la stipulazione del contratto, che comunque, ai sensi del comma 9, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; al comma 11 si stabilisce inoltre che il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, se proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.

Si ricorda altresì che la Direttiva 2007/66/UE (c.d. direttiva ricorsi) è stata recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 53/2010, poi abrogato perché superato dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Il riferimento a un termine di almeno dieci giorni è contenuto, tra l'altro, relativamente alla disciplina del termine sospensivo e del termine per la proposizione del ricorso.

- fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara disciplinata dall'art. 63 del Codice, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano. In questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici.
 - L'art. 63 prevede che, **nei casi e nelle circostanze indicati nei commi dell'articolo 63**, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. Il **comma 2** del citato articolo 63, per gli appalti di lavori, forniture e servizi, consente l'utilizzo di tale procedura:
 - a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di

- partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;
- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

I tre precedenti casi riproducono le lettere a), b) e c) del paragrafo 2 dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice dei contratti pubblici.

Le ulteriori circostanze disciplinate nei commi da 3 a 5 dell'articolo 63 del Codice, che riprendono i corrispondenti paragrafi dell'articolo 32 della direttiva, riguardano: gli appalti pubblici di forniture (qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime, per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali); negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso; per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale.

In base al comma 6, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

La disposizione in esame, che consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando per gli appalti relativi agli interventi attuativi del piano, andrebbe valutata alla luce dei presupposti per l'utilizzo di tale procedura disciplinati dalla normativa nazionale (art. 63, commi 2-5, d.lgs. 50/2016 precedentemente richiamati) e mutuati dalla normativa europea (articolo 32 della direttiva 2014/24/UE).

Si segnala, infine, che analoghe riduzioni di termini e il ricorso alla procedura negoziata senza bando sono disposti nell'ambito delle misure per la realizzazione delle Universiadi 2019 di Napoli, che sono disciplinate nei commi 225-248 del disegno di legge in esame.

Articolo 1, comma 487 (Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista)

Il **comma 487 estende** fino al **31 dicembre 2021** il periodo di **sospensione** dell'applicazione del **regime di tesoreria unica "misto"** per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il **mantenimento** per tali enti, fino a quella data, del **regime di tesoreria unica** previsto dall'articolo 1 della legge n. 720/1984.

Il prolungamento della sospensione del sistema misto di tesoreriaoriginariamente previsto fino alla data del 31 dicembre 2014 dall'articolo 35, comma 8, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, che viene qui novellato, e poi prorogato al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 395 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - comporta che le **entrate proprie degli enti** sopracitati rimangano **depositate** per **altri 4 anni**, fino al 31 dicembre 2021, presso la **tesoreria statale**, invece di confluire nel sistema bancario

La disposizione determina – secondo la Relazione tecnica - un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico pari a 6 miliardi di euro nel 2018 e a 3 miliardi di euro nel 2019.

Si ricorda che il sistema di tesoreria unica previsto dalla legge n. 720/1984 – che obbliga gli enti locali a **depositare** tutte le loro **disponibilità liquide in apposite contabilità speciali** aperte presso le sezioni di **tesoreria provinciale** dello Stato - costituito negli anni '80 con la legge n. 720/1984 rispondeva all'esigenza di **contenimento dei costi dell'indebitamento**, potenziando le disponibilità di tesoreria dello Stato e riducendo pertanto il ricorso al mercato finanziario e la conseguente emissione di titoli pubblici necessari per la copertura del fabbisogno del settore statale. Esso, inoltre, intendeva conferire ai flussi finanziari dell'intero settore una maggiore trasparenza mediante un'organica regolamentazione, introducendo, al tempo stesso, un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti.

Con l'accelerazione del processo di rafforzamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, manifestatosi a partire dal 1997 con l'istituzione dell'IRAP, si è imposta l'esigenza un **progressivo superamento del sistema di tesoreria unica**. Per tali enti è stato, dunque, definito - con il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (articoli 7-9) - un nuovo sistema di tesoreria definito come "**misto**", secondo il quale le **entrate proprie dell'ente** (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere depositate direttamente presso il **sistema bancario**.

L'applicazione del sistema c.d. "misto", inizialmente limitato soltanto ad alcune fattispecie di enti locali e alle regioni ordinarie, è stato esteso a decorrere dal 1999 alle **Università statali**, con la legge n. 449/1997 (articolo 51, comma 3), poi, dal 2007 alle **Autorità portuali**, ai sensi della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 988) e infine, con l'articolo 77-quater del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, a **tutte le regioni**, a **tutti gli enti locali** e agli enti del **settore sanitario**.

Per i **Dipartimenti universitari** e per le **Camere di commercio** era stata prevista la **fuoriuscita dal sistema della tesoreria unica** (dal 1999 per i Dipartimenti universitari, ai sensi dell'articolo 29, comma 10, della legge n. 448/1998, e dal 2006 per le Camere di commercio, ai sensi dell'art. 1, comma 45, della legge n. 266/2005).

Le esigenze di controllo e di contenimento della finanza pubblica hanno portato il legislatore a **sospendere**, con l'articolo 35, commi da 8 a 10, del D.L. n. 1/2012, il **regime di tesoreria unica misto** per gli enti sopraindicati e a **ripristinare l'originario regime di tesoreria unica**.

Analoghe considerazioni hanno comportato la **reintroduzione** del sistema di tesoreria unica per i **Dipartimenti universitari** (articolo 35, commi 11-12, D.L. n. 1/2012) e per le **Camere di commercio** (queste ultime, reinserite dal 2015, ex art. 1, commi 391-394, legge n. 190/2014) che ne erano fuoriusciti. Sempre nel 2012, con il D.L. 95/2012 (c.d. *spending review*, articolo 7, commi 33-36) è stato inoltre disposto l'assoggettamento al sistema di **tesoreria unica** delle **istituzioni scolastiche ed educative statali**, alle quali il sistema non era mai stato applicato.

Infine, i commi da 742 a 746 della legge n, 208/2015 prevedono dal 2016 l'assoggettamento al regime di **tesoreria unica** dell'**Autorità di regolazione dei trasporti**, dell'**Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico**, dell'**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali**.

Anche l'**Ispettorato nazionale del lavoro** è dal 2015 assoggettato alla tesoreria unica (articolo 5 del D.Lgs. n. 149/2015).

Articolo 1, commi 632 e 633 (Fondo investimenti)

I commi 632 e 633 rifinanziano il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per 940 milioni di euro per l'anno 2019, 1.940 milioni di euro per l'anno 2019 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Si prevede inoltre, per il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo, che ogni Ministero invii una apposita relazione, entro il 15 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MEF e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il Fondo investimenti è stato istituito dal comma 140 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

La norma istitutiva indica espressamente anche i settori di spesa relativi, che sono:

- a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;
- b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
- c) ricerca;
- d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
- e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica;
- f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
- g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria;
- h) prevenzione del rischio sismico;
- i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
- j) l) eliminazione delle barriere architettoniche.

Per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, il citato comma 140 ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato (comma 140, secondo periodo).

La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati (comma 140, terzo periodo).

La norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica (comma 140, quarto periodo).

Sull'utilizzo del Fondo, da ultimo concluso con **il D.P.C.M. 21 luglio 2017**,si veda per approfondimenti il <u>Tema dell'attività parlamentare</u> sul sito della Camera dei Deputati⁹⁹.

Il **comma 632** elenca specifici **settori di spesa** tra cui ripartire le risorse oggetto di rifinanziamento:

- a) trasporti e viabilità;
- b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale;
- c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione;
- d) ricerca;
- e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche;
- f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
- g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
- h) digitalizzazione delle amministrazioni statali;
- i) prevenzione del rischio sismico;
- 1) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie;
- m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;
- n) eliminazione delle barriere architettoniche.

Rispetto all'elenco originario di settori di spesa, in quello predisposto per le risorse oggetto di rifinanziamento si può notare che non risulta più nominata la "riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie", l'"informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria" viene ampliata in "digitalizzazione delle amministrazioni statali" e al settore "investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" si toglie la specificazione relativa alle città metropolitane e i comuni capoluogo, per ricomprendere tutte le periferie. Infine, risulta introdotto il nuovo

http://www.camera.it/leg17/465?tema=il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese

settore di spesa "potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso".

Per quanto riguarda la procedura di ripartizione delle risorse, l'articolo 95 in esame tiene fermo quanto previsto dalla norma istitutiva al secondo, terzo e quarto periodo del comma 140 (vedi ricostruzione normativa nel box), in relazione al riparto tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (si segnala, peraltro, che in questo caso viene posto il **termine di 60 giorni** per l'emanazione, che non era previsto citato comma 140 che ha istituito il Fondo), al parere parlamentare e al contenuto dei decreti.

Il **comma 633** richiede a ciascun Ministero di inviare entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al MEF e alle Commissioni parlamentari competenti per materia **una apposita relazione,** per monitorare lo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo investimenti e l'effettivo utilizzo di tali risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al D.Lgs. n. 229/2011 (in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti) e delle risultanze dell'ultimo Rendiconto generale dello Stato.

Tale relazione deve contenere anche un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento e una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.

Si ricorda che il comma 142 della legge di bilancio per il 2017 riguarda il monitoraggio degli interventi connessi al Fondo, e richiede il monitoraggio ai sensi del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 degli interventi di cui ai commi 140, 140-bis (che riguarda una quota del Fondo investimenti di 400 milioni per il 2017 attribuita alle regioni che effettuano importi determinati di nuovi investimenti), 140-ter (relativo alle risorse del Fondo attribuite dal MIUR alle province e città metropolitane per il finanziamento dell'edilizia scolastica) e 141 (inerente ulteriori risorse assegnate dal CIPE per il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie).

Articolo 1, commi 641-643

(Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività)

I commi 641-643 prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Ad una delibera del Consiglio dei ministri è demandata la definizione annuale degli obiettivi di politica economica ed industriale da perseguire con il Fondo, volto a finanziare progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia nonché il supporto operativo alla realizzazione dei progetti stessi (comma 641). L'individuazione dell'organismo competente alla gestione delle risorse, dell'assetto organizzativo per l'uso delle stesse risorse, nonché dell'amministrazione vigilante è rimessa ad un regolamento del Governo (comma 642). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 643).

In particolare, il **comma 641,** nell'istituire il sopra citato Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del **capitale immateriale, della competitività e della produttività -** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - indica genericamente le finalità di tale istituzione nel perseguimento di obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0^{100} , e nel miglioramento della competitività e la produttività del sistema economico.

La definizione annuale degli obiettivi di politica economica ed industriale da perseguire con il Fondo è rimessa ad una delibera del Consiglio dei ministri.

Andrebbe valutata l'opportunità di specificare la natura dell'atto, e il relativo procedimento di adozione, con il quale vengono definiti annualmente gli obiettivi del Fondo, prevedendo eventualmente l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con riferimento **alla destinazione** del Fondo, la disposizione in commento prevede che esso sia volto a finanziare :

• progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia, da parte di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo

¹⁰⁰ Per una descrizione del programma Industria 4.0 si rinvia alla scheda di approfondimento relativa all'articolo 7 del provvedimento in esame, contenuta nel presente *Dossier*.

sviluppo del capitale immateriale funzionali alla competitività del paese (comma 1, lett a);

Non esiste, nell'ordinamento, una definizione normativa delle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale, per cui anche l'individuazione di tali aree è rimessa alla delibera del Consiglio dei ministri che definisce annualmente gli obiettivi del Fondo.

Andrebbe valutata al riguardo l'opportunità di individuare con maggiore specificità i criteri per l'individuazione di tali aree e conseguentemente per l'individuazione dei progetti oggetto di finanziamento.

• il **supporto operativo** ed amministrativo alla realizzazione dei progetti, volto al trasferimento degli stessi verso il sistema economico produttivo (comma 1, lett. b).

Il **comma 642** demanda ad un regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988¹⁰¹, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

- a) l'individuazione dell'organismo competente alla gestione delle risorse;
- b) la definizione **dell'assetto organizzativo** per l'uso efficiente delle risorse; al riguardo sono esplicitate le finalità del collegamento tra i diversi settori della ricerca interessati, della collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali nonché le relazioni col sistema dei fondi di *venture capital* italiani ed esteri;
- c) l'individuazione dell'amministrazione vigilante.

Il **comma 643** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio

¹⁰¹ Come è noto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 detta la normativa concernente i regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Articolo 1, comma 644 (Disciplina finanziaria e contabile della RAI)

Il **comma 644** dispone che alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. **non si applicano** le **misure di contenimento della spesa** in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste a legislazione vigente ¹⁰² per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato predisposto dall'ISTAT, **ferme restando**, invece, le disposizioni vigenti in materia di **tetto retributivo**.

Si rende in tal modo permanente una esclusione che era già stata disposta temporaneamente dall'art. 6, co. 4, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).

In particolare, l'art. 6, co. 4, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) ha disposto il differimento al 1° **gennaio 2018** dell'applicazione alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. delle misure di contenimento di spesa sopra indicate, dopo che la stessa società era stata inclusa per la prima volta nell'<u>elenco 2016</u> predisposto dall'ISTAT ai sensi della legge di contabilità (L. 196/2009), nella sezione "Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali".

Per completezza, si segnala, inoltre, che la RAI risulta inserita anche nel corrispondente elenco 2017.

[.]

Per quanto concerne le misure di contenimento delle spese attualmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni, si ricorda che nel corso degli ultimi anni si sono stratificati numerosi interventi normativi volti sia al contenimento della spesa pubblica che ad una sua progressiva riqualificazione. Gli interventi più numerosi riguardano il contenimento della spesa per consumi intermedi delle PA, attuato sia incidendo sulle modalità di determinazione dei prezzi di acquisto, sia attraverso l'introduzione di limiti alla capacità di spesa annua delle Amministrazioni (riduzione della spesa per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.). Ulteriori misure di contenimento sono state introdotte con riferimento alle spese per immobili (controllo delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, riduzione delle spese per i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, ecc.), alle spese per organi collegiali ed altri organismi, nonché per i costi di personale.

Una disamina delle norme attualmente vigenti di contenimento della spesa pubblica applicabili non solo alle Amministrazioni statali ma anche agli enti ed organismi pubblici è contenuto nella <u>Circolare del 13 aprile 2017, n. 18</u>, con la quale si forniscono istruzioni ai fini di un puntuale adeguamento e per una corretta gestione del bilancio di previsione 2017 degli enti ed organismi pubblici, per effetto delle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica introdotte, in particolare, dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) e dal D.L. 244/2016 (proroga termini). Nell'Allegato 1, le misure sono esposte, con riferimento alle singole norme di legge, in relazione a ciascun ambito applicativo di riferimento.

Al riguardo, si veda l'audizione del Direttore generale e del Presidente della RAI nella seduta della Commissione parlamentare di vigilanza del 6 ottobre 2016.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 e 3, della L. 196/2009, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (c.d. "Settore S13" nel Sistema europeo dei conti - SEC) è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre, annualmente aggiornato sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea. L'ultimo elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2017, n. 228, è stato predisposto dall'ISTAT sulla base del SEC 2010 (definito dal Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013) e delle interpretazioni del SEC stesso fornite nel <u>Manual on Government Deficit and Debt</u> pubblicato da Eurostat (Edizione 2016)

Secondo il SEC 2010, il **Settore S13** "è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di **beni e servizi non destinabili alla vendita**, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del paese".

In generale, come si legge nella <u>nota esplicativa</u> dell'ISTAT, per stabilire se una unità debba essere classificata nel settore S13, il Sec2010 prevede di verificarne il comportamento economico attraverso l'analisi delle condizioni di concorrenzialità in cui essa opera ¹⁰⁵ e l'applicazione del **test market/non market** (o test del 50%). Il test market/non market è funzionale alla distinzione tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita e **verifica in quale quota le vendite coprono i costi di produzione** (compreso il costo del capitale) dell'unità istituzionale considerata.

Qualora tale quota risulti **inferiore al 50%** per un congruo periodo di tempo, il test indica che l'unità opera come **produttore di servizi non di mercato**.

La finalità dichiarata dell'esonero è quella di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo.

Come già accennato, si dispone che restano comunque **ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo** previste dall'art. 49, co. 1-*ter* e 1-*quater*, del D.Lgs. 177/2005.

L'art. 9 della L. 198/2016, novellando l'art. 49 del D.Lgs. 177/2005, ha previsto che agli **amministratori**, al **personale dipendente**, ai **collaboratori** e ai

In particolare, il paragrafo I.2.4.7 del Manuale riguarda il caso specifico delle TV pubbliche (v. pag. 38).

Il grado di concorrenzialità dei mercati in cui operano le specifiche unità istituzionali deve essere verificato mediante valutazioni qualitative che riguardano la struttura della domanda e dell'offerta, quali ad esempio le modalità di affidamento della concessione, le condizioni contrattuali di fornitura, il tipo di attività svolta.

consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, **si applica il "tetto" retributivo**, pari a € 240.000, fissato dall'art. 13 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014).

Ai fini del rispetto di tale limite, non si applicano le esclusioni previste dall'art. 23-bis del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) (ossia, nel caso di specie, l'esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate)¹⁰⁶.

L'art. 23-bis, co. 1, del D.L. 201/2011 ha affidato ad un decreto ministeriale (DM 23 dicembre 2013, n. 166) la definizione degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate.

Articolo 1, comma 645 (Agibilità teatrale, cinematografica e circense)

Il **comma 645, introdotto al Senato**, disciplinano l'obbligo di richiesta del **certificato di agibilità dei lavoratori dello spettacolo** da parte delle imprese dello spettacolo.

La disposizione, in particolare, disciplina l'**obbligo di richiesta del certificato di agibilità** ¹⁰⁷ da parte delle imprese dello spettacolo ¹⁰⁸ in relazione a talune categorie di **lavoratori dello spettacolo** ¹⁰⁹, distinguendo tra lavoratori subordinati e autonomi.

A tal fine la disposizione sostituisce l'articolo 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, che attualmente prevede un obbligo generale (senza distinzioni tra categorie di lavoratori subordinati e autonomi).

Per quanto riguarda i **lavoratori con contratto di lavoro subordinato**, **l'impresa è esentata dall'obbligo** di richiesta del certificato qualora i lavoratori, per i quali le imprese effettuano regolari versamenti contributivi

_

Il certificato di agibilità è uno strumento volto ad assicurare una tutela rafforzata per i lavoratori appartenenti a determinate categorie artistiche e tecniche dello spettacolo, considerate le specificità che caratterizzano lo svolgimento delle prestazioni lavorative in tale settore. Il certificato di agibilità deve essere richiesto dalle imprese dello spettacolo all'INPS ai sensi degli artt. 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. L'obbligo di richiesta è volto a consentire il preventivo controllo della regolarità contributiva dell'impresa richiedente che, in caso di esito negativo, preclude il rilascio del certificato. La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro (art. 9, comma 3, D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947) e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. Alle imprese di nuova costituzione/operatività, all'atto del rilascio della prima agibilità, viene richiesto il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale pari al 10% del carico contributivo stimato per un periodo di tre mesi. In alternativa l'impresa può produrre una fidejussione bancaria o assicurativa per lo stesso importo.

Ossia le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi.

La disposizione fa riferimento ai lavoratori dello spettacolo di cui ai nn. 1-14 dell'articolo 3 del decreto legislativo C.P.S. n.708 del 1947, ossia: 1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica; 3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico; 4) registi teatrali e cinematografici, aiuto registi; 5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e di doppiaggio; 7) direttori d'orchestre e sostituti; 8) concertisti e professori d'orchestra orchestrali e bandisti; 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e parrucchieri.

presso l'INPS, siano utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento;

Per quanto riguarda i **lavoratori autonomi**, l'impresa ha l'obbligo di richiedere il rilascio del certificato di agibilità:

- per lavoratori con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi;
- per lavoratori autonomi la cui prestazione venga resa nei locali di proprietà delle imprese committenti, o di cui esse abbiano un diritto personale di godimento.

Infine si prevede, confermando peraltro quanto già previsto al riguardo dalla normativa vigente:

- che in alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente;
- che in caso di violazioni dell'obbligo di richiesta del certificato le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

Articolo 1, commi 656 e 657 (*Istituto vulcanologia*)

I commi 656 e 657 prevedono la promozione di un piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano da parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l'allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra.

Il **comma 656** specifica che il piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano, promosso dall'<u>INGV</u>, prevede in particolare l'implementazione della rete nazionale per il monitoraggio sismico in tempo reale in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio "*space weather*¹¹⁰".

Per l'attuazione della norma in esame, viene previsto dal **comma 657**, uno stanziamento di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Si ricorda che l'art. 41, comma 4-bis, del D.L. 50/17 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) ha consentito di destinare, fino a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, all'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia (INGV), per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale, una ulteriore quota delle risorse del Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, istituito dal medesimo art. 41, comma 2, del D.L. 50/17.

Per un quadro delle entrate previste per l'esercizio finanziario 2017 si può consultare il Bilancio di previsione del 2017 dell'INGV.

massa coronale solare, modificano le condizioni dell'alta atmosfera e provocano disturbi del campo geomagnetico (Fonte: <u>Piano triennale delle Performance 2015/2017</u>).

¹¹⁰ Con il termine space weather (meteorologia spaziale) si indica la possibilità di prevedere le condizioni del mezzo circumterrestre per quanto concerne in particolare le sue proprietà fisiche. Infatti l'insieme delle perturbazioni che hanno luogo nello spazio interplanetario, generate dal Sole, possono influenzare in maniera significativa l'ambiente circumterrestre. Tali perturbazioni, ad esempio in conseguenza di brillamenti ed esplosioni solari o emissioni di

Articolo 1, comma 669, lett. b) (Proroga termine partecipazioni incrociate TV editoria)

Il comma 669, lett. b), proroga al 31 dicembre 2018 il divieto di incroci proprietari tra televisione e comunicazione ed editoria, che impedisce sia ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, con ricavi superiori all'8% del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), che alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Ciò attraverso una modifica dell'articolo 43, comma 12 del testo unico dei media audiovisivi di cui al decreto legislativo n. 177/2005. Il termine originario era stato fissato dal Testo unico al 31 dicembre 2010.

Il termine originario del 31 dicembre 2010 è stato già prorogato più volte: prima al 31 marzo 2011 dal decreto legge n. 225 del 2010, poi al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 34 del 2011, quindi al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), al 31 dicembre 2014 dall'articolo 12 del decreto-legge n. 150 del 2013, al 31 dicembre 2015 dall'articolo 3, comma 3 del D.L. n. 192 del 2014, al 31 dicembre 2016 dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 210 del 2015, e infine al 31 dicembre 2017 dall'art. 6, co. 1 del D.L. n. 244/2016.

In particolare, l'articolo 43, comma 12 stabilisce il **divieto**, che viene qui prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, **di acquisire** partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani per:

- i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, qualora abbiano conseguito, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ricavi superiori all'8 per cento del valore complessivo del sistema integrato delle comunicazioni;
- i soggetti, richiamati dal comma 11, operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche con ricavi superiori al 40 per cento del valore complessivo del settore.

Il comma 11 dell'articolo 43 fa in particolare riferimento ad imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche come definito dall'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003). Tale disposizione rimette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione del mercato rilevante, ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.

È prevista una deroga al divieto solo qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Il divieto si applica invece anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Si ricorda che la definizione di Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) è contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera s) del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ed è costituito dal settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni. L'articolo 43 del testo unico ha introdotto le sopra citate specifiche limitazioni al fine di evitare il determinarsi di posizioni dominanti. Per quanto riguarda i limiti connessi ai ricavi, il comma 9 dello stesso articolo 43 prevede che, fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Il comma 10 precisa che i predetti ricavi sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

L'AGCOM con delibera n.10/17/CONS ha reso noti a gennaio 2017 i dati 2012-2015 del Sistema Integrato delle Comunicazioni, i quali evidenziano che nel 2015 il valore complessivo del SIC è risultato pari a 17,1 miliardi di euro, con una incidenza del settore sul Pil pari all'1,05%. L'area radiotelevisiva costituisce il principale segmento del Sic, con un peso che nel 2015 è stato pari al 49,5%, mentre l'incidenza dell'editoria nel suo complesso è passata dal 27,3% al 26,3%. Agcom ha determinato la distribuzione delle quote dei principali soggetti

presenti nel Sic, da cui emerge che nessuno di essi realizza nel 2015 ricavi superiori al limite del 20% stabilito dall'art. 43, comma 9 del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (TUSMAR). La quota più rilevante del SIC è detenuta dal gruppo 21 Century Fox con il 15,4% (Sky Italia 15,1%, Fox Network Group Italy 0,3%), seguita da Fininvest, 14,9% (di cui Mediaset 13,3%, Arnoldo Mondadori editore 1,4%); Rai–Radio Televisione Italiana, 13,7%, Gruppo Editoriale l'Espresso, 3,3%; Google, 3,2%; RCS MediaGroup, 3%; Seat Pagine Gialle, 1,4%; Facebook, Gruppo 24 Ore e Cairo Communication. 1,3%.

Articolo 1, comma 675 (Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica)

Il **comma 675 proroga** (dal 31 dicembre 2017) al **31 dicembre 2018** il termine per alcuni **pagamenti** in materia di edilizia scolastica.

Inoltre, viene prorogato dal 31 dicembre 2017 al 30 settembre 2018 il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità di destinazione di alcune risorse precedentemente destinate all'edilizia scolastica e che in seguito si siano rese disponibili, assegnandole alla medesima finalità.

Nello specifico, la **lett.** *a*) proroga (dal 31 dicembre 2017) al **31 dicembre 2018** il **termine per i pagamenti** da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla **riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici** statali, di cui all'art. 18, commi da 8-*ter* a 8-*sexies*, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

Il riferimento specifico è al co. 8-quinquies, ultimo periodo, dell'art. 18 del D.L. 69/2013, su cui erano già intervenuti, prevedendo proroghe dal termine iniziale del 31 dicembre 2014, l'art. 6, co. 4, lett. *c*), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), l'art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) e l'art. 4, co. 1, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).

Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

E' presumibile che l'ulteriore proroga derivi dalla circostanza che l'ultimo termine per l'aggiudicazione dei lavori a seguito della assegnazione di risorse derivanti da economie di spesa è stato fissato, con il DM 81/2017, al 31 maggio 2017¹¹¹.

La <u>relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato</u> evidenziava che si tratta di risorse già impegnate sul cap. 7105/pg 1 dello stato di previsione del MIUR.

L'art. 18, co. 8-ter-8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), ripetutamente modificato, ha autorizzato, per l'anno 2014, la spesa di €150 mln per attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui fosse stata censita la presenza di amianto. In particolare, ha previsto la ripartizione delle risorse a livello regionale, da assegnare successivamente agli enti locali

Questa era la motivazione contenuta nella relazione illustrativa relativa al D.L. 244/2016, in relazione alla proroga dallo stesso recata.

proprietari degli immobili ad uso scolastico, corrispondentemente al numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del patrimonio edilizio scolastico, **sulla base delle quote** indicate nella <u>Tabella 1</u> ad esso allegata.

Gli enti locali dovevano presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Le regioni dovevano presentare al MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si faceva riferimento per l'assegnazione delle risorse, da effettuare entro il 30 ottobre 2013 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di **affidamento dei lavori**, da effettuare entro il termine del **28 febbraio 2014**, pena la **revoca del finanziamento**. Tale termine è stato, poi, differito al **30 aprile 2014** dall'art. 19, co. 2, del D.L. 16/2014 (L. 68/2014) e, successivamente, al **31 dicembre 2014** – ovvero al **28 febbraio 2015** per le regioni nelle quali erano intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – dall'art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015).

L'art. 18 del D.L. 69/2013 ha, altresì, stabilito che le eventuali **economie di spesa** che dovessero rendersi disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, vengono **riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste**. Ha, infine, previsto che lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i **pagamenti entro** il 31 dicembre 2014 - termine prorogato al 31 dicembre 2015 dal già citato art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014, al 31 dicembre 2016 dall'art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 e al **31 dicembre 2017** dall'art. 4, co. 1, del D.L. 244/2016 - secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

Le risorse sono state ripartite con <u>DM 906 del 5 novembre 2013</u>, in base alle <u>graduatorie approvate dalle competenti regioni</u>, entro il limite massimo di cui alla predetta Tabella 1, fatta eccezione per la Regione Puglia, per la quale le risorse sono state ripartite con <u>DM 19 febbraio 2014</u>, dopo il rigetto, da parte del TAR, delle istanze di sospensiva della graduatoria regionale (in precedenza, la sospensione della graduatoria era stata disposta con decreto monocratico del TAR di Lecce n. 505 del 18 ottobre 2013). Lo stesso DM 19 febbraio 2014, peraltro, ha apportato alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il DM 906/2013¹¹².

L'art. 48, co. 2, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha poi previsto l'assegnazione da parte del CIPE, per la **prosecuzione** del programma di **interventi di cui all'art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013**, di un importo fino a € 300 mln, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, previa verifica dell'utilizzo delle risorse

Peraltro, dopo la ripartizione delle risorse con il DM 906/2013, il comune di Napoli ha impugnato la graduatoria elaborata dalla regione Campania. La I sezione del TAR Campania, dopo aver concesso la sospensiva (ordinanza n. 01777/2013 del 20 novembre 2013), con sentenza n. 5128 del 30 settembre 2014 ha ripristinato nell'efficacia la graduatoria.

assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Con <u>delibera n. 22 del 30 giugno 2014</u>, il CIPE – constatato che, a fronte dei **692 interventi ammessi al finanziamento** con le risorse di cui all'art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013, restavano in **graduatoria ulteriori 2.024 interventi**, per un importo complessivo di €490,6 mln -, ha poi assegnato al MIUR €400 mln per l'anno 2015, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 resesi disponibili a seguito di ricognizione e riprogrammazione, per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali indicate nell'all. 1 della delibera, sulla base dello **scorrimento delle graduatorie approvate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013**.

Nella medesima delibera, al punto 1.6, era stato previsto che il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 avrebbe comportato la revoca dei finanziamenti.

Tale termine è stato, poi, prorogato al **28 febbraio 2015** dall'art. 6, co. 5, del D.L. 192/2014.

Successivamente, con DM 548 del 5 agosto 2015 si è proceduto alla assegnazione di € 22.961.466,94 mln, derivanti dalle economie accertate con riferimento al finanziamento di € 150 mln previsto dal D.L. 69/2013, sulla base dello scorrimento delle graduatorie regionali non esaurite allegate alla delibera CIPE n. 22/2014. In particolare, sono stati finanziati ulteriori 113 interventi nelle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise e Piemonte. Lo stesso DM ha autorizzato gli enti locali ad avviare le procedure di gara, con la pubblicazione del bando, ovvero di affidamento dei lavori, entro il 31 dicembre 2015, prevedendo la revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto di tale termine.

Con <u>DM 975 del 30 dicembre 2015</u> il termine è stato poi prorogato (dal 31 dicembre 2015) al **29 febbraio 2016**. In particolare, la premessa del DM evidenziava che molti enti avevano rappresentato difficoltà nel rispettare il termine del 31 dicembre 2015 anche in ragione dell'entrata in vigore della normativa relativa alle centrali uniche di committenza.

Ancora successivamente, con DM 626 del 5 agosto 2016 si è proceduto alla assegnazione di € 47.543.943,25 derivanti da ulteriori economie accertate. In particolare, sono stati finanziati ulteriori 204 interventi nelle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto. Lo stesso DM ha autorizzato gli enti locali ad affidare i lavori entro il 28 febbraio 2017, prevedendo la revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto di tale termine.

Con DM 81 del 9 febbraio 2017 il termine è stato prorogato (dal 28 febbraio 2017) al **31 maggio 2017**. In particolare, la premessa del DM evidenzia che, a seguito degli eventi sismici, molti comuni della regione Abruzzo avevano

evidenziato di non essere in grado di rispettare il termine del 28 febbraio 2017, a causa del danneggiamento delle strutture informatiche o degli edifici comunali.

La **lett.** *b*) del comma in esame interviene sull'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge n. 107/2015, relativo al c.d. Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici istituito dall'art. 80, comma 21, della L. 289/2002.

Tale Piano risulta articolato in due stralci (approvati con le delibere CIPE 102/2004 e 143/2006 e oggetto di definanziamenti e riprogrammazioni con la delibera CIPE 17/2008) per complessivi 489,083 milioni di euro (delibera ricognitiva del CIPE n. 10/2009 sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche) riferiti a 1.593 interventi.

Nella scheda opera n. 181 del Sistema informativo legge opere strategiche (SILOS), curato dal Servizio studi della Camera, viene ricordato che "dalla Relazione semestrale del MIT sull'avanzamento al 30 giugno 2016 del Piano straordinario per la messa in sicurezza delle strutture scolastiche, con particolare riguardo a quelle ubicate in zone a rischio sismico, I e II programma stralcio (legge 289/2002, art. 80, comma 21), risultano attivati dagli Enti locali beneficiari 1.378 interventi (pari all'86,5% del totale interventi programmati) dell'importo di 414 Meuro (l'84,7% del valore dell'intero Piano). I lavori ultimati risultano invece 951 (59,7%) per un importo complessivo di 269 Meuro (55,1% del totale)".

Nello specifico, la norma in esame proroga di nove mesi (dal 31 dicembre 2017 al 30 settembre 2018) il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità secondo cui destinare le risorse destinate all'edilizia scolastica, che siano disponibili o si rendano disponibili a seguito di definanziamenti, relative ad interventi non avviati e per cui non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti.

Si fa notare che il termine del 31 dicembre 2017 è stato inserito dall'art. 11-*ter*, comma 1, lettera a), del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 (c.d. decreto Mezzogiorno), nell'ambito di una serie di modifiche al quarto periodo del comma 165 in questione.

La principale modifica apportata dalla citata lettera a) dell'art. 11-ter è stata quella volta a prevedere che le somme, disponibili in seguito ai definanziamenti, possano essere utilizzate non per tutti gli interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017 (come prevedeva il testo previgente), ma solo in favore degli interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti.

Un'ulteriore modifica ha riguardato le possibili destinazioni delle risorse disponibili, contemplate dal testo previgente, al fine di introdurre una destinazione esclusiva, delle risorse riutilizzabili, agli interventi della programmazione regionale del "Piano straordinario" in questione.

In considerazione di tali modifiche, nella parte della disposizione che già nel testo previgente attribuiva al CIPE la definizione delle modalità per il riutilizzo delle risorse, è stato inserito il termine del 31 dicembre 2017 entro il quale il Comitato vi deve provvedere.

E' presumibile che la proroga in esame derivi quindi dalla circostanza che le modifiche al quadro programmatorio e, in particolare, il termine del 31 dicembre 2017 sono divenuti operativi solo nello scorso agosto, a seguito della conversione in legge del D.L. 91/2017 (operata dalla legge 3 agosto 2017, n. 123).

Articolo 1, comma 676, lettere a)-e) e g) (Proroga di graduatorie concorsuali e termine per assunzioni presso pubbliche amministrazioni)

Le lettere da *a*) a *g*) del comma 676, introdotte nel corso dell'esame al Senato, dispongono la proroga – al 31 dicembre 2018 – di validità dei termini di specifiche assunzioni, nonché di graduatorie concorsuali, di determinate amministrazioni pubbliche

Più specificamente, si posticipa al 31 dicembre 2018:

- l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 1° gennaio 2018, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni (ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001¹¹³) (lettera a));
- il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, e il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste, in specifiche amministrazioni pubbliche. Si tratta, in particolare, delle assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, enti di ricerca, Corpi di polizia e Corpo nazionale di vigili del fuoco, Università (cioè le amministrazioni richiamate all'articolo 1, comma 2, del D.L. 216/2011¹¹⁴) (lettera b), n. 1);

¹¹³ Il richiamato articolo 35, comma 5-*ter*, del D.Lgs. 165/2001, dispone che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangano vigenti per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione. Sono comunque fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

L'articolo 1, comma 2, del D.L. 216/2011, prorogava, nel testo originario, al 31 dicembre 2012 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del D.L. 112/2008. Le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, potevano essere concesse entro il 31 luglio 2012. Successivamente, tali disposizioni sono state prorogate da una serie di interventi (da ultimo l'articolo 1, comma 5, lettera a), del D.L. 244/2016 ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (e le relative autorizzazioni ad assumere) relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, nelle amministrazioni individuate nel box alla fine della presente scheda.

- il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali, di cui all'articolo 1, comma 6-quater, del D.L. 216/2011¹¹⁵ (lettera b), n. 2);
- le autorizzazioni alle **assunzioni** per l'anno 2013, adottate, per il **comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente (di cui all'articolo 1, comma 5, della L. 150/2013¹¹⁶) (**lettera c**));
- il termine per procedere alle **assunzioni di personale a tempo indeterminato,** relative alle **cessazioni** verificatesi nel triennio 2013-2015, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 192/2014¹¹⁷.

L'articolo 1, comma 6-quater, del D.L. 216/2011 aveva disposto, nel testo originario, fino al 31 dicembre 2015la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di 30 unità di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. 216/2011. Tale contingente di personale è costituito (art. 10-bis, comma 3, del D.L. 203/2005) dai segretari comunali e provinciali che, rimasti privi di incarico, sono posti a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della loro posizione giuridica ed economica, e fatta salva la cessazione dell'utilizzo temporaneo nel caso di conferimento di incarico da parte di un Comune o di una Provincia. L'utilizzo temporaneo previsto dal richiamato comma 6-quater è finalizzato a soddisfare le esigenze funzionali di cui all'articolo 10-bis, comma 2, del D.L. 203/2005, vale a dire l'esigenza di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini,

richiamato termine al 31 dicembre 2017.

Tali autorizzazioni sono disciplinate dall'art. 1, commi 90 e 91, della L. 228/2012. In particolare, il comma 90 prevede che - per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezzadifesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possono procedere ad assunzioni di personale a valere sull'apposito fondo istituito nello stato

nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001. Tale disposizione è stata successivamente prorogato da una serie di norme, da ultimo l'articolo 1, comma 5, lettera *b*), del D.L. 244/2016 ha posticipato il

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il successivo comma 91 dispone che le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008), che possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% (in luogo del 50%) per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi del richiamato comma 91, sono state successivamente prorogate da una serie di interventi, da ultimo l'articolo 1, comma 6, del D.L. 244/2016, ha posticipato il richiamato termine al 31 dicembre 2017.

¹¹⁷ L'articolo 1, comma 2, del D.L. 192/2014 aveva prorogato, nel testo originario, al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato,

Contestualmente, si prevede che le richiamate assunzioni **possano essere** effettuate anche in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2016 (lettera d)), n. 1);

• il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del D.L. 192/2014 (lettera d), n. 2);

In ogni caso restano ferme le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 227, della L. 208/2015, le quali hanno definito le limitazioni al *turn over* per le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014. Le amministrazioni interessate, pertanto, hanno facoltà, per il triennio 2016-2018, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per il personale dirigenziale, il *turn over* per il 2016 è assicurato (al netto delle posizioni rese indisponibili) nei limiti delle capacità assunzionali. Si ricorda, in proposito, che la disciplina recata dal richiamato articolo 1, comma 227, non si

riferite al budget del 2014, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e gli enti di ricerca in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014 e dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del D.L. 112/2008 (per una disamina sulle amministrazioni interessate v. *supra* alla lettera *b*)) . Si trattava di una proroga che interveniva per la prima volta sulle risorse di riferimento. Laddove previste, le relative autorizzazioni ad assumere potevano essere concesse entro il medesimo termine del 31 dicembre 2015. Anche il termine per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, veniva prorogato al 31 dicembre 2015. Successivamente, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, comma 3, lettera a), del D.L. 210/2015 e al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 7, lettera a), del D.L. 244/2016.

118 L'articolo 1, comma 4, del D.L. 192/2014, aveva prorogato, nel testo originario, al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della L. 147/2013. Successivamente, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, comma 3, lettera b), del D.L. 210/2015 e al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 7, lettera b), del D.L. 244/2016. L'articolo 1, comma 464, della L. 147/2013 ha previsto l'effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 66, c. 9-bis, del D.L. 112/2008 e art. 1, c. 91, della L. 228/2012) al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il turn over complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall'art. 1, c. 91, della L. 228/2012), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza . A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dal 2015.

applica al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

- il termine per procedere alle assunzioni finanziate con l'apposito Fondo (di cui all'articolo 1, comma 365, della L. 232/2016¹¹⁹, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche) presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, e autorizzate con lo specifico interministeriale previsto dalla lettera b) dello stesso comma 365) (lettera e));
- la previsione (di cui all'articolo 2, comma 15, del D.L. 95/2012) che ha disposto la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del D.Lgs. 165/2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50%), fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e, comunque, non oltre un certo termine quello appunto qui posticipato di un anno (lettera f); Per una completa disamina della lettera f) si rimanda all'apposita scheda.

L'articolo 1, comma 365, della L. 232/2016 ha istituito uno specifico Fondo per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito con uno (o più) D.P.C.M., e presenta tre finalità (individuate nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 365). In particolare, la lettera b) del comma 365 definisce il finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto interministeriale (che alla data di redazione della presente scheda non risulta ancora essere stato emanato), entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall'articolo 4 del D.L. 101/2013.

Tra le previsioni poste dall'articolo 4 del D.L. 101/2013, si ricorda quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.

• il termine entro cui le **Province** possono prorogare, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del D.L. 101/2013¹²⁰, i **contratti di lavoro a tempo determinato**, nonché i contratti di **collaborazione coordinata e continuativa**, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti (**lettera** g)).

Le Amministrazioni interessate dalla proroga del termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato disposta dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 216/2011

Le richiamate amministrazioni sono le seguenti:

ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (questi ultimi sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). In particolare l'art. 3, comma 102, ha previsto che, per il quadriennio 2010-2013, le predette amministrazioni possano procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle

¹²⁰ L'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del D.L. 101/2013, ha disposto la facoltà per le Province, fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012 (cioè il divieto, per le Province, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province stesse), di prorogare fino ad certo termine (originariamente stabilito al 31 dicembre 2014 e successivamente prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 6, del D.L. 192/2014, al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, commi 9 e 9-quater del D.L. 201/2015 e al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 244/2016) i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti. Si ricorda che successivamente al D.L. 101/2013 è intervenuta la L. 56/2014, la quale ha fissato al 1° gennaio 2015 la data di subentro delle Città metropolitane alle Province omonime (art. 1, comma 16), attribuendo alle Città metropolitane il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della Provincia a cui ciascuna Città metropolitana è successa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (art. 1, comma 47). La disposizione di proroga in esame deve, conseguentemente, ritenersi applicabile anche alle Città metropolitane ad esse subentrate.

- unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008, è stato previsto un regime speciale in materia di turn over a favore dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali, per gli anni 2010 e 2011, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nell'anno 2015 e del 100% a decorrere dall'anno 2016. Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 4 dicembre 2015, prevede che - ai sensi dello stesso comma 9-bis - le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (indicate nella Tabella B del provvedimento) possano procedere, "a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2015, cessazioni 2014, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a all'importo regime corrispondente accanto specificato. amministrazioni sono contestualmente autorizzate ad avviare le procedure concorsuali secondo quanto specificato nella stessa tabella B allegata". Si rammenta, infine, che l'art. 1, comma 368, secondo periodo, della L. 232/2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008;
- ai sensi dell'art. 66, comma 13, del D.L. 112/2008, è stato previsto, tra l'altro, che fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della L. 311/2004 per il triennio 2009-2011 le università possano procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 66, comma 13-bis, D.L. 112/2008, è stato previsto che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50% per il biennio 2014-2015, del 60% per l'anno 2016, dell'80% per l'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018;
- il comma 14 dello stesso art. 66, il quale disponeva un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca anch'esso richiamato nell'art. 1, comma 2, del D.L. 216/2011, oggetto di modificazione da parte della disposizione in commento è stato recentemente abrogato dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 218/2016.

Articolo 1, comma 678 (Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006)

Il comma 678 - introdotto durante l'esame al Senato - proroga di un anno, al 31 dicembre 2018, il termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.

Il **comma 678** - introdotto durante l'esame al Senato - posticipa dal 31 dicembre 2017 al **31 dicembre 2018** il **termine ultimo** di operatività del **Commissario liquidatore** per le residue attività dell'**Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006**.

A tal fine novella l'art. 2, co. 5-octies, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011).

L'articolo 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007 ha previsto che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 venissero svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

In attuazione di tale disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2008, fu nominato il Commissario liquidatore dell'Agenzia (ing. Domenico Arcidiacono) e furono precisati i compiti del Commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia. Il termine di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2008 è stato successivamente prorogato fino alla completa definizione delle attività residue affidate al commissario liquidatore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 (dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge n. 225 del 2010) indi il 31 dicembre 2015 (decreto-legge n. 192 del 2014: articolo 10, comma 1), il 31 dicembre 2016 (legge n. 208 del 2015: articolo 1 comma 487), infine il 31 dicembre 2017 (decreto-legge n. 244 del 2016: articolo 1, comma 15).

Articolo 1, comma 681 (Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn)

Il **comma 681** autorizza una spesa di **2 milioni di euro** per l'anno **2019** a favore dell'Istituto nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Anton Dohrn, al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare.

Con la presente disposizione viene autorizzata una spesa di **2 milioni di euro** per il 2019 a favore dell'Istituto Nazionale di Biologia, ecologia e biotecnologie marine - Stazione zoologica Anton Dohrn. La norma indica il fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento allo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi ed ecosistemi marini e della loro evoluzione, mediante un approccio integrato ed interdisciplinare e lo sviluppo di iniziative scientifiche a livello nazionale.

La Stazione zoologica di Anton Dohrn è definita del proprio Statuto quale Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine. Ha sede a Napoli e svolge ricerca avanzata nell'ambito della biologia ed evoluzione degli organismi marini. La ricerca è organizzata in tre Dipartimenti: Biologia ed Evoluzione degli Organismi Marini; Ecologia Marina Integrata; Infrastrutture di ricerca per le risorse biologiche marine.

La Stazione zoologica è vigilata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA SEZIONE II

Con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, articolato in due sezioni. La riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della **parte contabile della legge di bilancio**, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

In particolare - rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata) che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare ¹²¹ - la Sezione II è venuta ad assumere un **contenuto sostanziale**, **potendo incidere** direttamente - attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - **sugli stanziamenti** previsti a legislazione vigente, ed **integrando** nelle sue **poste contabili** gli effetti delle disposizioni della **prima sezione**.

Nella nuova articolazione della legge di bilancio, la modifica dei parametri sottostanti l'andamento delle entrate e delle spese, ed in particolare della spesa obbligatoria, è riservata alla sezione normativa, cioè la prima sezione, mentre tutta la restante funzione di rideterminazione degli stanziamenti a legislazione vigente è affidata alle possibilità di intervento nella seconda sezione.

Il disegno di legge di bilancio è disciplinato, nel suo complesso, dall'articolo 21 della legge n. 196/2009.

Il **comma 1-***sexies* dell'articolo 21 individua la **Sezione II**, stabilendo che le **previsioni di entrata e di spesa in essa contenute**:

- 1) sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, tenuto conto:
 - dell'**aggiornamento** delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;
 - delle **rimodulazioni** che interessano anche i fattori legislativi;
- 2) evidenziano, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. "integrate" riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa, che costituiscono l'unità di voto.

Compito spettante alla legge di stabilità, che si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.

1. Le unità di voto parlamentare

In base alla disciplina contabile, le **unità di voto** sono individuate:

- a) per le **entrate**, con riferimento alla **tipologia**;
- b) per le **spese**, con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

La classificazione del bilancio per missioni e programmi consente una strutturazione in senso funzionale delle voci di bilancio, volta a mettere in evidenza la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. La riforma ha reso più stringente il collegamento tra le risorse stanziate e le funzioni perseguite, stabilendo anche una piena corrispondenza tra le risorse e il livello amministrativo/responsabile con la previsione dell'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i contenuti **dell'unità di voto**, ogni singola unità di voto parlamentare deve indicare:

- l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;
- le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le **previsioni del primo anno** costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Le spese del bilancio dello Stato sono **classificate** – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della **natura** dell'autorizzazione di spesa sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:

• **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);

- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare, come detto, il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**.

2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio

La riforma ha **ampliato** la **flessibilità** di bilancio rispetto a quanto previsto in passato, con la possibilità di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi** anche **in via non compensativa**, purché **all'interno** di ciascuno **stato di previsione** per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per consentire alle amministrazioni di modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa (vedi § successivo). Il nuovo testo dell'articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione:

- a) la rimodulazione in via compensativa:
 - delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche **tra missioni diverse** (laddove la normativa previgente limitava tale facoltà all'interno di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa), fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione **verticale**):
 - delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel Cronoprogramma dei pagamenti: si tratta delle rimodulazioni c.d. orizzontali che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa (fattore legislativo o altra autorizzazione) e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento;
- b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale

previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale ¹²².

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** al disegno di legge di bilancio, per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Specifiche disposizioni di **flessibilità** riguardano **leggi pluriennali di spesa in conto capitale,** ai fini dell'**adeguamento** dei relativi stanziamenti al c.d. **Cronoprogramma** (articolo 30). Per tali leggi è consentita:

- la **rimodulazione delle quote annuali** in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, per adeguare gli stanziamenti di competenza alla previsione degli effettivi pagamenti (stanziamenti di cassa) che si prevede di effettuare.
 - Si tratta di una **rimodulazione "orizzontale"** degli stanziamenti di competenza **nei diversi anni,** che può essere effettuata in sede di formulazione delle previsioni, nel rispetto del **limite di spesa complessivo** autorizzato dalla legge.
- la **reiscrizione** delle **somme** stanziate annualmente e **non impegnate** alla chiusura dell'esercizio nella **competenza degli esercizi finanziari successivi,** in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. Tale possibilità è prevista per le sole **autorizzazioni** pluriennali in conto capitale **non permanenti.**

La medesima facoltà di reiscrizione è esercitabile dall'Amministrazione anche per i **residui di stanziamento** provenienti dagli **esercizi precedenti** a quello consuntivato, così come previsto dall'art. **34-***ter*, comma 1, secondo periodo, della legge di contabilità.

In apposito allegato al ddl di bilancio viene data esplicita **evidenza** delle **rimodulazioni** delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale **e** delle **reiscrizioni** nella competenza degli esercizi successivi delle somme stanziate e non impegnate risultanti dall'ultimo Rendiconto.

3. La programmazione della spesa

Una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità è rappresentata dal rafforzamento del processo di programmazione

Si tratta delle variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità, ai sensi dell'ex art. 11, co. 3, lett. d), e) ed f) della legge n. 196, che ora possono essere effettuate nell'ambito della Sezione II e che, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

economico-finanziaria delle risorse, attraverso l'**integrazione** del processo di **revisione della spesa** nel **ciclo di bilancio**.

In base al nuovo articolo 22-bis, comma 1, della legge n. 196/2009, entro il **31 maggio di ciascun anno,** con **D.P.C.M.** (previa deliberazione del CdM) sono definiti gli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire - in relazione ai quali i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio.

Tale **nuova procedura** ha trovato attuazione per la **prima volta** nell'anno in corso, con riferimento al triennio di programmazione **2018-2020**: l'obiettivo di risparmio complessivamente stabilito dal Documento di Economia e Finanza a carico delle **Amministrazioni centrali** dello Stato è stato determinato in **1 miliardo** per ciascun anno. Con il **D.P.C.M. 28 giugno 2017** il suddetto **obiettivo** è stato **ripartito tra i vari Ministeri**.

Su tale base, i **Ministri,** tenuto conto delle istruzioni fornite con apposita circolare dal Ministero dell'economia (*Cfr.* la <u>Circolare 16 giugno 2017, n. 23)</u>, in sede di **formulazione** degli schemi degli **stati di previsione** della Sezione II **indicano le risorse** necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, anche mediante **proposte di rimodulazione** delle risorse, nei margini della **flessibilità** di bilancio illustrati nel paragrafo precedente.

Inoltre, con la predisposizione - ormai obbligatoria già in fase di formazione delle previsioni di spesa - del **piano finanziario dei pagamenti**, le amministrazioni possono garantire in relazione alla migliore allocazione delle risorse, anche una maggiore tempestività nei pagamenti.

Entro **il 1ºmarzo** di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono poi, in appositi **accordi**, le modalità per il **monitoraggio** del conseguimento degli obiettivi di spesa.

Tale nuova disciplina, affiancata dalle numerose altre modifiche di ordine contabile adottate con la riforma, è volta a consentire una **revisione sistematica e strutturale** della **spesa**.

4. Classificazione delle entrate e delle spese

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di **spesa** si articola su **tre livelli**:

- *a)* **missioni,** che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) **programmi,** ossia le **unità di voto parlamentare**, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni.

c) **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** -, eventualmente ripartite in articoli (i quali, in analogia con quanto ora previsto per i capitoli, corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 - che ha completato la riforma della struttura del bilancio - sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa.

Le azioni¹²³ - adottate a partire dall'esercizio finanziario 2017 in via sperimentale per valutarne l'efficacia e per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi - sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in **sostituzione** degli attuali **capitoli** di bilancio¹²⁴.

Fino ad allora, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, secondo l'oggetto della spesa; ed i programmi di spesa manterranno la suddivisione in **macroaggregati** per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale).

Al momento, dunque, la ripartizione dei programmi in azioni riveste carattere **meramente conoscitivo,** ad integrazione di quella per capitoli.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.

5. La struttura del bilancio di previsione

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da:

- lo stato di previsione dell'entrata;
- gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;
- il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

Ciascuno stato di previsione della spesa è corredato dei seguenti **elementi informativi**:

• la **nota integrativa**, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese, il *contenuto* di ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti, il *piano degli obiettivi*, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, e i relativi *indicatori di risultato* in termini di livello dei servizi e di interventi;

,

¹²³ Le azioni del bilancio dello Stato sono state individuate con DPCM del 14 ottobre 2016.

¹²⁴ Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti, che sarà presentata per la prima volta al Parlamento in sede di rendiconto 2017 (giugno 2018). Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.

- l'elenco delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti;
- il riepilogo delle dotazioni di ogni programma;
- il *budget* dei costi della relativa amministrazione, che riporta i costi previsti dai centri di costo dell'amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

L'articolo 21 dispone l'**approvazione**, con **distinti articoli**, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

L'articolo 21 dispone inoltre la predisposizione della **nota di variazioni** in caso di variazioni apportate al disegno di legge di bilancio (I e II sezione) nel corso della discussione parlamentare.

Si ricorda, infine, che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, le **unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio** (capitoli) ai fini della gestione e della rendicontazione.

Le previsioni di spesa di competenza della VII Commissione nel nuovo disegno di legge di bilancio

Le principali previsioni di spesa di competenza della VII Commissione si rinvengono nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) e nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13).

Ulteriori stanziamenti di interesse sono presenti anche negli stati di previsione del Ministero dell'economia (Tabella 2) e del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3).

1. Lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7)

1.1. Gli obiettivi del MIUR

La Nota integrativa fa presente, preliminarmente, che, nel quadro socioeconomico italiano che sta registrando i primi segnali di ripresa, è ormai definitivamente acquisita la consapevolezza che l'istruzione, la formazione e la ricerca costituiscono una delle principali leve per superare le difficoltà del passato e innescare, quindi, un meccanismo permanente di innovazione, sviluppo e qualità della democrazia, necessario ad una crescita ulteriore e indispensabile per affrontare i più generali processi di innovazione in ambito nazionale ed europeo.

Evidenzia, dunque, che, nel triennio 2018-2020, l'attività del Ministero sarà caratterizzata proprio dalla volontà di aumentare la qualità e l'efficienza della spesa pubblica sviluppando i presupposti necessari affinché il sistema di istruzione e formazione possa risultare sempre più adeguato ed attuale rispetto alle esigenze educative e formative, anche utilizzando modalità e strumenti innovativi adatti alle esigenze della generazione digitale.

I principali indirizzi che il Ministero è chiamato a realizzare nel triennio, anche in relazione alle <u>priorità politiche per il 2018 individuate nell'Atto di indirizzo del 4 agosto 2017</u>, riguardano, tra gli altri:

- la promozione della crescita degli studenti, fornendo loro le competenze e le conoscenze necessarie per competere a livello globale, nell'ottica dell'educazione allo sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell'<u>Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile</u>.
 - Qui l'<u>obiettivo n. 4</u> dell'Agenda 2030, relativo a un'Istruzione di qualità.

Al riguardo, l'Atto di indirizzo prevede l'avvio del nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni, nonché la promozione di tutte le misure finalizzate all'orientamento e all'apprendimento permanente, alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale – secondo quanto previsto dal d.lgs. 61/2017 – al rafforzamento della filiera tecnico-scientifica, nonché al consolidamento del sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento alla valutazione delle scuole, all'attuazione di tutte le attività previste dal Piano nazionale Scuola digitale;

- il potenziamento del ruolo della scuola come motore di sviluppo sociale riducendo la dispersione scolastica, il divario tra i territori e promuovendo la coesione sociale attraverso azioni di accompagnamento delle istituzioni scolastiche nella definizione di percorsi didattici personalizzati ed inclusivi, nel quadro degli obiettivi della già citata Agenda 2030.
 - Al riguardo, l'Atto di indirizzo prevede di colmare i divari rimasti in maniera mirata, investendo dove è più necessario, nonché di consolidare gli investimenti più importanti, come quello sulla formazione dei docenti.
- prosecuzione della realizzazione di scuole innovative e di poli per l'infanzia che tengano conto delle nuove metodologie didattiche, nonché prosecuzione delle attività di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico pubblico, attraverso la promozione di una nuova programmazione nazionale per il triennio 2018-2020 e la prosecuzione del monitoraggio che consenta di conseguire una oculata gestione delle risorse;
- sviluppo delle politiche relative al diritto allo studio, in particolare "portando a termine la riforma dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)".
 - Al riguardo, l'Atto di indirizzo prevede di realizzare interventi di equità e di mobilità sociale per incrementare la platea degli studenti beneficiari delle borse di studio e per un'omogenea distribuzione degli interventi sui territori in raccordo con le regioni;
- attuazione delle politiche di coesione, programmazione dei fondi strutturali europei e del fondo di sviluppo e coesione nel settore istruzione per la programmazione 2014-2020 e realizzazione delle azioni previste dal PON "Per la Scuola" 2014-2020 per la riqualificazione dell'edilizia scolastica e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche delle scuole, con particolare riferimento alla diffusione dei laboratori per l'innovazione e la creatività digitale e agli ambienti flessibili per la didattica digitale;
- creazione di un sistema universitario sempre più competitivo e attrattivo, anche a livello internazionale e, in particolare, consolidamento degli strumenti di programmazione e valutazione delle università.

- Al riguardo, l'Atto di indirizzo prevede di favorire politiche di diversificazione e di caratterizzazione coerenti con il posizionamento di ogni Ateneo, attuando specifici interventi di finanziamento di carattere innovativo e di forte sostegno finanziario, come i Dipartimenti di eccellenza;
- introduzione anche nel settore della formazione artistica, musicale e coreutica di un sistema di programmazione dell'offerta formativa secondo parametri e indicatori che siano oggetto di processi di rigorosa valutazione e che allineino il settore agli standard di qualità dello Spazio europeo dell'istruzione superiore.
 - Al riguardo, l'Atto di indirizzo prevede di ripensare gli assetti di *governance* delle Istituzioni AFAM, la struttura formativa, le modalità di reclutamento del personale, e di razionalizzare la dislocazione territoriale;
- promozione e sostegno della ricerca e riordino dei percorsi di reclutamento per favorire l'ingresso nel mondo della ricerca, con particolare riguardo alla semplificazione delle figure pre-ruolo e alla tutela dei diritti dei ricercatori;
- complessiva rivisitazione del dottorato di ricerca in chiave innovativa, anche tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro e dei percorsi scientifici nelle differenti aree disciplinari;
- realizzazione delle misure previste nel Programma nazionale della ricerca, con specifico riguardo alle forme di partenariato strategico pubblico-privato, alle infrastrutture della ricerca e alle sperimentazioni nel settore della valorizzazione delle idee e dei brevetti, con particolare attenzione per le iniziative dei giovani ricercatori. Con riferimento agli ultimi due punti, l'Atto di indirizzo prevede di potenziare l'interazione e la contaminazione tra il mondo della ricerca pubblica e le imprese, mediante forme di sostegno intelligente che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento di corsi di dottorato, di assegni di ricerca post-dottorato, di formazione dei ricercatori presso le imprese, di iniziative di social innovation, atte a sostenere progetti innovativi di concreta ricaduta sociale.
- semplificazione dell'accesso ai fondi per la ricerca e promozione di politiche di sostegno della ricerca di base e di quella applicata in funzione degli obiettivi strategici di crescita e di sviluppo del Paese, con attenzione alle esigenze del tessuto imprenditoriale e dell'offerta internazionale;
- adozione di misure che possano sostenere un piano straordinario per nuove assunzioni negli enti di ricerca, per l'attrazione di ricercatori ("rientro dei cervelli"), per i dottorati innovativi - in linea con i "Principles for Innovative Doctoral Training" formulati a livello europeo -, per l'aumento dell'attrattività del sistema italiano della ricerca, attraverso l'accompagnamento e il cofinanziamento dei

ricercatori risultati vincitori di borse di studio dello European Research Council (borse ERC);

- sviluppo di piani e misure di prevenzione e repressione della corruzione a tutti i livelli, in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione che considera rientranti nel fenomeno corruttivo non solo i reati contro la Pubblica Amministrazione, ma ogni condotta che provochi "maladministration", intesa come assunzione di decisioni devianti dall'interesse generale, a causa del condizionamento improprio di interessi particolari;
- incremento dell'**informatizzazione** e della semplificazione dei sistemi amministrativi e delle procedure al fine di migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi;

1.2 Il quadro generale delle risorse

Lo stato di previsione del MIUR per il 2018 reca, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, SPESE IN CONTO COMPETENZA per € 57.125,4 mln¹²⁵, di cui:

- **€53.999,8 mln** (94,5%) per **spese correnti**;
- $\mathbf{\xi}$ 3.108,0 mln (5,4%) per spese in conto capitale.

La restante parte è rappresentata – secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2, lett. b), della L. 196/2009 – da un'autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di **rimborso di passività finanziarie**, pari a $\mathbf{\in 17,6}$ mln.

L'incidenza percentuale delle spese finali del MIUR – escluse dunque le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie – sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato è pari al 9,1% (a fronte del 9,3% riferito al bilancio 2017).

Le AUTORIZZAZIONI DI CASSA ammontano per il 2018 a € 57.414,4 mln.

La consistenza dei **RESIDUI PASSIVI** presunti al 1° gennaio 2018 è valutata pari a **€2.071,7 mln**.

Le cifre sono indicate in milioni di euro, utilizzando l'arrotondamento matematico alla prima cifra decimale, tendendo conto della seconda (da 0 a 4, arrotondamento all'unità inferiore; da 5 a 9, arrotondamento all'unità superiore). Dall'arrotondamento possono derivare alcuni piccoli scostamenti sui totali.

Raffronto con la legge di bilancio 2017

Con riguardo alle SPESE IN CONTO COMPETENZA, rispetto alla legge di bilancio 2017, si registra, all'esito di variazioni di segno opposto, un **aumento** delle **spese complessive** di $\mathbf{\xi}$ 922,9 mln (di cui + $\mathbf{\xi}$ 240,0 mln per la parte corrente, + 688,4 mln per la parte in conto capitale e – $\mathbf{\xi}$ 5,4 mln per il rimborso di passività finanziarie), pari all'1,6%.

Per le **spese finali**, l'aumento è di **€928,4 mln.**

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)

	Leggen	Drevierovi	PREVISIONI (DOPO LA NOTA DI VARIAZIONI)							
	LEGGE DI BILANCIO 2017	ASSESTATE 2017	DDL DI BILANCIO 2018	DIFF. BIL 2018/ BIL.2017	DDL DI BILANCIO 2019	DDL DI BILANCIO 2020				
Spese correnti	53.759,8	54.441,2	53.999,8	240,0	53.510,4	52.844,9				
Spese in c/capitale	2.419,6	2.435,4	3.108,0	688,4	3.262,5	3.005,1				
SPESE FINALI	56.179,4	56.876,7	57.107,8	928,4	56.772,9	55.850,0				
Rimborso passività finanziarie	23,1	23,1	17,6	-5,4	18,0	18,3				
TOTALE MIUR	56.202,5	56.899,7	57.125,4	922,9	56.790,9	55.868,3				

Il quadro di raffronto relativo alle AUTORIZZAZIONI DI CASSA è il seguente:

(dati di CASSA, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI	Drevierovi	PREVISIONI (DOPO LA NOTA DI VARIAZIONI)							
	BILANCIO 2017	ASSESTATE 2017	DDL DI BILANCIO 2018	DIFF. BIL 2018/ BIL 2017	DDL DI BILANCIO 2019	DDL DI BILANCIO 2020				
Spese correnti	53.932,2	54.914,5	54.069,8	137,6	53.510,4	52.844,9				
Spese in c/capitale	2.519,6	2.637,3	3.327,0	807,4	3.262,5	3.005,1				
SPESE FINALI	56.451,8	57.551,8	57.396,8	945,0	56.772,9	55.850,0				
Rimborso passività finanziarie	25,2	25,2	17,6	-7,6	18,0	18,3				
TOTALE MIUR	56.477,1	57.577,1	57.414,4	937,4	56.790,9	55.868,3				

Infine, per ciò che concerne i **RESIDUI PASSIVI** presunti, la differenza con il dato riferito al bilancio 2017 (pari a $\leq 1.702,2$ mln) è di $+ \leq 369,5$ mln.

Raffronto con il bilancio 2018 a legislazione vigente

A legislazione vigente (BLV), la dotazione complessiva di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2018 (spese finali) è pari a €56.930,9 mln.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2018 attuata con le Sezioni I e II del ddl di bilancio determina complessivamente, a seguito delle **modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato**, un **aumento** delle **spese finali** di $\mathbf{\epsilon}$ 176,8 mln, derivanti da un aumento di $\mathbf{\epsilon}$ 182,8 mln della spesa corrente e da una diminuzione di $-\mathbf{\epsilon}$ 6,0 mln della spesa in conto capitale.

In particolare, le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano nel complesso un **effetto positivo** di $\leq 264,7$ mln (di cui $\leq 256,7$ mln ascrivibili alla spesa corrente e $\leq 8,0$ mln alle spese in conto capitale).

Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alle **riprogrammazioni** e ai **rifinanziamenti/definanziamenti** determinati con la **Sezione II** determinano una **diminuzione di** - \in **87,8 mln** (di cui - \in 73,8 mln ascrivibili alla spesa corrente e - \in 14,0 mln alla spesa in conto capitale).

	2017	2018								
			DDL BILANCIO							
			SEZ	z. II	SE	zI	DDL di			
	LEGGE DI BILANCIO	BLV ¹²⁶	A.S. 2960	Nota di variazioni	A.S. 2960	Nota di variazioni	BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II A.C. 4768			
Spese correnti	53.759,8	53.816,9	-73,8	0,0	228,7	28,0	53.999,8			
Spese in c/capitale	2.419,6	3.114,0	-14,0	0,0	8,0	0,0	3.108,0			
SPESE FINALI	56.179,4	56.930,9	-87,8	0,0	236,7	28,0	57.107,8			
Rimborso passività finanziarie	23,1	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	17, 6			
TOTALE MIUR	56.202,5	56.948,6	-87,8	0,0	236,7	28,0	57.125,4			

(dati di **COMPETENZA**, valori in milioni di euro)

Più nello specifico, gli importi della Sezione II, relativi ai rifinanziamenti, ai definanziamenti e alle riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, includono anche gli effetti del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 – approvato definitivamente dalla Camera il

¹²⁶ I dati sono tratti dal ddl di bilancio originario e rappresentano la legislazione vigente nel periodo precedente all'entrata in vigore della manovra in esame.

30 novembre 2017, ma non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale alla data del 3 dicembre 2017 – nonché gli effetti del DPCM 28 giugno 2017, che ha definito gli obiettivi di *spending review* 2018-2020 per ciascun Ministero (ai sensi dell'art. 22-bis della L. di contabilità 196/2009).

In particolare, per il MIUR le **riduzioni** disposte dal **D.L. 148/2017** sono pari a **€40 mln** (di cui **€**5 mln predeterminati per legge), così ripartiti:

- €5 mln relativi alla Missione Istruzione scolastica;
- € 30 mln relativi alla Missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria;
- € 5 mln (interamente predeterminati per legge) relativi alla Missione Ricerca e innovazione.

Il <u>DPCM 28 giugno 2017</u> ha, invece, previsto un obiettivo di **riduzione** di spesa per il MIUR per il 2018 pari a **€86 mln** (v. scheda art. 1, co. 379).

1.3 Analisi della spesa per Missioni e programmi

La dotazione finanziaria del Ministero per l'esercizio finanziario 2018 – come per il 2017 – fa capo alle seguenti **Missioni**¹²⁷:

- 1. Istruzione scolastica (n. 22);
- 2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (n. 23);
- 3. Ricerca e innovazione (n. 17);
- 4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (n. 32).

Le unità di voto, costituite dai Programmi di spesa, sono 14, rimanendo immutate rispetto all'esercizio precedente.

La tabella seguente indica le **previsioni di bilancio** per ciascuna Missione e per ciascun Programma di spesa del MIUR, per il 2018, **a raffronto** con i dati della legge di bilancio **2017**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla **legislazione vigente 2018**, con interventi sia di prima che di seconda sezione.

A seguire, si opererà un'analisi relativa alle singole Missioni e ai più significativi Programmi, in cui verrà anche dato conto delle differenze – indicate tra parentesi, ove presenti – con il bilancio a legislazione vigente.

¹²⁷ Fra parentesi è indicato il numero della missione nella classificazione generale.

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)

	MINISTERO	DELL'ISTR	UZIONE, I	DELL'UN	NIVERSI	TÀ E DELLA	RICERCA	<u> </u>	
		2017	Í			2018			
					A.S. 29	60		A.C. 47	68
	Missione /Programma	LEGGE DI BILANCIO	BLV	SEZ. II	SEZ. I	BILANCIO INTEGRATO	SEZ. II	SEZ. I	BILANCIO INTEGRATO
1	Istruzione scolastica (22*)	45.906,5	46.000,9	-62,0	216,7	46.155,6	0,0	22,0	46.177,6
1.1	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)	715,6	1.035,4	-1,0	0,0	1.034,4	0,0	0,0	1.034,4
1.2	Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)	253,5	297,1	-2,3	0,0	294,8	0,0	1,5	296,3
1.3	Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	575,9	517,3	0,0	0,0	517,3	0,0	0,0	517,3
1.4	Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)	13,6	14,2	0,0	5,0	19,2	0,0	5,0	24,2
1.5	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	137,8	131,3	0,0	0,0	131,3	0,0	0,0	131,3
1.6	Istruzione del primo ciclo (22.17)	28.889,5	28.709,2	-36,7	126,3	28.798,8	0,0	11,6	28.810,5
1.7	Istruzione del secondo ciclo (22.18)	14.894,1	14.861,9	-18,0	85,4	14.929,3	0,0	3,9	14.933,2
1.8	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19)	426,5	434,5	-4,0	0,0	430,5	0,0	0,0	430,5
2	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	7.936,1	8.220,3	-10,3	12,0	8.222,0	0,0	6,0	8.228,0
2.1	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)	295,0	287,2	0,0	10,0	297,2	0,0	1,0	298,2
2.2	Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	439,5	449,3	-0,6	0,0	448,7	0,0	5,0	453,7
2.3	Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	7.201,7	7.483,8	-9,7	2,0	7.476,1	0,0	0,0	7.476,1
3	Ricerca e innovazione (17)	2.277,5	2.368,4	-15,5	8,0	2.360,9	0,0	0,0	2.360,9
3.1	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	2.277,5	2.368,4	-15,5	8,0	2.360,9	0,0	0,0	2.360,9
4	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	82,5	359,0	0,0	0,0	359,0	0,0	0,0	359,0
4.1	Indirizzo politico (32.2)	11,9	11,7	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	11,7
4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	70,6	347,3	0,0	0,0	347,3	0,0	0,0	347,3
	TOTALE MINISTERO	56.202,5	56.948,6	-87,8	236,7	57.097,4	0,0	28,0	57.125,4

 $^{*\} Tra\ parentesi\ la\ numerazione\ generale\ della\ Missione/programma.$

Missione 1 *Istruzione scolastica* (22)

La dotazione assegnata per l'**anno 2018** alla missione *Istruzione scolastica* – articolata in **8 programmi** –, pari, come si è visto ad € **46.177,6 mln**, corrisponde all'**80,8%** dello stanziamento del Ministero (+ € 271,1 mln rispetto al bilancio 2017).

Il programma che registra l'**incremento** più rilevante **rispetto al** bilancio 2017 è quello relativo a programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (+ €318,7 mln).

Le **riduzioni** più importanti si registrano in corrispondenza dei programmi relativi all'**istruzione del primo ciclo** (- \in 79,0 mln) e alle **istituzioni scolastiche non statali** (- \in 58,6 mln).

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (€ 46.000,9 mln), la Missione registra – all'esito di variazioni di segno positivo e negativo – un **incremento di € 176,6 mln**, dovuto principalmente ai programmi relativi all'**istruzione del primo ciclo** e all'**istruzione del secondo ciclo**.

In particolare, tra le **variazioni positive** che interessano i suddetti Programmi, si ricordano quelle derivanti dagli interventi disposti dall'**art.** 1, co. 375, che, per il 2018, stanzia €192 mln al fine di prorogare, nelle regioni ove sia stata risolta la Convenzione-quadro Consip, nonché in quelle dove la stessa convenzione non sia stata mai attivata, o dove scadano o siano scaduti i relativi contratti attuativi, il termine ultimo per la prosecuzione dell'acquisto dei **servizi di pulizia** e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, e quelle previste dall'**art.** 1, co. 343, che, nel prorogare i **rapporti convenzionali** attivati dall'ufficio scolastico provinciale di **Palermo** per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di **collaboratore scolastico** (nelle more dell'espletamento della procedura di stabilizzazione contestualmente prevista), autorizza per il 2018 la spesa di €12 mln.

Peraltro, le risorse del **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** (capp. 2394, 1195, 1196, 1204 e 1194), su cui sono allocate le risorse stanziate dall'art. 1, co. 343 e 375, sono al contempo interessate da **diminuzioni** operate direttamente in **Sezione II** per complessivi − € 37,9 mln.

Conclusivamente, le risorse del Fondo citato sono pari, per il 2018, a € **977,5 mln** (+ 166,1 rispetto alla dotazione a legislazione vigente).

Tra gli ulteriori interventi di **Sezione I** che interessano la Missione, si ricorda, in particolare, l'art. 1, co. 36, che incrementa il **Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore**, per il 2018, di €10 mln, al fine di incrementare i soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0 (cap. 1464). Le risorse destinate al Fondo sono dunque pari, complessivamente, a €23,1 mln.

Tra le principali **variazioni negative** registrate dalla stessa Missione, quale risultato di rimodulazioni o definanziamenti operati direttamente in **Sezione II**, si ricorda:

- la diminuzione di complessivi € 18,8 mln del Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente (capp. 1291 e 2391);
- la diminuzione di €4 mln delle risorse per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado tramite la Carta elettronica (capp. 1199, 2173/pg. 6, 2174/pg. 6, 2175/pg. 6, 2164/pg. 6).

Più nel dettaglio, con riferimento agli altri principali stanziamenti:

- gli stanziamenti afferenti al **Fondo unico per l'edilizia scolastica** (cap. 7105) e ai contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per l'edilizia scolastica (cap. 7106) sono pari, complessivamente, a **€732,6 mln**.
 - La nota al cap. 7105 evidenzia che lo stanziamento tiene conto delle variazioni disposte ai sensi del <u>DPCM 21 luglio 2017</u>, di riparto del Fondo investimenti di cui all'art. 1, co. 140, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), che, in particolare, per i **settori "edilizia pubblica, compresa quella scolastica"** e "**prevenzione del rischio sismico"** ha stanziato a favore del MIUR, rispettivamente, complessivi €341,5 mln, di cui €103,7 mln per il 2018, e complessivi €972,7 mln, di cui €271,0 per il 2018;
- i contributi alle scuole paritarie (cap. 1477) sono pari a €517,0;
- le risorse per la **fornitura gratuita dei libri di testo** nella scuola dell'obbligo ed il comodato nella scuola superiore sono pari a €103 mln (cap. 2043).

Non risulta più presente il cap. 1285, su cui erano allocate le risorse del Fondo "La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" (art. 1, co. 202, L. 107/2015), mentre risultano istituiti:

• il nuovo cap. 1270, relativo al Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni,

in attuazione del d.lgs. 65/2017 (emanato ai sensi dell'art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della L. 107/2015), con una dotazione di €224 mln.

Al riguardo si ricorda che l'art. 13 del d.lgs. 65/2017 ha disposto che il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, istituito dall'art. 12, ha una dotazione pari a €209 mln per l'anno 2017, € 224 mln per l'anno 2018 ed €239 mln a decorrere dall'anno 2019, alla cui copertura si provvede mediante **corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola** per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica".

Inoltre, in base all'art. 3 dello stesso d.lgs., si attinge al medesimo Fondo, nella misura di €4,5 mln annui a decorrere dal 2019, quale concorso agli oneri per favorire la costruzione di edifici da destinare a **Poli per l'infanzia innovativi** a gestione pubblica;

- il nuovo cap. 1527, relativo al Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, in attuazione del d.lgs. 63/2017 (emanato ai sensi dell'art. 1, co. 180 e 181, lett. f), della L. 107/2015), con una dotazione di €33,4 mln.
 - Al riguardo si ricorda che l'art. 9 del d.lgs. 63/2017, istituendo il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, ha disposto che al relativo onere, pari a €30 mln di euro per il 2017, €33,4 mln per il 2018 ed €39,7 mln annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante **corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola** per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica". Inoltre, in base allo stesso d.lgs. si attinge al medesimo Fondo per altre esigenze. In particolare:
 - art. 4, nella misura di €7 mln per il 2018 ed €20 mln a decorrere dal 2019, al fine di esonerare dal pagamento delle tasse scolastiche, in relazione all'ISEE, gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado;
 - art. 7, nella misura di € 10 mln per ciascuno degli a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ai fini della fornitura di sussidi didattici alle scuole che accolgono studenti con abilità diversa, certificata, nonché di € 10 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 quale concorso alle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, relativi ai corsi di istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo;
- il **nuovo cap. 1274**, relativo al **Fondo per la promozione della cultura umanistica**, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività, in attuazione del d.lgs. 60/2017 (emanato ai sensi dell'art. 1, co. 180 e 181, lett. *g*), della L. 107/2015), con una dotazione di **€2 mln**.
 - Il Fondo per la promozione della cultura umanistica è stato istituito dall'art. 17 del d.lgs. 60/2017, con una dotazione pari a €2 mln a decorrere

dal 2017. Il medesimo art. 17 ha disposto che al relativo onere si provvede mediante **corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola** per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica".

Per completezza si ricorda, inoltre, che al medesimo Fondo "La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" si è attinto per altre esigenze di spesa.

La più rilevante è quella recata dall'art. 22-ter del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) che, aumentando la dotazione del **Fondo da destinare** all'incremento dell'organico dell'autonomia (art. 1, co. 366, L. 232/2016), ha disposto che a parte del relativo onere – pari a €132.100.000 per il 2018, € 70.984.407 per il 2019, € 60.681.407 per il 2020, € 80.514.407 per il 2021, €107.488.407 per il 2022, €60.497.407 per il 2023, €59.213.407 per il 2024, €44.881.407 per il 2025, €41.849.407 per il 2026 ed € 8.036.407 annui a decorrere dal 2027 – si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica". Peraltro, nel ddl di bilancio 2018 non vi è più evidenza del cap. 1280 su cui erano precedentemente allocate le risorse destinate all'incremento dell'organico dell'autonomia in quanto, essendo ormai avvenuto il consolidamento di una quota dei posti di organico di fatto in organico di diritto 128, le relative risorse sono evidentemente state trasferite sui capitoli destinati al pagamento degli stipendi.

Inoltre, l'art. 22-bis, co. 5, lett. b), dello stesso D.L. 50/2017 ha previsto che all'onere derivante dall'avvio di un processo di **statizzazione** di una parte degli **istituti superiori musicali non statali** e delle **accademie non statali di belle arti** (v. *infra*) si provvede, quanto ad \leq 5,09 mln per il 2017 e ad \leq 11,8 mln per il 2018, mediante corrispondente riduzione dello stesso Fondo.

Sempre recentemente, l'art. 11, co. 4-bis e 4-ter, del D.L. 91/2017 (L. 123/2017) ha disposto che all'onere derivante dalla erogazione di un contributo pari ad € 500.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 da erogare agli Istituti atipici al fine di favorire il corretto **sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi** e la loro inclusione sociale, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo citato. Le relative risorse sono ora allocate sul **nuovo cap. 1279**.

Inoltre, a seguito di intervento disposto nella sezione I (art. 1, co. 356), risulta istituito anche, nel programma 1.2, *Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio*, il nuovo cap. 1259, su cui sono allocate le risorse, pari a €1,5 mln annui dal 2018, da attribuire alla Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica.

. .

¹²⁸ DM 26 luglio 2017, n. 522.

Non risulta, invece, **più presente** nello stato di previsione del MIUR il **cap. 2836**, recante le risorse per il fondo da assegnare alle **regioni** per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli **alunni con disabilità fisiche o sensoriali** (art. 1, co. 947, L. 208/2015)¹²⁹.

Missione 2 Istruzione universitaria e formazione post universitaria (23)

Lo stanziamento complessivo per la missione *Istruzione universitaria e formazione post universitaria* – articolata in **3 programmi** – pari, come si è visto a € **8.228,0** mln, corrisponde al **14,4%** dello stanziamento del Ministero (+ €291,9 mln rispetto al bilancio 2017).

Il programma che registra l'**incremento** più rilevante rispetto al **bilancio 2017** è quello relativo al sistema universitario e alla formazione post-universitaria (+ €274,4 mln).

Rispetto alla **dotazione a legislazione vigente** (€ 8.220,3 mln), la Missione registra – all'esito di variazioni di segno positivo e negativo – un **incremento di €7,7 mln**.

In particolare, quali effetti per il **2018** degli interventi disposti con la **Sezione I**, si segnala:

- l'incremento di € 12 mln e di € 20 mln del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), rispettivamente, per l'assunzione di ricercatori nelle università (art. 1, co. 347), e per adeguare l'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (art. 1, co. 350-351) (con copertura per quest'ultimo intervento, quanto a € 15 mln, a valere su una sezione dello stesso FFO 130);
- l'incremento di € 20 mln del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie (art. 1, co. 348-349).

¹³⁰ Si tratta della sezione relativa al Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca (v. scheda art. 1, commi 348-352).

¹²⁹ Le risorse – pari ad €70 mln per il 2016 – erano state appostate, per l'esercizio finanziario 2016, sul cap. 2836 dello stato di previsione del MEF. Per il 2017, le risorse, autorizzate mediante intervento diretto nella seconda sezione della L. 232/2016, pari a €75 mln, sono state appostate sul cap. 2836 dello stato di previsione del MIUR.

Al contempo, con modifiche operate direttamente in **Sezione II**, la dotazione del **FFO** è **ridotta** di − €18 mln.

Pertanto, per effetto delle misure disposte dalle sezioni I e II, risulta che gli stanziamenti per il 2018 relativi ai due Fondi citati sono pari a:

- **FFO** (cap. 1694): €7.267,5 mln (–11,0 mln rispetto alla dotazione a legislazione vigente);
- Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (cap. 1710): €234,2 (+ 20 mln rispetto alla dotazione a legislazione vigente).

Il Fondo per le cattedre universitarie del merito "Giulio Natta" (art. 1, co. 207-212, L. 107/2015 - cap. 1695) ha uno stanziamento di €78,3 mln (+ €3,3 mln rispetto alla dotazione a legislazione vigente), a causa della diminuzione di €5 mln operata con l'art. 1, co. 350-351 (copertura degli oneri connessi all'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca), nonché dell'incremento di €8,3 mln operato direttamente in sezione II.

Con riferimento agli altri principali stanziamenti:

- le risorse per il funzionamento degli **Istituti statali AFAM** (cap. 1673/pg. 5) sono pari a € **14,5 mln** e, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, scontano una **riduzione di** €**0,6 mln** operata direttamente in **Sezione II**¹³¹;
- lo stanziamento per contributi alle **università e** agli **istituti superiori non statali** legalmente riconosciuti (cap. 1692) ammonta a €68,2 mln;
- lo stanziamento per i contributi agli **istituti superiori di studi** musicali non statali (cap. 1781) è pari a €3,7 mln;
- le risorse per i **collegi universitari** di merito (cap. 1696/pg.1), risultano pari a **€15,1 mln**;
- a seguito di interventi disposti nella sezione I (art. 1, co. 360), il contributo di € 1 mln finalizzato a favorire progetti per la formazione universitaria e post universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione di cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, risulta allocato sul cap. 1706, pg 12.

L'art. 13, co. 1-bis e 1-ter, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha previsto l'incremento di €1,5 mln annui, a decorrere dal 2017, degli stanziamenti relativi al Programma Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Risulta, inoltre, istituito il **nuovo cap. 1750**, in attuazione dell'art. 22-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), relativo al **Fondo per la statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni AFAM non statali**, con una dotazione di €22 mln, di cui €5 mln derivanti dall'incremento disposto nel corso dell'esame al **Senato** (art. 1, co. 357-359).

Missione 3 Ricerca e innovazione (17)

Lo stanziamento complessivo per la missione *Ricerca e innovazione* – articolata in unico **programma** –, pari, come si è visto a $\mathbf{\in 2.360,9}$ mln, corrisponde al 4,1% dello stanziamento del Ministero (+ $\mathbf{\in 83,4}$ mln rispetto al bilancio 2017).

Rispetto alla **dotazione a legislazione vigente** (€ 2.368,4 mln), la Missione registra un **decremento di** – €7,5 mln.

In particolare, tra gli effetti per il **2018** degli interventi derivanti dalla **Sezione I**, si ricorda l'**incremento** di **€2 mln** del Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (**FOE**) (cap. 7236), per l'assunzione di ricercatori (**art. 1, co. 347**).

Al contempo, con modifiche operate direttamente in **Sezione II**, la dotazione del FOE è **ridotta** di − €5 mln.

Pertanto, per effetto delle misure disposte dalle sezioni I e II, risulta che lo stanziamento del FOE per il 2018 è pari a €1.697,3 (– 3 mln rispetto alla dotazione a legislazione vigente).

Inoltre, anche a seguito di interventi disposti in Sezione I, risultano istituiti:

- il **nuovo cap. 7736**, relativo al contributo di €5 mln annui dal 2018 all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano, nonché per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale (art. 1, co. 656-657);
- il **nuovo cap. 7445**, con una dotazione di € **15 mln**, per la realizzazione del **Programma ELETTRA 2.0.**La nota al capitolo evidenzia che lo stesso è istituito ai sensi del già citato <u>DPCM 21 luglio 2017</u> di riparto del Fondo investimenti, che ha stanziato a favore del MIUR per il **settore "ricerca"** complessivi €1.270 mln, di cui **€115 mln per il 2018**;

• il **nuovo cap. 7231**, con una dotazione di €70 mln, quale contributo all'Agenzia spaziale europea (ESA) per lo sviluppo di vari programmi opzionali nel settore aerospaziale per l'esplorazione spaziale, per l'osservazione della terra, per le telecomunicazioni, le applicazioni integrate e per i lanciatori.

La nota al capitolo evidenzia che lo stesso è istituito ai sensi del <u>DPCM 21</u> <u>luglio 2017</u> di riparto del Fondo investimenti.

Alla medesima Agenzia si riferisce anche il **cap. 7238**, relativo alla spesa per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. Il capitolo ha una dotazione di \in 176 mln, per la quale si evidenzia una **diminuzione di** - \in 4 mln derivante da interventi operati in **Sezione II**;

- il **nuovo cap. 7338**, con una dotazione di € **0,4 mln** per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (con **copertura** a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca **FISR**, cap. 7310), quale contributo alla <u>Fondazione Internazionale Trieste</u> per il progresso e la libertà delle scienze (**FIT**) per il finanziamento del progetto <u>ESOF 2020 Trieste</u> (**art. 1, co. 214-215**);
- il **nuovo cap. 7233**, relativo a somme da erogare al Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (**CIRA**), con una dotazione di **€4 mln**.

 La nota al capitolo chiarisce che lo stesso è istituito con la variazione compensativa di **€4** mln dal cap. 7310 (Fondo integrativo speciale per la ricerca **FISR**), per l'esercizio 2018, per il reintegro del contributo ridotto per l'anno 2015 e che esso è destinato alle finalità ed alle attività già realizzate dal CIRA nel medesimo esercizio;

Lo stanziamento del **Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR)**, dunque – anche all'esito della **riduzione** di - \in 7,5 mln (di cui \in 4 mln per variazioni compensative: v. *ante*) operata direttamente in **Sezione II** – ammonta a \in 17,9 mln (cap. 7310).

Tra gli ulteriori effetti degli interventi operati direttamente in **Sezione II** si ricordano, inoltre:

- la riduzione di €1,5 mln dei contributi ad enti privati di ricerca.
 Le risorse ammontano, dunque a €2,7 mln (cap. 1679);
- la riduzione di € 1,5 mln del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), che ammonta dunque a € 83,3 mln (capp. 7245 e 7345).

La nota al cap. 7245 evidenzia che lo stanziamento a legislazione vigente tiene conto delle variazioni disposte ai sensi del <u>DPCM 21 luglio 2017</u> di riparto del Fondo investimenti.

Missione 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Lo stanziamento assegnato alla missione – articolata in **2 programmi** – pari, come si è visto a € **359,0 mln**, corrisponde allo 0,6% dello stanziamento del Ministero (+ 276,6 mln rispetto al bilancio 2017).

Rispetto alla **dotazione a legislazione vigente** non si registrano variazioni.

1.4 Le tabelle A e B

Nella **tabella A**, recante i fondi speciale di parte corrente destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti stanziamenti per €2 mln per il 2018, €10 mln per il 2019 e €5 mln per il 2020.

La relazione illustrativa all'A.S. 2960 non forniva specifiche indicazioni sulla destinazione di tali risorse.

Nella **tabella B**, recante i fondi speciali di parte capitale destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti €20 mln per il 2018, €30 mln per il 2019 ed €30 mln per il 2020.

Anche in tal caso, la relazione illustrativa all'A.S. 2960 non forniva specifiche indicazioni sulla destinazione di tali risorse.

2. Lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13)

2.1. Gli obiettivi del Mibact

La Nota integrativa fa presente che nel quadro moacroeconomico attuale, risulta sostanziale procedere, anche per il prossimo triennio, ad una rigorosa valutazione delle scelte di programmazione strategico–finanziaria, riducendo la spesa improduttiva e avviando ulteriori azioni volte ad ampliare le esternalità economiche positive derivanti dagli investimenti nei settori culturali e nel turismo.

Ricordata, dunque, la complessa opera di riorganizzazione del Ministero avviata dal 2014 – che ha inteso innalzare i livelli di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa attraverso la razionalizzazione delle singole strutture e l'eliminazione di sovrapposizioni di ruoli, garantendo una maggiore funzionalità operativa ed una maggiore valorizzazione del patrimonio culturale – fa presente che le azioni prioritarie del Mibact per il 2018 - in linea con quanto previsto dall'Atto di indirizzo per il medesimo anno emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri l'8 agosto 2017, cui ha fatto seguito l'emanazione il 21 settembre 2017 dell'Atto di indirizzo con l'individuazione degli indirizzi programmatici e delle principali linee strategiche di settore - saranno volte a **favorire il rilancio del Mezzogiorno**.

Nello specifico, **particolare attenzione** verrà dedicata al settore del **turismo** che, unitamente alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico, delle tradizioni e delle eccellenze enogastronomiche, può costituire un volano per la ripresa economica del Paese.

L'Amministrazione proseguirà nell'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica volta ad **incentivare il coinvolgimento dei privati** nel reperimento di **risorse finanziarie aggiuntive** rispetto a quelle pubbliche per interventi di manutenzione, protezione, restauro e valorizzazione di beni culturali pubblici.

Al riguardo, ricorda che, a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, il D.L. 189/2016 (L. 229/2016) ha previsto l'estensione dell'Art-bonus alle donazioni a favore del Mibact per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni colpiti dal sisma. Inoltre, il D.L. 8/2017 (L. 45/2017) ha stabilito che le risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli stessi eventi sismici.

Inoltre, verrà intensificata l'attività svolta dall'Amministrazione con il supporto del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, destinata alla prevenzione e alla repressione delle violazioni ai sensi delle norme di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché al recupero, anche in ambito internazionale, dei beni illecitamente esportati.

Verrà attuato il **riordino** del settore dello **spettacolo** – come previsto dal ddl A.C. 4652 e abb., approvato definitivamente dalla Camera l'8 novembre 2017, ma non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale alla data del 3 dicembre 2017 – e sarà data piena **attuazione** alle disposizioni contenute nei decreti attuativi della **nuova legge sul cinema** (L. 220/2016).

Proseguirà l'azione di sensibilizzazione di tutte le strutture per migliorare l'accessibilità ai luoghi della cultura.

Tutte le azioni derivanti dalla programmazione strategica saranno condotte nel rispetto dei principi generali di parità e di pari opportunità.

L'Atto di indirizzo, a sua volta, fa riferimento, fra l'altro, alla valorizzazione del patrimonio culturale anche attraverso interventi di **digitalizzazione**, all'accrescimento del **ruolo del Ministero negli organismi internazionali** e nei rapporti bilaterali, in particolare con l'UNESCO, alla promozione dell'**arte** e dell'**architettura contemporanee** e al sostegno della riqualificazione e del recupero delle periferie urbane e delle aree degradate, all'unificazione e all'**integrazione** di tutti i **sistemi informativi** e gli applicativi in uso presso le strutture ministeriali centrali e periferiche e all'adozione di **sistemi di rilevazione** del **grado di soddisfazione degli utenti** in relazione alle attività ed ai servizi erogati.

2.2 Il quadro generale delle risorse

Lo stato di previsione del MIBACT per il 2018 reca, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, SPESE IN CONTO COMPETENZA per € 2.429,2 mln, di cui:

- €1.666,7 mln (68,6%) per spese correnti;
- $\mathbf{\xi}$ 714,9 mln (29,4%) per spese in conto capitale.

La restante parte è rappresentata – secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2, lett. b), della L. 196/2009 – da un'autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di **rimborso di passività finanziarie**, pari a $\mathbf{\xi}$ 47,5 mln.

L'incidenza percentuale delle spese finali del MIBACT – escluse dunque le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie – sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato è pari allo **0,4%**, rispetto allo **0,3%** della legge di bilancio 2017.

Le AUTORIZZAZIONI DI CASSA ammontano per il 2018 a €2.746,0 mln.

La consistenza dei **RESIDUI PASSIVI** presunti al 1° gennaio 2018 è valutata pari a €377,1 mln.

Raffronto con la legge di bilancio 2017

Con riguardo alle SPESE IN CONTO COMPETENZA, rispetto alla legge di bilancio 2017, si registra un aumento delle spese complessive di €309,6 mln (di cui €39,1 mln per la parte corrente, 268,6 mln per la parte in conto capitale e €2,0 mln per il rimborso di passività finanziarie), pari al 14,6%.

Per le **spese finali**, l'aumento è di €307,6 mln.

(dati di **COMPETENZA**, valori in milioni di euro)

	LEGGEN	Drevierovi	PREVISIONI (DOP	O LA NOTA I	DI VARIAZIONI)			
	LEGGE DI BILANCIO 2017	PREVISIONI ASSESTATE 2017	DDL DI BILANCIO 2018	DIFF. BIL 2018/ BIL 2017	DDL DI BILANCIO 2019	DDL DI BILANCIO 2020		
Spese correnti	1.627,6	1.645,1	1.666,7	39,1	1.614,6	1.282,6		
Spese in c/capitale	446,4	455,2	714,9	268,6	730,6	715,1		
SPESE FINALI	2.074,0	2.100,3	2.381,6	307,6	2.345,2	1.997,7		
Rimborso passività finanziarie	45,6	45,6	47,5	2,0	41,8	43,6		
TOTALE MIBACT	2.119,6	2.145,8	2.429,2	309,6	2.387,0	2.041,2		

Il quadro di raffronto relativo alle AUTORIZZAZIONI DI CASSA è il seguente:

(dati di CASSA, valori in milioni di euro)

	Legge di	Временом	PREVISIONI (DOPO LA NOTA DI VARIAZIONI)							
	BILANCIO 2017	ASSESTATE 2017	DDL DI BILANCIO 2018	DIFF. BIL 2018/ BIL 2017	DDL DI BILANCIO 2019	DDL DI BILANCIO 2020				
Spese correnti	1.913,3	1.926,8	1.919,5	6,2	1.613,6	1.281,3				
Spese in c/capitale	488,9	506,4	779,0	290,1	730,3	714,8				
SPESE FINALI	2.402,2	2.433,2	2.698,5	296,3	2.343,9	1.996,1				
Rimborso passività finanziarie	45,6	45,6	47,5	2,0	41,8	43,6				
TOTALE MIBACT	2.447,8	2.478,7	2.746,0	298,2	2.385,7	2.039,7				

Infine, per ciò che concerne i **RESIDUI PASSIVI** presunti, la differenza con il dato riferito al bilancio 2017 (pari a €545,2 mln) è di – €168,2 mln.

Raffronto con il bilancio 2018 a legislazione vigente

A legislazione vigente (BLV), la dotazione complessiva di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2018 (spese finali) è pari a €2.094,7 mln.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2018 attuata con le Sezioni I e II del ddl di bilancio determina complessivamente, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, un aumento delle spese finali di € 286,9 mln, interamente derivante da un aumento relativo alla spesa corrente.

In particolare, le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano nel complesso un **effetto positivo** di **€6,9 mln**.

Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alle **riprogrammazioni e ai rifinanziamenti** determinati con la **Sezione II** determinano un **aumento di €280,0 mln**.

	2017		2018								
			DDL BILANCIO								
			SEZ	z. II	SE	SEZ I					
	LEGGE DI BILANCIO	BLV ¹³²	A.S. 2960	Nota di variazioni	A.S. 2960	Nota di variazioni	BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II A.C. 4768				
Spese correnti	1.627,6	1.379,8	280,0	0,0	6,0	0,9	1.666,7				
Spese in c/capitale	446,4	714,9	0,0	0,0	0,0	0,0	714,9				
SPESE FINALI	2.074,0	2.094,7	280,0	0,0	6,0	0,9	2.381,6				
Rimborso passività finanziarie	45,6	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5				
TOTALE MIBACT	2.119,6	2.142,2	280,0	0,0	6,0	0,9	2.429,2				

(dati di **COMPETENZA**, valori in milioni di euro)

Più nello specifico, gli importi relativi ai rifinanziamenti, ai definanziamenti e alle riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, includono anche gli effetti del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 – approvato definitivamente dalla Camera il 30 novembre 2017, ma non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale alla data del 3 dicembre 2017 – nonché gli effetti del DPCM 28 giugno 2017, che ha definito gli obiettivi

¹³² I dati sono tratti dal ddl di bilancio originario e rappresentano la legislazione vigente nel periodo precedente all'entrata in vigore della manovra in esame.

di *spending review* 2018-2020 per ciascun Ministero (ai sensi dell'art. 22-bis della L. di contabilità n. 196/2009).

In particolare, per il MIBACT le **riduzioni** disposte dal **D.L. 148/2017** sono pari a € **19 mln** (di cui € 16 mln predeterminati per legge), così ripartiti:

- €16.500 (di cui, €15 mln predeterminati per legge) relativi alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici;
- €2 mln (di cui, €1 mln predeterminato per legge) relativi alla Missione Turismo;
- € 0,5 mln relativi alla Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Il <u>DPCM 28 giugno 2017</u> ha, invece, previsto un obiettivo di **riduzione** di spesa per il MIBACT per il 2018 pari a € **10 mln** (v. scheda art. 1, co. 379).

2.3. Analisi della spesa per Missioni e programmi

La dotazione finanziaria del Ministero per l'esercizio finanziario 2018 – come per il 2017 – fa capo alle seguenti **Missioni** ¹³³:

- 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (n. 21);
- 2. Ricerca e innovazione (n. 17);
- 3. Turismo (n. 31)
- 4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (n. 32).

Le unità di voto, costituite dai Programmi di spesa, sono 15, come nell'esercizio precedente.

La tabella seguente indica le **previsioni di bilancio** per ciascuna Missione e per ciascun Programma di spesa del MIBACT, per il 2018, **a raffronto** con i dati della legge di bilancio **2017**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla **legislazione vigente 2018**, con interventi sia di prima che di seconda sezione.

A seguire, si opererà un'analisi relativa alle singole Missioni e ai più significativi Programmi – limitatamente a quelli afferenti al settore dei beni

. .

¹³³ Fra parentesi è indicato il numero della missione nella classificazione generale.

e delle attività culturali¹³⁴, in cui verrà anche dato conto delle differenze – indicate tra parentesi, ove presenti – con il bilancio a legislazione vigente.

 $^{^{\}rm 134}$ La competenza in materia di Turismo fa capo alla X Commissione, Attività produttive.

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)

	MINISTERO	DEI BENI E	E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO							
		2017	2018							
					A.S. 29	60		A.C. 47	68	
	Missione /Programma	LEGGE DI BILANCIO	BLV	SEZ. II	SEZ. I	BILANCIO INTEGRATO	SEZ. II	SEZ. I	BILANCIO INTEGRATO	
1	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)*	1.968,4	1.978,7	280,2	5,9	2.264,8	0,0	0,9	2.265,7	
1.1	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	374,1	371,9	0,0	0,0	371,8	0,0	0,5	372,3	
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	6,4	7,2	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	7,2	
1.3	Tutela dei beni archeologici (21.6)	98,0	79,0	-0,2	0,4	79,2	0,0	0,0	79,2	
1.4	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	136,5	147,8	-4,3	0,7	144,1	0,0	0,5	144,6	
1.5	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	141,4	141,3	-1,4	3,5	143,4	0,0	0,3	143,7	
1.6	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	129,0	127,4	-0,4	0,6	127,6	0,0	0,1	127,7	
1.7	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	298,6	340,4	-3,0	2,8	340,2	0,0	-0,5	339,7	
1.8	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	12,3	14,5	0,0	1,0	15,5	0,0	0,0	15,5	
1.9	Tutela del patrimonio culturale (21.15)	629,2	483,6	289,6	-3,0	770,2	0,0	0,0	770,2	
1.10	Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	14,4	15,1	-0,1	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	
1.11	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	128,6	250,7	-0,1	0,0	250,6	0,0	0,0	250,6	
2	Ricerca e innovazione (17)	24,3	24,3	0,0	0,1	24,4	0,0	0,0	24,4	
2.1	Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)	24,3	24,3	0,0	0,1	24,4	0,0	0,0	24,4	
3	Turismo (31)	46,3	46,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3	
3.1	Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	46,3	46,3	0,0	0,0	46,3	0,0	0,0	46,3	
4	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	80,7	92,9	-0,1	0,0	92,8	0,0	0,0	92,8	
4.1	Indirizzo politico (32.2)	8,5	14,9	-0,1	0,0	14,8	0,0	0,0	14,8	
4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	72,2	78,1	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	78,0	
	TOTALE MINISTERO	2.119,6	2.142,2	280,0	6,0	2.428,3	0,0	0,9	2.429,2	

^{*} Tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)

La dotazione assegnata per l'anno 2018 alla missione *Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici* – articolata in 11 programmi –, pari, come si è visto ad €2.265,7 mln, corrisponde al 93,3% dello stanziamento del Ministero (+ €297,4 mln rispetto al bilancio 2017).

I programmi che registrano l'**incremento** più rilevante **rispetto al bilancio 2017** sono quelli relativi alla **tutela del patrimonio culturale** (+ € 141,0 mln) e al sostegno, valorizzazione e tutela del settore **cinema e audiovisivo** (+ €122,1 mln).

La **riduzione** più importante si registra in corrispondenza del programma relativo alla **tutela dei beni archeologici** (− €18,8 mln).

Rispetto alla **dotazione a legislazione vigente** (€ 1.978,7 mln), la Missione registra – all'esito di variazioni di segno positivo e negativo – un **incremento di € 287,0 mln**, dovuto principalmente a variazioni del programma relativo alla **tutela del patrimonio culturale**.

Nell'ambito del programma citato, si segnala, in particolare, il rifinanziamento, per € 290 mln, operato direttamente in Sezione II, della c.d. "card cultura" ai giovani, residenti in Italia, che compiono 18 anni nel 2018 (nonché nel 2019) (cap. 1430).

In particolare, tra le ulteriori **variazioni positive** registrate dalla Missione, si ricordano le seguenti, derivanti dagli interventi disposti nella **Sezione I**:

- art. 1, co. 183, che stanzia €1 mln per il mantenimento in servizio nell'anno 2018 di professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali già assunti a tempo determinato dal MIBACT in attuazione dell'art. 8 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) (cap. 1803);
- art. 1, co. 191, che autorizza la spesa di €1 mln per il 2018 ed €0,5 mln annui dal 2019 per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT al fine di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (nuovo cap. 1952);
- art. 1, co. 192, che stanzia €3 mln annui dal 2018 per l'istituzione del Fondo per la promozione del libro e della lettura (nuovo cap. 3655);

¹³⁵ Istituita dall'art. 1, co,. 979, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) per i giovani che avrebbero compiuto 18 anni nel 2016 e nuovamente prevista dall'art. 1, co. 626, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) per i giovani che compiono 18 anni nel 2017.

- art. 1, co. 196, che autorizza la spesa di €1 mln per il 2018, per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale (nuovo cap. 1300);
- art. 1, co. 211, che istituisce il Fondo per la conservazione e la informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori, con una dotazione di €1 mln annui dal 2018 (nuovo cap. 3121);
- art. 1, co. 212, che dispone l'assegnazione di un contributo di €0,5 mln per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera. Le risorse sono allocate sul cap. 6632, sul quale sono allocati i contributi per il sostegno e la valorizzazione di festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale (L. 238/2012) (con uno stanziamento complessivo, per il 2018, di €4,4 mln).

Per il 2018, gli stanziamenti per il **Fondo unico per lo spettacolo** di cui alla L. $163/1985^{136}$ ammontano a $\mathbf{\in} 331,7$ mln (a fronte di $\mathbf{\in} 418,9$ mln nel bilancio 2017, che includeva ancora gli stanziamenti relativi al cinema, allocati sui cap. 8570, 8571 – ora soppressi – e 8573, ora azzerato¹³⁷).

Al contempo, si segnala l'istituzione, in attuazione della L. 220/2016, del **nuovo cap. 8599**, relativo al **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo**, con una dotazione di €234,0 mln.

Risultano altresì **istituiti**, in **attuazione** del <u>DPCM 21 luglio 2017</u> di riparto del **Fondo investimenti** di cui all'art. 1, co. 140, della L. 232/2016, con una dotazione complessiva di **€92,5 mln**¹³⁸:

• il **nuovo cap. 8105**, relativo a spese per il restauro, la conservazione, la salvaguardia e valorizzazione del **patrimonio architettonico**,

_

¹³⁶ Cap. 1390 – Osservatorio per lo spettacolo; cap. 1391 – Consiglio nazionale dello spettacolo e interventi integrativi per i singoli settori; capp. 6120 e 6620 – Commissioni per l'erogazione dei contributi; cap. 6621 – Fondazioni lirico sinfoniche; cap. 6622 – Attività musicali; cap. 6623 – Attività teatrali di prosa; cap. 6624 – Danza; cap. 6626 – Attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati; cap. 8721 – Attività circensi e spettacolo viaggiante).

¹³⁷ Cap. 8570 – Produzione cinematografica; cap. 8571 – Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche; cap. 8573 – Promozione cinematografica.

¹³⁸ Il citato DPCM ha destinato al MIBACT:

[•] per il **settore "edilizia pubblica, compresa quella scolastica"** complessivi €200,1 mln, di cui €45 mln per il 2018;

[•] per il settore "prevenzione del rischio sismico" complessivi €372,0 mln, di cui €44,5 mln per il 2018;

per il settore "investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" complessivi €25 mln, di cui €3 mln per il 2018.

- storico, artistico, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio (€47,6 mln);
- il **nuovo cap. 8106**, relativo a spese per il restauro, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del **patrimonio archeologico** (€ 39,9 mln);
- il nuovo cap. 8107, relativo a spese per il restauro, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archivistico (€1,6 mln);
- il **nuovo cap. 8108**, relativo a spese per il restauro, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del **patrimonio librario** (€ 3,4 mln).

In attuazione del **D.L. 50/2017** (L. 96/2017), risultano, invece, istituiti:

- il **nuovo cap. 3555**, con una dotazione di €1 mln, per l'istituzione del Fondo destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e al miglioramento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari (art. 22, co. 7-quater);
- il **nuovo cap. 6630**, con una dotazione di €4 **mln**, quale contributo al **Teatro Eliseo**, per spese ordinarie e straordinarie, in occasione del centenario dalla sua fondazione (art. 22, co. 8).

 Al riguardo si ricorda, tuttavia, che l'art. 4 dell'A.C. 4652, recante Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, definitivamente approvato dalla Camera l'8 novembre 2017, ma non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale alla data del 3 dicembre 2017, autorizzando per il 2018 la spesa di €4 mln in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ha disposto che al relativo onere si provvede mediante azzeramento dell'autorizzazione di spesa di €4 mln per il 2018 disposta a favore del Teatro Eliseo dall'art. 22, co. 8, del D.L. 50/2017;
- il **nuovo cap. 5672**, con una dotazione di €0,3 mln, per le spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello (art. 22, co. 8-bis).

Si segnala, infine, in attuazione dell'art. 7-sexies del D.L. 243/2016 (L. 18/2017) l'istituzione dei nuovi capp. 4133 e 5171, con una dotazione complessiva di € 400.000, per il programma sperimentale "Magna Grecia", volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale "Capitale europea della cultura" per il 2019.

Con riferimento agli altri principali stanziamenti:

- le risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, istituito dall'art. 1, co. 9, della L. 190/2014 (cap. 8099), ammontano a €100 mln:
- per l'attuazione degli interventi del **Piano strategico "Grandi progetti beni culturali"**, di cui all'art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), sul cap. 8098 sono stanziati **€65 mln**;
- le risorse destinate a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (ex art. 32, co. 2 e 3, L. 448/2001, cap. 3670) sono pari a €
 14,8 mln, mentre i contributi ad enti e istituti culturali (ex L. 534/1996, cap. 3671) ammontano a €12,5 mln.

Missione 2 Ricerca e innovazione (17)

Lo **stanziamento complessivo** per la missione *Ricerca e innovazione* - articolata in un **unico programma** - pari, come si è visto a € **24,4** mln, corrisponde all'1,0% dello stanziamento del Ministero.

Missione 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Lo stanziamento complessivo per la missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* – articolata in **2 programmi** –, pari, come si è visto a **€92,8 mln**, corrisponde al 3,8% dello stanziamento del Ministero.

2.4 Le tabelle A e B

Nella **tabella A**, recante i fondi speciali di parte corrente destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, non sono presenti accantonamenti per il MIBACT.

Nella **tabella B**, recante i fondi speciali di parte capitale destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, sono presenti €1 mln per il 2018, €10 mln per il 2019 ed €20 mln per il 2020.

La relazione illustrativa all'A.S. 2960 non forniva specifiche indicazioni sulla destinazione di tali risorse.

3. Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)

Le dotazioni finanziarie del MEF di interesse della VII Commissione fanno capo ai seguenti programmi:

- **10.2** *Sostegno all'editoria* (15.4), nell'ambito della missione 10 *Comunicazioni* (15).
- **11.1** *Ricerca di base e applicata* (17.15), nell'ambito della missione 11 *Ricerca e innovazione* (17);
- **18.1** *Attività ricreative e sport* (30.1), nell'ambito della missione 18 *Giovani e sport* (30).

La tabella seguente indica le **previsioni di bilancio** per il 2018, a seguito delle **modifiche apportate dal Senato**, per ciascun programma di spesa di interesse, **a raffronto** con i dati della legge di bilancio **2017**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla **legislazione vigente 2018**, con interventi sia di prima che di seconda sezione.

A seguire, si opererà un'analisi più dettagliata dei singoli programmi, in cui verrà anche dato conto delle differenze – indicate tra parentesi, ove presenti – con le dotazioni a legislazione vigente.

(dati di COMPETENZA, valori in milioni di euro)

	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											
		2017		2018								
					A.S. 29	060		A.C. 47	68			
	Programma	LEGGE DI BILANCIO	BLV	SEZ. II	Sez. I	BILANCIO INTEGRATO	SEZ. II	SEZ. I	BILANCIO INTEGRATO			
10.2	Sostegno all'editoria (15.4)	227,6	217,8	-63,5	0,0	154,2	0,0	0,5	154,7			
11.1	Ricerca di base e applicata (17.15)	109,4	213,7	-5,0	5,0	213,7	0,0	0,0	213,7			
18.1	Attività ricreative e sport (30.1)	669,5	590,0	0,0	23,2	613,1	0,0	0,0	613,1			

Programma 10.2 Sostegno all'editoria

La dotazione assegnata per l'anno 2018 al programma *Sostegno* all'editoria – nel quale sono allocate la maggior parte delle spese per interventi di sostegno ai settori dell'informazione e dell'editoria, di

competenza del **Dipartimento per l'informazione e l'editoria** della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è pari, come si è visto a €154,7 mln (– €72,8 mln rispetto al bilancio 2017).

In particolare, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, si evidenzia la diminuzione di €62,5 mln della dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (cap. 2196), dovuto a modifiche apportate direttamente in Sezione II. Pertanto, lo stanziamento del Fondo per il 2018 è pari a €116,4 mln.

Inoltre, sul cap. 2183 – denominato "Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e San Marino e per le attività connesse alla diffusione di notizie italiane con i servizi esteri – sono allocati €10,1 mln, di cui €0,5 mln derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1, co. 165, del ddl, che integra la dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero. Rispetto alla legislazione vigente, lo stanziamento sconta, altresì, la riduzione di – €1,0 mln, dovuto a modifiche apportate direttamente in Sezione II.

Infine, le risorse per la corresponsione alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni dei rimborsi per le **agevolazioni tariffarie** per le imprese editrici, sono pari a **€28,3 mln** (cap. 1501).

Programma 11.1 Ricerca di base e applicata

La dotazione assegnata per l'anno 2018 al programma *Ricerca di base e applicata* è pari, come si è visto, a €213,7 mln.

In particolare, nel programma sono allocati:

- € 93,6 mln per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia (cap. 7380) e € 0,8 mln per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle operazioni finanziarie destinate al finanziamento del medesimo istituto (cap. 7381). Rispetto alla dotazione risultante dalla legislazione vigente, lo stanziamento del cap. 7380 sconta la riduzione di € 5,0 mln, dovuto a modifiche apportate direttamente in Sezione II;
- € 114,3 mln (cap. 7382) da assegnare alla Fondazione per la realizzazione del progetto **Human Technopole**.

Programma 18.1 Attività ricreative e sport

La dotazione assegnata per l'anno 2018 al programma *Attività ricreative e sport* − nel quale sono allocate la maggior parte delle spese in materia di sport − è pari, come si è visto a **€613,1 mln**.

In particolare, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, si evidenzia, a seguito di interventi disposti nella Sezione I:

• l'incremento di € 10 mln derivante dall'art. 1, co. 223, che attribuisce natura strutturale al Fondo sport e periferie – istituito dall'art. 15 del D.L. 185/2016 per il triennio 2015-2017 –, autorizzando la spesa di €10 mln annui dal 2018 per l'alimentazione dello stesso (cap. 7457).

Come si evince dalla tabella, tali somme vanno ad incrementare le risorse già destinate al Fondo in base alla legislazione vigente – pari a € 40 mln, per il 2018 – , provenienti, come risulta dalla nota al capitolo, dal riparto del Fondo investimenti.

Il <u>DPCM 21 luglio 2017</u> di riparto del Fondo investimenti ha destinato al MEF, per il settore "investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", complessivi €161,5 mln, di cui €41 mln per il 2018.

Lo stanziamento del Fondo per il 2018 risulta, dunque, pari a €50 mln;

- l'incremento di € 12 mln derivante dall'art. 1, co. 230, che istituisce presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di €12 mln per il 2018, €7 mln per il 2019, €8,2 mln per il 2020 e €10,5 mln a decorrere dal 2021 (nuovo cap. 2154);
- l'incremento di € 1,2 mln derivante dall'art. 1, co. 232, che autorizza la spesa di €1,2 mln per il 2018 e di €850.000 a decorrere dal 2019 ulteriore rispetto a quella prevista dalla L. 281/2003¹³⁹ -, al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (World Anti-doping Agency WADA) (nuovo cap. 2155).

Inoltre, nel programma sono allocati:

■ **€408,9 mln** per il finanziamento del **CONI** (cap. 1896);

Le risorse previste dall'art. 1 della L. 281/2003 sono state allocate, da ultimo, per il 2017, sul cap. 850 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

- €20,5 mln per il finanziamento del Comitato italiano paralimpico (CIP) (cap. 2132);
- € 59,0 mln quale annualità quindicennale per la realizzazione di interventi necessari allo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali "Torino 2006" (cap. 7366);
- € 61,2 mln da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli investimenti in materia di sport (cap. 7450);
- € 0,4 mln da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport (cap. 2096).

4. Stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico (Tabella 3)

Parte delle spese per gli interventi nel settore dell'informazione insistono, a partire dall'esercizio 2009, nello stato di previsione del **MISE** (**Tabella 3**), al quale l'art. 1, co. 7, del D.L. 85/2008 (L. 121/2008) ha trasferito le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Nello specifico, sono previsti stanziamenti riguardanti la materia radiotelevisiva nell'ambito del programma 5.2 Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali.

In particolare, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, si evidenzia, per quanto qui maggiormente interessa, l'incremento di € 10 mln per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (cap. 3021), derivante dall'art. 1, co. 377, che autorizza la proroga, per il 2018, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell'emittente Radio Radicale.

Inoltre, nel medesimo programma sono allocati:

- € 1,4 mln per il rimborso oneri alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (cap. 3121);
- €2,2 mln per l'attuazione dell'accordo tra Italia e Santa sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora (cap. 3130).